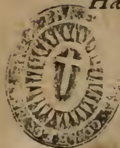



BIBLIOTECA NAZIONALE VITT. EMANUELE
14
26 M
38

REGOLA
DEL SACRO ORDINE
DELLA BEATISS. VERG. MARIA
DEL MONTE CARMELO
ET
CONSTITVTIONI
DELL' ANTICA OSSERVANZA
REGOLARE
Delle Monache del Monastero dell Santissima Incarnatione del Verbo Diuino

Eretto, & fondato nell'Alma Città di Roma dalla Gloriosa Memoria di N. S. Papa Vrbano VIII.

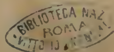


Hæc est voluntas Dei in Vobis, & sanctificatio Vestra.





IN ROMA,
Appresso Angelo Bernabò dal Verme. 1658.
Con licenza de' Superiori.



PREFATIONE.



COSI conueniente alle persone, che in Religione si sono totalmente à Dio dedicate, l'esortatione, che San Paolo nell'Epistola à i Romani, fà à tutti „ li Fedeli, dicendo. Io vi prego per la mi„ sericordia di Dio, che voi offeriate i vostri „ corpi ad essere hostia viuente, santa, & „ grata à Dio, & che l'ossequio vostro sia „ ragioneuole, non vi conformate à questo „ secolo, mà riformateui nella nouità della „ vostra mente, accioche prouiate qual sia „ la buona, perfetta, & beneplacita volontà „ di Dio: Che quì noi la ponghiamo come opportuna & appropriata, per breuemente epilogare in sostanza quello, che da noi si professa, e deue praticare; e per esortarne ad abbracciare con la douuta stima & affetto, queste nostre Constitutioni, non ad altro fine descritte & ordinate, che per hauere in esse, vna espressa notitia, e puntuale scorta, della particolare, & grata vo-

lontà di Dio, in ogni qualità di tempo; eſercitio, & offitio, che ciaſcuna ſi ritroui, acciò ſtudiando in quelle, conforme diceua la noſtra Beata Madre douerſi fare da ciaſcuna di noi, veniamo à rendere, inſieme con l' holocauſto, che dell' anime, & corpi noſtri alla Maeſtà Diuina habbiamo offerto, ragioneuole, grato, & accetto parimente l'oſſequio della ſeruitù, che continua ſecondo la noſtra profeſſione le douiamo.

E perche non è meno appropriabile alla religioſa communità in Dio vnita, quello che nella medeſima Epiſtola l'iſteſſo Apo-
„ ſtolo ſoggiunge, dicendo. Sì come in vn
„ corpo ſono molte membra, le quali però
„ non hanno quel medeſimo atto l'vno co-
„ me l'altro; così noi tutti ſiamo vn corpo
„ in Chriſto, & ciaſcuno deue eſſer mem-
„ bro l'vno dell'altro, in Chriſto GIESV Si-
„ gnor noſtro. In queſta ſimilitudine fondate, habbiamo diſtinto queſte Conſtitutioni in quattro parti, nelle quali ad immitatione dell'autor della natura, che prima và formando materialmente le parti vitali della

la

la ragioneuole creatura, poi ſecondariamente vi introduce l'anima, nel terzo luogo le dona l'vſo de'membri, & nel quarto & vltimo quello delle potenze, memoria, intelletto, e volontà, il cui vſo conceſſo chiamiamo libero arbitrio. Così in queſte Conſtitutioni come ſi è detto ſi pone nella prima parte, quelle che all'eſſer materiale della Religione più riguardano; nella ſeconda ſono le Conſtitutioni appartenenti alli ſanti voti, & alle virtù, che poſſono dirſi anima, perche non l'habito, non le mura, come diſſero Sant'Agoſtino dell'Eremo, & San Girolamo del viuere in Bettelem, ſono lodeuoli; ma il bene, virtuoſa, & ſantamente viuere in eſſi, è meriteuole di ſtima, apprezzamento, e lode; ilche ſi fà con la vera oſſeruanza, & eſercitio pratico dell'Euangeliche virtù nella ſeconda parte deſcritte. Nella terza, à guiſa di diuerſi membri, che vnitamente nel corpo humano, ogn'vno col ſuo moto & vſo proprio (ſe bene trà di loro differenti) ſono vtili, anzi neceſſarij al corpo humano; habbiamo ripartite le Regole & Conſtitutioni di varij offitij, che bene

ne & ordinatamente con la douuta ſubordinatione, & puntualità eſſeguiti, rendano alla Religione, non ſolo vtilità, ma tal bellezza & decoro, che la fà apparire con la ſua ben concordante vnione. *Vt caſtrorum acies ordinata*. Vn bene ordinato eſercito, terribile alle ſquadre dell'inimici della ſanta & bene ordinata carità, & habitatori di quel miſerabil carcere, *Vbi nullus ordo, ſed ſempiternus horror inhabitat*. Et altretanto la rendano cara, diletteuole, & amica alle Gerarchie della celeſte Geruſalemme, che con ſomma & conſona vnione, & lodano Iddio, e lo ſeruono con tale armonioſo ordine, e sì gran prontezza, che diſſe il ſanto Dauid; *Qui facis Angelos tuos ſpiritus*; per la lode, *&* *miniſtros tuos ignem vrentem*; per l'attiuità di eſſi beati ſpiriti ne'miniſterij proprij, & à ciaſcheduno ſpettanti. Nella quarta finalmente, ſi tratta ſpecialmente dell'Eminentiſſimo Protettore, Vicario, Viſitatore, e Confeſſori ordinario, e ſtraordinario, con il modo di ben corriſpondere ad eſſi, che come capo oue riſiedano le potenze noſtre più nobili, e dalle irragioneuoli creature

ci

ci diſtinguono; ſe bene ſono l'vltime, che ſi riceuino quanto all'vſo e libertà di eſſe, pure ſono il reggimento delle potenze ſenſibili, e però da eſſere (più che non fà il ſerpente per la difeſa del capo, oue la vita ſua conſiſte) riguardati; poiche dall'aiuto, & influſſi di queſti, hà da riceuere il Monaſtero tutto, e mantenimento, e progreſſo nella vita religioſa, oſſeruante, e ſanta, alla quale tenute ſiamo di aſpirare, ſe vogliamo riceuere la vita eterna, di cui nella ſanta profeſſione habbiamo quell'infallibil promeſſa. *Si hęc ſeruaueris promitto tibi vitam ęternam. Amen.*

Dell'Erettione di queſto Monaſtero, e del fine del ſuo inſtituto.

LA ſomma & infinita Sapienza Diuina, che non ſolo con potenza e fortezza, ma con egual ſuauità, fà comparire l'infallibili decreti, che nell'immenſa ſua eternità hà determinati donandoli compimento nell'opportuno tempo. Compiacqueſi hauendo eletto al laborioſo gouerno del

gregge di Christo nel sommo Pontificato della Chiesa santa la gloriosa memoria di Vrbano Ottauo, di inspirarli desiderio e volontà, di aggiungere vn Monastero in questa alma Città, che (come dipoi nel Breue, che della sua erettione fece, dichiara) ad agumento del culto, e gloria diuina, seruir douesse à quelle, che nobilmente nate, inclinate (come sogliono con facilità essere le da Dio dotate di questa gratis data gratia e prerogatiua) al più sublime delle virtù da GIESV CHRISTO dimostrateci, risoluano con l'abbandonamento, e dispogliamento totale, e vero sprezzamento di ogni cosa creata, nel sacro campo del claustro religioso ritirate, farsi acquisto dell' inestimabil tesoro dell' euangelica perfettione, che in esso si ritroua; e per più vniuersale vtilità, volse che potesse seruire ancora per quelle, che bramino per fine di educatione essere ammesse, e tenute nel Monastero.

Adequato alle sue pijssime intentioni, pensò Sua Santità, che riuscir douesse l'instituto sotto la Regola del Monte Carmelo, che perfettionato, & illustrato dalli virtuosi esem-

esempij della (da lui beatificata) Madre Maria Maddalena de'Pazzi, nel Monastero oue ella visse, in vigorosa osseruanza si mãteneua. E perciò stabilì Sua Santità, di chiamare per tale istitutione, con l'autorità sua in Roma, le Madri Sor Innocentia, e Sor Maria Gratia sue Nipoti, e Monache nel predetto Monastero, chiamato Santa Maria degli Angeli, quale nel borgo San Fridiano in Fiorenza sino l'anno 1453. da vna deuota Signora vedoua, con alcun'altre, che in compagnia sua si aggregarono, hebbe il suo principio, e di poi da tal luogo per miglioramento d'aria e di habitatione, fù con la liberalità di esso Sommo Pontefice, e dell'Eccellentissima Famiglia Barberina, nella strada detta, in Pinti, trasferito. Con tal deliberatione l'anno decimosesto del suo Pontificato, e del Signore 1639. à dì 23. Febbraro, spedì Sua Santità vn Breue diretto à Monsignor Passionei suo Nuntio Apostolico in detta Città di Fiorenza, nel quale diede ordine, che, e le predette Madri Sor Innocentia, e Sor Maria Gratia, e con loro quelle Monache, che conforme Sua Santità

concedeua, che ſino al numero di ſette, ſi poteſſero eleggere, veniſſero in Roma, oue con la predetta oſſeruanza ſondandoſi il Monaſtero, ſi deſſe compimento alla ſua ſantiſſima intentione.

Arriuate con tal'ordine in Roma il detto anno a' dì 10. Marzo le predette due ſue Nipoti, con la M. Sor Maria Gratia Pazzi Priora del detto Monaſtero di Fiorenza, la M. Sor Maria Franceſca del Giocondo, Sor Maria Puccini, Sor Caterina Eletta Lenzi, Sor Tereſa Raſponi, Sor Maria Minima Strozzi, e Sor Maria Arcangela Pazzi; & introdotte nella Caſa in ſtrada Pia dell'Eminentiſſimo Sign. Cardinale Franceſco Barberini à queſto effetto in forma di Monaſtero accomodata, e concordemente mantenendo nell'offitio di loro Madre Priora, la ſudetta M. Sor Maria Gratia Pazzi, diedero principio con gli eſercitij del Choro, e di altri ordini debiti, e ſoliti nella loro oſſeruanza e comunità; & in queſta maniera hauendo continuato tredici meſi, & eſſendo ſtato neceſſario, ch' à preghi ſupplicheuoli del primo Monaſtero la predetta M. Sor Maria

Gratia Priora, con altre trè, cioè Sor Maria Puccini, Sor Maria Minima Strozzi, e Sor Maria Arcangela Pazzi, tornassero in Fiorenza; restate le altre cinque, cioè la M. Sor Innocentia della Santissima Incarnatione, la M. Sor Maria Gratia del Santissimo Sacramento, la M. Sor Maria Francesca della Croce, Sor Caterina Eletta di S. Giuseppe, e Sor Teresa della Madre di Dio; & eletta per loro Superiora la M. Sor Innocentia della Santissima Incarnatione, si aggiunse alla compagnia loro l'aiuto dell'Eccellentiss Sig. Donna Costanza Magalotti Barberini Madre delle predette MM. Sor Innocẽtia, e' Sor Maria Gratia, che dipoi che l'ãno 1630. per morte dell'Eccellentiss. Sig. D. Carlo, restata vedoua, supplicò molte volte con grãdissima instanza la Santità di Nostro Sig. che le concedesse gratia di ritirarsi nel sacro claustro, nè hauendola potuta prima conseguire per il Monastero di Fiorenza, ottenutala adesso, benche senza la concessione di vestir per all'hora l'habito religioso, & obligarsi à i santi voti e clausura, nondimeno con la pratica di religiosissima sommis-

sione, con l'osseruanza de' communi ordini, esemplarissima in ogni virtù, & applicando liberalissimamente quanto di suo potè alla fabbrica del nuouo Monastero, che dalla medesima Santità di Papa Vrbano Ottauo con Pontificia liberalità era incominciata, e da ciascuno degl'altri dell'Eccellentissima Famiglia Barberina proseguiuasi. Si diede principio ad ammetter nuoue Religiose, concedendo il sant'habito à diuerse, sì che in quest'anno 1654. ritrouandosi viuenti il numero di ventiquattro tutte coriste professe, cioè la M. Sor Innocentia della Santissima Incarnatione, la M. Sor Maria Gratia del Santissimo Sacramento, la M. Sor Caterina Eletta di S. Giuseppe, Sor Teresa della Madre di Dio, Sor Maria Maddalena di GIESV, Sor Angela Caterina di GIESV Maria, Sor Maria Minima della Beata Maria Maddalena, Sor Anna Geltrude della Santissima Incarnatione, Sor Maria Cecilia di S. Vrbano, Sor Maria Angela del Saluatore, Sor Maria Caterina del cuor di GIESV Sor Maddalena Felice di GIESV Crocifisso, Sor Maria Arcangela del Santissimo Sa-

cramento, Sor Maria Francesca della Croce, Sor Maria Deodata delle Piaghe di GIESV, Sor Maria del Bambin GIESV, Sor Maria Ancilla del Verbo Diuino, Sor Maria Agnese dello Spirito Santo, Sor Maria Teresa della Santissima Trinità, Sor Anna Maria di GIESV, Sor Maria Celeste dell' Assunta, Sor Maria Vittoria del Costato di GIESV Christo, Sor Paola Maria del Santo Presepio, e Sor Maria Felice di GIESV Trionfante. Da queste considerato, che Sua Sãtità nel Breue dell'erettione di questo Monastero, quale incomincia, *Verbi ęterni quod caro factum est, &c.* spedito l'anno 16. del suo Pontificato, e del Signore 1639: a'dì primo di Agosto con la guida e scorta dell'assistente gratia dello Spirito Sãto concede facultà di formare particolari Constitutioni, e che ancora le corrobora, concedendo, e dichiarando, che l'approuatione dell'Eminẽtissimo Protettore vaglia, & habbia forza, come fatta, e confermata dalla medesima piena autorità della Santità sua, e della Sede Apostolica. Essendosi conosciuto con l'esperienza ne i decorsi

anni

anni fatta, esser ciò vtile e necessario, sì per la maggior fermezza e stabilità della sostantiale osseruanza; già introdotta e professata, come ancora per aiuto di ben corrispondere à i fini particolari, che nella institutione Sua Sãtità hà presesi, & à quelli, che proprij della nostra Regola, & instituto con ogni possibile sollecitudine e diligenza douiamo procurare di conseguire: si sono stese queste presenti Constitutioni, acciò con la guida dell'esatta loro osseruanza, fatte vere imitatrici del grande e perfetto esemplare, che di ogni virtù (da Dio fauorite) habbiamo riceuuto nella nostra Beata Madre Maria Maddalena, con l'humile disprezzo di noi medesime, e con il vero e totale staccamento dal mondo, meditando giorno e notte nella legge del Signore, e nella sua diuina presenza ogni nostra attione fedelmente operando, come la nostra santa Regola richiede, strette & vnite intensamente con la diuina carità, e noi e le seguaci tutte, veniamo come la detta Beata Madre à renderci vere figlie della gran Madre di Dio, e nel suo diletto Ordine Car-

meli.

melitano, corrispondiamo talmente alla gratia della nostra subblime vocatione, che conseguendo la salute e perfettione propria, possiamo essere gioueuoli & vtili con l'orationi nostre ancora alla Chiesa santa, impetrandone la di lei dilatatione e propagatione, e l'esaltatione della Santa Sede Apostolica, dalla quale, questo Monastero riconosce il suo principio, pregando sẽpre, e per quella, e per la famiglia de'Fondatori, acciò con il dono e fauore della diuina gratia aiutati, meritino seruire, & honorare sempre la Diuina Maestà in questa vita; onde tutti vnitamente veniamo à conseguire il premio dell' eterna gloria. Amen.





REGOLA DEL SACRO ORDINE

della Beatiſſima Genitrice di Dio, e Vergine Maria del Monte Carmelo

Data da Alberto Patriarcha di Gieruſalemme.

Moderata, e dichiarata da' Sommi Pontefici Innocentio Quarto, Eugenio Quarto, Pio Secondo, e Siſto Quarto.

PREFATIONE.

LBERTO per la gratia di Dio, chiamato Patriacha della Chieſa Gieroſolimitana, a' diletti figliuoli in Chriſto Broccardo, & altri Eremiti, che habitano ſotto la ſua obbedienza, appreſſo il fonte di Elia nel Monte Carmelo. ſalute nel Signore, e benedittione dello Spirito Santo. In molte maniere, & in molti modi, hanno i Santi Padri inſtituito, qualmente ciaſcheduno, in qual ſi voglia Ordine che ſia, ò in qual ſi voglia modo di

vita religiosa, che si habbia eletto, debba viuere in seruitio di GIESV' Christo, & all'istesso fedelmente di puro cuore, & buona conscienza deua seruire; mà perche ricercate da noi, che secondo il vostro proposito, vi diamo la forma e regola di viuere, quale habbiate ad'osseruare per l'auuenire.

Dell'hauere il Priore, e promettere i trè Voti. Capitolo I.

QVello, che primieramẽte ordiniamo è, che habbiate vn di voi per Priore, il quale sia eletto à questo offitio con vnanime consenso di tutti, ò della maggiore e più sana parte, al quale ciascheduno de gl'altri prometta obbedientia, e promessa, procuri con la verità dell'opere, osseruarla insieme con castità, e pouertà.

De' luoghi da riceuersi per fondar Conuenti. Capitolo II,

POtrete hauer luoghi negli Eremi, ò doue vi saranno conceduti, disposti e comodi

modi per l'osseruanza della Religione vostra, secondo che dal Priore, e da altri Religiosi si conoscerà essere espediente.

Delle Celle. Capitolo III.

OLtre à ciò nel sito, doue hauerete proposto di habitare, habbia ciascuno la sua celletta dall'altre separata, come per dispositione del Priore, e consenso degl'altri Religiosi, ouero della più sana parte, le dette celle saranno à ciascheduno assegnate.

Della commune Refettione. Capitolo IV.

COn questo però, che nel comune Refettorio si mangino in comune le cose, che vi saranno date, doue commodamente potrà da voi esser'vdita alcuna lettione della sacra scrittura.

Del non cambiar le Celle. Capitolo V.

NOn sia lecito ad'alcuno de' Religiosi, senza licenza del Priore, che al-

l'hora sarà cambiare, ò mutare la cella, & luogo statoli assegnato.

Della Cella del Priore. Capitolo VI.

LA cella del Priore, stia appresso all'entrar nel Conuento, acciò sia il primo che si ritroui, da quelli che vi vengono, e di arbitrio, e dispositione di quello, si faccia poi tutto quello, che si hauerà da fare.

Dello star nelle celle. Capitolo VII.

STia ciascuno nella sua cella, ò appresso quella, meditando giorno, e notte nella legge del Signore, e vegliando in oratione, se non saranno occupati con altra giusta occasione. E nell'hore congrue, possino lecitamente passeggiare, e dimorare nelle loro Chiese, e Chiostri, e circuito di quelli.

Dell'Hore Canoniche, Capitolo VIII.

QVelli, che sanno dire l'Hore Canoniche, con li Cherici le dichino, secōdo

l'institutione de' Santi Padri, & consuetudine approuata dalla Chiesa: ma quelli, che nõ le sanno dire, dichino venticinque volte il Pater noster al mattutino, eccetto le Domeniche, e giorni solenni; nel mattutino de'quali ordiniamo, che si raddoppi il detto numero in modo, che si dica cinquanta volte. Per le laudi si dica la medesima oratione sette volte, & altretante per ciascuna dell'altre Hore; ma in vece del Vespro si hà da dire quindici volte.

Del non hauer cosa alcuna in proprio.
Capitolo IX.

NEssuno de'Religiosi dica, che alcuna cosa sia sua propria, ma tutte le cose vi siano communi, e si distribuiscano per mano del Priore, ò di quel Religioso da lui à ciò deputato, conforme che à ciascuno sarà di bisogno, hauendo consideratione all'età, e necessità di ciascuno. Siaui lecito ancora tener somari, ò muli, e altri animali, e volatili per vostro nutrimento.

Dell'Oratorio, e del sentir Messa ogni giorno. Capitolo X.

SI edifichi vn'Oratorio, più commodo che sarà possibile, in mezzo delle celle, doue per ciascun giorno douiate congregarui la mattina, alla solennità della messa, oue questo si possa commodamente fare.

Del Capitolo, e correttione de' Religiosi. Capitolo XI.

NElle Domeniche ancora, ouero in altri giorni, quando sia di bisogno, tratterete dell'osseruanza dell' Ordine, e salute dell'anime. Doue ancora con carità si correcghino i Religiosi, di quelle colpe; e difetti, che si vedranno.

Dell'astinenza della carne. Capitolo XII.

DAl mangiar carne, vi asterrete; se per rìmedio d'infermità ò debolezza,

non

non bisognerà mangiarne. Trè giorni di ciascuna settimana, eccetto che nell'Auuento, e Quadragesima, & in altri giorni, generalmente prohibiti, potrete lecitamente, e liberamente mangiar carne. Et perche spesse volte vi bisogna, andando per viaggio mendicare, acciò non siate grauosi à gli hospiti, fuori delle vostre case, potrete mangiare minestre cotte con la carne; ma sopra il mare, potrete mangiare ancora la carne medesima.

Del Digiuno. Capitolo XIII.

DIgiunerete tutti i giorni, eccetto le Domeniche, dalla festa dell' Esaltatione di Santa Croce, sino al giorno della Resurrettione del Signore, se per infermità, ò debolezza del corpo, ò altra giusta causa, non si habbi à lasciar di digiunare, perche la necessità non hà legge. Il Padre Generale, considerata la qualità de' tempi; de' luoghi, e delle persone, potrà dispensare i professori di detto Ordine, di qual si sia sesso che siano, tanto circa il digiuno, quáto

circa

circa il mangiar della carne, che ſopra ſi è detto; e liberamente potrà dichiarare, & determinare, che i trè giorni da tralaſciare il digiuno, ſiano più ò meno, ſecondo l'arbitrio della ſua conſcienza.

Dell'Armi ſpirituali. Capitolo XIV.

PErche la vita dell'huomo ſopra la terra, è vna continua tentatione, e tutti quelli, che vogliono viuere piamente in ſeruitio di Chriſto, patiſcono perſecutioni, & il Demonio ancora noſtro auuerſario và ſempre intorno, come rugiente Leone cercando chi deuorare; procurate con ogni diligenza di veſtirui l'armatura di Dio, acciò poſſiate reſiſtere à tutte l'inſidie dell' inimico.

Hauete à cingerui i lombi, con il cinto della ſanta Caſtità.

Douete fortificare il petto con i ſanti pẽſieri; perche è ſcritto, Il ſanto penſiero ti difenderà.

Douete veſtirui la lorica della giuſtitia, acciò con tutto il cuore, con tutta l'anima, e con

e con tutte le forze amiate Iddio Signor vostro, & il vostro prossimo, come voi medesimi.

Deuesi in tutte le cose prender lo scudo della Fede; nel quale possiate estinguere tutte l'arme infocate del crudelissimo nostro auuersario, essendo che senza Fede è impossibile piacere à Dio.

Si hà ancora à porre in capo l'elmo della salute, sperando ogni nostra salute dal solo Saluatore, il quale fà saluo il suo popolo da' suoi peccati.

Finalmente la spada dello spirito, che è la parola di Dio, habiti abbondantemente nelle vostre bocche, e ne' vostri cuori, e tutto ciò che farete, fatelo nel nome del Signore.

Del continuo lauoro per fuggir l'otio. Capitolo XV.

DOuete impiegarui in qualche lauoro, acciò il Demonio vi ritroui sempre occupati, e non possa dall' otiosità ritrouare adito pèr entrar nell'anime vostre.

Hauete in ciò la dottrina & esempio dell'Apostolo San Paolo, nella cui bocca parlaua GIESV Christo, il quale è stato eletto, e dato dá Dio per predicatore, e maestro delle genti nella fede & verità, il quale se seguirete non potrete errare. Cõ trauaglio e fa„tica (dice il Santo) siamo stati in frà di voi „giorno, e notte lauorãdo per non aggra„uare alcuno di voi, non perche nõ haues„simo autorità per ciò; ma per darui noi „medesimi per esempio, accioche noi im„mitassi, perche stando con voi, questo vi „denũtiauamo, che chi non vuol lauorare, „non mangi. Habbiamo inteso, che trà di „voi, sono alcuni, che vanno inquieti, e „senza far cosa veruna; questi tali auuisia„mo e preghiamo nel Signor nostro GIE„SV Christo, che lauorando in silentio, „mangino il suo pane. Questa strada è „buona e santa, caminate per quella.

Del Silentio. Capitolo XVI.

CI raccomanda l'Apostolo il silentio, conciosiache egli comanda che in quello operiamo. E come testifica il Profeta,

ſeta, l'ornamento della giuſtitia, è il ſilentio; & altroue: Nel ſilentio, e ſperanzā, ſarà la voſtra fortezza: Perciò ordiniamo, che detta Compieta, oſſeruiate ſilentio, ſino à che ſarà detta Prima del giorno ſeguente: Nel reſto del tempo, ſe bene non vi ſarà tanto rigore nel ſilentio, ſi fugga però con gran diligenza il molto parlare, perche come è ſcritto, e non meno c'inſegna l'eſperienza, nel molto parlare, non mancherà peccato, e chi è inconſiderato nel parlare, patirà male; & altroue, chi adopra molte parole, offende l'anima ſua. Et il Signore, nell'Euangelio dice, di ogni parola otioſa, che gli huomini haueranno detta, renderanno conto nel giorno del giuditio. Faccia adunque ciaſcheduno, con la conſideratione, vna bilancia, oue peſi le ſue parole, e pōga freni retti alla bocca ſua, acciò forſe non inciampi, e caſchi con la lingua, e la ſua caduta ſia incurabile à morte, cuſtodendo con il Profeta le ſue vie, per nō peccare nella ſua lingua, e proccuri diligentemente, con molto penſiero, oſſeruare il ſilentio, nel quale conſiſte l'ornamento della giuſtitia.

Esortatione dell'Humiltà al Priore.
Capitolo XVII.

MA tu Frà Broccardo, e qualsiuoglia che doppo di te sarà eletto Priore, habbiate nella mente; & osseruate nell'opere, quello, che il Signore dice nell'Euangelio. Qualsiuoglia che trà voi vorrà essere il primo, sarà vostro seruo.

Esortatione a' Fratelli, che honorino il Priore. Capitolo XVIII.

PArimente voi altri Fratelli, honorate humilmente il vostro Priore, considerando, non quelli che egli è in se stesso, ma più tosto Christo in lui, il quale l'hà posto sopra li vostri capi; & à i Prelati della Chiesa, ancora dice; Chi ascolta voi, ascolta me, e chi disprezza voi, disprezza me; acciò non venghiate al giuditio per il disprezzo, mà meritiate la mercede della vita eterna, in premio della vostra obbedienza.

Queste cose vi habbiamo scritte breuemente, ordinando la forma e regola del

vostro

vostro istituto, conforme alla quale, douiate viuere. Se alcuno farà ancora qualche cosa di più, il medesimo Signore, quando verrà à giudicare li renderà il premio. Si vsi nondimeno la discrettione, che è regola di tutte le virtù.



C O-

CONSTITVTIONI

Dell'Antica Osseruanza Regolare; Delle Monache del Sacro Ordine della Beatissima Vergine Maria del Monte Carmelo; Del Monastero della Santissima Incarnatione del Verbo Diuino.

PRIMA PARTE.

Del numero delle Monache.

CONSTITVTIONE I.

I. ESSENDO notorio appresso tutti quei che hanno cura di Monache, che il loro buon gouerno tanto spirituale, quáto temporale, depende principalmente, dall'essere di numero competente, in modo che per la troppo scarsa, ò per la molto numerosa communitá, la perfetta osseruanza, non riceua pregiuditio veruno. Si stabilisce, e determina con la presente Constitutione, che questo Monastero (oltre al numero di venticinque, che nel Breue dell'erettione, e fondatione di esso viene pre-

prescritto) possa riceuere ancora tante sopranumerarie, che in tutto elle siano trentatrè, tenendo saldo di non passare tal numero mai, per alcun conto, nè per nessuna cagione, come importantissimo fondamẽto (che ciò è) non meno per la perfettione di ciascuna in particolare, che per la vniuersale, e retto gouerno di tutto il Monastero.

Delle qualità, e conditioni, che deuono hauere le Educande, che nel nostro Monastero si riceuano.

CONSTITVTIONE II.

I. DIchiarando la Santità di Nostro Signore Papa Vrbano Ottauo, nel Breue, che fa dell' Erettione, e fondatione di questo Monastero, che le Religiose di esso, deuino essere tutte nobili, & appresso concedendo che si possino riceuere, e tenere fanciulle per educatione (con l'osseruanza di alcune conditioni, come nelle particulari regole ad esse appartenenti si vedrà) perche può succedere, che alcune di queste, affettionandosi alla vita religiosa, domandino di essere ammesse, e riceuute à questo

stato

ſtato nel medeſimo noſtro monaſtero; e di più douendoſi riceuere, & ammettere in eſſa educatione, come in prima proua, quelle etiandio, che in domandar l'ingreſſo del monaſtero, quanto all'inclinatione propria, ſiano come determinate di farſi noſtre religioſe (ſe da noi ſaranno accettate.) Ordiniamo, accioche non ſi riceua mai alcuna, che non ſia conforme alla mente di Sua Santità, nel predetto Breue dichiarata, che dalle religioſe noſtre, non deua farſi inſtanza, che alcuna ſia quà poſta per educatione, ma ſemplicemente conforme ſuonano le parole di eſſa conceſſione, compiacere, e riceuere quelle, per le quali, ò dalle quali, venghi di ciò fatta à noi la dimanda. Et accioche il numero di eſſe non ecceda, sì che non poteſſero da noi, con la douuta cura, e diligenza eſſer cuſtodite; che ſi oſſerui non paſſino mai il numero di dodici, e queſte due conditioni, come argini da tener lontano inquietudini, e diſturbi pregiudiciali al monaſtero, ſi conſeruino ſtabilmente; e ſtrettamente ſempre ſi oſſeruino.

Sem-

II. Sempre che alcuna, ò con intentio-
ne di monacarsi, ouero per semplicemen-
te educarsi; da per se, ò per mezzo di altri,
farà instanza di essere per qualsiuoglia de'
predetti fini riceuuta, si deua, prima di dar-
le intentione veruna, esser sicure, per certa
scienza, e cognitione, ò per relatione sicu-
ra, di persone disinteressate, fedeli, e bene
affettionate al monasterò. Che elle siano
nobili, e legittimamente nate; Che non
habbino pigliato l'habito religioso in altro
monastero; Che non siano state licentiate
vna volta dal nostro, per infermità, per la
quale siano già state stimate inhabili ò al
monacarsi, ò al mantenersi nell' educatio-
ne; Che non siano sottoposte à debiti, ò
liti; Che non si ttouino in pericolo di ma-
lattia incurabile, come tisico, ò simili; Per-
che in tali casi, e per ciascheduno de' pre-
detti, ò di ogn'altro simile, ò di qualsiuoglia
altro impedimento che si giudicasse rile-
uante, non solamente non potrà essere
ammessa, mà si prohibisce il proporla al
Capitolo, così per riceuersi, come per man-
tenersi nel monastero à titolo, così di mo-

E nacarsi,

nacarsi, come di educatione ancora. Mà se mai succedesse che senza i predetti impedimenti, venisse proposta alcuna, che in altri monasterij fusse stata à educatione (se ben non prohibiamo il trattarne, à fine solo di non escludere, con le per altro come sopra nõ capaci chi per giuste cause fusse meriteuole di esser'ámessa) comandiamo però molto strettamente, che sempre che ciò occorra, si vada come in causa importantissima, molto oculate e circonspette, non facili ad ammetter l'instanza, che si riceua, se prima non hanno con la matura consideratione, ben ponderato li motiui, e tutto che nel suggetto proposto concorra, e conosciuto risultarne il seruitio di Dio senza il pericolo di disturbo, ò pregiuditio dell'ordini & osseruanza nostra, il condescendere alla dimanda, & ammetterla.

III. Quando adunque per cognitione, ò relatione nel sopra descritto modo, si conoscerà che il suggetto proposto sia senza veruno de i sopra notati impedimẽti, e però capace di esser'ammesso; douerà la M. Priora (potendosi) farlo venire al parlatorio, e con

le

le MM.Sottopriora, Maeſtra di Nouitie, Cuſtode, Diſcrete, e giudicandolo bene, con altre ancora, che à ſuo arbitrio potrà chiamare; veder la ſupplicante, & vdire la di lei inſtanza, oſſeruādo la ſua capacità, inclinatione, e diſpoſitione ad oſſeruare le regole, & ordini, che al fine che tiene li appartẽgano, quali in ſoſtanza, ſe li doueranno dalla Madre Priora ſignificare, e ſe l'oſſeruanza di quelli viene accettata, potrà proporla à partito nel Capitolo delle vocali, cō hauer prima la fede del Batteſimo, e detta fede (quale deue eſſer authentica) hà da reſtare in mano della Madre Priora, auanti che veruna, di che età ſi ſia, poſſi eſſere nel Capitolo propoſta, per eſſer' accettata; doppo la quale accettatione conſeguita, (come nella Quarta Parte Conſtitutione 1. numero 4. e dichiarato,) la debita licentia; e conforme à quella datole l'ingreſſo; ſarà dalla Madre Priora conſegnata di ſubito alla Madre Cuſtode dell'educande, oſſeruandoſi pienamẽte quanto, e nella Conſtitutione di detta Madre Cuſtode, & nelle regole alle medeſime educande appartenenti ſi deſcriue.

Delle qualità, & conditioni di altre educande da tenersi nel Monastero per Aiutanti.

CONSTITVTIONE III.

I. DIchiarando la Santità di Nostro Signore Papa VRBANO VIII. nel Breue dell' erettione di questo monastero; che le religiose di esso deuino esser tutte nobili, come nella seconda Constitutione precedente si è detto, senza che in veruna maniera, ordini, ò conceda, l'hauere e tenere sorelle conuerse, per renderci quanto più si può conforme alla pia mente di Sua Santità, & à fine di maggiormente glorificare Dio, & apportar' vtilità a' prossimi, che sono li motiui proprij di Sua Beatitudine, nel detto Breue chiaramente esplicati. Con la facultà, che ne concede di poter tenere Zitelle à educatione; si ordina che in vece delle predette sorelle Conuerse, si deua tenere fino al numero di sette, ò al più otto educande della qualità, e con le conditioni seguenti.

Prima. Che siano nate di legittimo matri-

trimonio, alleuate e custodite ritiratamente da i loro genitori, ò persone vissute con il santo timor di Dio.

Seconda. Che elle siano sane, e da fatica.

Terza. Che mentre stanno nel Monastero, si deuino tener vestite, & alimentate, così totalmente dal Monastero medesimo, che nè da'loro proprij parenti, nè da altra veruna persona, si possa pretendere, dimandare, nè riceuere per tal causa cosa alcuna ancorche minima, douendosi da esse in vece di alimenti, ò altro essigere solo il lor seruitio, & impiego, nelle bucate, cucina, lauar panni, scopare, e simili ministerij nelle officine, ancora per aiuto, secondo gli ordini delle nostre Constitutioni, e dispositione da farsi dalla Madre Priora, con la Direttrice, che alla cura loro deputerà.

Quarta. Che trà tutte quelle, che per tale effetto si presenteranno, (tenendo ferme le due prime qualità) le più bisognose, sì per pouertà, e sì per mancamento di parenti, e persone, che le possino custodire, ò di appoggi humani, deuino preferirsi, &

essere

essere anteposte ad ogn'altra, che raccomandata, e fauorita fusse da persone di qual si voglia merito, qualità, grado, e stato.

Quinta. L'età loro più conueniente pare che sia quella di quindici, ouero sedici anni, però non si riceuano mai di meno di quattordici compiti, nè di più di dicidotto, nè si tenghino mai, doppo che haueranno compito l'età di venticinque anni.

II. Auanti che si ammettino (doppo che se ne siano hauute relationi fedeli, che sodisfaccino circa le sopra descritte qualità) si faccino venire alla grata, e dalla Madre Priora, Madre Sottopriora, Madri Discrete, e chi dell'altre maggiori parerà alla Madre Priora di chiamare, siano vedute per determinare, sentito il consiglio, e parere di ciascuna, il proporla, ò nò nel Capitolo, per farne l'accettatione, auanti della quale, deue hauersi la fede autentica del Battesimo di ciascheduna.

III. Proposta, se resterà per la maggior parte de' voti accettata, la Madre Priora facci la sua supplica nella forma per queste solita all'Eminentissimo Protettore per la

licen-

licentia, con la quale introdotta che ciascuna sia, la consegnerà alla deputata Direttrice, che conforme se li dichiara nella sua Constitutione, le inuigili, eserciti, & instruisca.

IV. Stante che queste deuono tenersi gratis per carità alimentate, e vestite dal Monastero nella forma già detta, se li facci subito che siano entrate dentro, metter da banda, ciò che per loro vso habbino dalla casa loro portato, facendogliene custodire con buona cura; e che di quello, che il Monastero concede loro, si vestino.

V. Il tempo preciso del loro stare in Monastero, non si prescriue altrimenti, che dall'età nella quinta conditione sopra descritta, perche si hanno da tenere, sino che dẽtro il termine di quella si accommodino in quello stato, che Dio disponga, e che à loro sia più conueniente, per il che mentre sono dentro, se li procurerà, e da i loro, e dal Monastero, con li aiuti, e mezzi opportuni, e fauoreuoli, di quelle dote, che da diuersi luoghi, e lascite piamente in questa Città si distribuiscono, acciò conforme che

Iddio

Iddio le inſpiri, e ſiano più capaci, & habili, poſſino prendere ſtato; perilche ſi terranno ſempre con la mira à fare la diuina volontà, & à renderſi vere, e buone Christiane, ſe nel ſecolo con il ſanto matrimonio Dio le diſponga, ò ſe della vocatione religioſa le conceda la gratia, procuriſi, che ne concepiſchino concetto, e ſtima tale, che con il conoſcimento della dignità di eſſa, e dell'importanza de'ſanti voti, e promeſſe, che in tale ſtato ſi deuono oſſeruare, ſi appiglino ad eſſo con vera volontà di attendere alla perfettione, e riuſcire vere ſerue di GIESV Chriſto.

VI. Sì come quelle, che non ſono ſane, & habili alla fatica non ſi deuono pigliare, così non deuono tenerſi, quando che tali non riuſciſſero, ò ſi infermaſſero, reſtituendole alli loro parenti, ò à chi ce le diede, come ancora deue farſi di chi per natura molto reſtia, indomabile, e ſtrauagante apportaſſe diſturbo, & inquiete nel Monaſtero.

VII. Perche queſte educande deuono impiegandoſi ne'miniſterij, & eſercitij di fatica, & in aiuto delle religioſe, praticare, e con-

e conuersare con loro, si raccomanda à tutte il darli buon' esempio, e perche grandissimo pericolo si ritroua nel parlare, si prega, & esorta tutte di star'in ciò sommamente riguardate, non trattando li fatti del Monastero, ò altre simili cose, presenti ad esse; ma di quello, che nelli esercitij loro appartenga, con ogni edificatione, e di cose spirituali, ò di esempij di Santi, e per euitare il vano, e superfluo parlare, recitare orationi vocali, ò legger qualche poco, se l'esercitio lo permetta.

VIII. Fuori di tali esercitij, e lauoro, osseruino di non parlarli sotto pena di più graue colpa à chi in disparte, & in segreto ardisse ciò fare.

IX. Nessuna gl'ordini, ò comandi, eccetto la M. Priora, e loro Direttrice, e quelle, à chi occorre niente per esse, alla Direttrice, ò alla M.Priora, come la cosa richieda lo dichino, & il simile faccino, se in quelle vedessero difetti, notificandolo solo alle due predette, e mai à nessun'altra.

X. E' da auuertirsi, & osseruarsi, che per quelle, che prendino stato di matrimo-

nio, non deue il Monaſtero prenderſene cura, ò penſiero, nè farne, ò permettere che (etiam alle Zitelle medeſime) ne ſia fatto trattato, ò ragionamento veruno; perciò quando ſiano prouiſte di dote ſufficiente per tale effetto, e che i parenti ne voglino per tale ſtato diſporre, ſi leuino ſubito dal Monaſtero, nel quale, mentre dimorano, deuono circa il parlatorio, e clauſura oſſeruare, come ſi dichiara nella prima regola dell'Educande nobili, e per le quali ancora deue praticarſi queſto punto, e li due ſeguenti.

XI. Per quelle che vogliono eſſer Monache, potrà ammetterſi il trattato, e lo ſtabilimento ancora.

XII. Quando ſia dimandato delle loro qualità (ſia per qual ſi voglia de i due ſtati) ſi deue riſpondere in bene, & vtile della Zitella, non toccando però in neſſuna maniera, quello che dalla propria noſtra profeſſione deue eſſer'alieno, anco alla conſideratione, però potrà riſponderſi, è ſana, è buona, è ſenza difetto, non entrando in altro.

Della

Della proua da farsi di quelle, che domandano di esser religiose.

CONSTITVTIONE IV.

I. VOlendo noi (à fine che il Signore resti sempre seruito da ciascuna con il douuto amore, e puntuale mantenimento della santa osseruanza delle nostre regole) che nella scelta, & accettatione di quei suggetti, che per esser monache si proferiscano, si proceda secondo l'auuiso di San Giouanni nella sua prima lettera, doue esorta à prouare li spiriti, dicendo; *Charissimi nolite omni spiritui credere, sed probate spiritus si ex Deo sint.* Carissimi non vogliate credere à tutti gli spiriti, mà prouateli se vengono da Dio. Prohibiamo l'accettar mai alcuna per questa proua, che sia minore di quindici anni di sua età, e che prima non sia stata trè mesi almeno à educatione nel nostro Monastero, dal quale doppo li detti mesi non voglia, nè deua vscire; e tutto ciò si deue puntualmente osseruare così cō

le educate quà (ancorche per molti anni precedentemente fussero ſtate nel Monaſtero, ogni volta che per qual ſi ſia cauſa, ò volontà de'parenti, ò propria, ſiano vſcite fuori della clauſura) come con tutte quelle, che di fuori faceſſero tale inſtanza, di qual ſi voglia età, conditione, e qualità, che la pretendente ſi habbia, dichiarando, & eſpreſſamente facendo intendere ſempre à ciaſcheduna, che l'ingreſſo nel Monaſtero noſtro, non mai à titolo di monacarſi, mà ſemplicemente per ſola educatione ſi concede, ſenza impegno veruno da neſſuna parte, oſſeruando parimente di non obligarſi, ò promettere di non prolungare il tempo sì di detta educatione, come ancora della proua; poiche il ſopra deſcritto tempo non potrà abbreuiarſi à neſſuna mai, mà il prolungarlo ſtarà ad arbitrio del Monaſtero.

II. Quando adunque li ſuggetti, che haueranno compito quanto di ſopra ſi è determinato, faranno inſtanza per eſſer noſtre religioſe; potrà la M. Priora, con l'intera oſſeruanza di quanto in queſta Conſtitu-

ſtitutione ſi contiene, proporla al Capitolo delle vocali, concedendo trè giorni di tempo, à fine che ciaſcuna con l'orationi ricorrendo à Dio, con l'aiuto, e lume di Sua Diuina Maeſtà determini il ſuo voto, da dare paſſati detti trè giorni, nel partito, che prima di concedere detta proua del nouitiato ſi deue fare, nella qual propoſta, e partito, deue hauerſi ſodisfattione di tutte le ſeguenti conditioni.

Prima che reſti confermato che il ſuggetto, che ſi propone, non ritiene veruno di quelli impedimenti, che nella precedente Conſtitutione ſeconda ſi ſono dichiarati per l'eſcluſiua.

Seconda, che la medeſima fanciulla auãti di eſſer'accettata alla proua del nouitiato, facendo di quella inſtanza, eſpreſſamente dichiari, che ſi contenta, & vuole non più vſcire di Monaſtero auanti di entrare à detta proua; ilche sì come vogliamo che ſenza forza alcuna ſia atto libero di ciaſcuna fanciulla, ſenza aggrauio di altra conditione, che di tornare nell'educatione li trè meſi almeno, come ſopra ſi è ordinato, quando

quando perseuerante nella volontà, & ben risoluta di esser nostra religiosa, tornasse (doppo di essere ò per sua elettione, ò per obbedire a'parenti vscita fuori di Monastero) à fare instanza di essere riceuuta per farsi religiosa; così vogliamo ancora sia in libertà, & beneplacito delle Madri vocali il concedere, ò negare la gratia del non vscire; quali vocali nondimeno esortiamo, che per quanto stà à loro, la concedino sempre à quei suggetti, che si stimano ben disposti, & proportionati al seruitio del Signore, e bene del Monastero, & à solo negarla à quelli, che non scorgeranno tali, per poter con maggior libertà escluderli, & licentiarli.

Terza, che ella intenda, che circa il vestire, & acconciamento della testa, deue in detta proua trattarsi senza verun'ombra di vanità con la somma semplicità introdotta, e perciò prometta di niente slontanarsi da detta maniera, ma conformarsi, e regolarsi totalmente nel modo per queste stabilito.

Quarta, che ella sappia ancora, che per far proua di se stessa, e de'nostri ordini, ella

deue

deue, così nella clausura, come in ogn'altro alle nouitie appartenente, esser tenuta come l'istesse, che già vestano l'habito religioso, e però se di poi che l'hauerà compita ella deliberarà monacarsi in questo Monastero, non le può esser permesso più l'vscir da esso, mentre che dal Capitolo resti accettata, per esser religiosa; mà dourà prepararsi per riceuere il sant'habito, conforme stà ordinato nella Constitutione prima della seconda Parte.

Quinta, che nella determinatione di prendere tale stato, si veda ben fondata, stabile, & perseuerante, e che si compiaccia dell'osseruanza del nostro instituto.

Sesta, che ella sia buon'indole, docile, e facile, e però da sperarsi piegheuole al maneggio dell'humile soggettione, & obbedienza religiosa, circa le quali cose incarichiamo la M. Priora, e M. Custode dell'educande, che con christiana, e religiosa prudenza, sempre attendino, e stiano vigilanti, per non proporle à detta proua, mentre non le riconoscono veracemente, & esperimentalmente cô le sudette côditioni.

III. Se le descritte conditioni sono da lei accettate con la promessa d'intera osseruanza, ottenuto che ella habbia, il consenso, che le sia necessario de' genitori, ò propinqui, à i quali ella sia soggetta; potrà la M. Priora proporla al Capitolo, come di sopra nel numero secondo precedente è detto; e riuscendo il partito fauoreuole per li due terzi almeno, ammetterla nella proua, con farle vestire l'habito; che per queste di tal proua si è ordinato, la consegnerà alla M. Maestra delle Nouitie, quale con carità deue, & instruirla, & esercitarla, facendole non solo vedere il viuere osseruante secondo la santa Regola, e constitutioni, mà insieme ancora per più verace esperientia di lei, osseruare, e praticare con puntualità, procurando che molto da vero ella attenda al conoscimento della sua vocatione, & a farsi pratica delli ordini nostri, e nostre Constitutioni, & à quelle vere virtù di propria annegatione, soggettione, & humiltà, che nella Religione si ricercano, e dalle spose di GIESV Christo si deuono cō particulare esercitio, e studio procurar di acquistare.

Se

IV. Se nella proua sopradetta del nouitiato auuenisse, che alcuna s'infermasse, ò stesse indisposta à segno che, non potesse effettiuamente praticare, & esperimentare con intera osseruanza gl'ordini della communità; quel tempo che sia così stato impedito deua con tal prolungatione risarcirsi, che sempre venghi interamente sodisfatta, e seguitamente con li trè mesi sopra descritti almeno, compita la proua, con la douuta esperientia; & essercitio dell'osseruanza e disciplina religiosa; mà se l'indispositione, ò infermità sia tale, che renda il soggetto non totalmente ben'habile alla nostra osseruanza, nō alla proua del nouitiato, mà ò a' suoi sia resa, ò nella educatione rimessa; ilche ancora con ogni maggiore strettezza dourà osseruarsi con quelle, che si ritrouassero indocili di propria volontà, e parere; repugnanti al dolce maneggio dell'obbedientia, ò alla perfetta communità, e sante ossaruanze, ò con simili altri mancamenti, da non ammettersi in detta proua del nouitiato mai, mentre nell'educatione si conoscessero, se prima non se ne sia vista

e conseguita la vera, e conueniente emendatione, mà da rimettersi in detta educatione, e licentiar liberamente qualsisia soggetto, quando nella prima si venga à conoscere, che habbia tali inhabilità, da stimarsi e fuggirsi sempre sommamente, poiche non solo disutili, mà e di disturbo, e di pregiuditio al virtuoso, e religioso instituto si rendano.

Del modo di fare l'Accettatione.

CONSTITVTIONE V.

I. E' Così importante, e tanto degna di consideratione l'accettatione, che si fà delli soggetti per la conseruatione tanto del numero, quanto della religiosa osseruanza, alla quale principalmente, più che al mantenersi di numero, si deue in questa attione rimirare; che ragioneuolmẽte può connumerarsi trà le più importanti attioni, che al predetto mantenimento appartenghino: onde, perche in essa si proceda con la douuta circonspettione, e si esseguisca

guisca sinceramente l'inspiratione Diuina, si prohibisce espressamente l'accettar mai veruna in voce, dichiarando inualida ogni accettatione, che in tal forma si facesse, che perciò precisamente ordiniamo, che ogni accettatione si facci con le balle bianche, e nere à distintione di chi resta accettata, ò nò, dentro à bossolo ben serrato per la segretezza, che si deue circa di ciò mantenere trà le votanti.

II. Quella, che compita la proua del nouitiato, desidera e dimanda di essere accettata per monacarsi, ordiniamo che deua trè volte in diuersi giorni esser messa à partito, dipoi chè del tutto sia compita la proua, conforme nella precedente Constitutione quarta si è dichiarato, e l'vltimo di detti partiti si deua fare alla presenza del Prelato Vicario, ò non potendo questo, del Padre Visitatore, ouero se ambedue fussero impediti, del Padre spirituale, mentre ne riceua la commissione.

III. Dati li voti la M. Priora nel primo, e nel secondo partito, e nel terzo l'assistente Superiore sopradetto, prenderanno il bos-

ſolo, e viſti, e numerati dalle due ſcrutatrici li voti; dichiareranno vinto il partito, quando li due terzi de'voti bianchi ſaranno fauoreuoli, e non vinto, ſe li neri ſuperaſſere il terzo.

IV. Non ſi douerà mai manifeſtare, nè in Capitolo, nè fuori, in commune, ò in particulare il numero delli voti bianchi, ò neri; mà tanto la Madre Priora, quanto il Prelato Vicario, ò altro aſſiſtente in ſua vece, auuiſeranno ſolamente il Capitolo con dire, il partito è vinto, ò vero, il partito è perſo; e ſecondo il detto auuiſo, la Camarlinga noterà al proprio libro l'accettatione fatta con li voti ſegreti, notando il giorno, e l'anno, che l'accettatione ſi fece. Et il Capitolo ſi terminarà, come nel noſtro Rituale ſtà ordinato.

Dell'Elettione della Madre Priora.

CONSTITVTIONE VI.

I. Essendo così graue il carico dell'anime, che nel ſacro Concilio Tridentino

dentino fù chiamato peso da spauentare gl'Angeli stessi; quindi è che frà tutte le attioni capitulari, che si sogliono fare dalle Monache, non pare che si possi giudicare attione più seria, & importante per il mantenimento della disciplina regolare, quanto quella dell'elettione della Superiora, alla quale spetta il gouerno di tutto il Monastero, che perciò volendo noi facilitare al possibile così graue impresa; ordiniamo, che ogni volta che occorrerà eleggere nuoua Priora, si osseruino inuiolabilmente li seguenti ordini.

III. Ogni trè anni nella seconda Domenica doppo Pasqua di Resurrettione, la Madre Priora farà radunare tutte le Monache nel solito Capitolo, nel quale dette le solite preci; si leggerà la presente Constitutione, la quale letta, si tenga per intimata la futura elettione della Madre Priora, da eleggersi in vno delli trè giorni festiui della prossima Pasqua di Pentecoste.

III. Nel primo giorno festiuo doppo la detta intimatione, si esporrà il Santissimo Sacramento, principiando l'Oratione delle

qua-

quarant'hore, & nelli giorni festiui seguenti, si andrà continuando sino che sia cōpito tutto il numero di dette quarant'hore; e questa, e tutte l'altre orationi, & essercitij spirituali, tanto communi, quanto particolari, s'indrizzeranno da ciascheduna per il buon successo dell'elettione della Madre Priora, e di tutte l'altre Officiali, supplicando il Signore Dio, che conceda à ciascheduna vn perfetto lume, con vna pura, e retta intentione di esseguire solamente il diuino beneplacito.

IV. Nelli giorni non impediti per l'officio doppio, ò semidoppio si faranno celebrare in più, e diuersi giorni, trè Messe dello Spirito Santo, trè della Passione, vna della Beatissima Vergine, vna degl'Angeli, & vna della nostra Beata Madre, & in ciascuna delle dette Messe votiue, si diranno le orationi dell'altre, sì che in ciascuna siano le collette di tutte cinque, con intentione d'impetrare dalla Diuina Bōtà vna santa elettione; e se non ci fussero, ò in parte, ò in tutto i predetti giorni liberi, come sopra è descritto, si diranno le Messe confor-

me

me all'officio corrente, mà vi si aggiungeranno le collette delle Messe sopra descritte, applicandole come è ordinato.

V. Ciascheduna da per se reciterà per sette giorni continui l'officio piccolo dello Spirito Santo, & in commune dal giorno dell'Ascensione sino al giorno dell' elettione, si dirà ogni mattina in Choro doppò l'oratione mentale l'hinno *Veni creator Spiritus, &c.* con le determinate orationi.

VI. Attendano molto da vero ciascheduna per se stessa al raccoglimento, e frequente oratione, staccandosi in tutto, e per tutto da ogni affetto, adherenza, e passione humana, volgendo la mira, e pretensione sua alla maggior gloria di Dio, e profitto del Monastero, assicurandosi, mentre che di questa maniera per puramente esseguire la volontà diuina procederanno, alienate da ogni proprio sentimẽto, & humano rispetto, di douer conseguire dal Celeste Sposo l'assistenza del Diuino Spirito in chi gouernerà, sì come la nostra Beata Madre intese dall'istesso GIESV, & in suo nome ce lo promesse, come nella sua vita al c. 128. si legge.

Auuer-

VII. Auuerta con tutto ciò ciascuna, che quantunque à suo parere giudichi di procedere con questo staccamento, e purità, deue di più talmente disaffettionarsi dalla sua oppinione, e così sinceramente risegnarla nelle mani di Dio, che quando l'elettione non succedesse conforme à quella, non le ne resti turbatione, sì che senza fare nessuna dimostratione del suo vario parere, con ogni quiete riceua, e stimi l'elettione seguita secondo la diuina volontà, e per la migliore, rendendo gratie al Signore dell' effettuato suo diuino beneplacito per mezzo dell'altre sorelle, le quali douerà stimare si siano rese più di se stessa disposte per intenderlo, & esseguirlo; e con quest'atto humiliandosi internamente ponga termine ad ogn'altro discorso di parole, quali non possono seruire ad altro, che à slontanare il cuore da quella pace, e purità di animo, che per riceuere lume da Dio, e con quello vnirsi, si deue con ogni studio, e diligentia in ogni tempo procurare, e conseruare.

VIII. Et perche di questa resti rimosso ogni impedimento, & il ricorso, che al Signore

gnore si fà mediante l'oratione consegua veramente quel frutto, che solamente, e sinceramente deue pretendersi della effettuatione del diuino beneplacito; si prohibisce il fare anco auanti discorsi, ò ragionamenti, trà di loro intorno à tale elettione, talmente che non solo nessuna ardisca, ò presuma manifestare chi assolutamente deliberi eleggere, mà nè meno possa espressamente, ò significantemente per nessuna maniera, ò modo etiam con titolo di conferire, ò proporre, dimostrare in chi inclini, ò li dubbij, e considerationi, che ò lei medesima habbi, ò che supponga, ò giudichi essere nell'animo di alcun' altra, per motiuo di lasciare, ò di eleggere veruna di quelle, che conforme à questa Constitutione sono capaci di tale elettione; e chi fusse così poco auuertita, che incorressi in tale errore, sia per pena di esso sospesa di voce, sì che, quella volta che tale errore hauerà commesso, resti esclusa da dare il suo voto in detta elettione.

IX. Et acciò il predetto punto si possa, e deua ben praticare, dourà la Madre Prio-

ra otto giorni auanti auuisare l'Eminentissimo Protettore, del termine del suo triennio, e sua Eminenza vn giorno, ò due prima di venire alla nuoua elettione manderà il Padre Visitatore, quale deua sentir da ciascuna à solo con ogni sincerità liberamente l'inclinatione, ò inspiratione sua, e quãto circa à tale elettione le occorra dire, ò conferire: Doppo di che detto P. Visitatore notificherà à ciascuna, come sopra la più vniuersale concorrenza, acciò con intera pace, e vera carità resti effettuato quello, che più vtile alla santa osseruanza, e progresso di virtù nel Monastero, e di maggiore honor di Dio vien giudicato, escludendo come sopra dall'eleggere, ò esser'eletta chi hauesse contrafatto, ò nel tempo che resta contrafacesse all'ordine sopra descritto.

X. La Monaca da esser'eletta per Priora, oltre l'esser vergine, e nata di legittimo matrimonio, deue esser'ornata di laudabili costumi, e regolare esseruanze, non potendosi secondo i sacri Canoni eleggere chi non hauesse forze, sanità, e vigore da potere seguire, & interuenire nel Choro, &c. a tutti

tutti gl'atti communi, & osseruare nel vitto, digiuno, & in ogn'altra cosa la vita cõmune nelle nostre Constitutioni dichiarata; & oltre di ciò secondo il sacro Concilio Tridentino non deue essere minore di anni quaranta di età, & di otto di Religione doppo la professione, & in caso che nel Monastero fussi scarsezza di suggetti della prescritta età, l'Eminentissimo Sig. Cardinale Protettore potrà dispensare che si possa eleggere anche chi habbia vissuto laudabilmente nella Religione almeno cinque anni doppo la professione, e passi l'età di anni trenta, come l'istesso sacro Concilio permette.

XI. Quella che termina il triennio dell' offitio di Priora non potrà di nuouo esser' eletta per tale offitio, nè per quello di Sottopriora, se prima non hauerà goduto la pace di verà, & obbediente suddita vn'intero triennio.

XII. Se occorresse mai (ilche Dio non permetta) che qualche sorella agitata dallo spirito di superbia, ò da se, ò per mezzo di altre, procurasse di esser promossa al priorato, in tal caso si ordina che questa tale sia

giudicata inhabile, & incapace di così eminente carica, e quando questa tale per instigatione del Demonio arriuasse ad esser'eletta, ogni volta che si potesse prouare tal'errore, subito s'intenda priuata dell'offitio, e sia dichiarata nulla, & inualida la detta eletione, e tanto la detta Monaca, come chi seco hauesse cooperato, per sei anni siano priue di voce attiua, e passiua.

XIII. Dispostesi nella maniera di sopra descritta, e communicate la mattina dell'elettione generalmente, venuto l'Eminentissimo Protettore, quale quando fusse impedito nelli sopra determinati giorni, douerà mandare alcun'altro in sua vece, che sia come sua Eminenza accompagnato da due scrutarori assistenti, quali siano non solo Sacerdoti, mà persone prouate, intiegri, e sicuri di sincerità. Congregate (con l'ordinario segno) le vocali nel Capitolo, aperta la grata corrispondente in Chiesa, genuflessa vicino à quella la M. Priora dirà con humili, schiette, e breui parole la sua colpa de i difetti, negligentie, & omissioni commesse nel suo offitio, dimandandone perdono,

dono, e la penitentia con l'assolutione di quella carica; ottenuta dal Prelato la penitentia, & assoluta dall'offitio, baciato terra humilmente, risegnata la regola, sigillo, e chiaue, andrà nel suo luogo; il Prelato intonerà l'hinno; *Veni creator Spiritus, &c.* quale seguito deuotamente da tutto il Choro, si diranno dal medesimo le collette nel nostro Rituale assegnate.

XIV. La forma da tenere nell'elettione, sarà al prescritto dal sacro Concilio di Trẽto alla sessione 25. cap. 6. e 7. per suffragij segreti, ò vero per schedule in questa maniera; Io eleggo per Priora di questo venerabile monastero della Sãtissima Incarnatione del Verbo Diuino la R. Sor N. di S. N. per ciò cominciando dalle minori anderãno à due à due auanti al Prelato per il bullettino, e dipoi al tauolino preparato, ciascuna descriuerà in esso il nome, e cognome della religione di quella, che elegge, e piegato, andranno à metterlo nel bossolo, à questo effetto posto auanti alla grata, e così seguino à due à due, sino al fine di tutte le vocali; Le impedite da infermità, potranno mandar

dar

dar'il votó loro in ſcritto, e quella, à cui queſte lo confidano, è obligata al ſegreto, e nel porgerlo deue eſplicare in nome di chi lo dà.

XV. Terminata l'elettione; numerati i ſuffragij dalli ſcrutatori, ſi farà dal Prelato la publicatione dell' eletta dalla maggiore, e più ſana parte, conforme ordina la Regola; mà ſe ſi trouaſſe che neſſuna haueſſe hauuto oltre la metà de'voti, ſi ordinerà dal Prelato il reiterare la ſeconda volta il ſcrutinio, ſenza nominare chi ſia compreſa ne i voti, e ſe queſta volta ancora neſſuna haueſſe oltre la metà, all'hora nominerà due di quelle, che habbino hauuto maggior numero di voti, tacendo l'altre, ſe non ci fuſſe egualità, acciò tornandoſi la terza volta à dare i voti, poſſino con la predetta notitia concludere, come deuano la loro elettione; e ſe à queſto terzo ſcrutinio pur non concludeſſero, all'hora il Prelato, come tale elettione à lui deuoluta, inſtituiſca, nomini, e dichiari Priora quella, che più quantità di voti hauerà hauuto, confermandola, mentre però tutte le altre conditioni, circa l'ido-

l'idoneità, concorrino nel ſuggetto.

XVI. Quella che come ſopra è detto reſta eletta, e dichiarata Priora, con obbedientia, e reuerente ſommiſſione vadi auãti al Prelato ſottomettendoſi al peſo, per amor di quel Signore, che per noi lo portò così graue nella Croce, nella cui diuina virtù, tanto più dourà confidare, quanto più veramente, & humilmente conoſcerà la propria inſufficientia. Et il Prelato le conſegnerà la Regola, e Conſtitucioni, con il ſigillo, e chiaui, in ſegno della vigilante cuſtodia, che della ſanta oſſeruanza deue hauere, e della autorità, che per buona cura del Monaſtero, e clauſura ſe le concede, e parendole, potrà darle circa di ciò alcuno auuiſo. Et intonato il, *Te Deum laudamus*, *&c.* le laſcerà con la ſua benedittione, e da tutte le Religioſe ſorelle ancora non vocali, ſe le renderà obbedientia nella forma, che nel noſtro Rituale viene ordinato.



Dell'Elettione dell'altre Offitiali.

CONSTITVTIONE VII.

I, DOuranno rinnouarsi ogni trè anni le Officiali del Monastero, doppo la festa della Santissima Trinità nel giorno che la M. Priora conoscerà esser più commodo, purche auanti il giorno del Corpus Domini resti il tutto esseguito nella forma seguente, se impedito non fusse dalla festa della nostra Beata Madre, che trà dette due solennità venisse, ò da qualche ineuitabil causa, che non può da noi preuedersi; ne' quali casi si supplirà quanto prima con il prudente ordine di chi gouerna.

II. Doppo detta la Messa, e fatta la santissima Comunione, dato il solito segno, congregate le vocali nel Capitolo, si aprirà la grata corrispondente in Chiesa, alla quale sarà assistente il P. Visitatore, quale volendo potrà, secondo che il Signore le suggerisca, accennar qualche cosa intorno all'attione, che si deue fare.

Dipoi

III. Dopoi la Madre Sottopriora, genuflessa auanti detto Padre risegnerà il suo offitio, chiedendo humilmente perdono delle negligentie, e mancamenti in esso commessi, in sodisfatione de'quali pregherà le sia data qualche penitentia; Doppò essa seguiranno le Madri Discrete; e poi la Camarlinga, che fatto il medesimo, se ne anderanno ciascheduna al luogo, che secondo la professione, & ordine di religione li appartiene.

IV. Spedito questo, & inuocato il diuino aiuto, come nel nostro Rituale stà ordinato, cominciando dalle minori, si anderà per ordine, come è detto nella precedente Constitutione 6. al num. 14. à prendere la schedula, nella quale si douerà da ciascheduna descriuere il nome, e cognome della Religione della Monaca che per M. Sottopriora si eleggerà, ponendola poi nel bossolo, come della M. Priora è detto, quali bullettini dalle scrutatrici numerati, e dati al P. Visitatore, da quello letti, e visto qual sia quella, che habbi la maggior parte de' suffragij, la dichiarerà, e confermerà nell'offi-

tio di Madre Sottopriora; l'istesso modo si terrà nell'elettione delle trè Madri Discreta (che vna per volta si eleggeranno) e della Camarlinga, auuertendo di non procedere à nessuna di dette elettioni, sino che numerati come sopra li voti, e stati visti dal P. Visitatore, non è stato da quello imposto l'offitio à quella che dalla maggiore, e più sana parte vedrà essere stata à quel carico eletta, ne' quali predetti offitij nõ deue eleggersi chi trà di loro, ò con la M. Priora fusse in primo, ò secondo grado congiunta; Et per le inferme si esseguirà come nella precedente Constitutione sesta al num. 14. è detto, con obligo della segretezza. Et se in alcuna di queste elettioni auuenisse che nessuna hauesse oltre la metà de i voti, deuesi parimente praticare, & osseruare come nel num. 15. della medesima sesta Constitutione precedente si è per la elettione della M. Priora dichiarato.

V. L'assegnatione dell'altre offitiali, e compagne loro, che conforme le Constitutioni nostre occorrono, quali distintamente si terrãno notate, si douerà fare nel giorno

no seguente; perilche dipoi che la M.Priora li hauerà ritiratamente da se stessa considerati, cõuocherà la M.Sottopriora,& MM. Discrete, conferendole quanto le occorre, e sentendo con la douuta reflessione il loro consiglio, si descriuerà quanto viene determinato, à fine che quanto prima dal P. Visitatore si publichi nel Capitolo, nel quale etiam le non vocali interuerranno, e dipoi che secondo l'ordine descritto nella tauoletta, haueranno nella forma sopra nel numero 3.registrata risegnati li offitij,che ciascuna essercitaua, si leggerà la nuoua deputatione, e ciascuna nominata anderà in mezzo, & in segno, che con la debita rassegnatione riceuano, & accettano dalla mano di Dio quanto la santa obbedientia le impone, humilmente diranno, *Benedictus Deus*, e baciato terra anderanno a' luoghi loro.

VI. Ciascheduna sorella ponga studio tale nella pronta, e vera rassegnatione,che non solo al fine delli trè anni, mà in ogni tempo sia sempre apparecchiata di mutare, ò lasciare del tutto qualsiuoglia offitio senza

replica ò ſcuſa, non ammettendo trà di loro altra emulatione, che di chi veramente poſſa più ſegnalarſi nelle virtù ſublimi di vna totale indifferẽza, e reale raſſegnatione, compiacendoſi à fine di acquiſtarle, e mantenerle, che la ſanta obbedientia, e li loro ſuperiori come vicegerenti di Dio liberamente nella pratica di eſſe le eſercitino, sì come e per l'offitio che hanno, e per il zelo che deuono hauere, della perfettione comune del Monaſtero, e particulare di ciaſcuna, ſono obbligate ad eſſeguire; che perciò obblighiamo la M. Priora, che almeno vna volta l'anno deua ſempre mutare qualchedu.na delle dette offitiali, ſenza altra cauſa, che la pratica per l'acquiſto delle virtù predette, in riſguardo delle quali, & à fine che sì vtile eſercitio non ſi conuerta mai in apparenza, mà che ſempre ſinceramente ſi conſerui vero e reale, vogliamo che da lei poſſa ciò ancora eſſeguirſi liberamente conforme che il Signore la inſpirerà, e meglio giudicherà ſenza che ne deua dar parte; ò auuiſo ad alcuna, ilche eſpreſſamente con le intereſſate prohibiamo farſi:

Onde

VII. Onde perciò, e per il buono aggiuſtamento del Monaſtero, che in tali attioni ſi hà da procurare, ſi comanda à tutte, che ſi guardino di laſciarſi mai guidare nelle predette elettioni, e mutationi per antianità, adherenza, ò altri riſpetti e fini humani, e ſtrettamente ſi eſortano à laſciare, che ſchiettamente ſi proceda ſempre conforme che per il diuin ſeruitio, bene, & vtilità cõmune vien giudicato, ſtimando tutto ciò di quella ſomma importanza, che veramẽte, è per il ben'ordinato, perfetto, e virtuoſo reggimento di tutta la communità à gloria, & honore del noſtro Signore Dio.

VIII. Se mai ſuccedeſſe che l'offitio della M.Priora per cauſa di morte, ò altro dichiarato nelle Conſtitutioni, vacaſſe, in tale occaſione ſiano tenute le ſorelle à riconoſcere, & obbedire, come ſua ſoſtituta la M.Sottopriora, quale in tali caſi hauerà la medeſima authorità, ſino che dal Capitolo ſia fatto elettione di vna Vicaria da compire il termine del corrente triennio, ò vero ſino alla proſſima futura Penteco ſte.E queſta elettione douerà intimarſi cinque giorni

doppo

doppò seguita la suddetta vecanza, dalla medesima M.Sottopriora pubblicamente in Capitolo alle vocali, per la quale assegnerà anco il giorno; concedendo il tempo di giorni quindici doppò la detta intimatione, acciò le sorelle pensino frà tanto à quello più conuenga fare, e da tutto il Monastero si facci oratione per questa causa, auuisando in tanto all'Eminentissimo Protettore il giorno prefisso, nel quale douerà venire, ò se fusse impedito, mandare come è detto nella precedente Constitutione 6. e se succedesse che il capitolo eleggesse che la M. Sottopriora istessa seguitasse l'offitio vacato della M.Priora, e nõ si curasse di elegger'altra nell'offitio di M.Sottopriora, possa essa medesima, se fusse troppo grauata dalle occupationi, con il consiglio, e forma che in questa Constitutione sopra al num.5. stà dichiarato, ordinare che vn'altra Monaca esserciti l'offitio di Sottopriora.

IX. Le elette dal Capitolo delle vocali, non s'intendano rimosse fuori de' casi, che nella Constitutione 26.parte 2. §.5. ò in altre similmente venghi dichiarato, se però

non

non fusse bisogno di deputare alcuna delle già elette per Maestra di nouitie, perche in questo caso, potrà la M.Priora, sempre che occorressi valersi senza alcuno impedimẽto di ciascuna disponendo come di sopra nel quinto numero è descritto, e ciò succedendo dourà eleggersi di poi qualche altra, che per quel tempo che manca, supplisca nell'offitio vacato, osseruando la forma posta sopra nel num. 4. auuertendosi che la M.Maestra, e Sottomaestra delle nouitie deuono esser sempre lasciate libere, & esenti da ogni offitio, ò carico, che possino niente diuertirle, ò occuparle fuori delle nouitie, attendendo sempre che elle restino totalmente applicate alla buona educatione delle nouelle piante, in risguardo della quele non si sottopone questo offitio à nessuna determinata mutatione, mà al beneplacito della M.Priora con il consiglio sopra nel num. 5. ordinato, si rimette; auuertendola che se bene di ciascuna attione deue consultarsi con Dio prudentemente esaminando, e disponendo, conforme che al diuino seruitio più conuenga, in questo

cari-

carico, però deue ſopra di ogn' altro hauer ſempre mai l'occhio di ſolo, e puramente eſſeguire quello, che in maggior bene riſulta per la gloria di Dio da pretenderſi nell' ottimo indrizzo che delle nouitie con ogni diligentia ſi hà da procurare, anteponẽdola ſempre ad ogn' altra cura, ò intereſſe temporale.

Della Clauſura.

CONSTITVTIONE VIII.

I. SOno tali, e tante le vtilità, che per il profitto delle religioſe à Dio conſecrate apporta la non mai à pieno commendata, mà neceſſarijſſima, e ſanta clauſura de'ſacri clauſtri, che non potriano à baſtanza eſprimerſi; onde eſortiamo le noſtre ſorelle sì maggiori, come inferiori, che tutte ne ſiano sẽpre zelantiſſime (ponderando con la douuta conſideratione le ſcommuniche, e cenſure grauiſſime da'ſommi Pontefici, e ſacri Concilij fulminate contro à chi la traſgrediſſe) non ſolo oſſeruandola inuio-

inuiolabilmente, mà custodendola, e procedendo circa di essa con quel lume, & affetto che ad vna guardagioie del Paradiso, si è douuto.

II. La fabbrica, e clausura del Monastero, sia talmente situata, ordinata, e recinta, che le Monache non riceuino mai soggettione di poter'esser vedute da' vicini, e per ogni tempo stiasi auuertite di conseruare l'integrità sua totalmente, onde se mai per alcun risarcimento, ò necessaria commodità bisognasse rompere il muro di detta clausura da qual sisia parte, ancorche per breuissimo tempo, sia tenuta la M. Priora sotto pena di sospensione dell' offitio per sei mesi, e di altre arbitrarie all' Eminentissimo Protettore, di darne (prima di porui mano) conto al medesimo Eminentissimo Protettore, e doppò che da esso si hauerà ottenuta la licentia, facci che il muratore essequendo quanto occorre, osserui puntualmente tutto quello, che in essa licentia sarà esplicato, senza che in niente mai si preterisca, sotto l'istessa pena.

III. Acciòche materia così graue, come

è questa si possi con il conueniente decoro, & ordine gouernare, e perche con maggior ritiramento si custodischino le religiose, e quanto più sia possibile, stiano lontane dal. la vista di tutte quelle persone, che necessariamente bisogni introdur dentro; ordiniamo che il Monastero habbi due porte, l'vna chiamata da noi principale, deputata ad introdurre le fanciulle, che si riceueranno, il Padre spirituale, e li Medici, quando bisognano; e l'altra che chiamiamo dello scarico, che douerà seruire per le grasce, che alla prouuisione del Monastero occorrono, per l'ortolano, fattore, portatori, e simili operarij ò artisti; mà quando il mini. stero di alcuni di questi bisognasse in parte del Monastero, che l'introdurli per la porta principale abbreuiassi la strada, douendosi attendere alla speditione e ritiramẽto maggiore del Monastero, e risultando da ciò più decoro della clausura, potrà la M. Priora concedere che da quella siano introdotti, facendo che da tutte tanto portinare, come accompagnatrici, che à ciascuna delle sud. dette introduttioni siano douute, esattamen-

mente si osserui conforme nelle proprie loro Constitutioni stà ordinato, e porgendo sempre à ciascuna quelli auuisi,& ordini, che secondo i tempi conosce opportuni per la più esatta, e perfetta osseruanza .

IV. Ad ambedue queste porte si conseruino perpetuamente le sue imposte di legname forte, e saldo, le quali deuono essere intere, cioè senza sportello , gratino , pertugio , ò fessura veruna sotto la pena straordinaria , & altre arbitrarie all'Eminentissimo Protettore , oltre la sospensione dell'offitio , come nel secondo numero si è di sopra notato , e detta imposta habbi per di dentro due serrature di chiaui differenti, & vn catenaccio, e saliscende , & à ciascuna porta si habbi le sue due proprie, e differentiate chiaui, con le quali dalle offitiali alla loro custodia deputate si deuono tener sempre serrate , osseruando nelle necessarie occorrenze di aprirle, conforme è detto nella loro Constitutione, & ogni sera alle ventiquattro hore insieme con le altre di qualsiuoglia grata' ruota , e del giardino , le portino sotto la pena maggiore alla cella della

M.Priora, quale è tenuta ſotto pena di ſoſpenſione del ſuo officio per vn meſe, & altre arbitrarie all'Eminentiſſimo Protettore, di viſitare, ò far viſitare ciaſcuna ſera prima che vadi à dormire le predette porte, ruote, e grate; e di riuedere e rinſerrare nella caſſetta, che in ſua cella è à queſto deputata, tutte le ſopradette chiaui, e la notte cuſtodir ſotto il capo la chiaue di detta caſſetta.

V. Perche auanti ad ogn'vna di queſte porte deue eſſere il ſuo ricetto, ò parlatorio per le perſone ſecolari (nel quale come a parte, che è fuori di clauſura, non ſi potrà mai por piede da veruna del Monaſtero, ſotto pena di ſcommunica.) Alla porta, che queſti haueranno sù la ſtrada, deueſi ſimilmente hauer l'impoſta di legname forte, e ſicura con buona ſerratura di catenaccio, e chiaue per di fuori, & il fattore, che deue tenere detta chiaue, ſia auuiſato, come ad ogni tẽpo, ſenza aſpettare di eſſer chiamato, è tenuto fare, che ogni ſera alle ventiquattro hore reſtino ambedue ſerrate, e non aprirle mai prima che à giorno, e non

prima

prima (per quanto si può) che terminato il silentio, che nella Constitutione 12. della seconda parte, nel num. 2. stà ordinato; mà se venisse à succedere qualche causa giusta, e necessaria come è quella dell'amministratione de' santissimi Sacramenti, & aiuto e raccomandatione dell'anima alle moribonde, ò pure qualche altra occorrenza vrgente, e grauissima di alcun rimedio necessario per inferme, e cause simili, che la prudenza religiosa può far conoscere; potra allora la M. Priora dar licentia di aprire, e far quel tanto, che la necessità richiede, facendo però sempre ogni diligētia di preuenire tutto ciò che sia possibile per esseguirlo dentro l'hore congrue del giorno, à fine che non per altro, che per le sole improuise, & vrgentissime cagioni, e per la sopradetta necessaria amministratione si habbi ciò da permettere, & vsare, e che nell'hore notturne sopradette, così le grate, e ruote, come le porte stiano, come sopra è ordinato, inuiolabilmente serrate, sotto pena straordinaria alle Rotare, e di sospensione dell'offitio alla M. Priora, come sopra al nu-

mero

mero 4.& altre arbitrarie all' Eminētiſſimo Protettore, da imporſi à ciaſcheduna, conforme la più, ò meno colpa; ſotto queſte medeſime pene arbitrarie à ſua Eminenza deueſi di più oſſeruare circa allo ſcarico, che sì la porta del Monaſtero, come quella ancora del ricetto corriſpondente nella ſtrada, non ſi hanno da aprire quotidianamente, come è detto della principale, mà ſolo in quei giorni, tempi, & hore che per le ſole occorrenze neceſſarie ſia di biſogno, riſerrandole ambedue ſubito che li miniſterij da quella parte occorrenti ſono ſpediti, non permettendo che perſona alcuna, etiā l'iſteſſo fattore, ſi fermino, e trattenghino nè anco nel ricetto, mà compita l'opera, ſe ne partino ſubito laſciandolo ſerrato, come ſi è detto.

VI. Douendoſi per l'oſſeruanza, e decoro della clauſura eſſer' auuertite molto, che ciaſcuna porta ſi apra le meno volte, che ſia poſſibile, e per il ſolo neceſſario, ſi dourà procurare, che le prouuiſioni che biſognano introdurſi per quella, ſi faccino vnitamente nella maggior quantità, e ſom-

ma

ma, che si può, perilche giudichiamo conuenirsi ancora per il cõdurre le sudette prouisioni, così come nelle ineuitabili di fabrica, e simili pur conuiene l'ammetter carri, & animali di soma, acciò più breuemente resti la clausura spedita, e libera da' secolari, quantunque per altro tanto strettamente prohibiamo ogni animale, che nõ solo vogliamo non si tenghino, mà che nè meno per poco spatio di tempo si mettino dentro cagnoli, vccelli di spasso, & altri, lasciando solo facultà di tenere alcuni gatti per la pulitia della casa, e quei volatili, che per voua al comune tutto bisognano, & alla buona cura, e prouedimento dell' inferme sono occorrenti; similmente nell'introdurre opere per il giardino, ò altri manifattori si veda che entrino, & eschino vnitamente quanto più si può, e prouisti di quello occorre loro; vedino ancora di non ammetter più numero di persone che le necessarie; mà per l'istessa ragione di breuità, che sopra si è detta, dourà osseruarsi questo con tal conditione, però che quando quello, che si hà da operare può farsi in vn'hora, ò in vn giorno

giorno ſolo, prendendo quattro perſone, e con due ſole ſi deua raddoppiare il tempo, ſi procuri più toſto la ſpeditione maggiore, ammettendo perciò vniti quelli operarij, che con la facoltà della licentia ottenuta dall'Eminentiſſimo Protettore ſi conoſcerà potere, à i quali operarij di qualſiuoglia qualità, ò cōditione che ſiano, prohibiamo (ſotto pena di colpa grauiſſima, oltre le priuationi di offitio, &c. che in queſta concorrono, e di altre pene da imporſi dall' Eminentiſſimo Protettore à ſuo arbitrio) il dar mai, con qual ſi ſia preteſto, nè da mangiare, nè da bere dentro alla clauſura, nella quale ſi hà da procurare, che ciaſcuno ſpediſca con la meno dimora, che ſi poſſi, il ſuo meſtiero, eſſeguendolo perciò quanto prima ſenza diuertirſi, ò trattenerſi in altro.

VII. Per vſare ogni poſſibile diligentia, che nè anco per difetto di memoria ſi commetta qualche errore, ſi terrà ſempre patentemente attaccata vicino à ciaſcuna di dette porte vna copia del ruolo di quei miniſtri; e manifattori, per il biſogno de'quali ſi ha-

si hauerà licentia dall'Eminentissimo Protettore d'introdurli in clausura; la qual licentia si procurerà, che ogni quattro mesi sia dal medesimo Superiore, conforme in quel tempo bisogni, rinouata, e dalla Madre Priora sotto chiaue si terrà custodita, facendo sempre che quando per vrgēte bisogno si fusse costrette introdur veruno di notte, il numero delle accompagnatrici, sia il doppio più delle ordinarie destinate per il giorno, e che sì nell' ingresso, come nell'vscire, e in ogni luogo per doue deuino passare, ò dimorare siano disposti, ò portati quantità di lumi, che supplisca per la luce diurna, che in quel tempo manca.

VIII. Le Portinare osseruino di nō aprir mai la porta per metter dentro alcuno, che prima per mezzo della sopradetta copia, non habbino visto, che nella licentia del ruolo all'hora valido sia registrato; e con il cāpanello habbino nel modo ordinato dato il segno, che le debite accōpagnatrici siano presenti all'ingresso di chi deue entrare, e le altre stiano ritirate; e chi nelle suddette cose mancasse, sia tenuta alla pena straordi-

 naria,

naria, & altre arbitrarie alla M. Priora.

IX. Osseruino tutte, sotto pena di scommunica, e dell'arbitrarie dell'Eminentissimo Protettore, di non permetter mai, che entri nessuno in clausura, per qualsiuoglia opera, etiam portando pesi, che non sia di quel mestiero, stando auuertite ancora, che li manifattori medesimi non introduchino figlioletti così piccoli, ò persone, e garzoni, che non siano habili alli essercitij, per li quali li Superiori concedano tal licentia.

X. Acciò non si confonda l'ordine, che per maggior decoro della clausura si è dato; osseruisi di non introdurre per l'vna porta quel che và introdotto per l'altra, e che quando la robba, che per quelle viene sia tale, che non sia necessario l'ingresso de' secolari, siano prima d'aprire fatti auuisati, che non deuono entrare, e quando bisogni l'ingresso, mà si conosca che il peso sia tale, che alle sorelle sia facile poi il portarlo, si lascino entrare solo quanto è necessario per metter dentro detta robba, & vsciti quelli, riserrata la porta, chiamino chi deue venire à pren-

à prenderla, e portarla altroue, non permettendo mai, che veruna portando pesi, ò facendo altro si lasci vedere, sotto pena di mangiare in terra stando nel mezzo di refettorio con la cappa bianca, per ciascuna volta, che alcuna colpeuolmente in ciò mācasse, ben potrà la M.Priora dar licentia à qualche officiale d'interuenire à dar qualche ordine, che fusse necessario, e tanto questa, come qualsiuoglia altra tenghino sempre in tale occasione il velo tirato auanti, come nel num. 15. della Constitutione 24. nella seconda Parte stà dichiarato.

XI. Perche la curiosità femminile, con l'appoggio della grandezza, fasto, & honore mondano, tenta con i pretesti ancora di deuotione, con ottener priuilegij, introdur quello, che per prudentissima, e santa cautela, è stato con necessarij riguardi, e cause giustissime, da'sacri Concilij, e sommi Pontefici prohibito; Notifichiamo alle sorelle nostre, che l'ingresso delle Signore, e titolari, che come per vna introdotta vsanza vien dimandata alla Sede Apostolica, non è ordinariamente concessa assolutamente, mà

facultatiua; e però, conforme la Bolla di Vrbano Ottauo emanata il dì 24. Ottobre l'Anno 1624. non può nessuna entrare in Monaste: o, che prima non sia proposta dalla M.Priora al Capitolo, e che si veda, per voti secreti che tutto, nemine discrepante consente, accetta, & è contento di tale ingresso, e se il breue concede il condurre altre con la parola, famulas, ò simile, che significa, e deue intendersi di persone, che attualmente seruino, e siano della famiglia di quella, à cui vien diretto il Breue, e fatta la gratia, non possono eleggersi da lei altre in vece di queste, nè il Capitolo, e Monastero può ammetterle; se poi senza parole della predetta significatione, esplica che possa condur seco matrone graui, & honestamente vestite non possano, nè deuano per queste intendersi, & introdursi, ò ammettersi figliuole di poca età, zitelle, e giouane ornate, mà persone solamente graui e per età, e per lo stato, e per l'habito, & oltre il non douer mettere, & introdurre più numero del descritto nel Breue, deuesi auuertire ancora, che non deuono cambiarsi

biarsi in altre differenti dalle già introdotte. E perche contrafatte, e non bene osseruate le clausule, conditioni, e circonstanze nel Breue esplicate, s'incorre nelle scommuniche, e censure di violata clausura, è necessario esser molto circonspette, e cautelate in materia di tanto pericolo preghiamo le sorelle nostre, & instantemente l'essortiamo à voler per honore, e gusto del nostro amabilissimo sposo, tener quanto più possono lontano dal Monastero questi ingressi, e di non solo non eccitare le parenti, à cercare tali introduttioni, mà anzi à supplicarle, à recusarle, & à non valersene se le venissero offerte, ò date, & in conformità di ciò, non siano facili nel voto fauoreuole, nè anteponghino il gusto humano al diuino, sicure che non le mancherà la celeste retributione, e che nella Chiesa, & à tutti, saranno ancora di quella edificatione, che è debita darsi dalle spose care, e dilette del zelantissimo Rè del Cielo per totalmente compiacerlo, & honorarlo.

XII. Per qualsiuoglia persona, che si deua introdur dentro, non si apra mai la porta,

porta, che prima nõ ſe ne habbia la licentia della M.Priora, e che non ſe ne ſia dato il ſegno determinato al miniſtero di chi entra, ſotto la pena maggiore, ò altra alla medeſima M.Priora arbitraria, aſpettando prima di aprire, che le accompagnatrici debite ſiano preſenti, quali ſotto la pena ſopra nel numero decimo notata, deuono andare auanti ſonando il campanello per tutto doue paſſano, acciò l'altre ſorelle per tal ſegno quietamente ritirandoſi, (come ſotto l'iſteſſa pena ſono tenute) non ſiano vedute, nè ſentite, e la M.Priora (che di tutto, che alla clauſura appartiene, deue hauer le duplicate chiaui, e nel caſſone da lei, e dalle MM.Diſcrete di ogni tempo per riparo di ogni ſubito biſogno conſeruarle) vigili che puntualmente ſi oſſerui tutto come ſopra, e che da ogn'vna ſi proceda con ſomma modeſtia, e religioſità; & acciò da tutti ſi conoſciuta, è ſtimata la ſantimonia, e decoro, che à queſta è douuta, e ſia tenuta in quel pregio, e riſpetto, che l'importanza ſua richiede, tengaſi bene inſtrutti circa d eſſa il fattore, e miniſtri occorrenti, & ami-

no

no eſſer più toſto reputate rigoroſe, che faciliin quella, non ammettendo mai per detti di chi ſi ſia interpetrationi, eſempij,ò vſi, che contrarijno niente la ſua perfettiſſima oſſeruanza, acciò che mai non ſi traſcuri, nè anche vn minimo che, quel vero, e ſommo zelo, con cui ella deue eſſer ſempre venerata, e cuſtodita.

Delle Grate, e Ruote da hauerſi nel Monaſtero.

CONSTITVTIONE IX.

I. SOpra l'Altar maggiore della Chieſa eſteriore, e del Choro dalla parte delle Monache, ſi hauerà vna grata, quale non deue ſeruire ad altro, che per aſcoltare la meſſa, e vedere l'eleuatione del Santiſſimo; perilche ſarà ſituata in quella altezza conueniente, onde da ciaſcuna parte reſti leuata ogni altra viſta, fuori della predetta.

II. In queſta ſi haueranno dalla parte delle Monache due cataratte, vna ſarà tutta di legno di noce, ò altro ſimile legname

forte,

forte, e l'altra di taffettà tirato in telaro di legno; la prima si terrà aperta la mattina nel tempo della celebratione delle messe, & in alcuna delle sollennità maggiori, nel tẽpo dell'offitio diuino potrà aprirsi, quando la M.Priora conoscendolo cõueniente, l'ordinerà, mà in ogn'altro tẽpo si douerà dalle Sagrestane, sotto la pena mediocre, tener sempre serrata; la seconda non si apra mai, se non nel fine del prefatio per l'eleuatione del Santissimo, e subito posato il Calice si torni à serrarla sotto la medesima pena.

III. Vn'altra grata sarà nel Capitolo, corrispondente anco questa nella medesima Chiesa esteriore, della quale, sotto la pena al numero secondo della precedente Constitutione ottaua notata, non si potranno mai seruir'ad altro, che per le infrascritte funtioni spirituali; cioè per le prediche, ò esortationi, per li Capitoli, e per le visite personali, ordinarie, ò straordinarie de' Superiori, che occorressero per l'elettione della M.Priora, e di quelle Offitiali, che si fanno con li voti delle vocali, per l'accettatione di fanciulle da farsi auanti al Vicario, e

prin-

principalmente per le vestitioni, e velationi delle nouitie, che perciò detta grata hauerà in ambedue le ferrate vna porticella cõ li suoi sportelletti di ferrata ancora essi, dall'apertura de' quali possa riceuersi dalle nouitie il sant'habito, e porgersi nel bossolo li voti dalle vocali; onde fuori di queste necessarie occasioni sopra descritte, si deuino ambedue tener sempre serrati, e la chiaue di essi dalla M.Priora tenersi sempre custodita; sotto la pena registrata nel num.4. della Constitutione 8.precedente; sopra di questa grata per di fuori si hauerà la sua imposta serrata à chiaue, e per di dentro si hauerà la sua tela nera, e telaro, oltre l'imposta pur di legname; che dalla M. Priora si terrà sempre serrata, aprendola solo per ascoltare l'esortationi, e per fare le sopradescritte funtioni, in occorrenza delle quali, la Sagrestana darà la chiaue per aprir di fuori, à chi occorre, auuertendo che e la grata sia prima per di dentro accommodata, e le Monache tutte siano congregate, e posate à i luoghi loro.

IV. Le grate per le visite de' parenti, si

haueranno nel parlatorio à questo deputato, & vna grata che si hauerà dalla porta principale corrispondẽte nel ricetto di oue si riceuano, e danno le imbasciate, e commoda di dentro alle portinare, deue solo seruire per la speditione de i negotij con li ministri del Monastero;che alla Camarlinga occorre di trattare, e per dare, ò riceuere qualche ordine, ò imbasciata, che dalla ruota non si potesse intender bene, nè ad alcun'altra si permetta il parlarui, se espressamente la M.Priora, per necessaria,ò almeno ragioneuole cagione da lei conosciuta, non lo concederà, sotto pena straordinaria à chi contrafacesse.

V. Tutte le predette grate saranno forti, e dupplicate con li ferri frà di se in maniera collegati, che non possi trà di essi mettersi la mano, sotto la pena straordinaria, e come nel num.4.della Constitutione 8.è notato. Sopra ciascuna di dette grate si terrà la tela nera, & il telaro, & vna imposta tutta di legname; e perche non si deue, così l'imposta, come il telaro, aprire senza espressa licentia della M.Priora, si terrà così l'vno,come

me l'altra serrato con sua propria, e differente chiaue.

VI. Le ruote da hauersi saranno in tutto trè, che vna deue esser commoda alle Sagrestane, quali per il solo seruitio della Chiesa deuono vsarla, e custodirla, come nella Constitutione propria li viene dichiarato, le altre due saranno poste, l'vna vicino alla porta principale, e l'altra à quella dello scarico, e ciascuna sarà di cōueniente capacità, sì che al porger della robba seruino, quanto più si può, e la porta per decoro, & osseruanza della clausura, non si habbia da aprire, se non per il solo necessario; tutte queste ruote siano conseruate salde, foderate di latta, senza pertugi, ò fessura veruna, sotto la pena sopra nel numero 3. dichiarata; e ciaschedduna per di dentro habbi il suo ferro, che la tenghi ferma, acciò quando non si adoprano, l'apertura loro stia immobilmente dalla parte del Monastero, dalla qual parte, deuesi ancora hauere sportello, e chiaue, con cui le Rotare, fuori del tempo, che l'vso di dette ruote attualmente bisogni, deuino tenerle sempre serrate, sotto la

pena posta nel §.3. della Constitutione 26. nella seconda parte.

Della Chiesa esteriore, Confessionario, e Communicatorio.

CONSTITVTIONE X.

I. LA Chiesa esteriore, quale benche dentro al circuito del Monastero, hà da star fuori della clausura; deue di grandezza esser meno che mediocre, & oltre la cappella dell' Altar maggiore corrispondente al Choro delle Monache, nella quale si conseruerà il Santissimo Sacramento, potrà hauere due altre cappelle ne'lati, ma non più, senza altre grate, ò corrispondenze nel Monastero che le ordinate, e dichiarate in questa Constitutione, nella nona precedente, e nell' vndecima seguente, e tutte siano con gran pulitia, e decenza mantenute, & accommodate.

II. Per le messe ordinarie si potrà haue. re (oltre al Padre spirituale) vn Cappellano, & vn Cherico, che le serua, e che pulisca,

ſca, & accommodi la Sagreſtia, Chieſa, e ſuoi Altari, dichiarando che non ſi poſſa per neſſuna veſtitione, velatione, nè per qualſiuoglia feſta, ò funtione, quale ella ſi ſia parar le mura, così della Chieſa, come di neſſuna cappella, nè con proprij parati (che prohibiamo tenerli) nè con pigliarli in preſtito da veruna perſona, ò da neſſun luogo mai, ſotto pena grauiſſima per vn' anno, e priuatione di voce perpetua, à chi ardiſſe di contrafare in veruna maniera, ò conſentiſſi, che da altri fuſſi contrafatto, volendo che tal prohibitione indiſpenſabilmente ſi conſerui.

III. Non deuono le Monache, nè etiam la M. Priora (ſotto pena arbitraria all' Eminentiſſimo Protettore) procurarè, ò permettere, che nella Chieſa loro ſi celebrino meſſe da altri Sacerdoti; mà tal prouiſione, e conceſſione ſpetterà ſempre al Padre ſpirituale; quale non dourà ammettere alcuno, che non habbi le debite licentie, e requiſiti, e ciò non troppo frequentemente, e facilmente, vſando inſieme con la Madre Priora, e Sagreſtana la debita auertenza,

ancora

ancora circa li giorni, e tempi, acciò e la Chiesa non sia soggetta, mà si conserui con quella ritiratezza, che è conueniente, e propria dell'instituto nostro; e gl'ordini della Religione senza impedimento vadino sempre puntualmente con la loro osseruanza; che perciò dichiariamo che ancora le due messe, che ogni mattina si deuono dal Padre spirituale, e Cappellano nostri celebrare, si dichino stabilmente all'hora deputata, che l'vna, come alla Constitutione 10. nella seconda Parte è detto, dal Padre spirituale sarà celebrata; e l'altra doppò fatta la santissima communione dal Cappellano, dourà dirsi, e ciò si mantenga, e pratichi senza variatione alcuna mai, per nessuna particolare, sotto pena alla M. Priora arbitraria.

IV. Il Confessionario sarà con la sua finestrella, e gratino, larga circa vn palmo e mezzo, e alta à questa proportione, vi starà sempre fermata stabilmente vna piastra di ferro, forata minutamente à guisa di grattugia coperta tutta sopra con tela nera, fitta, di tal maniera, che in tutto lieui il poter'esser viste, & il vedere; e perche detta tela stia

ſempre ſtabile, dourà eſſer conficta in vn telaro, che con due lucchetti ſi tenga ſempre ſerrato, le chiaui de' quali douranno dalla M.Priora, e MM. Diſcrete tenerſi cuſtodite nel caſſone, come nel 12.num.della precedente Conſtitutione 8. per le dupplicate chiaui della clauſura ſi è ordinato; e perche queſto è il tribunale della miſericordia, e gratia diuina, acciò come à tale ſe li conſerui in ogni tempo il douuto riſpetto, e ſuo decoro; ordiniamo che per altro non vi ſi parli, che per le confeſſioni, e biſogni ſpirituali, e che perciò non ſia permeſſo l'ingreſſo in quello mai à neſſuno, fuori che al Padre ſpirituale, quale deue hauer di eſſo la chiaue per tenerlo ſerrato di fuori, laſciandolo aperto nel tempo, che ſi dara il Confeſſore ſtraordinario.

V. Con non minor diligentia, reuerenza, e deuotione, ſi cuſtodirà la fineſtrella della ſantiſſima communione, quale deue eſſer di quella grandezza ſolo, che per la diligente, & accurata amminiſtratione di tanto ſacramento ſi è neceſſaria; queſta d'ogni tempo ſtarà ſerrata con due chiaui,

l'vna per di dentro, che appresso di se terrà la Sagrestana, e l'altra per di fuori si terrà, custodita dalla M. Priora, la quale solo al tempo della cõmunione farà darla al Chẽrico, dal quale venghi spedita detta funtione, resa sempre prontamente, e dalla Sagrestana alla M. Priora sia subito riportata.

Del Choro, e Capitolo.

CONSTITVTIONE XI.

1. IL Choro deue essere di tal capacità, e grandezza, che non solo vi possino interuenire ordinariamente tutte per sentirui la messa, mà che vi si possino recitare ancora i diuini offitij, & esercitarui con decoro le sante cerimonie, che à questi si appartengano, per li quali si hauerà d'intorno ad esso le sedie, tutte eguali, e d'vna istessa forma fatte, con li braccialetti di ferro, per li lumi che nella notte occorrono, con giusta distanza scompartiti, vi si terranno vno, ò due leggij, come per quello, che nel mezzo si deua recitare, e cantare si vedrà che occorra.

Deue

II. Deue detto Choro esser dietro la Chiesa esteriore, situato in maniera, che l'Altar maggiore di essa, e quello che dentro à detto choro in mezzo alla facciata, deuono hauere le Monache, siano corrispondenti, sì che li ciborij dell'vno, e dell'altra diritamente si riscontrino, la porticella che nel choro si hauerà, à detto ciborio starà perpetuamente d'ogni tempo con chiaue serrata da vna cataratta di christallo bene incassata in rame, e detta chiaue starà sempre per la conueniente custodia del santissimo Sacramento, in mano del Padre spirituale, quale solamente il venerdì santo, leuato, e consummato che sia il Santissimo Sacramento, potrà darla alla M. Priora, acciò detto ciborio per ogni parte venghi ben pulito, e spoluerato; sopra detta cataratta di christallo, se ne hauerà similmente dalla parte delle Monache vn'altra ancora tutta di rame, che starà pur serrata con chiaue, che si terrà sempre dalla M. Priora, quale alla Sagrestana la darà solo nel tempo di esporre il Santissimo Sacramento, facendosela restituire ciascuna volta, che detto

N San-

Santissimò si serri, non concedendola altrimenti già mai.

III. Sopra l'Altare per sentir messa, e per vedere l'eleuatione del Signore, si hauerà vna grata di ferro doppia, quale con le sue cataratte da aprirsi, e serrarsi, si terrà, conforme è ordinato alla Constitutione nona precedente.

IV. Il luogo del Capitolo deue anch'esso esser capace di tutto il numero delle nostre sorelle per le funtioni, che in esso si deuono fare, hauerà la sua grata corrispondente nella Chiesa esteriore, similmente di ferro doppia, quale non deue seruire che per le funtioni descritte nella predetta Constitutione nona, e conforme che in quella pur si ordina, si terrà serrata, e custodita.

V. Si hauerà in questo vn deuoto Altare, e li banchi necessarij, così per il Capitolo, come per ascoltar la diuina parola, alla quale tutte assisteranno, con li veli bassi sino alle ciglia, con ogni modestia, quiete, e ritiramento, e con ogni attentione, & applicatione d'animo, per produrne come ottimo terreno il centesimo frutto.

Il

VI. Il silentio, che in questi luoghi è douuto, nella Constitutione 12. della seconda Parte è descritto, & in quella forma puntualmente deue da tutte strettamente, e con molto zelo esser'osseruato.

Del gouerno de i beni temporali.

CONSTITVTIONE XII.

I. CONcedendo il sacro Concilio di Trento, che li Monasterij tenghino entrate, e beni stabili, & ordinando ciò espressamente per il nostro la Gloriosa memoria di Papa Vrbano VIII. nel Breue dell'erettione di esso, è molto douuto che à fine di mantenere sempre con l'aiuto di quelli nel suo perfetto vigore, la santa osseruāza, e communità tanto essentiale per la vita religiosa, si attenda diligentemente nella buona cura, e conseruatione loro, con la conueniente vigilanza.

II. Perciò ordiniamo, che le scritture, instrumenti, e ragioni del Conuento, quali si douranno hauere per mano di Notaro

con l'autentiche, e forme valide, si conser-
uino sì come deue farsi della filza di cedule delle Professioni, che ciascuna farà, sotto la custodia delle trè chiaui, delle quali vna ne terrà la M.Priora, e l'altre si terranno dalle due maggiori MM. Discrete; sotto questa istessa custodia stia vn' inuentario di tutte l'entrate, e beni stabili, che il Conuento possieda, e se ce ne fussero vitalitie, di vsofrutto, vacabili, e conditionate, pur se ne formi inuentario distinto con la nota di tutte le qualità, e conditioni, il tempo in cui si acquistano, quando, ò come venghino à cessare, e similmente custodiscasi (come sopra) l'inuentario di tutti i mobili assegnati in ciaschedun' offitio particolarmente della sagrestia, & appresso quello si ponga il mancamento, che di essi per il cōsumo, ò altra causa in ciaschedun triennio segua, con le prouisioni, e distributioni similmente, che per il mantenimento si fanno, e se vi seguisse agumento, anco questo di tempo in tempo con le sue cagioni sia notato, nè mai sia lecito etiam alla M. Priora leuare alcuna di dette scritture senza

il

il cõsenso ancora delle MM.Discrete, e Camarlinga,& all'hora si lasci nota del giorno, mese, & anno, in cui si leuò, in mano di chi si diede, e per qual cagione, à fine di ritornarla quanto prima, non concedendo ne anco il far questo, se non per causa certamente necessaria, particolarmente con persone di fuora, circa di che deuono prima informarsi con persone fedeli, e farsene dare la riceuuta, e conseruarla sino che la detta scrittura le sia resa.

III. Ogni riscossione di danaro di qualsiuoglia quantità, che ò per modo ordinario, ò straordinario, douuto, ò di limosina si riceua; sia subito consegnato dalla Camarlinga, ò da qualunque altra che fusse, in mano della M.Priora, quale con le due MM.Discrete deue riporlo sotto la predetta custodia delle trè chiaui, notando al quaderno la quantità, & il giorno, in che si ripone, & esse medesime di due in due mesi consegneranno alla Camarlinga il danaro, che per l'ordinarie spese quotidianamente occorrenti le bisogna. Le prouisioni straordinarie di grasce, ò altro, che occorrino,

non

non si faranno dalla Camarlinga, senza il consenso sì della M. Priora, come delle Discrete ancora; con le quali doueranno anche trattarsi, e consigliarsi circa le vendite, compre, rinuestimenti di danari, commutationi, ò miglioramenti, di beni stabili, e cose simili, che occorressero prima di proporle à tutto il Capitolo per farne deliberatione, acciò il tutto con la matura consideratione preuisto, e pōderato, succeda, con il diuino aiuto, prudentemente ordinato.

IV. Se mai venissero dati, ò lasciati, beni, ò eredità, che apportassero impicci di liti, prima di cominciar mai lite veruna, procurino con il mezzo di persone terze, e confidenti anco alla parte di venire à conueniente accordo, e se (non potendo ciò conseguire) vedessero pericolo manifesto di longhi intrighi, & aggrauij fastidiosi al Monastero, con risico di rimetterci di quella pace, e quiete che le case religiose deuono per lo spirituale profitto, & vtile temporale sopra ogni cosa stimare, le lascino; vadano però caute, e stiano auertite di non far mai rinuntie, ò attioni che siano contro al sacro Concilio di Trento, ò con dubbio al-

alcuno di pregiuditio, però operino con matura consideratione, così nell'ammettere, come nel lasciare, gouernandosi col prudente consiglio di persone perite, disinteressate, amiche del giusto, e timorate di Dio, nè mai si muouino con rispetti, ò interessi humani; mà solo per il bene maggiore del Monastero, acciò in esso sia honorata, e glorificata la Diuina Bontà, nella quale pienamente deuono hauer collocatà ogni loro confidenza, non mancando esse dal canto loro, à quanto sono tenute. Per il che ordiniamo ancora, che nella dimanda di dote, per quelle nouitie, che non son gratiate di nomina da i fondatori, si vada regolando conforme al bisogno; sì che la pretensione di essa, sia solo di quella somma conosciuta sufficiente al mantenimento di vna nostra religiosa, & osseruino per quiete, e pace del Monastero di non riceuere tali dote, se non siano libere, e che nell' accettatione di esse nouitie debita farsi auanti di concederli la proua delli trè mesi nel nouitiato, il Monastero ne habbia conseguita la douuta, e ben cautelata sicurtà;

curtà;

curtà; & alla profeſſione loro, ſi rinueſtino in luoghi di Monti, ò cenſi, ò vero in altri beni ſtabili, e ſicuri per entrata del Monaſtero, oſſeruando ciò diligentemente, ſino che ſi habbia entrata ſufficiente per mantenere il numero, che nella noſtra prima Conſtitutione è determinato; e quando queſta ſarà baſtante, non ſaremo tenute à tale ſtabile rinueſtimento, mà potremo di quello che ò in dote, ò per carità ſia dato, valercene, per il biſogno, e perfettione della fabbrica del medeſimo Monaſtero, mentre occorre, diminuendo la dimanda della dote, conforme diminuiſce il biſogno, regolandoſi con la ſanta legge di religioſa carità, prudenza, e diſcretione, conforme la poſſibilità delle famiglie, talmente che all'hora quando li ſoggetti ſiano di buono ſpirito, & habbino li requiſiti nelle Conſtitutioni ſeconda, e quarta precedenti, dichiarate, ſi riceuano anche ſenza niente, conforme ſono tenute fare ſempre per quelle dalla famiglia Barberina gratiate di nomina, pienamente oſſeruando l'inſtrumenti di donatione, & iuſpatronato contenuti nel

Breue

Breue della Gloriosa Memoria di Papa Vrbano VIII. spedito l'anno xix. del suo Pontificato, a' dì 7. di Settembre dell'anno del Signore 1641. tenendosi sempre lontane da ogni ombra di auidità, come quella che non solo è odiosa à Dio, e che si oppone alla santa pouertà, che professiamo; mà ancora perche nel superfluo non minori impedimenti, e pregiuditij alla regolare osseruanza, & allo spirito, si ritrouano, di quelli che nella souerchia penuria, e troppa scarsità si pretendano sfuggire.

V. Da per loro medesime si riuedano li conti delle riscossioni, spese, e di quanto per il Monastero occorre, non prolongando mai queste reuisioni, che per ciò faranno che la Camarlinga sia diligente, e l'esseguisca, come nella Constitutione del suo officio è ordinato; e nella Congregatione da farsi la prima settimana di quaresima si faccino ogn'anno render conto con il bilancio da essa fatto, dell'entrata, & vscita di quell'anno, debiti, ò crediti del Monastero, per prudentemente ordinare, rimediare, & euitare ogni pericolo, conforme si co-

nosce al buon gouerno conuenire.

VI. E perche con la sola vigilantia delle Monache non si può far tutto quello, che al buon gouerno si richiede, potrassi eleggere persona, di cui per l'integrità, e sapere possa il Monastero hauer piena sodisfattione, e col mezzo di quella, e con li ordini, mandati, e sopraintendenza nostra, non generale, mà particolare, si esseguiranno diligentemente le riscossioni ne'douuti tempi, e si farà che i beni stabili di qual si sia sorte, che si hauessero, siano mantenuti, e però quando lo richiedono visitati, e custoditi.

VII. Si guardino sommamente con tutto ciò la M. Priora, e MM. sopranominate, dal far mai numero di ministri, mà solo li veramente necessarij prouedano, e mantenghino, escludendo, e quando bisogni, rimouendo, e licentiando qualsiuoglia, in cui non si ritrouassero le douute qualità, per il che deuono d'ogni tempo, esser sopra di ciò vnitamente vigilanti, & accurate, e quãdo occorre far tali elettioni auertir diligentemente di non solo prendere, & ammette-

re persone stimate idonee, mà che sappino, possino, e vogliono procurar l'vtile del Monastero operando con diligente, e caritatiua esattezza quel tanto che nel carico da imporsele si richiede.

VIII. Perciò si auuertirà in chi si prenda per fattore, che oltre l'habilità, capacità, & attitudine corrispondente al seruitio da esigersi nel ministerio suo, habbi ancora con la conueniente età la bontà de' costumi, e per quanto si può si ricercherà, che non sia coniugato, acciò sgrauato dalle sollecitudini di cure domestiche, possa, e deua rendersi più spedito, & esatto circa il seruitio del Monastero; e perche ancora in chi per hortolano, ò giardiniere deua seruirci dentro al Monastero si deuono proportionatamente ricercare l'istesse qualità, quando non sia coniugato, potremo farlo cohabitare con il predetto fattore nella casa del Monastero.

IX. Nelle remunerationi, prouisioni, e ricompense debite à ciascheduno de' ministri, & agenti del Monastero, siano puntuali secondo le conuentioni, e patti fatti, quali

non douranno essere che di danari, ò grasce, prohibendo il dar mai parte, e spese giornalmente, e chi in ciò contrafacesse, incorra nella pena della sospensione del suo officio per giorni quindici, essendo Priora, & essendo ordinaria officiale nella priuatione di luogo, e voce.

X. E quanto al far donatiui, dentro, e fuori del Monastero, niuna delle nostre sorelle benche ministra, ò superiora, ardisca di regalare, e mandar presenti, quantunque minimi, tra'quali intendiamo anco esclusi quelli, che da'sacri Canoni son detti Eulogij, diretti a'superiori per titolo di grata ricognitione; mà s'osserui inuiolabilmente da tutte la forma della Constitutione di Clemente VIII. *De munerum largitione vtriusque sexus regularibus interdicta. Religiosę &c.* con la modificatione di Vrbano VIII. *Nuper &c.* in quello però, che questa non vien derogata dalla più moderna Constitutione di Alessandro VII. regnante, *Pro commisso &c.* qual vogliamo che in tutta esattezza sia osseruata, custodita, & obbedita; dourà però la M. Priora tener sempre ricordato

alle

alle sorelle, che con l'orationi in vece di regali, e presenti douiamo renderci grate à i benefattori, e sodisfare, e corrispondere alla pia fede de' nostri congiunti, & amoreuoli, facendo à questo fine, che frequentemente anche in commune sijno raccomandati, hauendo pensiero ancora di fare religiosamente visitare li sopradetti, quando alcuno di loro si ammalasse, oltre le più particolari orationi, che in tali occorrenze deue tenere ricordato, e perche sotto verun colore, ò pretesto, nessuna prenda occasione d'ingerirsi in tali sollecitudini, e cure per se stessa, mà in tutto si operi con virtù, e merito, darà il carico ad alcuna Portinara, ò Rotara di tenerglielo ricordato, per non esseguirlo mai senza l'espresso ordine, e licentia sua.

XI. Circa il fare elemosine, si gouernino con la pietà, e prudenza conforme il Monastero può; e sia carico particolare della Camarlinga, quando ce ne sia l'opportunità, e commodità, ricordarlo alla M. Priora, quale da se non eccederà il prezzo, ò somma di dodici scudi in tutto l'anno, e se

li

li paresse, chè più si potessi, ò douessi estendere, non l'esseguisca, se prima datone conto alle MM. Sottopriora, e Discrete con la Camarlinga, da esse ancora non è dato il consenso; e tali limosine si faccino, ò mandino à persone, ò luoghi, de'quali sia cognito il bisogno, e non vsino mai in tempo veruno dispensarle nel parlatorio, acciò da esso qnanto più si può, si tenga lontano il disturbo, che il concorso de' pouerelli ne può apportare.

XII. Acciò succeda tutto il gouerno ben' ordinato, e facile, si tenga l'occhio, che tutte l'officiali siano diligenti, & osseruando le proprie Constitutioni habbino buona cura di tutti li mobili, e robbe, che ad essi officij si appartengano, e li sono consegnati, e se bene ciascuna deue à se stessa attendere, lasciando la cura dell'altre à chi di ciò per officio tien carrico, sarà però atto di carità, che chi veramente conoscesse errore, mancamento, ò diffetto, con animo quieto, e spassionato lo referisca alla M. Priora, ò sua Assistente, ò ad alcuna delle Madri maggiori, come secondo la vera carità sia più espediente,

diente,

diente, acciò il tutto venghi rimediato, e corretto, & Iddio in tutto resti sempre glorificato.

Della Libraria, e sua custodia.

CONSTITVTIONE XIII.

I. DOuendosi in tutto viuere con perfettissima communità senza proprietà di cosa alcuna, come la regola nostra al cap. 9. comanda, e noi in queste nostre Constitutioni, e specialmente nella quinta della seconda Parte ordiniamo, e dichiariamo; si hauerà vna stanza commune alla custodia di tutti li libri del Monastero deputata, e doue tutti (etiam quelli, che nelle celle per vso ordinario à ciascuna sorella si concedono) si terranno per alfabeto con buon'ordine registrati, acciò la qualità, e quantità, tutta si habbia in nota, e sempre che se ne voglia alcuno, con facilità sia ritrouato.

II. Habbisi auertenza, che li libri e siano spirituali, e da' Superiori approuati, & vtili

vtili alle communi, e particolari lettioni nostre, e per non ammettere cose in contrario, sempre che ne vengano de i nuoui, siano prima di altro, dati al Padre spirituale, per essere da esso, ò dal Padre Visitatore, visti, e considerati, e conforme al giuditio suo presi, ò lasciati.

III. La custode della Libreria potrà esser la M. Sottopriora, quando per altro ella non fosse dalla M. Priora giudicata troppo aggrauata, che all'hora detta Madre darà (come sempre può fare) questo carico ad altra conforme le parerà meglio.

VI. Cura di questa officiala sarà la conseruatione di detti libri, tenendoli (netti dalla poluere, e da tutto che apportar le possa nocumento alcuno) con la pulitia del luogo riguardati; hauerà cura, che quando bisogni siano rilegati; sempre che ne venghino altri, così il titolo, come il numero di essi, sarà da lei come di sopra è detto à suo luogo registrato.

V. Tutti quelli, che ò fuori, ò dentro nel Monastero, per le communi, ò per le priuate lettioni, che di detta Libreria si daranno,

ranno, ò impreſteranno, con il giorno, meſe, & anno, e con il nome di chi li riceue, deuono far che in vna liſta, che à queſto effetto terrà, reſti notato, & ogni ſei meſi riuederà detta liſta per ricuperarli, quando alla M. Priora parerà, e recuperati che ſiano leui ſubbito la nota ſuddetta, acciò non cagioni confuſione alcuna.

VI. Quando li è dalle ſorelle dimandato alcun libro per loro lettione, lo dica prima di darglielo alla M. Priora, e con licentia ſua (che ſenza di queſta in veruna maniera, non ne deue dare, nè impreſtare mai veruno à chi ſi ſia) lo darà, ò impreſterà; & oltre il notar come ſopra è detto, veda che ſi oſſerui il riportare quello che prima ſi era hauuto, non conuenendo la multiplicità di libri appreſſo di neſſuna Monaca particolare, ſe non nel numero determinato nella Conſtitutione 14. che ſegue.

VII. Ogni trè anni almeno ſi riuedano, e ripiglino in nota tutti li libri, che appreſſo di ciaſcuna ſi ritrouano, e queſto con far'vn'ordine, che nel termine di 15. giorni ciaſcuna raſſegni alla M. Priora tutti i libri

De' Dormentorij Celle, e supellettile di esse.

CONSTITVTIONE XIV.

I. SI haueranno li Dormentorij con le celle tutte vniforme, distinte, e separate, come la nostra regola al cap. 3. ordina, e li detti dormentorij ogni sera dalla M.Sottopriora, di poi che hauerà data l'acqua santa, e visitato ciascuna cella, come nella sua constitutione se le ordina, saranno serrati, & auanti che dia il segno del riposo, ne consegnerà la chiaue alla M.Priora, che nella notte deue appresso di se tenerla, e custodirla, sotto pena à chi di loro mancasse di sospensione dell' officio per quindici giorni.

II. Il tempo del riposo deue essere continouato, e come nella distributione degl' ordini si assegna, nell' inuerno di ott' hore, nella primauera, & autunno di sette, e mezza, e nell'estate di sette sole nella notte, aggiungendo vna mezz'hora al tempo di riti-

ramento, che ordinariamente ſi ordina ſolo di mezz'hora à mezzo giorno, acciò che in queſto tempo di eſtate, chi teneſſe biſogno di valerſi di tal tempo per riposo poſſa farlo; e la M.Priora, e M. Sottopriora ſiano diligenti, che alcuna non ſia dedita al ſonno, nè trapaſſi ſenza commiſſione il ſegno notabilmente ſotto pena di mangiare in terra, & aggiungaſi penitenza, ſecondo che più, ò meno difettaſſe.

III. Il ſegno da farſi ne'dormentorij così per il riposo, come per lo ſuegliare, ſia fatto ſempre con il ſuono delle tauolette, & alle porte delle celle in vece di ſaliſcende, ò catenacci di ferro, vſino nottole di legno, per fuggire quanto ſi può il pericolo di fare ſtrepito, nè ſia chi mai ponga alcuno impedimento che venghi à cagionare, che non ſi poſſino aprire liberamente, e chi contrafaceſſe ſia punita grauemente, douendoſi tenere il tutto patente alla viſta, e volontà della Superiora, auertendo ancora di non chiamar mai la cella con la proprietà di mia, ò noſtra, nè di Suor N. mà ciaſcuna ſi nomini del Santo, che ſtà alla porta, dal

quale

quale si verrà à conoscere qual sorella quiui habiti.

IV. La M. Priora deue hauere la cella prossima alla più commoda, e principale entrata del dormentorio, e lei assegni l'vso dell'altre, vna per vno à ciascheduna sorella ripartendo trà le più giouani alcune di più età, senza riguardo ad ordine di anzianità, ò humane sodisfattioni, mà semplicemente come giudichi conuenire.

V. Non sia lecito alle sorelle sotto pena di più graue colpa di entrar mai nelle celle l'vna dell'altra, nè aprirle senza espressa licentia della M. Priora, quale auertirà non darla, se prima non conosce, che veramente sia di bisogno, concedendolo all' hora per quel solo tempo, che la necessità richieda, e con la conditione che il parlare sia piano, e solo del necessario, e che la porta stia aperta mentre che dentro vi stanno più di vna, eccetto se tal licentia fosse per bisogno di alcuna indisposta, che all' hora si potrà tener serrata, facendo che vna la serua, e li aiuti à dir con voce bassa il diuino offitio, non douerà però concedersi questo altri-

trimenti, che per vn giorno, ò al più per due, ad effetto solo di conoscere se il male suanischi, ò vero seguiti, non permettendo in nessun caso si dorma mai più di vna sola per cella, che perciò tutte quelle, alle quali bisogni tale assistenza di notte, ò che per più tempo del sudetto li continoui l'indispositione doueranno esser portate all'infermeria, come alla Constitutione 21. della seconda parte al num. 7. è detto, doue ancora si deuono tenere appartate quelle che fossero talmente vecchie, ò impotenti, che la seruitù, che bisognasse farle apportasse disturbo alla quiete nelle celle douuta, & al silentio perpetuo, che nella Constitutione 12. della seconda Parte stà ordinato, per il che si auertirà ancora, sì dall'assistente à dette indisposte, come da tutte l'altre, che li lauori manuali, ne' quali deuono occuparsi, mentre stanno ritirate nelle celle siano tali, che non apportino strepito, e però si gouernino conforme l'approuatione, e licentia della M. Priora con osseruare ancora, che senza speciale ordine, ò licentia della medesima M. Priora non ne i tempi deputati

putati alla lettione, & essercitij spirituali, che nella Constitutione 11. della seconda Parte si ordinano, questo essercitio si esseguisca, mà solo in quelle hore ordinariamente al lauoro deputate, sotto pena arbitraria alla M.Priora, acciò il frutto, e fine, per cui tale ritiramento è ordinato non sia impedito dalla superflua occupatione esteriore.

VI. Ordiniamo, che così le celle, come le supellettile di esse, siano tutte eguali, e conforme, e per ciò che le celle siano di vna proportionata mediocrità, cioè di circa à palmi 18. e mezzo longhe, e larghe a proportione, & espressamente prohibiamo l'vsar colonne, ò cortine a'letti, quadri, imagini, anco di carta, attaccate al muro, ò cosa alcuna, che habbia del curioso, e singolare, ò che ecceda, ò differentij niente quello, che quì sotto si descriue, ordinando, e volendo, che nella qualità, e quantità si mantenghi sempre il tutto conforme, e chi contrafacesse incorra nella pena di grave colpa, e dalla M.Priora sia pubblicamente penitentiata, secondo che giudicherà esser beneficio

tio all'anima sua, e le superiore che dessero licentie in ciò contrarie, e non tenessero conto di tal'ordine, con punir come deuono le transgressioni, siano punite con la sospensione dell'offitio per dieci giorni, ò più, conforme allà colpa,

VII. Li letti siano ciascuno di due semplici banchi di ferro con le loro tauole sopra, alti da terra vn palmo e mezzo, larghi cinque e mezzo, lunghi otto e mezzo; à capo di essi perche resti più assicurata la sanità, si hauerà affissa alla pariete vna spalliera di tauola liscia, e semplice, alta trè palmi e mezzo, & à piedi solamente per maggior modestia vna tenda di panno bianco grosso fatto di stoppa, ò canapa; ciaschedun letto hauerà vn saccone di paglia, & vn solo materasso di lana, della quale sarà ancora il capezzale, e cuscini, che à chi ne haurà di bisogno si potranno concedere. Le lenzuola si terranno da tutte di lana (eccetto nell' infermeria, ò da chi habbi tale indispositione, che l'vso di dette le sia nociuo, che in tal caso potrà la M.Priora dispensare) si faranno perciò di ferrandina fratesca bianca,

e dell'

e dell'istessa, mà bigia sarà la coperta di tutto il letto, oltre la quale, si concederà nell' inuerno vna, ò più coperte di lana bianca, conforme che il bisogno di ciascuna richieda. Sopra ogni letto si terrà sempre, vna semplice croce di legno, & à capo di esso vna corona di spine attaccata al muro, & alla spalliera vna picciola impronta della Madonna semplicemente stampata in carta, come ancora sarà la figura dell' Angelo Custode, che da ciascheduna à piedi del letto si hauerà.

VIII. Dauanti al letto si hauerà vn'ingiuocchiatoro di legno, senza intaglio, coperto in vece di touaglia, semplicemente con vn panno verde di lana, chiamato di spalliera, sopra questo staranno posate vn' imagine semplice della Vergine santissima, vna della nostra Beata Madre Maria Maddalena stampata in carta, quale potrà accompagnarsi con altra imagine di qualche Santo, ò Santa, semplice come la predetta, e dell'istessa altezza, che non passi vn palmo, vna testa di morte, & vn' horologio à poluere. Attaccata al muro, sopra questo

inginocchiatoro, sarà l'imagine santissima del Crocifisso, stampata in carta, ò vero di legno, ò carta pesta, ò pur dipinta nel muro medesimo, ò altrimenti, pur che sia deuota, semplice, di poca valuta, e dell'istessa grandezza, misura, e qualità in ogni cella, con vna stampa in tela, ò carta della santissima Sindone, à piè di detto Crocifisso, intorno al quale saranno semplicemente dipinte nel muro le insegne, & instrumenti della passione, tutto per ricordo di quanto care siamo costate al nostro Redentore, l'obligo che habbiamo di corrispondere al suo amore, e che à questo hà da indirizzarsi tutta la vita nostra, mediante l'immitatione, e intercessione della purissima Madre di Dio, e della nostra Beata Madre; e perche la cella viene concessa particolarmente, acciò nella ritiratezza di essa si habbi da procurare di vnir l'anima con Dio per mezzo degl'esercitij santi di oratione, e lettione spirituale. Dentro, ò sopra detto inginocchiatoro, hauerà ciascuna quelli libri, che dall'obbedientia se le concederanno à quest'effetto in vso, e potranno esser

due,

due, ò trè appartenenti all'essercitio di meditatione, & oratione, e due altri d'instruttione, e prattica delle virtù, secondo che à ciascuna venirà approuato, oltre la vita della nostra Beata Madre, che con la regola, e cônstitutioni nostre si douerà da ogn' vna sempre tenere. Il Breuiario, & altri appartenenti al diuino offitio potranno tenersi nel Choro, ò sopra detto inginocchiatoro come sia più commodo à ciascheduna.

IX. Sarà ancora in ogni cella vna tauoletta di circa due palmi e mezzo affissa al muro, che serua per lo scriuere in vece di tauolino; e sopra questa terranno il calamaro, penne, e carta, conforme che á ciascuna bisogna, vna sola sedia di paglia dozzinale, e semplice, vna lucernetta tonda di stagno, vna catinella, e brocchetta di terra bianca ordinaria, e di questa qualità sarà ancora il vasetto per l'acqua santa, che col suo aspersorio di bacchetta nuda semplicissima, si terrà attaccato vicino à detto inginocchiatoro, quale deue come ogn' altro legname sopra concesso esser di albuccio, e tutti sem-

plici, ſenza cornice, ò veruno intaglio, prohibendo in tutto, e per tutto ogni altra qualità di legno, li metalli, ò altro di più ornamento, bellezza, prezzo, ò quantità del ſopradetto, volendo, che tutto ciò, che ſerue ad vſo, e ſeruitio particolare delle ſorelle ſpoſe di quel Signore, che in ſe hà honorate, e deificate la ſanta pouertà, e ſemplicità, ſia ancor'eſſo (lontano da ogni curioſità) ornato con il fregio di queſte ſante virtù, e da eſſe non per affetto proprio, mà per conſeruatione della perfetta communità, riguardato, e mantenuto, con la conueniente decenza, e pulitia, che perciò ciaſcuna terrà radrizzato il letto, e ſcopata la cella conforme communemente viene ordinato.

X. La viſita delle celle, e di quello che in eſſe ſi ritroua, ſi farà dalla M. Priora, e dalle altre Madri alle ſuddite loro, conforme nelle proprie Conſtitutioni ſe le ordina, inuigilando l'inuiolabile oſſeruanza di quanto per queſta quì ſopra viene ordinato, e ſe mai foſſe alcuna che contrafaceſſe, ſenza ammettere ſcuſa, ò ſtimar per minima

ma alcuna cosa in materia tanto sostantiale, come sono quelle che disentano, ò disuniscano dalla perfetta communità, che al santo voto della pouertà appartiene, si purgherà subitamente la Religione, con leuar primieramente via, tutto ciò che alli descritti ordini nostri fosse contrario, e con correggere appresso la colpeuole, con penitentia ancora, quando conuenga conforme la qualità della sua colpa ricerchi.

Dell'Habito delle Monache.

CONSTITVTIONE XV.

I. BEnche tutte le Religioni nel fine di militare sotto lo stendardo della sequela, & immitatione di GIESV, con l'adempimento de' santi consigli euangelici siano vnite, distinguendosi nondimeno cõ varie regole, e constitutioni, distinguonsi parimente quanto all'estrinseco con alcuna diuersità nell'habito, denotando con questo (che quasi liurea, ò diuisa vsano) sotto qual condotta particolare, ogn'vna a

detta ſequela s'incammini.

II. Noi adunque, che con tutto l'Ordine Carmelitano (per ſpecial fauore) ſotto la guida della Genitrice di Dio Maria Vergine puriſſima ſiamo aſcritte, & habbiamo ſortito per particolare protettrice, e propria Madre, la Beata Maria Maddalena; ſeguiremo la conformità nell'habito, col detto ordine nell'isteſſa maniera che la medeſima Beata (conforme che nel Monaſtero da lei eletto trouò introdotto) in tutta la vita ſua ſeguì, cioè con l'vſo del color nero nella tonacha, e ſcapulare, in vece del lionato: nè ciò, benche non praticato generalmente da detto Ordine contradice ad eſſo, eſſendo nelle ſue Conſtitutioni antiche, arbitrariamente conceſſo così l'vſo del color nero, come del lionato.

III. Acciò che queſt'habito concordi al titolo, che tiene di veſte religioſa, & al fine di noſtra profeſſione ſopra deſcritto, ordiniamo ſia ſemplice, humile, e mortificato; e perche in queſto ſi deue andar regolando conforme la facilità, meno prezzo, e più ordinaria qualità, che ne'luoghi oue ſi habita

bita si ritroui, l'ordiniamo della forma, e qualità seguenti.

IV. Le tonache sì d'inuerno, come di estate, saranno di saia di Vgubio, larghe nelle spalle, e circa il collo quanto bisogni, senza increspatura, ò falda veruna; da piedi nella rotondità potranno esser larghe dodici, ò vero tredici palmi, poco più ò meno, conforme la statura differente ricerchi; nel petto si lasceranno alquanto aperte per la facilità in vestire; la lunghezza sarà fino in terra, dalla quale si terrà alta circa vn terzo di palmo, rotonde egualmente per tutto; le maniche saranno larghe talmente, che cucite lascino di vano vn palmo vn poco scarso; e per tutto similmente vguali, lunghe che arriuino all' estremità del dito grosso, mà niente l'eccedino, e così stese, senza veruna piega deuonsi tenere nel Choro, alla grata, e sempre alla presenza di persone di fuori.

V. Si cingeranno sopra detta tonaca cō vna cinta di cuoio bianco semplice; e liscia, serrata con vn'anello d' osso, e ferretto, che la fermi, e questa sarà circa à due dita

meno

meno longa della tonaca.

VI. Li ſcapulari deuono eſſere meno longhi della tonaca vn mezzo palmo, larghi due palmi, e perciò ſi faranno di ſaia di cremona, eſſendo queſta, e nella predetta larghezza, e nella ſemplicità ancora (che à queſto habito ſpecialmente conuiene) molto conforme; mà per la notte ſi vſeranno più piccoli, e per più facilitarli all'inferme, potranno anco farſi di ſaia ſcotta, mà non di altra materia mai, che di lana, auertendo ciaſcuna, che detto habito deueſi in qualunque tempo ſempre portare, con reuerenza, e gratitudine della Vergine Santiſſima, che con ſingolar priuilegio per ſegno di ſalute ce l'hà donato, pregandola ci facci degne di conſeguire le gratie, e fauori, che con quello ne hà promeſſi.

VII. Li mantelli bianchi ſaranno di ſaia di Bergamo più corti della tonacha vn palmo, ſi allacceranno con fibbietta ſemplice di legno auanti al collo, circa il quale haueranno la larghezza neceſſaria, contenendoſi in queſta di tal maniera, che le parti eſtreme di eſſi non intieramente dauanti ſi

con-

congiunghino, mà restino conuenientemente distante, e lontane l'vna dall'altra, & alquanto aperte; e nel giro da piedi siano senza superfluità, e per tutto egualmente rotondi, e questi si cambieranno, quando alla M. Priora parerà; e si terranno solamente alla santissima communione, officio diuino, & altre funtioni, che nel nostro Rituale sono dichiarate.

VIII. Tutta la velatura sarà di panno lino bianco, sotto la quale non si haueranno capelli, mà dal giorno che prendono l'habito monastico si terranno del tutto tagliati, per il che vna volta il mese almeno, conforme la M. Sottopriora ordinerà farassi cõmunemente la tonsura; Sopra la testa adunque terranno vna cuffia, e copriranno la fronte sino alle ciglia, con vna benda perciò sufficientemente larga, il soggolo sia d'auanti serrato grande, che cuopra le tempie, guancie, e tutto il collo, e per di sopra terranno il velo bianco, e questo habito, e portatura fin quì descritta, sarà commune à tutte anco nouitie mentre non son professe; le professe poi, doppò che haueranno

ſatta la profeſſione, terranno ſoprà il predetto velo bianco, il velo benedetto nero, quale ſarà di panno lino anch'eſſo, circa mezzo palmo più ſtretto del velo bianco, ſopra il quale il detto velo nero ſi terrà cucito intorno ſemplicemente.

IX. Le tonacelle ſaranno di ſaia ſcotta, e queſte dal giorno della profeſſione ſi vſeranno in vece di camice di lino da tutte, eccetto dall'inferme, e da chi patiſſe tale indiſpoſitione, che la M. Priora ſtimi bene il diſpenſarnele, come liberamente potrà fare ſempre, che conoſca ciò conuenire.

X. Potranno le ſorelle oltre i predetti habiti, tener ſotto la tonaca imbuſti di panno lino, ò lano, ſenza ſtecche, ò imbottiture, mà ſemplicemente fatti, e nell'iſteſſa maniera potranno anco tener cinti, ò trauerſe dell'iſteſſa ſaia delle tonache, ò pur di roueſcio, quando per la ſtagione fredda biſogni, pur che ſia del color natiuo lionato della lana, ſenza arte di tintura, prohibendo ogni altro colore, eccetto il nero, come di ſopra è detto. Le calze potranno eſſere così di panno lino, come lano, conforme

alla

alla ſtagione, e biſogno di ciaſcheduna. Le ſcarpe ſaranno di corame nero ſemplicisſime nella forma, e foggia loro, con le quali potrasſi hauer' vnito ſugheretto, non più alto di due dita coperto del medeſimo corame della ſcarpa.

XI. Siano tutte amatrici della ſanta ſemplicità, procurando come virtù che da particolar decoro,& ornamento grato à gl' occhi diuini nelle ſpoſe di GIESV, che in ciaſcuna coſa loro, ſempre ſi ritroui, e riſplenda, aborrendo ſommamente il contrario, per il che prohibiamo l'vſar mai in detti habiti, bottonature, naſtri, ò cuciture di ſeta, sì come ancora il far pieghe ; ò dar mai ſalda à velature, e tutto quello in ſomma, che habbi pur minima ombra contraria à tal virtù; onde nè pur la viſta di alcuna maniera di veſtire, ò velare alla ſopra deſcritta repugnante, s'introduca, ò comporti mai nel Monaſtero: E ſe alcuna introduceſſe, ò inuentaſſe coſa alcuna alla ſuddetta forma, e ſemplicità cõtraria;oltre il non permettere, mà leuare, e prohibir ſubito la varietà inuentata, diaſi per eſſempio dell' altre ſeuera

R 2 peni-

penitentia all'introduttrici, priuandole di luogo, e voce, e se la Madre Priora, ò alcuna dell'altre principali Offitiali hauesse in ciò parte, permissione, ò consenso, sia sospesa dall'offitio più, ò meno tempo, conforme che alla colpa, che in ciò hauerà commesso si conuenghi.

XII. Non si permetta il tener mai vestimenti, ò velature dupplicate da veruna, sotto pena di graue colpa, mà semplicemente dalle Offitiali communi sia dato quanto, conforme alle staggioni, e bisogni di ciascheduna occorre, e le sorelle siano diligenti in render sempre in ciascun tempo debito, alle Offitiali medesime tutto quello si deua ò cambiare, ò mutare, vsando in questa osseruanza, e nella pulitia, e mantenimento di ciascuna cosa particolare accuratezza, con vero amore, e zelo di dar gusto al Signore nella conseruatione della perfetta communità, e santa pouertà, delle quali deuono procurare con totale staccamento, e vera prattica esser sempre professore puntuali.

Fine

Fine della prima Parte delle Constitutioni dell' humilissime ancille del Diuino Verbo Incarnato, e della purissima sua gran Madre, & Nostra Signora Gloriosissima Vergine Maria, e della nostra Beata Madre Maria Maddalena.

†



SECONDA PARTE DELLE CONSTITVTIONI

Di quello deue adempirsi auanti di riceuere il sant'Habito.

CONSTITVTIONE I.

I. PERCHE quelle, che à Dio si vogliono dedicare possino, rimossa da i cuori loro l'arena d'ogni mõdano impedimento, e distrattione, dar principio al loro spirituale edifitio, con vn saldo fondamento. Ordiniamo, che auanti riceuino il santo habito, le sia dato conueniente commodità di disporsi ad vna tanta attione.

II. Però stabilito, che si hauerà il giorno della vestitione, quale dourà esseguirsi per il meno dẽtro al termine di due mesi doppò compita la proua, conforme si è ordinato, e dichiarato nella 4. Constitutione della

prima

prima Parte, se le concederà particolar ritiramento per quindici giorni, ò dieci almeno à quella prossimi, ne' quali vogliamo non si permetta, che vadi à grate, nè à ruote, e che di quelle non le si faccino imbasciate, volendo che tal tempo le sia per la preparatione di tanto spósalitio totalmente per gl'esercitij spirituali lasciato, nelli quali dal nostro Padre Confessore venghi indirizzata.

III. Venuto il giorno determinato per la vestitione si procuri, che questa santa attione sia da ciascuna fatta con ogni deuotione, e non si permetta alcuna cosa, che alla quiete, e ritiramento nostro sia contraria, ò possi apportar disturbo, per ciò si faccia sempre la mattina, detta la messa solenne, non procurando inuiti, nè lasciando che alla nouitia siano fatte visite, ò mandate imbasciate; che però quel giorno, come de' precedenti è detto non anderà à grate.

IV. Al vestimento non si permetta, che ella comparisca con ornamenti vani; ma con vna veste di ermisino bianco ondato, senza nessuna sorte di guarnitione, non porti

porti collane, vezzi, ò ornamenti ſimili, nè gioia veruna, mà puramente ſia accommodata con vn collare, e manichetti di velo, ò zenzile fine, con merletto bianco intorno, ſenza ferro, ſteſo, e ben ſerrato, con li capelli ſparſi, e velo grande bianco di ſeta in capo.

V. Tutto quello, che per occaſione del veſtimento biſognerà, così nella Chieſa (circa la quale deue oſſeruarſi di non pararla, conforme è detto al num. 2. della Conſtitutione 10. nella prima Parte) come nella refettione delle ſorelle, non apparterrà mai à parenti, a'quali nõ ſarà conceſſo mai d'ingerirſene, mà ſolo al Monaſtero, quale prouederà, conforme al biſogno, & a'tempi con vgualita, & indifferenza, ſempre à ciaſcheduna, prohibendo il farſi, mandarſi, ò diſtribuirſi, nè in Chieſa, nè altroue dal Monaſtero, così in nome ſuo, come della nouitia, ò di altri, regali, donatiui, ò preſenti di coſe, tanto mangiatiue, come di altro ancorche ſacro à neſſuna perſona, nè dentro in Monaſtero, nè fuori, sì come ſi prohibiſce di permettere già mai, che da' parenti,

renti, ò nessuno (sia chi si voglia) sia preparata, ò data, anco per di fuori in luogo alcuno del Monastero, colatione, ò confettione di qual si voglia sorte, nè potrà similmente riceuersi à distribuirsi manco nel Monastero medesimo alle Monache, prohibendo, etiamdio espressamente il fare, ò permettere, che da altri sia mai fatto, canto, ò vsato trombetti, ò strumenti musicali; mà tutto quello, che così nella messa, come nella sacra cerimonia si dourà dire, sia detto, ò cantato, à tutte nel canto medesimo, che la Constitutione 7. di questa seconda parte ordina, con la forma, e cerimonie, che nel Rituale nostro stà registrato, stando sempre quella, che dourà prendere il santo habito dẽtro al Monastero alla grata del Capitolo corrispondente in Chiesa, quando dall'Eminentissimo Protettore, ò dal Padre spirituale le sia dato; ma se lo desse la M. Priora (come può fare) all' hora non alla grata, mà auanti l'altare di detto Capitolo si esseguirà, tutto che per tale effetto nel Rituale sudetto è notato, auertendo che se nessuna contrafacesse nelle pre-

dette cose ordinate, ò prohibite, incorrerebbe nella pena di graue colpa, e priuatione di luogo, e voce, e la M.Priora, ò qual si voglia altra, che permettendolo ne fusse colpeuole, nella priuatione dell'offitio.

Di quello deue osseruarsi nel concedere la santa Professione.

CONSTITVTIONE II.

I. AVanti che arriui il tempo di professare alcuna nouitia (che non sarà mai, se non compito tutto l'anno della prouatione, e sedici di età) douerà la nouitia ne gl'vltimi sei mesi di detto tempo, nel capitolo, ò doppò la benedittione della mensa nel refettorio domandare publicamente con humiltà la santa professione alla M.Priora, & à tutte le Monache, per li meriti di GIESV, e della Vergine santissima, e ciò deue esseguire trè volte in tutto il detto tempo in diuersi giorni.

II. Frà tanto da tutte sia fatto per lei oratione, e considerato se veramente si deue

dare,

dare, ò prolungare, ò del tutto negare la santa professione. Per prolungare motiuo giusto sarà, la trascuraggine, tepidità, e poco affetto, che si sia visto nella nouitia verso gl'essercitij della santa religione, e delle virtù, singolarmente della santa obbedientia, mortificatione, humiltà, e ritiramento nell'osseruanza nostra debito, pur che si speri, che da questa humiliatione ella deua riconoscersi, & emendarsi, il che dourà vedersi prima di lasciarla professare; con auuertirla però, che in virtù di questa constitutione, non acquista ius alcuno nella religione, nè s'intenderà professa tacitamente; mà che sino, che non haurà fatto la professione solenne sarà semplicemente nella prouatione, e per questo basterà il parere della M. Priora, e M. Maestra, con l'approuatione della maggior parte delle vocali presa in vn partito segreto.

III. Per negarla del tutto, ci dourà esser la causa di qualche impedimento delli notati nella Constitutione 2. ò nella 4. della prima Parte, e non saputo, ò conosciuto auanti l'accettatione, e vestimento, qualche

infermità pericolosa, e insanabile, l'incapacità d'intelletto, la troppo altiera, ò dura natura, e volontà, e finalmente l'esser' incorrigibile de'suoi difetti, acciò da membro si disutile, e corrotto, non riceua danno il corpo intero della communità, e resti pregiudicata la santa Religione.

IV. E se bene conoscendo il rigore de' sopradetti termini esortiamo la M.Priora, M.Maestra, e Madri tutte, à non volere a caso, e senza matura consideratione venire all'essecutione di essi, essendo nondimeno la prouatione del nouitiato ordinata; perche così la nouitia come le Monache siano libere, senza che alcuna parte se ne chiami pregiudicata, ricordiamo à tutte l'obbligo, che tengono di non lasciarsi vincere da' timori, ò rispetti humani, mà priue d'ogni passione valersi della loro libertà, e considerare, che non gl'huomini, mà Dio deuono temere; e che il seruitio di sua Diuina Maestà, e della casa delle spose sue, deuono risguardare, & esseguire, però sempre che per trè partiti, si trouerà la maggior parte de' voti neri douerà tenersi esclusa la nouitia,

tia, e quanto prima si douerà rimandare alli suoi; ottenutane prima però la licentia dall'Eminentissimo Protettore.

V. In quanto alla nouitia, che si ritrouerà capace, e che sappia ben leggere, giudicandosi ben disposta per la santa professione, si farà noto dalla M. Priora sotto pena di priuatione dell'offitio, conforme ordina il sacro Concilio di Trento vn mese auanti all'Eminentissimo Protettore, domandando che la mandi à essaminare, conforme l'istesso sacro Concilio comanda, e mentre ella sia ritrouata stabile nel proposito di seruire à Dio con intera osseruanza delle nostre Constitutioni, sia proposta al Capitolo per l'vltimo partito, che ritrouato con li due terzi di voti bianchi sia dichiarato vinto.

VI. Et acciò che la nouitia si possa meglio disporre per così eminente attione, come è la santa professione, per dieci giorni almeno antecedenti douerà star ritirata per li esercitij spirituali, nelli quali douerà far la confessione generale, se nel medesimo anno, in altra occasione non l'hauesse fatta,

e ve-

e venuto il giorno destinato alla santa pro. fessione, e fatta la santissima communione, immediatamente detta la messa conuentuale, e dal Sacerdote benedetto l'habito, anderà la nouitia in compagnia di tutte le Monache à fare la sua professione, ritiratamente in mano della M. Priora per sua maggior quiete, e deuotione in atto tanto importante, quanto è il consagrarsi, & vnirsi per sposa dell'eterno Rè del Cielo; la qual'attione si celebrerà solennemente con la forma, e cerimonie notate nel nostro Rituale, conforme al quale pur si osseruerà nel darle il velo nero, mà douendo questo esseguirsi per mano dell'Eminentissimo Protettore, ò del Padre spirituale, ò altro à ciò da sua Eminenza deputato, si farà nel Capitolo, tenendo aperta la grata corrispondente in Chiesa, notando al Libro del Conuento il proprio giorno, & anno, in cui ciascuna fa la sua professione, si porrà in filza la cedola oue detta professione è descritta, per custodirsi tutte sotto le trè chiaui, come nella Constitutione 12. della prima parte vien' ordinato.

Nel

VII. Nel giorno della velatione di qual si voglia nouitia, deuesi circa la Chiesa, li parenti, e refettione, compitamente osseruare, quel medesimo, che nel num. 5. della prima Constitutione à questa precedente stà notato, non permettendosi mai niente in contrario, anzi procurando, che in queste attioni, tanto alla vestitione superiore, si ritroui, e risplenda maggior quiete, semplicità, e ritiramento, per renderle più copiose di affettuoso sentimento, e deuotione, e più celebri nel cospetto del diuino sposo, & à tutta la corte celeste.

VIII. Non si permetterà mai, che la nouitia professa esca subito dal nouitiato, mà dourà starui due anni almeno doppò la professione, osseruando tutto ciò, che nella Constitutione delle nouitie viene ordinato; e se parerà, che si deua prolungare ad alcuna detto tempo, potranno la M. Priora, e Maestra delle nouitie disporre, quanto per maggior profitto giudicheranno espediente.

me; Chi mi vuol seguitare, nieghi se medesimo, e pigli la sua croce, e mi seguiti; e dandoci di se stesso l'essempio testifica, che nella sua vita ornò con questa virtù ogni sua attione, sì che potè dire, *Meus cibus est, vt faciam voluntatem Patris mei, & quę placita sunt ei, facio semper*; Il cibo mio è fare la volontà del Padre mio, & io fò sempre quelle cose, che à lui sono in piacere, sottoponendosi talmente al maggior gusto diuino, che abbracciò, e sostenne per amor nostro finalmente con perfettissima obbediẽtia l'asprissima, & opprobriosa morte della Croce.

II. Per regolarsi adunque perfettamente in questo sicuro camino, che niente esclude, se non il peccato, quale mai da Dio può volersi, si dourà da ciascuna obbedire compitamente, oltre alla legge diuina, alla règola, e constitutioni communi sempre, & alle particolari descritte per l'offitiali particolari, mentre in quelli offitij si ritroueranno, alla M. Priora, e Superiore, che di tempo in tempo haueranno, & à ciascuna offitiale, come à dependente dalla M. Prio-

ra, e ciò non ſolo dalle aſſegnate per compagne, mà anco dall'altre, in quello però, che tale officio riſguarda.

III. Acciochè tutti gli atti della ſanta obbedienza rieſchino veramente virtuoſi, di molto profitto, e merito, procureranno le ſorelle di riſguardare ſempre Iddio in chi comanda, sì che ò ſia l'eſſeguire quello, che la Regola, e Conſtitutioni noſtre deſcriuano, ò gl'ordini, che con la campana, & ogn'altro ſegno ſi danno, ò l'obbedire alla Madre Priora, e Superiore, che di tempo in tempo haueranno, à tutto concorrino con prontezza, puntualità, e reuerenza, come à volontà diuina, con tali mezzi eſplicatali, e non ſi ſodisfaccino dell'opera eſtrinſeca ſolamēte, mà procurino anco ſe ben tal'hora ſi trouaſſero cō inclinatione, e ſentimenti diuerſi, che à quella ſia vnita la volontà, e giuditio, con ſommiſſione, & annegatione del proprio parere.

IV. Grandemente, e con ſomma cautela, come da errore pregiudicialiſſimo nella Religione, ſi guardino dal querelarſi, dolerſi, ò manifeſtarſi l'vna con l'altra le difficoltà,

coltà, i proprij sentimenti, ò contrarietà, che nella regia strada dalla santa obbedientia se le opponessero; & habbino la mira, che in ogni loro procedere, trattare, e parlare, risplenda sempre somma reuerenza, e rispetto così verso la regola, Constitutioni, & ordini religiosi, come verso le Superiore presenti, ò assenti che siano, quali sẽpre nomineranno col titolo di Madre, e parlando con loro le daranno il titolo di V.R. stando genuflesse, mentre trattano con loro, sino che da quelle non le è ordinato altrimenti.

V. Vsino singolare, e diligentissima auertenza sopra tutto d'interuenire à ciascun' ordine commune con la maggior sollecitudine, e puntualità, che le sia possibile, non tralasciandoli, ò partendo mai da essi, senza espressa licentia, quale non dimanderanno senza vera, e legittima cagione, manifestandola schiettamente alla Superiora, così per queste, come per l'altre licentie, douendo guardarsi, così in cose grãdi, come in piccole dal far niente; per propria elettione, e volontà, mà procurar di regolarsi in tutto con la santa obbedientia.

VI. Auertano à non vſar repliche, inſtanze, ò artifizij per conſeguir quello, che domandano; mà dipoi che haueranno eſplicato ſemplicemente il loro deſiderio, ò che la Superiora le conceda quello che dimandano, ò che le mortifichi negandoglielo, come in volontà diuina, nella determinatione della ſanta obbedientia, con quiete ſi rimettino.

VII. Si guardino per eſercitarſi più perfettamente nell'obbedientia dall'vſar (fuori che in caſi, che veramente non poſſino di meno) le licentie chiamate interpetratiue, mà dimandino eſpreſſamente le licentie tutte, che le occorreranno; e ſe per qualche impedimento non poteſſero alcuna volta hauer la M. Priora, le dimandino alla M. Sottopriora, ò alla maggiore, che preſiede, referendo poi alla M. Priora quello che haueranno fatto; e ciò ſiano tenute oſſeruare più particolarmente ancora, quando non potendo altrimenti, haueſſero operato con il modo interpetratiuo, manifeſtando, e dando conto ſinceramente sì dell' attione, come della cagione del predetto modo in

eſſa

essa tenuto, & auuertano tanto chi dimanda, quanto chi concede, che la permissione sopradetta no si estende in nessuna di quelle cose, che appartengono à clausura, e pouertà, come introdur manifattori nel Monastero, mandar lettere, riceuerle, andare à ruota, ò grate, accettar depositi, dimandare, donare, ò permutare.

VIII. Similmente si guardino per non ingannarsi dal dimandar niente già negato, ò che dubitassero la propria Superiora facilmente non concedesse (se però non esplicano la negatiua riceuuta, ò dubbio, che ne tengano) & acciò non segua disordine, stiano sempre sopra di ciò auertite, non pur le maggiori Superiore, & Officiali subordinate; mà l'istessa M. Priora ancora, penitentiando, quando bisogni chi errasse, conforme alla qualità delle colpe, acciò niuna si sottragga dalla pratica, & essercitio di mortificatione della propria volontà, e vera soggettione tanto necessaria nella santa Religione, e vero camino di perfettione.

IX. Riconoschino in somma tutte la

gratia,

gratia, che dal Signore li viene donata nell' essercitio santo di questa sublime virtù, e come vera strada, anzi scorciatora del Cielo, e della perfettione, l'apprezzino praticandola conforme l'instruttione, & esempio della nostra Beata Madre Maria Maddalena, con tal prontezza, & allegrezza, che diano animo, e libertà sempre alle Superiore, non solo di adoprarle indifferentemente nelli esercitij della Religione; ma di mortificarle, & essercitarle nell'annegatione della propria volontà, e giuditio, onde nel Monastero ne viua, e risplenda quella vera virtù, e perfettione, che con celeste lume, & ardore essa nostra Beata Madre sempre bramò, e practicò nella santa Religione.

Della santa Castità.

CONSTITVTIONE IV.

I. LA celeste virtù della santa Castità promessa con solenne voto nella santa professione, come quella, che ne constitui-

stituisce sorelle, e compagne degl' Angeli, figlie dilettissime della sempre immacolata Madre di Dio, tempij viui dello Spirito Sã-to, e che finalmente ne inalza alla sublimissima dignità di spose dell'istessa Maestà Diuina, la cui essenza è fonte d'ogni purità, e candore, deuesi con somma gratitudine verso l'istessa Diuina Maestà, che à tanto degno stato ne hà elette con sommo pregio, non solo amare; mà con l'humile, e filial timore diuino, e con esatta diligentia, e somma custodia così del cuore, come d'ogni sentimento esteriore tener guardata, e custodita, valendosi per ciò del dolce freno della santa mortificatione, e delle spirituali armi della diuina presentia, e singolar deuotione alla purissima Vergine, e proprio Angelo Custode.

II. Ciascheduna reputando à se propria detto quello, che a' suoi seguaci disse GIESV; *Qui non odit patrem, & matrem, adhuc autem & animam suam, non potest meus esse discipulus*; Chi non odia il padre, e la madre, & ãco la propria vita, non può esser mio discepolo; procuri spogliarsi d'ogni

terreno

terreno affetto verso tutte le creature, e di se stessa ancora, acciò come morta al mondo, & all'amor proprio, viua solo al Signore, per cui, & in cui con spirituale, e ben'ordinata carità sieno tutti gl'affetti suoi indrizzati, hauendo particolar mira di far dal canto suo quanto più può, che nel Monastero si conserui, e risplenda sempre la lontananza del secolo, onde come pericoloso veleno da tutte si aborrisca il già mai pensarne, ò trattarne.

III. In ogni procedere, e conuersatione anco frà di loro seruino grauità, rispetto, e riseruo con angelica modestia, che tanto è debito all'altezza del loro stato, & alla edificatione, che scambieuolmente sono tenute darsi, nè mai da nessuna si vsi (etiam per burla) parole, ò altro, che possi, ò di adherenza particolare, ò di niuna singolarità, ancorche minima dar qualche segno, anzi sieno del tutto sbandite simili debolezze, e chi notasse, ò vedessi mai mancamento alcuno, benche piccolo, sia tenuta (sotto pena di partecipar la penitenza, che secondo la qualità della colpa dourà alla delin-

delinquente imporsi) notificarlo subito alla Superiora, quale douerà tener'auuisata ciascuna come bisogni, facendo si osserui con puntualità le Constitutioni 16. e 17. seguenti, adoprando con zelo, & à tempo la correttione, e penitenza, che per risuegliare l'affetto dell'altissima perfettione conoscerà salutari; acciò così nell'estrinseco, come nell'intrinseco si dia sempre quel buono odor di Christo, che à spose à lui consecrate si conuiene.

Della santa Pouertà.

CONSTITVTIONE V.

I. LA diuina, & increata Sapientia per noi humanata, instituendo la perfettione Euangelica, volse non solo esserne maestro con la sua dottrina, mà esemplare, forma, & idea, con la sua santissima vita; e perche le pose per fondamento la nuda, e perfetta pouertà volontaria di affetto, & effetto vnita, dicendo; *Qui non renunciat omnibus, quę possidet, non potest meus esse discipulus;*

lus; Chi non rinuntia à tutte quelle cose, che possiede, non può esser mio discepolo, elesse per se di così poueramente nascere, viuere, e morire, che della somma, e nuda sua pouertà potè fare quell'amplissima testimonianza; *Vulpes foueas habent, & volucres Cęli nidos, filius autem hominis non habet vbi caput suum reclinet*; Le volpi hanno le loro tane, e gl'vccelli i loro nidi, mà il figliuolo dell'huomo non hà doue posare il suo capo.

II. Per immitare adunque questo perfettissimo esemplare, e per adempire il suo diuin consiglio, promettiamo nella nostra professione il terzo voto della santa pouertà, l'osseruanza del quale dalla nostra regola al cap. 9. espressamente ci vien comandata con queste formali parole; Nessuno de' Religiosi dica, che alcuna cosa sia sua propria, mà tutte le cose vi siano communi, e si distribuiscano per mano del Priore, ò di quel religioso da lui à ciò deputato, &c.

III. In che nô solo prohibisce ogni proprietà, e dominio di affetto, & effetto, mà ordina insieme la cômunità, e carità, con le

quali

quali porge riparo da tener lontani sì dannosi mostri, in tutto non solo contrarij, mà distruttori di ogni virtù religiosa, e pone sostegno al difensiuo muro della santa pouertà, quale da tutte deuesi, come madre, e nutrice dell'euangelico spirito stimare, & amare con sommo affetto, essendo tale veramente, che però la nostra Beata Madre la chiamaua sposa di Christo, e mammella delle spose à lui consagrate; perche da tal latte nutrite, e si slattano dalli affetti creati, & attraggono vigore, & influsso diuino per inalzarsi al vero possesso del sommo Dio per amore, e carità, che è l'vnico scopo, a cui la Religione ne indrizza con le sue sante ordinationi.

IV. Si tenga adunque con ogni rigore sbandita perpetuamente ogni proprietà di tal maniera, che in qualsiuoglia cosa per minima che fusse, venghi da ciascheduna come abomineuole, e contagiosa peste sempre aborrita.

V. Le limosine, entrate, heredità, legati, e finalmente qualsiuoglia robba, ò danari con l'vsufrutto solo, ò col dominio an-

cora, immobili, mobili, & etiam comestibili di qualsiuoglia qualità, e quantità, etiá che douuta, ò per carità data, anco in riguardo di Monache particolari, non sia mai concessa, nè meno deputata, ò riserbata in custodia di nessuna particolare, ma alla massa commune sia sempre il tutto incorporato, e come tale nelle communi officine dalle deputate officiali custodito, e conforme l'ordine della M. Priora dispensato, sotto pena, e nota di proprietaria, tanto à chi pigliasse, ò tenesse, come à chi permettesse, conforme la qualità della colpa richiede.

VI. Si prohibisce assegnār mai cella, ò altro à vita, nè ad altro tempo determinato, e parimente si ordina, che già mai per vso di nessuna si lasci fabbricar cella, ò nessuna stanza particolare, mà tutte si conseruino communi, e senza chiaue, patenti sempre alla Superiora; come parimente deuono essere gli altarini, e tutto piccolo, ò grande che sia, che ad vso di ciascheduna si concederà, sotto pena di priuatione di offitio, & inhabilità ad esser' eletta nell'auuenire,

uenire, oltre la pena grauissima da sostenersi à tempo, conforme alla colpa; solo le offitiali per la buona custodia, e conseruatione della robba commune, che ciò ricerchi potranno tener quelle chiaue, che per li officij à loro consegnati siano necessarie, delle quali tutte ò siano di porte, ò di armarij, ò casse, douerà la M. Priora tenere appresso di se le dupplicate, acciò le possa visitare, e quanto è in quelle liberamente vedere.

VII. Acciò totalmente in tutto stia estinta la proprietà, sì che niun'ombra di essa, ò attacco di veruna cosa si permetta, ò introduca mai, si guardi diligentemente ogn'vna dal nominar mai alcuna cosa, mia, mà riconoscendola della Religione la dichino, nostra, ò le diano il nome del Santo della cella, oue habitano, perche si venga in cognitione ad vso di chi ella sia.

VIII. Il tenere, ò vsar sigilli sia prohibito, osseruando quanto circa le lettere nel num.9. comanda la Constitutione 24. di questa seconda parte.

IX. Si prohibisce parimente il metter

nome,

nome, ò arme di nessuna particolare, nè anco à nessuna cosa di offitij, ò da star nella communità, & à quelle cose, che in risguardo della sanità, ò differenza della statura sia necessario qualche ricognitione, si facci solo, come è descritto nella Constitutione delle vestiarie, volendo, che ciò si osserui con ogni rigore, talmente che se mai alcuna contrafacesse, oltre il leuar subito tutto quello, che fusse in contrario, sia tenuta alla pena di più graue colpa, e priua dell'offitio se fusse delle elette capitulari.

X. Habbino risguardo ancora, che non s'introduca sotto verun pretesto superfluità, curiosità, ò vanità alcuna nella religione, che però non si permetterà, eccetto che nelle cose sacre, e deputate alla Chiesa, ornamenti di lauoro artifitioso ò di oro, ò di argento, rimettendoci à quanto più espressamente si dichiara nella Constitutione 14. della prima parte, sotto pena di pubblica penitentia da imporsi arbitrariamente secòndo la qualità della colpa.

XI. Gl'Altari de gl'Oratorij, e Cappelle interiori del Monastero, si potranno ornare

re con drappi, e seta nelle festiuità, mà non non vsarui oro, nè argento, eccetto à quello del Choro, sotto pena di priuatione di luogo, e velo nero per vn'anno, e pena di graue colpa.

XII. Fuori delle sueglie communi da seruire quelle, che hanno offitio di chiamare, non si conceda à nessuna il tener'horologij, se non semplici, & à poluere, prohibendosi quelli à ruota sotto pena di più graue colpa.

XIII. Vogliamo ancora, che da nessuna si tenghino reliquiarij curiosi, ò imagini quantunque in carta di molto prezzo, douendo e nella qualità, e quantità sfuggir tutto ciò, che à religiose, che tender deuono con ogni studio all'immitatione vera del loro Sposo GIESV non conuengono.

XIV. Similmente li breuiarij, libri, corone, come ancora il Crocifisso di bronzo in Croce nera di legno, che tutte terranno sopra del petto, & in somma tutto, che ad vso delle sorelle (così circa gl'habiti, celle, refetrorio, come in cose di deuotione) s'appartiene, sia sempre così vguale, semplice, e mo-

e modesto, che in esso risplenda la semplicità, e perfetta communità, che l'instituto nostro professa, e distintamente le nostre Constitutioni ordinano, e per il mantenimento di ciò, siano tutte diligenti in riguardare, e conseruare quanto più le sia possibile tutto quello, che le viene consegnato, quantunque fusse logro, e rappezzato, e per dar gusto al suo Sposo GIESV, aspiri ciascuna di sperimentare qualche effetto di questa santa pouertà, desiderando, che delle cose del Monastero le si diano le più abiette, e peggiori per maggior suo profitto, & agumento di virtù.

XV. E perche non è atto, che più repugni, e contrarij l'osseruanza di questo santo voto, che quello del dominio, di cui la Religiosa in virtù della santa professione si è spogliata, & è restata incapace di più acquistarlo; di quì è, che la Regola nostra acciò si schifi ogni errore, ordina, che tutto quello, che bisogna sia per mano de' Superiori, ò altri da quelli deputati, distribuito.

XVI. Perciò non sarà lecito il prendere, ò elegger da se stessa cosa alcuna, nè delle asse-

assegnate al commune , nè di quelle ad vso di altre concesse; e circa il dare , riceuere , donare, cambiare, e prestare cosa veruna , ancorche minima , non si potrà , etiam dentro al claustro mai fare senza espressa licentia della M.Priora , alla quale si notificheranno li bisogni, tanto proprij , come delli offitij, così grandi, cõme piccoli, e con l'ordine suo , come vere pouere dimanderanno per amor di Dio quanto le occorre à quell'offitiali , alle quali tali cose spettano ministrarsi, sotto pena à chi nelle predette cose contrafacesse di penitentia publica , secondo la qualità del fallo .

XVII. Ogn'vna si guardi dall' ingerirsi nè in fatti, nè in parole ne gl'offitij ad altre commessi, e nelle officine a quelli deputate non entrino senza espressa licentia della M.Priora, sì come nel giardino non colgano cosa alcuna, se nel commune , ò in particolare non le ne viene data licentia, ò cõmissione dalla M.Priora, ò Offitiale sopra di esso deputata, sotto pena di mezza colpa, e la penitentia da imporsi sia conforme la consuetudine, e qualità della colpa .

XVIII. Per la vera, e perfetta prattica di questa santa pouertà, procurino esser vigilanti circa la spropriatione interna, acciò il lor cuore non sia da nessuno terreno affetto (etiam circa alle cose ordinarie, e necessarie) ritenuto; mà solo in Dio sia occupato, come vere peregrine della patria celeste, à quella, & a' suoi beni eterni anhelantemente aspirino, vsando come imprestato tutto quello, che per il lor bisogno le è concesso, pronte, e disposte sempre ad ogni cenno, ò richiesta della Superiora, di lasciarlo, cambiarlo, ò darlo con vera rassegnatione e quiete; e quando ad alcuna cosa si riconoscessero affettionate, lo manifesteranno alla Superiora con humiltà, dimandandole per amor di Dio, che glie la leui; quale dourà vigilare, che per l'acquisto di tal perfettione tutte si esercitino in questi atti, per esperientia de' quali le priuerà tal' hora (come meglio giudichi) di alcuna cosa, cambiandole libri, celle, e cose simili, ammonendo caritatiuamente, e con profitteuoli penitentie emendando chi vedesse trascurarsi, ò rendersi repugnante in

tal

tal prattica; e nelle rinouationi de' voti in particolare, douerà sotto pena di sospensione del suo offitio per quindici giorni far che sempre segua alcune di dette permute, sì che nel giro dell'anno siano le predette cose generalmente, & in commune vna volta cambiate.

XIX. Il mantenimento della communità sia talmente à cuore à tutte, che con perfetta osseruanza in tutte le cose venghi à risplendere, sì che mai cosa alcuna venghi à dependere da industrie, traffichi, e sollecitudini di veruna particolare, sotto pena alla qualità della colpa conueniente; mà dalla M.Priora, e con l'ordine suo dalla Camarlinga siano di tutto ciò, che bisogna prouiste compitamente le communi offitiali, e queste subordinatamente seruano le altre (in quanto che all'offitio loro si appartiene) di tutto quello che bisogna, così in commune, come in particolare.

XX. E perche il nemico che mai non lascia di porre insidie alla perfettione, non venghi per mezzo dell'amor proprio, à preualere sia ciascheduna cauta, e diligen-

te custode di se medesima, guardandosi, che non per ambitione, ò emulatione, che nell'amministratione sua sia fatta, rinouata, ò multiplicata qualche cosa, siano mai le sue proposte, ò dimande, mà solo perche conosca al bisogno, & vtilità commune esser così conueniente, e necessario.

XXI. Parimente si guardino le sorelle, che tenessero in consegna differenti offitij, di mai disporre delle cose à quelli partitamente assegnate, leuando, ò cambiando le vne con quelle dell'altro à suo arbitrio, sotto pena di vna publica mortificatione, conforme la colpa; mà se vedrà esser ciò espediente, lo rappresenti alla M. Priora, e conforme l'ordine suo puntualmente esseguisca.

XXII. Ricordinsi, che quanto esse maneggiano tutto, è patrimonio di Christo, concesso alle sue spose, acciò con maggiore spirito, & osseruanza lo seruino, e siano più feruenti in aiuto de' prossimi, con le loro orationi; però con molto amore, e diligenza attendino di ben'impiegare la fatica loro, e che il tutto quanto è possibile si conserui;

e se

e ſe mai interueniſſe, che qualche coſa periſſe, ò ſimili mancamenti le ſuccedeſſero, ſe ne accuſino, ſodisfacendo tali colpe, & difetti conforme ſi dichiara, & ordina nella 26. Conſtitutione di queſta ſeconda parte al §. 1.

XXIII. Perche la carità madre, e nutrice di tutte le virtù ancor queſta mantenga, & perfettioni, ſia vigilante la M. Priora, e tenga ricordato alle Officiali, che ciaſcuna ſecondo l'impone il carico ſuo, con modo, e termine religioſo, come comanda la noſtra Regola, ſerua, e proueda le ſorelle, conforme che l'età, e neceſſità di ogn'vna richiede, ſotto pena di publica correttione, e penitenza à chi contrafaceſſe, oſſeruando ancora per tor via ogni ſollecitudine particolare quello nella prima parte al numero 10. della Conſtitutione 12. circa i benefattori e parenti ſi dichiara.

XXIV. Facciano tutte ſtima particolariſſima di queſta ſanta oſſeruanza, e di tutto ciò, che alla perfettione, e bellezza di eſſa ſi appartiene; & acciò come è proprio dell'humana fragilità, non ſi declini, mà ſi

man-

mantenga con perfetto rigore, e ciascuna si auanzi nel suo profitto, e merito, siano diligenti di riuedere, come in essa si diportano, non solo nelli essami quotidiani, mà nelli assegnati per ogni mese, l'vso de'quali se sì come deuano terranno in stima, da quelli, e dalle rinouationi de'voti, & essercitio delle permute, vnite con la prattica delle penitentie alla qualità delli errori conuenienti (da non preterirsi mai sotto i colorati pretesti di humane compassioni, condescendenze, e rispetti) come da mezzi proportionati, trarranno mediante la diuina gratia lume, & efficacia da mantenersi, e promouersi in sì preclara virtù.

Della rinouatione delli trè santi Voti.

CONSTITVTIONE VI.

I. ESsendo lo stato religioso così sublime, che trascenda, e si renda impareggiabile à tutte le humane dignità, ancorche tutte vnite, & accolte insieme fussero, sì che all'intelletto humano resti come occulto, & inestimabile il suo valore, ne

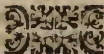
potendo noi in nessuna cosa esprimere, & dimostrar meglio l'amore, e fedeltà al nostro Sposo GIESV Christo douuta, che nell' esatta, e più perfetta osseruanza, che sia possibile dalli santi voti religiosi.

II. Essortiamo tutte le sorelle, che voglino esserne diligentissime, e gelosissime, procurando hauer di essi vna stima, lume, e prattica particolarissima, sì che in ogni loro attione li faccino risplendere nella Religione per mezzo di vna vera, e puntuale sommissione, staccamento totale d'ogni cosa creata, e sommo amore all'angelica purità, non stimando mai di piccola importanza tutto quello, ancorche minimo, che offuscare, & ombreggiar potesse lo splẽdore di così lucidissime gioie, anzi ogni, ancorche minima cosa le apparisse, reputino, e stimino grandissima, essendo tale per l'effetto, che all'anime loro è per apportare.

III. Per aiutarsi meglio in ciò, e per non solo conseruare, mà agumentare in loro, e nel sacro habitacolo tutto l'amore tanto douuto à così santi, e pretiosi legami, che à

Dio

Dio benedetto le tengono indiſſolubilmẽte vnite, ſi eſſercitino con particolare accuratezza, diligenza, e ſpirito (come con le parole, e con l'eſempio laſciò per inſtruttione la noſtra Beata Madre) nella rinouatione di eſſi ſanti voti, quali non ſolo frequentemente in priuato ſi farà da ciaſcheduna almeno vna volta ogni giorno; ma in publico communemente trè volte l'anno ſi celebrerà, e queſto ſe per qualche caſo non fuſſero impedite, e per ciò doueſſero alcuna volta con licentia, e parere del Padre ſpirituale trasferirla, ſi farà li giorni ſacratiſſimi dell'Epifania del Signore, della Santiſſima Trinità, e della Eſſaltatione della Santa Croce, oſſeruando di procedere in queſto con la preparatione, e ritiramento deſcritto alla Conſtitutione 8. & 11. di queſta ſeconda parte, e nel modo regiſtrato nel noſtro Rituale.



Dell'

Dell'Offitio Diuino.

CONSTITVTIONE VII.

I. ESsercitio proprio delle Religiose, che e con l'anima, e con il corpo si sono consecrate in spose à Dio, è quello delle lodi, che vnitamente con lo spirito, e con la voce si danno alla S.D.Maestà; onde e deuesi stimar con sommo preggio, come principio, e caparra di quello, à cui per tutta l'eternità sono elette, e procurar di esseguirlo, mediante la Diuina gratia con ogni diligentia, e spirito, tenendosi alla Diuina presenza con il più amoroso affetto, deuota attentione, angelica modestia, e reuerenza, che le sia possibile.

II. Cerchino perciò tutte le nostre sorelle di esser'in esso feruentissime, recitando le sette hore canoniche, quali tutte di poi che habbino fatta professione sono tenute dire ogni giorno vnitamente nel Choro alle hore debite, conforme stà assegnato nella distributione de gl'ordini; perilche quando

ſentano ſonare, ſi muouino ſubito cõ ogni celerità, e prontezza non meno di animo, che di corpo, e ſi inuijno ò all'iſteſſo Choro, ò all'Antichoro, conforme richiede l'ordine della communità nel noſtro Rituale dichiarato.

III. Neſſuna ſenza eſpreſſa, e particolar licentia della M. Priora laſci di come ſopra interuenire, ſotto pena di graue colpa; e ſe alcuna doppò l'ammonitione non ſi emendaſſe, ſia più rigoroſamente punita, e detta licentia non ſia nè dimandata, nè conceſſa ſenza molta conſideratione, e cautela, acciò non ſi venghi ad anteporre la ſodisfattione propria, & il meno importante, al maggior guſto, honore, e ſeruitio diuino, & al merito e prò dell'anime noſtre, come inſegnaua la noſtra Beata Madre.

IV. Detto diuino officio ſi ordinerà, e recitarà, conforme la Chieſa Romana, e conforme à queſto rito, e rubriche poſte nel Breuiario di detta; ſi reciterà l'officio di quei Santi, de'quali ſi habbino reliquie inſigni, e li proprij ancora de'Santi del noſtro Ordine Carmelitano, come dalla ſacra Cõ-

gre-

gregatione de'Riti è stato approuato, e concesso, e che da' Padri Carmelitani scalzi si prattica, & in virtù di detta concessione si dirà ancora vna volta la settimana (conforme che nelle rubriche de' medesimi offitij stà dichiarato) l'offitio del Santissimo Sagramento, e della Vergine Santissima; l'offitio piccolo, della quale ciascuna reciterà priuatamente con deuotione, e nel Choro si reciterà solo ne'giorni, che l'offitio deuà dirsi feriale, ò di Santi semplici, come ordinano le rubriche del suddetto Breuiario Romano, e l'istesso adempiranno circa li Salmi Penitentiali, e Graduali, ò offitij per i defunti.

V. Quanto al modo si osseruerà quello, che nel nostro Rituale viene ordinato, così circa la salmodia, come circa il canto fermo, e cerimonie.

VI. La musica, & ogni canto frattó, e figurato, si espressa, e totalmente prohibiamo, sì che già mai così dentro al Monastero, come di fuori in maniera nessuna, nè per veruna causa, quale ella si sia possa farsi, nè permettersi, di tal maniera, che così chi

permetteſſe, ò concedeſſe, come chi operaſ-
ſe cantando, dimandando, promouendo, fauorendo, protegendo, ò in modo alcuno aiutaſſe, ò cooperaſſe la dimanda, pretenſione, ò conceſſione di veruna derogatione à queſta Conſtitutione, e ſue prohibitioni, incorra, e ſia tenuta alla pena di priuatione di ogni offitio, luogo, e voce, con perpetua inhabilità di racquiſtarle in auuenire, ſenza poterne eſſer diſpenſata, in modo tale, che in ogni luogo deua ſempre eſſer l'vltima, e non ſolo nel Capitolo non poſſi hauere nè attiuamente, nè paſſiuamente elettione veruna; mà nè anco nelle diſtributioni degl'altri offitij poſſa riceuer carico di dignità ò in alcun modo riguardeuole, nè eſſerui mai adoperata, nè hauer participatione alcuna in altro, che nelli eſſercitij baſſi, & abietti.

VII. E perche dal ſopradetto per eſſer contrario all'inſtituto noſtro ci habbiamo da tener ſempre lontane, ſi prohibiſce ſotto l'iſteſſe pene, e con tutte le deſcritte conditioni il tenere, ò riceuer nel Monaſtero libri, note, ſuoni, inſtrumenti, ò altra

qual

qual si voglia cosa (etiam per poco tempo) che alle regole, e ragioni di detto canto figurato, fratto, ò di musica seruino, concedendo solamente, che nel Choro si habbia vn'organo, quale con modo, rito, e forma ecclesiastica possi dalle Monache medesime (e non di fuori) nelle messe solenni, e vespri cantati, e nelle vestitioni, e velationi di nouitie nel canto fermo, che in essi occorre sonarsi, pur che non mai sopra di esso nè in tali attioni, nè in altro verun tempo si cantino mottetti, laudi, nè altro simile.

VIII. Per l'essercitio, & instruttione del sopradetto suono dell'organo, si potranno hauere, & vsare libri di intauolatura ecclesiastica, & in questa non s'intenderà contrafatto alla nostra Constitutione, mentre che di essa non si seruino per altro, che per quãto deuono sapere, & apprendere necessariamente in riguardo del sonar detto organo nelle funtioni già di sopra espresse, à fin di facilitare maggiormente il canto fermo da farsi da noi medesime solamente, e non mai permettersi, che da persone di fuori, ecclesiastiche, ò secolari che fussero, per nel-

nessuna, ò altra qual si sia causa sia fatto, sotto le pene, e conditioni, che al num. 6. sono sopra descritte.

IX. E perche con le medesime conditioni, e sotto le medesime pene prohibiamo espressa, e totalmente l'imparare, ò permetter mai, che nussuna esistente nel nostro Monastero religiosa, ò secolare che ella sia, impari nè dalle grate, nè in altro verun luogo, ò modo da persona alcuna di fuori di qual si voglia conditione, ò qualità che ella fusse, e che nè meno possa mai sotto verun pretesto introdursi, nè ammettersi alcuna mai dentro per detta causa, e rispetto di detto organo, e canto fermo, si sarà diligenti, che tutto ciò dalle Monache medesime si vada sempre successiuamente insegnando à chi viene, conforme che la M. Priora deputerà, per il che potranno ancora hauersi, e tenersi nel Monastero instrumenti di graue cimbalo, ò sordino; mà che in tutto non passino mai il numero di trè ad summum, che l'vso di essi sia non di alcuna particolare appropriato; mà in commune trà le sonatrici scompartito, con l'obbedientia, &

appro-

approuatione della M. Priora, che non si tenghino in parte remote, e sequestrate, nè in luoghi di perpetuo silentio, nè tanto vicini ad essi, che venghi disturbato; mà si tenghino in stanze, e luoghi patenti alla communità; & oltre l'imparar sopra di questi, si potrà ancora con il suono di essi cantare qualche laude spirituale di aria, e modo ecclesiastico, e che non siano à più di due voci, con licentia particolare ciascuna volta della M. Priora, quale ad eccitamento di deuotione potrà concederlo nel Choro la notte di Natale del Signore, il Giouedì, e tre giorni vltimi auanti Quaresima, & al più vna, ò due altre volte in frà l'anno, pur che si faccia priuatamente in tempo, e modo, che non impedisca il douuto all' offitio diuino, & oratione, secondo il nostro ordine già determinato, e che non si possa esser sentite da persone di fuori, e con queste medesime osseruanze, e cautele potrà ciò farsi ancora per occasione di straordinaria ricreatione commune, quando alla Madre Priora parerà sia bene, & opportuno concedersi in tempo determinato, & à detta

ricrea-

ricreatione deputato, e non altrimenti, che in ſtanze publiche da deſtinarſi dalla medeſima M. Priora; acciò quanto è conceſſo in aiuto, & agumento di ſpirito, con la direttione, e benedittione della ſanta obbedientia ben regolato, produca il preteſo frutto à maggior gloria di Dio nell'anime noſtre.

Della ſanta Oratione, & altri eſercitij ſpirituali.

CONSTITVTIONE VIII.

I. HAuendo per fine, e ſcopo del noſtro inſtituto l'attender in prima molto da vero à perfettionar l'anime noſtre, acciò ſi rendano capaci dell'vnione con Dio, e di poter ſecondariamente eſſer gioueuoli à tutta la Chieſa Santa, pregando con viui deſiderij ſempre per la ſua eſſaltatione, e dilatatione, & a' proſſimi tutti con acceſe brame ſoſpirando, che à gloria di S. D. Maeſtà corriſpondano all'infinita bontà diuina, che li chima, & aſpetta,

acciò

acciò si saluino quello, che per l'acquisto di ciò si deue stimar più proprio, e principal mezzo, e come tale trà tutti li esercitij spirituali tener'in sommo conto, e lo studio della santa oratione; la quale per commune sentenza de' Santi è all'anima come il cibo al corpo suo alimento, accrescimento, e mantenimento, che però ciascuna con vero affetto, e diligentia douerà procurare, che la vera prattica di sì santa occupatione in se stessa, e nella religione tutta si osserui con molto affetto, esseguendo quanto ne viene in questa Constitutione ordinato.

II. Ciascun giorno si facci vn'hora di oratione mentale la mattina immantinente detto il mattutino, & vna mezz'hora la sera auanti cena; mà nelli trè giorni della settimana santa, ne'quali si deue nel giorno dire il mattutino, quest'oratione della sera si farà auanti la compieta, e ne'giorni in frà l'ottaua del Corpus Domini per l'istessa cagione si farà immediatamẽte auanti il mattutino; mà quella della mattina sempre si terrà ferma nel tempo stabilito da farsi auãti

prima; à quest'oratione siano tenute ritrouarsi tutte nel Choro, doue vnitamente deue farsi, talmente che sotto la pena di graue colpa, conforme è detto al numero 3. della precedente Constitutione 7. (eccettuate le inferme, e quell'infermiere, che dall'occupatione del seruitio delle predette siano impedite) nessuna manchi, senza esserne per qualche importante, ò giusta causa dispensata dalla M. Priora, quale douendo esser vigilante in vedere, che non si tralascino gl'ordini communi, in questo particolarmente della santa oratione, ha da guardare di non s'indurre con troppo facile indulgenza à tale concessione, ma darla solo quãdo veramente sia necessaria, operando ancora quanto può, che le impedite da questo ordine commune, supplischino con fare almeno frà tutto il giorno vn'hora di oratione, solo le nouitie non s'intendano tanto astrette à quest'assistenza in commune, che se per maggior loro instruttione fusse giudicato espediente il tenerle alcuna volta separate, possa farsi, mà cõ l'approuatione della M. Priora potrà

la

la M.Maestra fare, conforme è detto nella sua propria Constitutione, e ciascheduna sia diligentissima in procurare di disporsi à questo santo essercitio, con le douute preparationi, preuedendo la sera auanti li punti, e materia della meditatione, & in commune si osserui quanto per questa è posto nel nostro Rituale.

III. Due volte il giorno si darà segno per l'essame di conscienza, quale da tutte dourà farsi in commune, concedendo vn quarto d'hora per ciascuno di detti essami, il primo de'quali sarà auanti il pranzo doppò detta nona, & il secondo auanti la compieta, e chi legittimamente impedita, non potessi alcuna volta trouarsi in detti tempi con la communità, l'esseguisca in ogni maniera da per se.

IV. Il Giouedì doppò la Domenica della Sessagesima, il lunedì, e martedì della Quinquagesima si terrà esposto il Santissimo Sacramento, da doppò la santissima communione, fino all'hora della commune refettione, e dal vespro, fino à terminata l'oratione mentale della sera; e perche l'as-

sistenza, & oratione auanti al Santissimo esposto sia continua, tengasi fuori del Choro vna tauoletta, nella quale stia per ogn' hora egualmente scompartito il numero delle Monache, che à vicenda deuono ciò esseguire, e se alla M. Priora paresse conueniente, che in altri giorni si esponessi, o seruisi l'istesso. In ciascuno de i dieci giorni trà l'Ascensione, e la Pentecoste si terrà esposto per vn' hora di oratione, che oltre all'ordinaria, si farà vnitamente in commune doppò il vespro. In frà l'ottaua del Corpus Domini si esporrà ogni giorno al principio dell'oratione mentale della mattina, e si terrà sino à fatto la santissima communione, aprendolo di nuouo nel giorno al principio dell'oratione mentale, con tenerlo sino à compito il matrutino, che in dett' ottaua si dirà nel giorno.

V. Ogni venerdì si farà trè hore di oratione scompartite tra le sorelle auanti al Sãtissimo Crocifisso, à reuerenza delle trè hore, che per amor nostro stette pendente in croce, ponendo la distributione in tauoletta assegnata, conforme di sopra s'è ordinato

fuori

fuori dell'Oratorio, acciò ogn'vna al suono del campanello, che per segno si darà al debito suo tempo interuenga, & assista, oltre di ciò per amor di quel Signore, che in questo giorno volse per la nostra redentione rendere in croce con vehemētissimo dolore il suo diuino spirito al Padre, dourà ciascuna sentendo li tocchi della campana, che alle ventun'hora per segno, e ricordo commune di detta espiratione dalla M.Sottopriora si daranno, inginocchiarsi subito, & ad immitatione della nostra Beata Madre chiedere, come à lei il Signore insegnò, per se, e per l'altre esso diuino spirito, offerendo l'anima sua con quel perfetto, e consumato sacrifitio, che di se stesso offerse il nostro sposo, e redentore, chiedendo buona morte per se, e per gl'altri, con tutta quella maggior deuotione, & affetto, che dal medesimo Signore li sarà concesso.

VI. Tutte le orationi sopradette potranno dalla M.Priora farsi applicare per quei bisogni, e fini, che per la diuina gloria, e salute dell'anime occorrerà di domandare, le ordinarie però, e generali petitioni saranno

ranno regiſtrate in ciaſcuna tauoletta, che di ſopra per la diſtributione ſi ſono ordinate, & ogn'vna potrà ſecondo la ſua deuotione mentale, ò vocalmente orare, come più le ſodisfà, oſſeruando ſempre ſilentio in qualunque luogo, oue le orationi predette ſi faranno, e perciò ne' luoghi circonuicini non ſi faccino attioni di ſtrepito, nè ſi fermi alcuna à ragionare, e di queſto pongaſi ſpecial diligenza in tutto il Monaſtero, quando ſtà eſpoſto il Santiſſimo Sacramento, procedendo ciaſcuna particolarmente nel parlare, con tal cuſtodia, moderatione di parole, e ſommiſſione di voce, che denoti la reuerenza, e ſtima, che hauer ſi deue del fauore, che nella caſa ſi riceue con l'auguſtiſſima preſentia del Santiſſimo Sacramento, che ſi tiene eſpoſto, e tutte quelle parimente, che in qual ſi ſia delle ſopradette orationi aſſiſtano, deuono procurare nel venire, andare, e nello ſtar medeſimo circonſpettione, e quiete, non facendo ſoſpiri, nè altro, che habbi del ſingolare, anzi nel toſſire ancora, e ſimili occorrenze naturali, ponghino diligentia, che ſia con tutta

quella

quella moderatione, e modestia, che le sia possibile, e di finalmente guardarsi da tutto ciò, che potesse disturbar l'altre.

VII. Per mantenimento, & agumento in ciascuna di vera deuotione, feruor di spirito, e studio di perfettione, ordiniamo, e strettamente comandiamo, che tutte etiam superiore senz'altra eccettuatione, che di quelle, che per infermità siano con l'attestatione, & approuatione del Medico, e Padre spirituale riconosciute inhabili, deuino vna volta l'anno (sotto pena di priuatione di voce attiua, e passiua, à chi per due anni ciò non osseruasse, & alle Superiore sospensione dell' offitio à tempo) far gl'essercitij spirituali per dieci giorni, lasciando in detto tempo l'amministratione di ogni offitio, & affare, in cui la Religione le tenga impiegate, & il parlare non solo con le persone secolari, e di fuori, conforme nella Constitutione 24. di questa seconda parte si trouerà dichiarato, mà ancora con le Religiose medesime, & etiam con l'istesse Superiore con tanto stretto ritiro, che nè meno vogliamo siano tenute interuenire à gl'or-

dini

dini della communità, mà che esenti da tutte queste obbedientie, regolandosi secondo l'indrizzo, & ordine del Padre spirituale, dall'obbedientia di lui in tutto, e per tutto dependino, e per ciò nel di lui giuditio si rimette ancora il concedere, ò per più giorni, ò più volte frà l'anno questa santa commodità à chi per il diuin seruitio, & vtile dell'anima conoscesse conuenire, come potria particolarmente occorrere à nouitie auanti il vestimento, ò professione, ò ad altre, che per più distrattiui, e graui carichi hauuti stimasse conueniente conceder tale habilità, per la quale staranno ritirate sempre (per qual si sia tempo, che venghi loro concessa) nelle celle à questo solo effetto deputate, che però ad esse senza la concessione della M. Priora, sotto pena di più graue colpa, non si potrà andare, & essa per altre cagioni non lo permetta.

VIII. Tutte siano tenute star ritirate nelle proprie celle quei tempi, che nella Constitutione 11. di questa parte si sono ordinati, procurando con detto ritiramento, e con il continuo silentio vnire ancora

più

più frequenti orationi,& essercitio di mortificatione, conforme che l'obbedientia le concederà.

IX. Nella rinouatione de'santi voti da farsi publicamente nelle feste, che nella Constitutione 6. in questa seconda parte si sono assegnate, con il ritiramento de i quattro giorni prossimi auanti à dette festiuità deuon fare, vada ciascuna facendo reflessione allo stato, & obbligo suo, ricercando in se stessa come si sia diportata ne' precedenti mesi, qual profitto, e frutto dalli Santissimi Sacramenti, & altri deuoti essercitij habbi cauato, come nel desiderio della santa perfettione si sia mantenuta, ò agumentata,procurando con ciò di disporsi all'accrescimento di vero affetto verso la perfetta osseruanza di essi santi voti, e nostre constitutioni, leuando da se, mediante la diuina gratia con gl'opportuni rimedij li difetti, e tepidezze, in cui si ritrouassi.

X. Similmente ogni mese con il ritiramento di vno de' venerdì nella sopradetta 11.Constitutione ordinato, ò in altro giorno di festa comandata,secondo che in pub-

blica tauoletta (acciò nessuna manchi, nè possi da veruna esser' impedita, ò noiata) sarà dall'obbedientia assegnato, ciascheduna si esaminerà circa l'osseruanza della Regola, e Constitutioni, modo tenuto, e frutto cauato, e praticato della santa oratione; e mezzi proposti, & esercitati per l'acquisto delle sante virtù, cercando conoscere insieme le caggioni così del progresso, e guadagno, come delle perdite, mancamenti, e difficoltà, che circa di ciò venghi à ritrouare, acciò con la ricognitione de gl'errori, e conferenza, che per suo consiglio à fine di non errare douerà fare, procuri di emendare quello, in cui habbia mancato, e di fortificare con l'aiuto del Signore la volontà, che in se deue rinuigorire, e la diligentia, che per l'accrescimento di vera deuotione, & acquisto della santa perfettione si hà da procurare.

XI. Faccino per il medesimo effetto grãdissima stima della pratica, e frequenza delle orationi iaculatorie, con le quali l'anima e nutrisce il calore della deuotione, e conserua la presenza diuina, e si habilita con l'in-

l'interno traffico, che con Dio mantiene all'vnione di Sua Diuina Maestà, à cui deuono le spose sue sempre aspirare, e però diligentemente cerchino di andarsi assuefacendo in questo santo essercitio, con l'indrizzare specialmente ad honore, e gloria diuina qualsiuoglia loro attione, immitando la forma posta in qualche libro spirituale, come è la disciplina claustrale del P. Giouanni di GIESV Maria Carmelitano scalzo, ò altri simili, che dall'obbedientia le siano approuati.

XII. E perche la lettione de' libri spirituali con li gioueuoli effetti, che nell'anime produce, & imprime, aiuta grandemente per lo spiritual profitto, ordiniamo, che oltre le spirituali lettioni, che nella refettione, e tempi di lauoro si deuono communemente fare, ciascheduna si eserciti in essa da se in particolare, occupando diligentemente, e con animo posato qualche parte del tempo di ritiramento, che ogni giorno si concede nella lettione di quel libro, ò materia, che à lei come più profitteuole, proportionata, e conueniente dall' obbe-

dientia le ſia aſſegnato, ciaſcheduna tenga appreſſo di ſe, oltre le Conſtitutioni communi, le appartenenti al carico ſuo particolare, e con la quotidiana lettione, che di vn punto di eſſe almeno deue applicatamente fare, procuri hauer di quelle eſatta prattica, & eſſerne molto da vero affettionata, e perfetta oſſeruatrice.

XIII. Dalla M. Priora ſi procuri con ogni poſſibil diligentia, che nella Quareſima due volte almeno la ſettimana, & in ogni tempo ne i giorni di feſta commandata (ne i quali non ſi tenga capitolo) ci ſia ſempre chi con buona dottrina, ſentimento, e ſpirito miniſtri la parola di Dio con qualche ſanta eſortatione, e faccia che tutte le ſorelle vi aſſiſtino con ſomma modeſtia, quiete, & attentione, acciò il pretioſo ſeme di eſſa ſanta parola ben riceuuto, copioſamente venghi à fruttificare, & accioche quando pur ſuccedeſſe, che detta ſanta eſortatione non ſi poteſſe alcuna volta hauere, non reſtino priue di alcun' altro deuoto eſſercitio, ordini, e vigili quando ciò ſegua, che in vece di quella ò communemente, ò

in

in particolare ciascuna si occupi in qualche pia operatione, come nella visita de gl'Oratorij, e Cappelle, che sono nel Monastero, ò in lettione di vite de'Santi, ò di altro proportionato ad instruire, & eccitar lo spirito, conferendo insieme il frutto da cauarne per lor maggiore eruditione, acciò e le sorelle con lo scompartimento, e varietà di buoni essercitij, più feruorose, & inanimite procedino nella via di Dio, e le feste, che dalli officij diuini non restassero compitamente quanto cõuenga occupate, venghino con li predetti mezzi santamente celebrate, trà le quali si terranno riguardati, oltre li commandati, ancora li giorni, ne'quali la Chiesa celebra le feste della immaculata Concettione della Beatissima Vergine, sua Presentatione al tempio, e Visitatione à Santa Elisabetta, e similmẽte la festa, che in memoria del miracolo della Neue a'5. di Agosto seguito hà instituita, e la solenne Commemoratione dell'istessa, che l'ordine nostro Carmelitano alli 16. di Luglio celebra, oltre le quali la festa della nostra Beata Madre a'25. di Maggio

gio quelle di Sant'Elia nostro Patriarcha a' 20. di Luglio, e di Sant'Alberto a'dì 7. di Agosto, parimente si guarderanno, dichiarando, che se bene, oltre il non lauorare, vogliamo, che in esse s'impieghino le sorelle ne' santi essercitij, come di quelle di precetto di sopra è detto, intendiamo pero, che ciò non con obligatione di peccato, ma solo per tributo, & agumento di deuotione si effettui, & esseguisca.

Della Confessione.

CONSTITVTIONE IX.

I. TRà tutti li mezzi prouisti nella Chiesa santa per la salute, rimedio, e profitto de' fedeli figli suoi, necessarijssimo, & vtilissimo è il santo sacramento della penitenza, nel quale non solo si riacquista la gratia diuina, che già si fusse perduta, mà si concede l'agumento in essa, e mediante questo si corroborano, & inuigoriscano l'anime per restar vittoriose nella pugna, che in questa vita ne fanno li communi

muni inimici; per tanto le sorelle nostre scelte, & elette dalla bontà diuina allo stato della maggior santità, e purità di vita, che nella Chiesa di Dio si professi, lo terranno in somma stima, procurando mediante la frequenza di esso tor da se stesse col diuino aiuto, le macchie di ogni peccato, e d'ogni imperfettione.

II. Per questo effetto ordiniamo, che ciascuna Religiosa sia tenuta rappresentarsi due volte la settimana al Padre spirituale ordinario del Monastero, sotto pena di graue colpa à chi mancasse, non vietiamo però il farlo tal'hora più spesso, quando alcuna richiedesse, purche ciascuna si gouerni conforme al parere, e consiglio del suddetto Padre spirituale, e non vada mai senza la conueniente licentia della Superiora, sotto pena di mezza colpa, da esseguirsi nel Choro, & imporsele per penitentia il salmo Miserere da recitarsi piano, e genuflessa à chi facesse in contrario, e chi non si emendasse, con più rigore dourà esser punita.

III. Nessuna lasci di andare ne' predetti due tempi della confessione nel proprio

luogo

luogo ſuo, e ſe le occorreſſe alcuna coſa, cha veramente la impediſſe, ne dimandi licentia alla Superiora, & ottenendola lo facci noto alla Sagreſtana, acciò in tempo reſti auuiſata quella, che di poi hà da ſeguire; e chi ciò non oſſeruaſſe, incorra nella pena di mezza colpa.

IV. Vadino à tanto ſacramento con molto raccoglimento, oſſeruino nel luogo della preparatione per eſſo il ſanto ſilentio così ſtrettamente, come nel Choro, ricordandoſi, che ſi và à lauar l'anima con il pretioſiſſimo ſangue di GIESV, e da eſſo procurino ſempre ritrarre qualche particolare, e notabil frutto.

V. Nel luogo ſuo, come ſopra al num. 3 è detto, ſia tenuta ciaſcuna appreſentarſi al Confeſſore ſtraordinario, che (conforme ſi dice nella 5. Conſtitutione della quarta parte, è che il ſacro Concilio di Trento concede) trè volte l'anno, ne' ſuoi debiti tempi ſi darà.

VI. Prohibiamo in tutto, e per tutto l'ammetter mai in occaſione neſſuna, più che vn ſolo Confeſſore, per ciaſcuna volta,

ſotto

ſotto pena di priuatione di officio, e perpetua inhabilità di poter mai più nell'auuenire eſſer'eletta à neſſun carico, ò grado degno, e riguardeuole chi contrafaceſſe, e vogliamo, che ſempre ſi procurino Padri di tal bontà, e ſpirito, che nel Monaſtero ne habbi da riſultare maggiore ſtima, e brama della perfettione, & accreſcimento della virtù, con il ſommo ſtudio, e diligentia nella ſanta oſſeruanza delle proprie Regole, e Conſtitutioni.

VII. Siano tutte riguardatiſſime, tanto per le ordinarie, quanto per le ſtraordinarie confeſſioni, di non parlar trà di loro, ne auanti, nè doppò in abuſo del tribunale di quello le occorre con li Padri ſpirituali; nè delli auuiſi, riſpoſte, ò penitenze riceuute, ſotto pena di graue colpa, e ſequeſtramento, e ritiro di trè giorni, ò altro competente alla colpa, & à render ſeria, e cauta (si come è importãtiſſimo) chi erraſſe, nè ſia alcuna, che per altra facci, ò procuri, che per le ſiano fatte imbaſciate, ſotto pena di trè giorni di carcere, ò altro conforme l'errore, & emendatione da procurarſi ciaſcuna vol-

ta, che alcuna difettasse.

IX. Riueriſchino tutte in ſomma cō ogni poſſibil circonſpettione vn tanto ſacramēto, e li miniſtri di quello, e con l'interno raccoglimento cuſtodiſchino ſempre la gratia, che in eſſo la diuina bontà concede.

Della Meſſa Conuentuale, e Santiſſima Communione.

CONSTITVTIONE X.

I. LA Meſſa Conuentuale ſi dourà dire ogni mattina dal Padre ſpirituale, ò da alcun'altro in ſua vece, quando alcuna volta fuſſe impedito immediatamente doppò terza, ſecondo le rubriche del Meſſale, come nella diſtributione de gl'ordini nel noſtro Rituale ſarà dichiarato, alla qual meſſa cantata, ò piana, che ella ſi dica, tutte quelle, che per infermità, ò altra molto vrgente, e graue cauſa non ſiano legittimamente impedite; e però diſpenſate ancora dalla M. Priora, ſono tenute vnitamente interuenire, come la noſtra Regola al c. 10.

co.

comanda, e chi mancasse sia tenuta alla pena di graue colpa.

II. La santissima communione si farà generalmente da tutte le religiose sorelle tutte le Domeniche, e ciascun'altra festa comandata dalla santa Chiesa, & in quelle ancora della Beatiss. Vergine, e dell'Ordine nostro, che da guardarsi, come tali sono nella precedente 8. Constitutione di questa seconda parte state notate, sotto pena à chi di sua propria volontà la lasciasse di soggiacere à qualche moderata sottrattione di alimento ad arbitrio della M. Priora, oltre la ricognitione, che di tal colpa doppò la benedittione della mensa sarà tenuta quella medesima mattina fare nella forma, che nel §. 2. della 26 Constitutione di questa parte sarà ordinato; potrà bene il P. spirituale conforme giudichi espediente al profitto, e perfettione religiosa, alla quale tutte si deuono indrizzare, & alla dispositione, accendimento, e brama, che di questo viuifico, e diuino cibo in ciascuna ritrouerà, concederlo ancora liberamente in qual si sia altro giorno, à chi solamente egli come di sopra è

detto giudicherà, & à questo effetto dourà la Sagrestana tener sempre il communicatorio, e sua finestrella decentemente accomodata per aprirla ogni mattina, ilche però prohibiamo fare in quei tempi, che si dà il Confessore straordinario, ne i quali espressamente ordiniamo, che la santissima communione si deua da tutte per santa humiltà tralasciare, dal primo giorno, che detto Padre comincierà ad ascoltare le confessioni, sino à che totalmente spedito, si siano di nuouo le religiose nostre rappresentate all'ordinario nostro Padre spirituale.

III. Il tempo della santissima communione sarà subito doppò la messa Conuentuale, e si terrà sempre fermo, come alla seguente 12. Constitutione si trouerà ordinato, nè mai si potrà permettere sia da altri ministrata, che dal detto Padre spirituale, Padre Visitatore, Prelato Vicario, ò dall'Eminentissimo Protettore, quando sua Eminenza volesse ciò da se medesimo in qualche solennità fare, se il medesimo Protettore non conceda di ciò licentia espressa in scritto, al quale non mai si dourà dimanda-

re, senza espressamente dichiarare ad instãza di chi, e per chi tale licentia si venghi à supplicare.

IV. Procurino con ogni somma diligentia tutte le sorelle nostre di riconoscere, & apprezzare quanto è debito la grandezza e sublimità di questo diuino dono, & à loro medesime stimino, che dal Signore si dichino quelle parole, che disse à Sant' Agostino; *Cibus sum grandium*; Sono cibo di grãdi; E per rendersi ad esso apparecchiate si esercitino talmente nella vera pratica dell' euangeliche, e sante virtù, che lo studio per l'acquisto di queste non sia minore di quella pura, e famelica brama, che con intera rassegnatione nella santa obbedientia deuono hauere di questo angelico nutrimento, destinato dall'amoroso nostro Redentore, per sostentamento, e fortezza dell'anime nostre, à fine di communicarli l'infinito tesoro de'suoi immensi meriti, e totalmente vnirsele, trasformandole perfettissimamente in se medesimo, sì che della sua vita viuendo in terra, perpetuamente con lui regnino nel Cielo.

De' tempi di ritiramento nelle Celle.

CONSTITVTIONE XI.

I. LA quiete della solitudine, e ritiratezza della cella è così conueniente, e tale vtilità cagiona all'anime nel diuino seruitio dedicate, che la nostra Regola Carmelitana, come al settimo capitolo si vede l'ordina continua; mà perche Papa Eugenio Quarto, mitigando detta Regola in alcuni particolari, acciò l'intera sua osseruanza, si rendesse più facile alla diuersità, e debolezza della conditione humana, comprese trà quelli questo punto ancora, moderandolo, e riducendone à vita mista; onde noi, che con la detta mitigatione la professiamo, non continua, mà intermessa praticheremo questa santa ritiratezza, apprezzandola quanto conuiene, e procurando di fedelmente impiegare nella cella quei tempi, che da gl'ordini di communita, carichi di offitij, e da particolari obbedientie, che ne siano imposte restino libere; hor perche

vn

vn mezzo così proprio alle ſpoſe di GIESV è tanto efficace per illuminarle, rinuigorirle, purificarle, e diſporle all'vnione con il ſommo bene Iddio, e renderle capaci di eſſer'vtili con l'orationi, non ſolo à ſe ſteſſe, mà alla ſanta Chieſa, & a i proſſimi noſtri ancora (che ſono li ſcopi, e fini principali, à cui tender deue il noſtro inſtituto) godendoſi con più quiete, ſi conſerui nella ſtima douuta, e ne poſſa produrre li predetti ſanti effetti, li aſſegneremo diſtintamente alcuni particolari tempi, ne' quali con il merito della ſanta obbedientia, & oſſeruanza di queſte Conſtitutioni deuino le ſorelle con la ſolitudine, ſilentio, e ritiramento nelle celle, nelli eſſercitij per detti tempi appropriati ſtare impiegate.

II. Ogni giorno il tempo di commune ſilentio, che conforme è dichiarato nella diſtributione de gl'ordini, comincia ſubito finita l'hora della ricreatione, ſia tenuta ciaſcuna ſorella ritirarſi prontamente alla cella, attendendo in detto tempo all' eſſercitio della lettione ſpirituale, ſcriuere, ò ſimili occupationi proportionate, e gioueuo.

li al profitto di ciascheduna, parimente subito detta la compieta deue ogn'vna ritirata nella cella occuparsi lo spirito di mezz'hora nel leggere, e preparare li punti per l'oratione della mattina seguente, & in quel più che le occorra, per esser pronte ad esseguir l'obbedientia, di smorzare il lume, e prendere il riposo subito che senta il segno, che per tale effetto si darà, sotto pena di mezza colpa à chi prontamente non si mouesse per il ritiro della cella, & essecutione di dette obbedientie à i segni di esse.

III. Tutte le feste ferie, che nell'anno occorrano (eccetto la festa del Santissimo Natale, della celebratione dell'Annuntiata, e festa della nostra Beata Madre, che in tal giorno ricorressero) li noue giorni, che precedano il suddetto Natale di GIESV Christo, il mercordì delle ceneri, tutta la settimana santa, li quattro giorni prossimi auanti ciascuna rinouatione de' santi voti da farsi publicamente trè volte l'anno, come nella precedente Constitutione 6. in questa parte si è ordinato, le vigilie dell'Ascensione, della Pasqua, dello Spirito Santo,

del corpus Domini, dell' Annuntiatione, Assuntione, Concettione, Natiuità, e Purificatione della Beatissima Vergine, e quelle della nostra Beata Madre, e della festa di tutti li Santi stia ogn'vna con santo raccoglimento ritirata nella cella, tenendo la mente occupata in Dio, e nella consideratione, & essercitij per detti giorni, e ritiro appropriati.

IV. Perche si stabilisce, che in questi giorni di ritiramento solo le communità, che al Choro, e refettorio appartengano si esseguischino, e che quella del lauoro in commune non ci sia, si ordina, che così solitariamente si occupino in qualche quieto, e semplice lauoro, secondo che per ciascheduna sia ordinato, & approuato dall'obbedientia della Superiora, quale deue con particolar diligentia esser vigilantissima, che niuna trascuri, mà che per fuggir l'otio, cõforme che nella nostra Regola al cap. 15. espressamente si comanda da tutte si osserui come sopra, e chi facesse in contrario sia ad arbitrio della M Priora penitentiata sino a che si emendi, e l'istesso si osserui in chi ne'

tempo del ritiro fusse trouata senza causa legittima, e licentia fuori della cella, ò a parlare, aggrauando la pena conforme alla colpa; E perche non resti deteriorato, ò pregiudicato il fine primario, che in tutti li ritiri di qualsiuoglia tempo, ò giorno si hà da pretendere, si dichiara, che sia preferito in essi sempre con libertà l'essercitio della santa oratione, à quello del lauoro (quando da Dio siano chiamate), mà non deue già intendersi, che à detto lauoro preponderi il solo scriuere, & il leggere arbitrario.

V. Si concede ancora, che nelli due ottauarij dell'estate, cioè li noue giorni precedenti la vigilia della Pasqua dello Spirito Santo, e li sette auanti la vigilia dell' Assunta ci sia ritiro di tal maniera, che quando nel Monastero non occorrino funtioni, & essercitij talmente necessarij, che preponderino il ritiro nella cella, sia facultatiua la concessione di esso (per quelle, che lo desiderino, e domandino) al Padre spirituale, e tutte quelle, che ciò faranno, *Benedictę sint à Domino*; quelle però, che non habbino tal brama, non siano tenute, mà restino da

quello

quello assolute, e seguino li essercitij communemente ordinati, etiam di lauoro nella sala; e l'istesso si dichiara ancora per tutte le vigilie, che oltre le sopranominate si ritrouano comprese nella 24. Constitutione di questa seconda parte, nella prohibitione di andare alla grata, osseruando in tutti questi predetti ottauarij, e giorni il discreto silentio, che così nella sala del lauoro, come nell'altre funtioni, & essercitij necessarij, che la M. Priora ordini alla santità di tali tempi conuenientissimamente è debito.

VI. Le officiali, che nel tempo di questi ritiramenti habbino bisogno di qualche esentione per essecutioni necessarie, ò importanti, che ne i loro offitij occorrino, alle quali non possino sodisfare con preuentione, e che la dilatione apporti pregiuditio, notifichino alla M. Priora anticipatamente tutto quello, che intorno à ciò possino preuedere, acciò non eccettuandosi veruna dall' obbedientie generali (nè meno con il pretesto di necessità) senza particolar' approuatione, ordine, e licentia, non perdino, mà agumentino il merito, e procuran-

do impiegare per questo solo il tempo, e quelle parole, che siano necessarie, conseruino il raccoglimento interno, & insieme con tutte l'altre riceuino quelle gratie, che lo sposo diuino suole all'anime, che per quelle bene si dispongano liberalmente communicare.

Del santo Silentio.

CONSTITVTIONE XII.

I. VIrtù necessarissima per la vita religiosa, e spirituale è quella del santo silentio, chiamata dal Profeta adornamento della giustitia, percioche, non solo è mezzo efficace per acquistare la santa perfettione, mà decoro, bellezza, difesa, fortezza, e conseruatione d'ogni virtù, e come tale nella nostra santa regola strettamente comandato; perilche si douerà nel monastero nostro tener sempre in grandissima stima, e dell'esatta osseruanza sua, ne' tempi, e luoghi in questa Constitutione determinati esser sõmamẽte zelãti, e puntuali.

L'osser.

II. L'osserueranno dunque con ogni rigore, & esatta strettezza nel tempo, che è da detta compieta, sino à che nel giorno seguente sia detta prima, conforme che la nostra Regola espressamente ordina, solo ne i giorni, ne' quali la compieta non all' hora sua propria, mà precedentemente doppò il vespro si dice, cōcedesi, che il detto silentio non da doppò detta compieta, mà dal suono dell'Aue Maria della sera, habbia il suo principio; e perche come nella decima precedente Constitutione è detto, ci sarà ogni mattina la santissima communione per quelle, à cui l'obbedientia del Padre spirituale la concederà, ordiniamo, che per la reuerenza, e deuotione, che à tale augustissimo Sacramento si deue; questo silentio si prolunghi da tutte sino ad vn quarto d'hora doppò fatta la santissima communione, sotto pena di graue colpa, e perche detta osseruanza non sia impedita, tengasi in ogni tempo stabilito il farla nella messa Conuentuale, che per l'istessa cagione si dirà, conforme nella distributione de gl'ordini sarà dichiarato; e quando

per

per occasione di solennità conuenisse, che detta messa Conuentuale si differisse più al tardi, si farà precedere la santissima communione, con esseguirla sempre nell' hora sua determinata.

III. Oltre al sopradetto tempo si terrà silentio nel tempo di ritiramento, che al mezzo giorno è ordinato prendendolo subito, che la campana segno di esso incomincerà à sonare, ilche parimente si osseruerà al principio del suono degli vltimi segni, che per l'ingresso della communità, al choro, refettorio, e capitolo si danno, e quelle che per necessità fussero da quelli restate, deuono auuertire, mentre dura l'ordine della communità di non parlare, se non sommessamente di quello le occorre, ne i giorni di Venerdì, & altri, che nella Constitutione vndecima precedéte à questa sono destinati alla ritiratezza delle celle il silentio deue osseruarsi continuo, in ogni luogo e tempo, che però ne'giorni di tal ritiramento non sarà lecito à nessuna di parlare, senza la licenza della Superiora, da concedersi solo, conforme nella medesima

ſima Coſtitutione vndecima ſi è detto.

IV. Con l'educande, e nouitie, ſi oſſeruerà da tutte ſilentio, conforme che alle proprie Conſtitutioni à quelle medeſime ſi è ordinato; e chi contrafaceſſe, ò alle predette deſſe occaſione di contrafare, ſia punita con la pena di più graue colpa.

V. Nel Choro, Antichoro, Communicatorio, Capitolo, Dormentorio, e Refettorio ſi oſſeruerà ſilentio perpetuamente, di maniera però, che quando fuſſe neceſſario far qualche imbaſciata, ò inſtanza alla Madre Priora, ò con l'ordine di lei à qual ſi ſia altra (ſe ſenza diſturbo dell'ordine della communità non potranno ritirarſi fuori de'predetti luoghi, come per quanto ſia poſſibile ſi deue oſſeruare) facendo ciò piano, e breuemente, non s'intenda contrafatto al ſilentio, come ſimilmente l'emēdar gl'errori, & il dare auuiſi in commune da quelle, à cui ciò ſpetti circa à quello, che in ciaſcuno di detti luoghi ſi deue oſſeruare; mà nel Capitolo oltre à quello, che vi occorra per le publiche funtioni da eſercitarſi, ſi dichiara, che la M.Priora può etiā-
dio

dio priuatamente sentirui le ricognitioni di colpe, e conferenze, che le sorelle vogliono fare, & essa parimente auuisarle, & essortarle, conforme le occorra.

VI. Oltre l'ordinato nella Constitutione 14. della prima parte dichiariamo circa le celle, che la M. Priora può sempre entrare nella cella di ciascheduna, e nella sua riceuer l'altre, conferire, e discorrere in esse, con voce bassa però quel che all'vtilità, profitto, e bisogno loro, ò del Monastero concerne; e l'istessa facoltà si concede alle MM. Maestre delle nouitie, e delle giouani ciascheduna con le assegnate alla cura sua propria; mà quando bisogni, che alcuna dell'altre vadino à chiamare, ò à fare imbasciata ad alcuna, che sia nella cella, non aprino la porta, mà bussino, & aspettino, che chi è dentro risponda, e fatta l'imbasciata, se sia breue si partano subito, mà se ricerchi qualche prolungatione, dichino solo, aspetto vostra carità fuori del dormentorio, & auertino, che nè anco possano l'vna con l'altra essequire come sopra, senza licentia della Superiora, sotto pena di graue colpa.

Fuori

VII. Fuori dell'hore di ricreatione si osseruerà silentio ancora nel claustro, e se in occorrenza di qualche essercitio, che con licentia della M. Priora bisognasse farui, occorresse parlare, potrà concederlo con la conditione della voce bassa da osseruarsi ancora con la breuità in ogni altra imbasciata, che nell'incontrarsi in esso fusso fusse necessaria, conforme che ne gl'altri sopradescritti luoghi si è detto.

VIII. Nelli Oratorij del Monastero, se bene non s'impone obligo di silentio, eccetto quando in essi si facesse oratione, con ordine commune per quel tempo solamente, che tal'ordine vi duri, ricordiamo nondimeno à tutte il riguardarli, come il nome, che hanno dichiara, che meritano, nòn impiegandoli in cosa disdiceuole al fine loro, osseruando per ciò di non fermarsi a parlare, nè in questi, nè in altri luoghi ritirati, mà ne'tempi, e luoghi conuenienti sia il conferire, trattare, e parlare di quanto frà di esse bisogni, come si dichiara nella Constitutione della modestia.

IX. Sia così diligente ciascheduna per

la perfetta, e puntuale osseruanza del silentio santo, che procurando antiuedere ciò che al proprio carico si appartiene, ordini, e prouеda talmente tutto quello, che non preuenuto potessi causarle necessità di parlare ne'tempi, e luoghi di esso, che venghi ad euitare tutte le cagioni possibili, e perche non solo dal parlare, mà dalli strepiti ancora resta questa virtù offesa, si osserui così nel caminare, come in ogn'altra attione, come di aprire, ò serrar finestre, e simili, che in detti luoghi, e tempi si habbi da fare, circospettione tale, che si euiti il disturbo, che con il romore si potrebbe cagionare, nel che parimente deuono star' auertire quelle, che ne' medesimi tempi, ò luoghi volessero da per se leggere, ò vocalmente orare, ilche nel dormentorio, e celle particolarmente deuesi, non solo con il predetto modo riguardare, mà che eccetto nell'occasione, e forma descritta nel 5. numero della Constitutione quartadecima della prima parte, non vi si permetta mai, nè in commune, nè in particolare il salmeggiare accompagnate.

Le

X. Le officiali, alle quali si appartiene il pulire, & accommodare detti luoghi di silentio perpetuo, deuono oltre il non esseguire tali essercitij in altri tempi, che in quelli, che per tale effetto restano determinati, diportarsi con tale osseruanza, e rispetto del silentio santo, che altro non vi dichino, che le sole parole, che le siano necessarie, e queste col modo più breue, e voce più sommessa, che le sia possibile; nel resto del tempo si custodischino circa il parlare con l'osseruanza, e consideratione, che la nostra Regola ordina, & insegna, procurando dare in tutto alla Religione il douuto decoro, e l'vna all'altra la buona edificatione, che à gloria del Signore sono tenute di apportarsi.

Del Digiuno.

CONSTITVTIONE XIII.

I. OLtre alli digiuni dalla santa Chiesa comandati, si digiunerà dalle sorelle nostre con li cibi quadragesimali l'Auuento, e le seste ferie di tutto l'anno, con-

ſorme che la regola noſtra ordina, mà quando per riuolutione di giorni accaderà, che il ſanto Natale di GIESV vẽga in Venerdì, ordiniamo, che per l'eccellenza di tanta ſolennità reſtino le noſtre ſorelle diſobligate dal ſolito rigoroſo digiuno, mà obligate à non mangiar carne; al che verranno ſolamente aſtrette, e tenute per regolare oſſeruanza, e per lodeuole antica loro deuotione, non oſtante qualunque altra conſuetudine della Chieſa generale, come dichiara Papa Honorio Terzo nel cap. ſin. *Explicari &c. De obſer. ieiunior.*

II. Dalla feſta dell'Eſaltatione di Santa Croce, ſino alla Paſqua di Reſurrettione (eccettuato il giorno della feſta del Natale del Signore ſopradetta) ſi digiuneranno ancora (con la facoltà di mangiar vuoua, e latticini) due altri giorni di ciaſcuna ſettimana, cioè tutti li mercordì, e ſabbati, che in detto tempo occorreranno, conforme che Papa Eugenio Quarto nella mitigatione data alla regola noſtra del Carmine comanda.

III. Si digiuneranno nella forma nel 1.

nu-

numero sopra descritta le vigilie delle sette festiuità della Madonna, quella della solenne Commemoratione di essa Beatissima Vergine, che si celebra dal nostro Ordine Carmelitano alli 16. di Luglio, e parimente le vigilie della Circoncisione, dell'Epifania, dell'Ascẽsione del Signore, del Corpus Domini, e quelle della festa della nostra Beata Madre Maria Maddalena, concedendo però che quando questa festa della nostra Beata Madre venghi nella vigilia dell'Ascẽsione, ò del Corpus Domini, che si tralasci il digiunar'in tal giorno solẽne, e festiuo, e si applichi l'antecedente digiuno per ambedue le feste, sì come si farà ancora, quãdo la festa di detta Beata Madre vẽghi nel giorno seguẽte di dette due, ò di verun'altra festa mobile.

IV. Si asterranno dalla carne, come ne' giorni, ne i quali la santa Chiesa ciò prohibisce (se da infermità non siano impedite) tutti li mercordì in qualsiuoglia tempo dell'anno, ancorche in tal giorno venisse la solennità della Natiuità di nostro Signore.

V. Dalla carne similmente si asterranno nelli trè giorni delle Rogationi, & in tutti quelli,

quelli, che ſono trà l'Aſcenſione, e la Paſqua dello Spirito Santo, digiunando queſto tēpo ancora il mercordì, e ſabbato vuoua, e latticini potranno concederſi à tutte in commune, & alle ſorelle più biſognoſe in particolare, conforme la M. Priora conoſca meglio in queſti giorni, sì come ſopra nel n. 2. ſi è dichiarato.

VI. Potrà la M. Priora per ſua maggior quiete, e ſicurezza conferire con il P. Viſitatore, e mancandole in qualche caſo queſto, con il P. ſpirituale, gouernandoſi con il conſiglio, e parer loro, quando le occorrerà diſpenſar veruna, oltre la predetta forma, auertendo che per l'Auuento deue hauer la dichiaratione dal Medico circa l'importanza di chi douerà nell'oſſeruanza di eſſo eſſer diſpenſata; poiche ſe bene deue eſſer diſcreta, dourà però guardare ancora di non eſſer troppo facile, & indulgente, maſſime circa il digiuno del venerdì, & aſtinenza dalla carne nel mercordì ſopra ordinati, non diſpenſandoli ſenza manifeſta neceſſità per reuerenza nell' vno alla Beatiſſima Vergine, & ordine da lei eſpreſſamente al Beato

Simone

Simone StocK reuelato, e nell' altro dell'acerbissima passione del Redentore, in memoria della cui ardentissima carità, con la quale pendente in Croce pregò per i suoi crocifissori, il venerdì santo, con le mani poste in croce su'l petto, si domanderanno humilmente perdono l'vne all'altre, e di poi detto trè volte, *Peccaui Domine miserere mei*, baceranno trè volte la terra, e ciò esseguiranno la mattina, ò nel Choro auanti di baciar'il Crocifisso, ò nel Refettorio doppò desinare inginocchiate di quà, e di là dalle mense, a'piedi delle quali quella mattina, per imitar'in qualche picciola parte almeno la sua profondissima humiltà, mangeranno tutte in terra, contentandosi in memoria del fiele, & aceto, che in tal giorno il medesimo nostro Saluatore gustò, di astenersi da ogni companatico, pigliando solo pane & acqua, mentre la M. Priora, e Padri predetti non disponghino per qualche giusta causa altrimenti, à chi conoscessero fusse necessario; e l'istesso digiuno dalla M. Priora, e Padre spirituale potrà concedersi la vigilia della Santissima Annuntiata, della

nostra

nostra Beata Madre, & altre volte frà l'anno, ò in particolare ad alcune, ò in commune à tutte, come si giudichi più opportuno per il mantenimento, & agumento dello spirito, e feruore nel diuino seruitio, e pratica della santa penitenza, e mortificatione, quale raccomandiamo come virtù euangelica, non ordinandone maggiormente in commune, perche guidandosi ciascuna così in questo, come in ogn'altro essercitio spirituale con la douuta sommissione, dependenza, & indrizzo della santa obbediẽtia, nessuna dal proprio suo parere resti ingannata, mà con accrescimento di merito, rappresentando à chi deue reggerle le sue forze, e desiderij, possa esseguire conforme le sia concesso, & approuato.

Della Disciplina in commune.

CONSTITVTIONE XIV.

I. SI farà la disciplina communemente da tutte sempre il venerdì; mà quãdo in tal giorno venisse la vigilia, ò festa del

del Natale del Signore, dell'Annuntiatione della Vergine Santissima, e della nostra Beata Madre Maria Maddalena solennissime, e principali del nostro Monastero, dourà farsi in vno de' prossimi precedēti giorni di quella istessa settimana, come la Madre Priora disporrà.

II. Il tempo di detta disciplina sarà li salmi *Miserere mei Deus, Deus misereatur nostri*, & *De profundis*, da recitarsi conforme starà ordinato nel nostro Rituale.

III. Se di questa, ò di altre penitentie afflittiue ci sarà chi brami far qualche cosa di più, conforme la nostra Regola concede, potrà nel modo descritto nella precedente 13. Constitutione, secondo che la santa obbedientia approua regolarsi, al cui effetto douranno così la M. Priora, come le MM. Maestre delle nouitie, e delle giouani tener quel numero di cinte, cilitij, e discipline, che per tali occorrenze possono bisognare.



Dell'Essercitio della propria Annegatione, e santa humiltà.

CONSTITVTIONE XV.

I. ESsendo lo stato religioso scuola di euangelica perfettione, e tenendo quell'anime, che al celeste fauore della diuina vocatione hanno obbedito, particolar'obligatione di attendere di proposito cō vera volontà, & animo deliberato alla pratica, & essercitio di quelle virtù, che à quella ne conducono, è molto necessario, che ciascuna procuri di apprender bene, & imprimere nel cuor suo la dottrina, che il celeste Maestro GIESV ne hà insegnata, quale disse; *Qui non renunciat omnibus quę possidet, & qui non odit patrem suum, & matrem suā, & filios, & fratres, & sorores, adhuc autem & animam suam, non potest meus esse discipulus*; Chi non renuntia à tutte quelle cose, che possiede, e chi non hà in odio il padre, la madre, i figliuoli, i fratelli, le sorelle, e finalmente la vita sua, non può esser mio disce-

discepolo; con la qual dottrina bisogna come cosa di somma importanza con la conueniente, e retta stima ponderare quanto importi, & al profitto spirituale sia necessario l'abborrire, non in parte, mà in tutto ciò che il mondo apprezza, & ama, & apprezzare, amare, e con tutte le forze desiderare, & accettare tutto ciò, che GIESV Christo nostro Signore amò, & abbracciò, sì che hauendo con l'estrinseco abbandonamento de i paréti, & altre cose temporali adempita vna parte di tal dottrina, giusto, e conueniente si è, procurare di adempire l'altra ancora all'annegatione propria appartenente, per incaminarsi nella sequela, & imitatione sua, mediante l'aiuto della diuina gratia, quanto più si può vicino ad esso, che è la sicura, e dritta via, e vera vita dell'anime.

II. Per arriuare all'acquisto di sì pretiosa perfettione, la più grande, e la più efficace diligentia di ciascuna nella vita spirituale, deue essere in cercare per amor del Signore in tutte le cose la continua mortificatione, e la maggiore annegatione di se stessa, studiando constantemente di non lasciare

parte alcuna di perfettione, che con l'aiuto di Dio possi acquistare nell'intera osseruanza di tutte le Constitutioni, e nell'adempimento di quanto il proprio instituto, e carico richiede.

III. Oltre il tener ciascuna, come cosa, che grandemente importa, non solo alla cōmune osseruanza, mà al proprio profitto, che di pari passo congiuntamente sempre camineranno, conto diligentissimo di riconoscere con prontezza, e sinceramente le proprie colpe, e mancamenti, in cui incorrano, dimandandone, & esseguendo humilmente le penitentie in publico (secondo che nella 26. Constitutione in questa seconda parte si dirà) ò in priuato, come la qualità di quelli richieda, habbino per bene ancora l'essere auertite de' proprij difetti, & errori dall'altre, conforme si dirà al n. 3. nella seguente Constitutione 16. e per maggior profitto, e principalmente per maggior sommissione, & humiltà propria si cōtenti ciascheduna, che tutti gl'errori, difetti, e qual si sia cosa in lei notata, sia manifestata alla Superiora, e di esserne con ogni

libertà

libertà corrette, & auuisate, accettãdo sempre il tutto con volontà di emendatione, e miglioramento, non scusandosi (se per giusta causa non fusse necessario) massime nell' atto stesso dell'auuiso, ò riprensione, ma con li segni di humiliatione, e gratitudine, che in tali atti si deuono virtuosamente praticare, stiano pronte per riceuere, & essequire le penitenze, che anco per mancamenti non colpeuoli le venissero imposte.

IV. Procurino tutte di auualersi, come di mezzi molto profitteuoli nella via dello spirito de gl'atti publici di mortificatione, che in commune si essercitano, non parlandone, se non con molta reuerenza, e per edificatione, praticandoli con ogni deuotione, & humiltà, non gouernandosi in essi secondo il proprio parere, e volontà, ma conforme l'obbedientia santa le determina, & approua, perilche dourà ciascuna rappresentarsi vna volta la settimana alla Superiora, e dimandarle vna mortificatione, con che quando le occorra conferire qualche cosa concernente alla vita spirituale per lor maggior vtilità, potranno essequirlo.

V. Procurino hauer vera rassegnatione, e totale indifferenza di volontà circa le attioni, & offitij, che nel Monastero si essercitano, e perche con quanta più liberalità si stringeranno con Dio, tanto maggiormente verso loro sperimenteranno liberale la sua somma bontà, cerchino con il diuino aiuto per più disponersi à riceuere l'abbondanza de'doni, e gratie diuine, di più inclinare, e piegar l'affetto, e dispositione propria, oue più repugnante conoscano il proprio senso, & essercitando ciascuna cosa, e quelle in particolare, oue più pratica, & aiuto trouano di humiltà, con ogni possibile prontezza, diligentia, e deuotione, e le Superiore non lascino di essercitare le sorelle con tali attioni, per porgerli occasione, come deuono d'impossessare veramente con l'affetto, e pratica i cuori loro di queste insigni, e necessarie virtù della propria annegatione, e santa humiltà debite, e proprie di quell'anime, che bramano rendersi vere figlie, e spose di GIESV.

VI. Ciascuna procuri conforme la dottrina della nostra Beata Madre, intesa, pra-

ticata, & inſegnata, di hauere in ſe ſtima tale della ſanta humiltà, che dall'interiore riſplenda nell'eſteriore, sì che in tutte le parole, geſti, & operationi loro abborriſchino, & habbino per vietato tutto ciò, che non habbi ſentor d'humiltà, come nel ſecolo s'abborriſce, & hãno per vietate le beſtemmie, e le attioni, e geſti contro il proprio honore, e fama; perciò non ſia da neſſuna introdotto, nè comportato, che per qualſiuoglia conditione, che ſecondo il mõdo, e ſangue haueſſe, le ſi facci differenza, ò le ſi diano titoli da gl'altri alle noſtre religioſe communi differenti, procurando quãto è in loro, che li ſecolari, e perſone di fuori fatte di ciò conſapeuoli, ſi conformino & vſino ſecondo quello ſtile medeſimo, di Voſtra Reuerenza, ſi deue dare à tutte quelle, che ſono elette Priore, continuandole queſto, & il titolo di Madre, di poi ancora, che haueranno terminato quell'offitio, alla M. Sottopriora ſi darà così il detto titolo di Madre, come di Voſtra Reuerenza da tutte; mà ſolo mentre ſtà nell'offitio predetto, ſi chiameranno Madri parimente quelle, che

ſono

ſono Maeſtre, ò Cuſtode nel tempo, che tale offitio eſercitano, mà di Voſtra Reuerenza, le ſi darà ſolo dalle proprie ſuddite, il che con la ſotto maeſtra, e ſotto cuſtode ancora praticheranno; tutte poi trà di loro ſi diano di voſtra carità, e di ſorelle, che per ciò non mai ſi chiameranno per nome ſenza il titolo di ſuora, e ciò vſino etiamdio lor medeſime nelle ſoſcrittioni delle lettere, nelche parimente non porranno il cognome hauuto nel ſecolo; mà quello datole nella ſanta religione, le riſpoſte egualmente à tutte ſiano, Madre sì, e Madre nò, & il *Deo gratias*, conforme l'occorrenza, auertano però, che con le perſone di fuori eccleſiaſtiche, ò ſecolari che ſiano, deuon dar li titoli alle qualità loro conuenienti, honorando tutti, con il proportionato riſpetto, e trattando ciuilmente ogn'vno, ancorche pouerelli ſiano, in tal maniera, che adempiſchino per amor del Signore gl'ammaeſtramenti de gl' Apoſtoli S. Pietro, e S. Paolo, de'quali vno dice; *Omnes honorate, fraternitatem diligite, Deum timete*; Honorate tutti, amate la fraternità, temete

Dio;

Dio, e l'altro; *Reddite omnibus debita, cui timorem, timorem; cui honorem, honorem*; Rendete ad ogn'vno quello, che le è douuto, à cui si deue il timore, rendete timore, & à cui e douuto l'honore, rendeteli honore; si perche in qual si sia grado, ò conditione grande, ò abietta, che la creatura ragioneuole s'habbia, ritiene l'imagine di Dio, e sì ancora, perche rappresenta l'istesso Signore, qual disse; *Qui vos spernit me spernit, & qui recipit vos me recipit*; Chi disprezza voi, disprezza me, e chi riceue voi, riceue me.

VII. Nelle precedēze de'luoghi si guardino da ogni estremo, ò abuso; e però doppò la M. Priora, che sempre hà da star nel primo luogo, e la M. Sottopriora, che ha da hauere il secondo, seguano quelle, che per esser state Priore hanno il titolo di Madre, e queste istesse trà di loro, e doppò esse poi tutte l'altre seguino ordinatamente, conforme l'ordine di professione di quelle, che iui si trouano all'hora presenti, nè per verun'altro titolo, ò nessun rispetto humano s'introduca mai altra precedenza, anzi si tenghino così lontane da ogni vana pre-

tensione, che sotto pena arbitraria, eccetto per le dette Superiore, nè anco si lascino luoghi vacui alle assenti; mà quelle, che sono presenti al principio delle communità entrino ordinatamente, come sopra è detto, e l'altre, che vengano di poi, vadano seguendo ne'luoghi restati, se non fusse, che per la cōcordia, & vnione di voce nel Choro, ò in riguardo di offitij anco altroue la santa obbedientia, per più buon'ordine, e regola hauesse assegnato alcun luogo particolare, perche conforme la determinatione di questa deue ogn'vna esseguire.

VIII. Osserui ciascuna di leuarsi in piedi, quando la M. Priora, ò M. Sottopriora arriuino ne'luoghi, doue già si stesse à sedere, e nessuna sieda, se prima le suddette non siano posate, nel dimandar licentie, ò parlare alle medesime, deuono star genuflesse, sino che esse ordinino altrimente, e nell'istessa maniera hanno da diportarsi, quando dalle medesime Superiore le sia dato alcun ordine, ò auuiso, auertendo nō l'interrompere, mà ascoltar tutto humilmente, e nelle riprensioni osseruino di prostrarsi, come parimente

rimente è conueniente fare, quando fussero lodate, quãdo nel caminare incontrerãno la M.Priora, s'inginocchino, e dichino, Benedicite, e lascino (mentre non comandi altro) che ella sia passata vn pochetto più auanti à loro prima di leuarsi in piedi, e quest'istesso debito vsarsi con la M.Priora, deuono praticare verso le loro proprie Maestre tutte quelle, che sotto tal custodia sono assegnate, tenendo conto di rispettare senza verun'atto, ò modo che habbi del secolaresco, ò cerimonioso tutte l'altre, come proportionatamente, quanto all'estrinseco si conuenga, ogn'vna procuri nell'intimo dell'animo suo con il vero affetto di santa humiltà, che è quella virtù, che come disse la nostra Beata Madre à tutti compatisce, & à tutti si stima inferiore di virtù, e bontà, così a'perfetti, come à gl'imperfetti, di stimar ciascuna (come essa con la pratica ci diede esempio) superiora à se stessa, ancorche li fussero eguali, ò inferiori, desiderando, e procurando più tosto condescendere, e cedere à tutte, che in veruna cosa soprastare anco ad vna sola; onde quando s'in-

contrano; oltre l'inchinarſi alquanto la teſta ſcambieuolmente; habbino le minori auertenza di laſciar'il paſſo alle maggiori, e quando nella conuerſatione ſia fatta qualche propoſta commune ſenza richieſta ad alcuna di loro in particolare, laſcino parimente, che eſſe maggiori ſiano le prime a riſpondere, ſe non fuſſe circa qualche eſſercitio, ò opera, che per ſignificare la prontezza, che tengano à faticare, conueniſſe altrimenti, e per non mancare à coſa alcuna giuſta, e conueniente, procurino con quella ſanta preuentione, che inſegnò l'Apoſtolo di honorare, e riſpettare, non ſolo le precedenti quanto alla Religione, mà le più attempate ancora, etiam che venute fuſſero di poi à tal beneficio, e gratia, la corriſpondenza della quale ricerca acceſa brama di ſomma perfettione, e vera ſantità, e per ciò ſommo ſtudio, e diligente pratica nella ſanta humiltà, fondamento ſtabile di quella è virtù propria del cuor di GIESV, che a'ſuoi ſeguaci, & alle ſpoſe ſue dice; *Diſcite à me, quia mitis ſum, & humilis corde, & inuenietis requiem animabus veſtris:* Imparate da me

che

che sono mansueto, & humile di cuore, e trouerete riposo all'anime vostre.

Della vicendeuol carità.

CONSTITVTIONE XVI.

I. M*Andatum nouum dò vobis, vt diligatis inuicem sicut dilexi vos*; Vn nuouo comandamento vi dò, & è, che vi amiate l'vno l'altro in quella maniera, che io hò amato voi; ci lasciò detto, e come per testamento ordinato il vero Maestro del fraterno amore GIESV Signor nostro, quádo dal mondo volse partire; e perche sappiamo quanto l'osseruanza di questo dolcissimo, & amorosissimo precetto ci importi, & il frutto che ci hà da apportare, soggiunse subito; *In hoc cognoscent omnes, quia mei discipuli estis, si dilectionem habueritis ad inuicem*; In questo conosceranno tutti che voi siete miei discepoli, se hauerete carità l'vno verso l'altro; essendo adunque, che la carità, e dilettione fraterna sia precetto, e virtù propria del Figliuolo di Dio, e così da esso apprez-

prezzata, che non solo volesse tanto amorosamente comandarcela, mà farsene ancora l'esemplare con tali eccessi, quali sono quelli, che nella sua Incarnatione, Vita, e Morte ritrouiamo, che per la salute nostra hà operati, e dichiarandola segno sì certo, & ineffabile di esser de' suoi, e finalmente douendoghela noi per ricompensa, e gratitudine di quanto da esso siamo state amate, come ci auertisce il suo diletto Discepolo San Giouanni, dicendo; *Si sic Deus dilexit nos, & nos debemus alterutrum diligere*; Se così ci hà amato Dio, e noi douiamo amarci l'vno l'altro, conseguenza è, che grandissimamente douiamo stimarla, & apprezzarla, e per ciò affettuosamente, & efficacemente bramandola, supplicare instantemente il datore d'ogni ottimo dono, che ne conceda la vera essecutione, e perfetto acquisto, procurando insieme con la sua diuina gratia di tener molto accuratamente rimosso, e lontano tutto ciò che intepidirla, ò impedirla potessi, praticando appresso, e diligentemente esercitando quelli virtuosi modi, e proportionati mezzi, che al produrla, nu-

trir-

trirla, e mantenerla ne i cuori, e nella religione internamente, intensamente, giustamente, e santamente, come intese la nostra Beata Madre ricercare il Signore da noi siano d'aiuto, osseruando per ciò con molto studio quanto segue.

II. Per guardarsi come conuiene da ogni cagione di detrimento à sì santa virtù, tengasi sempre stabile il primiero, e principal fondamento di essa, che è lo stare in tutto lontane, & aliene da ogni principio di qual si voglia singolarità, e per ciò non si comporti mai segno alcuno, nè in parole, fatti, ò gesti di familiarità, intrinsichezza, adherenza, & inclinatione particolare, come nè anco antipathia, ò diuersità di genio con nessuna, mà il procedere di tutte sia con egualità, humiltà, e concordia tale, che senza eccettione, e diuersità, etiam di Patrie, si riconosca, che effettiuamente con pura, disinteressata, e vicendeuole carità si amano come sorelle in GIESV, e per trattarsi totalmente come tali, si guardino ancora dal dimostrare nell'ordinarie conuersationi sinistri concetti, etiam in generale

delle

delle nationi forestiere; dalli ragionamenti, e discorsi delli affari all'altre appartenenti, si guardi ogn'vna diligentemente, e specialmente dal cercare, & inuestigare curiosamente quelle cose, che al gouerno, & offitij dell'altre, e massime delle maggiori si appartengano.

III. De'mancamenti, che trà di loro conoscessero, non parlino con altri, che con la Superiora, à cui con viscere di carità, e solo per bisogno di rimedio deuono esser manifestati li difetti, e bisogni, che nelle sorelle si vedessero, per fine solo, che con materna cura, e debita sollecitudine restino aiutate, e prouedute. Laonde perche questo sia secondo il santo Euangelio, e fruttuosamente esercitato, quando alcuna incorra, ò commetta qualche fallo leggiero, le altre non la riprendino, mà in caso di continouatione ne auuisino la Superiora, acciò vi dia rimedio; quando poi il difetto fusse d'importanza, e segreto, quella, che se ne sarà accorta, farà dolcemente, e caritatiuamente la correttione, secondo l'Euangelio, sino à trè volte, doppò le quali se la delinquente

quente non desiste, mà perseuera nel suo errore, lo riferisca sinceramente alla Superiora, acciò autoreuolmente per tutte le vie possibili vi proueda; mà quando tal'errore non sia occulto, e segreto, deuesi di subito manifestare alla Superiora; & in caso che il fallo conosciuto fusse in tal qualità, che per lo scandalo, conseguentia, e danno, che seco potesse portare, paresse, che si douesse manifestare alla Superiora, dourà per sodisfatione della conscientia sua quella, che l'hauerà veduto, e notato, pigliar parere dalla Superiora, ò dal Padre spirituale, senza nominare, nè far conoscere la colpeuole, se non di poi che dichiarato in tal modo il da lei conosciuto difetto, sarà consigliata nominarla.

IV. Le mormorationi, detrattioni, gare, contentioni, sospettioni, sdegni, e tutto ciò, che possi sminuire, e disturbare la caritatiua dilettione cõ il santo timore, & amore del Signore, siano totalmente da tutte euitate, & aborrite, e per leuare ogni cagione, ò minimo principio di così grandi mali, quando ancora occorra, che trà di loro

ſi habbino da dare, come ſopra, qualche auuiſo, etiam che ſiano officiali principali, con le compagne minori, l'eſſeguiſchino ſempre con quel riſpetto, e termine, che à ſorelle in Chriſto à loro eguali è conueniẽte; e ſimilmente quando trà di eſſe ſucceda qualche diuerſità, difficoltà, ò differenza di parere, oſſeruino per sfuggire ogn'atto, che alla carità poſſi pregiudicare, di ſemplicemente proporre alla Superiora ſenza verun contraſto le ragioni, e pareri di ciaſcuna con ogni modeſtia, e carità, non per preuenire, ò ſuperar neſſuna, mà ſolo con animo, che la verità habbi il luogo ſuo, & il meglio ſia eſſeguito, riceuendo quietamente come dalla propria voce del Signore tutto quello, che dalla Superiora ſia determinato; ſiano vigilanti così le Superiore, come ciaſcuna per ſe ſteſſa, che quando ne' mancamenti ſopra notati, ò in alcuna parola, ò veruno altro atto di poca carità s'incorreſſe, quanto prima con alcun'atto di humiltà, ò ſegno di affabilità, e carità, ò altro modo più conueniente ſi ſodisfacci talmente, che nè meno l'ombra di diſunione,

ò di-

ò discordia alcuna resti , & à fine che tal diuina virtù sia con il douuto studio, e brama di vera perfettione esercitata , procuri ogn' vna con il diuin'aiuto , e sua possibil diligentia la pratica delle seguenti regole dalla nostra Beata Madre praticate , e come necessarie alla vera religiosa nell' infrascritto modo da lei dichiarate .

Prima . In tutti li suoi essercitij interni , & esterni non cerchi mai se stessa ,ò il proprio commodo, e ne'seruitij de' suoi prossimi non faccia stima alcuna del suo corpo .

Seconda. Habbia vna mente tanto buona , che da tutto quello , che vede ne' suoi prossimi,etiamdio dall'istesso male apprenda bene .

Terza . Stimi, e fauelli del suo prossimo, come vorrebbe che di lei fusse stimato , e fauellato .

Quarta . Habbia vna intrinseca dilettione, e carità con tutte le sorelle .

Quinta . Sia ritirata, considerata , e circospetta nel parlare :

Sesta . Habbia sempre vn'interna cognitione de'suoi difetti,e de'benefitij,che Dio le

hà fatto, giudicando farne poco frutto, e pensando sempre, che vn' altra ne sarebbe più grata.

Della modestia nel conuersare.

CONSTITVTIONE XVII.

I. NOn solo è conueniente, mà necessario, e di aiuto ancora particolare alla perfettione, & vnione con Dio, quale si deue pretendere dalle nostre religiose il procurare, che ogni lor procedere sia talmente virtuoso, e da vero spirito accompagnato, che à gl' occhi Diuini non habbia à dispiacere, & à ciascuno de' prossimi, con li quali deuino trattare, possi esser di buon'esempio, e tale edificatione l'vne all'altre si venghino con quello ad apportare, che nel solo vedersi si eccitino à deuotione, & à ringratiare il Signore, che in compagnia di tanti terrestri Angeli le tiene collocate.

II. Li principali mezzi, e regole, che per fondamento di tale effetto deuono adopera.

perare, sono l'interni essercitij della presenza di Dio, l'attuale rettitudine di sinceramente seruirlo, & honorarlo al principio dell'attioni, e nel progresso di esse con affettuose aspirationi spesso rinouata, e la riuista, e reflessione, che ciascheduna frequentemente deue fare à se medesima, circa il modo del suo operare, nel quale con la diligente custodia de'proprij sentimenti, e santa mortificatione da tenersi in stima, e praticarsi in ogni luogo, e tempo, così di giorno, come di notte, non meno stando sola, che accompagnata, deue ogn' vna procurar di leuar da se con la diuina gratia tutti quelli vsi, e costumi, che ò dalla propria natura, & inclinatione, ò dall' habito e stile appreso nel secolo, si ritrouasse nel suo procedere, ò parlare, che in veruna maniera fusse ò difforme, ò non concorde alla modesta semplicita, e religiosa maturità, con le quali vniformemente deuono tutte andar regolando ogni moto, parola, & attione.

III. Nel parlare deuono guardarsi dall' interrompere il ragionamento dell' altre, massimamente se siano maggiori, dal parlar

lar più d'vna per volta, dalla molta velocità, dall'affettatione, ò troppa prolissità, dalla voce troppo alta, e perciò deuono osseruare di non chiamarsi mai di lontano, mà con andare à ritrouar le sorelle, oue sono, esporli quello le occorre, mentre caminano per il Monastero, ò ne'luoghi di passo di quello auertino non parlare, se non breuemente quanto il bisogno le astringa, riserbando il discorrere, trattare, e conferire à suo tempo ne' luoghi conuenienti, ne i quali similmente quando la conuersatione è commune, non si deue parlare segretamente ad alcuna particolare, mà osseruare, che li ragionamenti siano con quella differenza, e mortificatione regolati, che à i tempi, luoghi, & alle persone, con cui trattano si conuenga; percioche nelle ricreationi deuesi hauere dell'affabile, e piaceuole, più che nell'altre conuersationi, nelle quali con più seria maturità si deue attendere, che tutto quello, che non concerne à bisogno, ò vtilità circa le occorrenze de i loro affari, generalmente tenda al profitto spirituale, in maniera tale però, che non apporti molestia,

mà

mà sia fatto con semplicità, tuono intelligibile, modo discreto, quieto, e caritatiuo.

IV. Nell'operare si guardino da due estremi trà se contrarij, mà egualmente dannosi, l'vno è certa negligenza, che ne fà tarde, & astratte, l'altro a vna certa ansiosa, e superflua sollecitudine, che inquieta, e dissipa interiormente l'animo, e turbato & oppresso questo, sconcerta, disordina, e discompone l'esteriore ancora; onde per euitarle procurino l'essercitio de i mezzi sopra nel 2. numero accennati, acciò con l'aiuto di essi si rendano feruenti, affettionate, applicate, pronte, & insieme ancora così mansuete, quiete, e patienti, che senza detrimento della conueniente sollecitudine, e celerità con il buono, e graue modo di procedere si conserui, e risplenda vnitamente in loro l'accurata diligenza, e la quieta modestia ancora.

V. Camminando in coppia seruino l'egualità douuta nel passo, e quando alcuna douesse passare auanti ad altra, dia conuenientemente segno di rispetto maggiore, ò

mino.

minore, conforme deua, auertendo l'vna di arrestare il passo, e l'altra di prenderlo con tal maniera, e lontananza, che leuino il pericolo d'impedirsi, ò vrtare insieme.

VI. In ogni luogo, che deuino star fra di loro in compagnia, ò sia sedendo, ò stando in piedi, ò inginocchioni faccino sempre, che trà l'vna, e l'altra resti alquanto di distanza, non si tocchino, ò prendino per l'habito, nè in altra veruna maniera, non si diano cenni, e non faccino gesti con le mani, mà le tenghino sotto lo scapulare quietamente piegate, & accolte alla cintura, quando non deuino tener libri, ò fare essercitij manuali.

VI. De gl'occhi tenghino particolar custodia, non mirando fissamente l'altre in faccia, non voltandoli velocemente, e con libertà, mà con ogni modestia, e quiete oue solamente bisogni, procurando di assuefarsi à tenerli modestamente bassi, massime nel Choro, Capitolo, e Refettorio, come allo stato, e propria conditione si conuiene, ne i quali luoghi, & in ogn' altro di communità, osseruino ancora circa l'habito,

to; ſenza del quale neſſuna deue mai vſcir di cella di non ſolo hauerlo intero, come nella communità medeſima ſi conuenga; sì che quando ſi deua vſare il mantello neſſuna ardiſca ſenza di eſſo à quella aſſiſtere, mà che etiandio le maniche delle tonache, & i veli in teſta non alzino, nè abaſſino, ſe non come all'ordine, e con la douuta egualità ſia conueniente, onde il tutto ſempre, & à lor medeſime cagionino il decoro, che à ſpoſe del cādidiſſimo Agnello GIESV, & à figlie della ſempre pura, & immacolata Vergine Maria indeffettibilmēte ſi è douuto, & all'habito religioſo ancora, & ad ogni parte di quello, in ogni luogo, & in ogni lor diportamento conſeruino, e dimoſtrino deuota ſtima, e reuerenza.

VIII. Non tenghino il capo molto curuo verſo la terra, mà dritto moderatamente ſenza piegarlo più da vna parte, che dall' altra, non lo muouino mentre ragionano, e quietamente lo voltino, quando veramēte ciò ſia di biſogno, non accreſpino nella fronte, ò inarchino le ciglia, mà procurino mantenere ſerenità nella faccia, che aiutan.

do conseruare la pace, e tranquillità dell'animo, mantiene concordemente composti il cuore, e i sentimenti tutti.

IX. Queste suddette, & altre auertenze simili, che la virtuosa vigilanza circa la modestia religiosa può facilmente far conoscere, siano come ornamenti grati à gli occhi di GIESV, e perciò grandemente conuenienti, anzi vtilissimi alle spose sue da tutte tenute in stima, & in ogni luogo senza veruna affettatione essercitate, mà con più accurato studio, e somma diligentia le pratichino nel parlatorio, oue con più particolar custodia si deuono maggiormente vigilare, osseruando di non parlare, eccetto che quanto può giouare all'edificatione di quello si fà nel Monastero, e sopra tutto si tenghino lontanissime da familiarizzarsi, ò domesticarsi con qual si sia persona, ancorche strettamente congiunta, procedendo con l'vnione di così dolce carità, & humil grauità di tal maniera, che adempischino come dato à ciascheduna in particolare il ricordo, che dalla nostra B. Madre fù riceuuto dal Signore e praticato, dicendoli con

quelli,

quelli, che io lascio nel mare del mondo sarai prudente, come il serpente, e con le mie elette, semplice come colomba, temendo quelli, come la faccia di vn dragone, e queste amando come tempij dello Spirito Santo.

Del lauoro, & altri essercitij manuali.

CONSTITVTIONE XVIII.

I. ESsendo l'otio detestabile in ogn'anima, nemico dello spirito, esterminatore d'ogni religiosa virtù, e santità, deuesi come ne auerte, e comanda la Regola nostra, tenerlo sbandito sempre dal sacro claustro, & esser vigilantissime, non solo la Superiora, e maggiori, mà ciascuna delle sorolle per se stessa, che il tempo tanto pretioso, che Dio ne concede, venghi sempre virtuosa, & vtilmente, ò in cose spirituali, ò in esteriori, e manuali impiegato, conforme la communità, e santa obbedientia à gloria di S.D.M. & à profitto, e merito dell'anime dispone.

II. Si hauerà nel Monastero nostro luogo luminoso, capace, e commune deputato al lauoro, al quale tutte vnitamente deuono interuenire, eccettuato in quei tempi, e giorni, che al ritiramento nelle celle sono stati nella 11. Constitutione di questa seconda parte assegnati.

III. Prohibiamo il far lauori, dar'amido, ò piegare per fuori cosa alcuna, quantunque minima, e benche sacra; sì come il far paste, confetture, e cose simili per alcuno mai, ancorche parente, nè in dono, nè per prezzo, sotto pena di priuatione d'officio, e di voce attiua, e passiua.

IV. Li lauori da farsi siano quelli, che al commune del Monastero appartengano, cioè gl'habiti, e velature, che per le Monache bisognano, & ogn'altro, che ò per la Chiesa, ò per il mantenimento delle communi officine occorre.

V. Dalla M. Priora sia deputata vna Monaca, alla quale dalle Officiali si consegni tutto quello, che come sopra è detto, si deua lauorare, & essa frà le sorelle, conforme l'ordine dalla M. Priora riceuuto, lo vadi distribuẽdo.

Nessu-

VI. Nessuna da se muti, ò cambi lauoro, e se le paresse, che ciò per qualche sua inhabilità le bisognasse, lo rappresenti alla Distribuitrice, e secondo il parer di quella esseguisca, potranno bene quelle, che hauessero qualche difficoltà esserne con l'Offitiala, à cui quel lauoro appartenga, per intendere, ò imparare quello, che li bisogni; mà se ad altra le bisognasse ricorrere, non lo faccino senza farne consapeuole prima detta Officiala, e con licentia della M. Priora, ò in sua assenza della M. Sottopriora, ò Distribuitrice del lauoro.

VII. Ogni sorella sia diligente in tener buone cura di quanto li vien consegnato, lasciandolo ben' accommodato sempre che si alza dal lauoro, e riponendolo la sera al luogo debito, e finito che lo hauerà, lo restituisca alla Distribuitrice.

VIII. Nessuna muti il luogo assegnatoli senza licentia della M. Priora, e la M. Sottopriora, ò Distribuitrice del lauoro non concedino tal mutatione, anco assente la M. Priora, se non in caso, e bisogno necessario, e per breue tempo.

Per-

IX. Perche intendiamo, che il pensiero e scopo delle sorelle nostre deua esser sempre della perfettione, e profitto nella virtù, à fine d tenere l'anime loro vnite con Dio, acciò li esercitij, & opere manuali, che ordiniamo seruino come mezzi da tener lontano l'impedimenti à questo nostro proprio fine, mà non l'intepidiscano, ò deuijno da esso con la superflua sollecitudine, prohibiamo il dar mai à nessuna lauoro alcuno con forma, ò modo di patto, volendo che solo si ricerchi, che ogn' vna conforme il suo talento e potere operi diligentemente in esso quel tempo, che la Religione ordina, al che douranno la M.Priora, e quelle, à cui ciò spetti essortarle, & auuertirle, e quando alcuna mancasse sia caritatiuamente corretta, mà l'otiosità non si comporti mai, anzi conforme che la colpa richiede, se chi ne è stata più volte auuertita non si emenda, sia punita, e penitentiata grauemente, à fine che si corregga.

X. Tempi del commune lauoro saranno, la mattina dall' ott'hore, e mezza in circa, fino al segno del Choro per l'essame,

il

il giorno doppò il prãzo terminato il tempo di ritiramento, fino à vespro, e doppò questo fino ad vn quarto auanti suoni la campana per l'oratione mentale della sera, à i quali tempi tutte quelle, che non siano legittimamente impedite, e con la debita licentia dispensate, deuono con ogni prontezza interuenire, e genuflessa ciascuna al luogo dalla M. Priora loro assegnato, con silentio, e modestia aspettare, che dalla maggiore si dia principio all'inuocatione, che nel nostro Rituale sarà registrata, e questa finita, baciato terra, si ponga ciascuna all'opera, ò lauoro ordinatoli.

XI. Chi per sua colpa, e negligentia venisse tardi, sì che non fusse à tempo dell' inuocatione suddetta, sodisfarà à tal suo mancamento, come sarà notato nella Constitutione 26. di questa seconda parte.

XII. Li essercitij communi di scopare la casa, lauar le bucate, e simili, deuono dalla M. Sottopriora con l'approuatione della M. Priora ne i giorni opportuni, e nelle medesime hore per il lauoro assegnate, essere scõpartiti, acciò gl'ordini al choro, & all'altre

attioni

attioni spirituali spettanti habbino sempre la loro puntuale osseruanza, e ciascuna interuenendo a'predetti essercitij, come ne è tenuta, procuri essercitarsi in essi diligentemente, feruentemente affaticandosi per amor di quel Signore, che per darci essempio volse con la purissima sua Madre, e Padre putatiuo, sperimentando la pouertà soffrir la fatica, per souenimento di essa.

XIII. La M.Priora assisterà à detti essercitij (se le forze lo comportano) & al lauoro sempre, che non impedita dall'importante suo officio potrà; Mà la M.Sottopriora, ò Distributrice del lauoro deuono almeno vna di loro esserui presenti sempre, attendendo che si osseruino scompartitamente à suo tempo li essercitij di lettione spirituale, & altro, che nel nostro Rituale sono ordinati, e con li soliti segni, e ricordi diano aiuto, che si conserui la diuina presentia, e si rinuouino atti virtuosi verso sua Diuina Maestà, e procurino, che il ragionare, che in tal tempo trà di loro modestamente si potrà fare, sia all'vtilità, e buona edificatione con la santa carità indriz-

drizzato, onde il tutto alla gloria del Signore, e profitto spirituale di ciascuna venghi à risultare.

Della Refettione.

CONSTITVTIONE XIX.

I. LA refettione si farà sempre conforme che la nostra Regola al cap. 4. ordina da tutte le sorelle nel commune refettorio, eccettuate l'inferme, e quelle conualescenti, che tengono bisogno di star nell'infermeria, onde si faranno sempre tanto la mattina, quanto la sera due mense, acciò le Rotare, Seruitrici, Lettora, e Cucinare, che non possono essere alla prima, vnitamente interuenghino alla seconda mensa, quale deue farsi immediatamente doppo la prima, leggendo in essa, & osseruandoui li medesimi ordini, che nel Rituale nostro saranno notati; e perche nessuna deue trascurare, ò mancar d'interuenire à tempo debito à detta prima mensa, osseruisi inuiolabilmente, che se ad alcuna Offi-

 tiale,

tiale, oltre le predette, ò verun'altra paresse di hauer giusta causa, che l'impedisse il ritrouarsi à quella, prima lo notifichi alla Superiora per regolarsi conforme che l'obbedientia disponga, nè sia lecito à veruna già mai prender la refettione fuori del tempo delle due predette mense, se la Superiora non lo concedesse, il che non deue permettere, se non in quelle sole occorrenze, che veramente siano ineuitabili, e necessarie, quale non douerà, nè potrà nè anco permettere, ò concedere, che la communità, etiam con titolo di straordinaria ricreatione mangi mai fuori del refettorio, sotto pena di sospensione del suo officio per vn mese.

II. La M. Priora, e quelle Officiali, che habbino carico appartenente à questo, deuono esser vigilanti sempre, che la refettione sia di ogni tempo talmente distribuita, che e nell'hora, e nella qualità, e nella quantità venghino vnitamente e la sanità, e la religiosa temperanza riguardate, e mantenute.

III. Per il che si ordina, che quanto all' hora,

hora, il pranzo si facci sempre sonate le dieci della mattina, secondo l'vso dell' horologio oltramontano; & acciò frà l'vn pasto, e l'altro resti lo spatio di sette hore, il tempo sì della cena, come della collatione (che ne' giorni di digiuno deue parimente nel refettorio vnitamente farsi) sarà sonato le sei della sera, e le dette hore non si varieranno mai, se non ne i giorni di digiuno comandato dalla Chiesa, posponendo in essi la refettione predetta vn'hora in circa, come nella distributione de gl'ordini distintamente vien'assegnata.

IV. Circa la qualità si osserui, che i cibi siano communi, e conforme a' tempi, approuati sani, e parimente la cottura, e conditura di essi sia semplicemente fatta, sfuggendo le nouità, e quelle varietà, che più tosto à compiacere il gusto, che à mantener la sanità sono inuentate.

V. Circa la quantità si ordina, che nel pranzo sempre in qualsiuoglia tempo, e giorno si dia la minestra, la pietanza, & vn postpasto, la qual pietanza ne i giorni di grasso si prenderà à ragione di vna lib-

bra di carne per ogni ſorella, da diſtribuirſi à ciaſcheduna ſcompartitamente, trà la mattina, e la ſera, li giorni di Domenica, e le feſte comandate potrà aggiungerſi ancora vn'antipaſto, ò in vece di queſto dar dupplicato poſtpaſto, conforme ſia più commodo, e che la Madre Priora determini.

VI. Ne i giorni di cibi quadrageſimali, la pietanza ſarà di peſce, & in quelli di latticinij, ſi darà vn par d'vuoua, in vece di pietanza, e ſempre che ſiano giorni di digiuno ſi darà l'aggiunta di vn'inſalata, ò altra pietanza, ò aggiunta equiualente, in vece di alcuna delle predette coſe.

VII. Per la collatione ne i giorni di digiuno di precetto, e nell' Auuento, e ne' giorni di venerdì ſi porrà à ciaſcuna poſata trè once di pane ſolamente, mà la Diſpenſatrice terrà preparata paſſarina, mandorle, e ſimili coſe, quali eſſa medeſima andrà di poi che le Monache ſiano alla menſa poſate, offerendo intorno alle tauole, acciò chi ne haueſſe di biſogno, perche non poteſſe pigliar pane ſolo, poſſa permutare parte di

di esso con il companatico, che riceuerà.

VIII. Nelle collationi de gl'altri digiuni regolari si metterà à ciascuna posata sino à cinque once di pane, con aggiunta di alcuna frutta assolutamente, mantenendo indifferentemente sempre tal'ordine, & egualità con tutte, acciò con tal sufficientia (conforme si è descritto) ciascuna possi quando le sia bisogno prender tutto, e non mancare alla temperanza douuta à religiose; e chi volessi con pratica di mortificatione priuarsi di qualche cosa, possi farlo senza pregiuditio del necessario mantenimento della sanità, in riguardo della quale si anderà ancora ne'giorni, che non si digiuna alquanto più leggieri, e moderate nella cena, nella quale i giorni di latticini si darà vn'insalata, & vn par d'vuoua senz'altro, & in quelli di carne la pietanza sopra accennata, & vn postpasto di cascio, ò frutta.

IX. Nelli giorni di vestimenti e professioni di nouitie, e nelle feste di maggior solennità nel Monastero, cioè la Santissima Annuntiata per l'Incarnatione del Verbo Diuino, nostra titolare, e la nostra Beata

Madre

Madre Maria Maddalena, l'Immacolata Concettione, e la Presentatione al Tempio della purissima Madre di Dio, feste partico. lari l'vna delle Nouitie, e l'altra delle Educande, si potrà per ricreatione, e segno di festa dar due varie pietanze, e nell' antipasto, e postpasto variare, & abbondare il descritto, e determinato sopra nel num. 5.

X. Oltre alle suddette, nella Natiuità ancora della Beatissima Vergine festa delle giouani, e nella Visitatione à Sant'Elisabetta festa dell'aiutanti, sì come nella Purificatione, nell'Assuntione, nella solenne Commemoratione della Beatissima Vergine del Monte Carmelo, e nelle feste de' quattro Santi più principali dell' Ordine nostro, S. Elia Patriarcha, e S. Eliseo Profeti, S. Angelo Martire, e S. Alberto Confessore, si potrà pur concedere ricreatione proportionata alla qualità della festa.

XI. Quando le dette feste venghino in venerdì si trasferisca la refettione, e ricreatione alla prossima domenica, come deue ancora farsi quando due delle predette feste venissero dentro li otto giorni, vnendo la refet-

refettione, e ricreatione di tutte due in vna sola giornata. Quando occorrendo in giorni di vuoua volesse la M. Priora transferirla, potrà farlo, benche ciò solo per li giorni di venerdì, e di vigilie comandate, ò ordinate dalle Constitutioni, e nelle rogationi, e ne' dieci giorni precedenti alla Pasqua dello Spirito Santo, espressamente s'ordina, e per quello, che appartiene alla festa della Santissima Annuntiata si osseruerà ancora quando venga nella Domenica di Passione, ò in quella delle Palme, ò giorni santi seguenti di trasferir, come sopra doppò la Pasqua, il che per la festa dell' Immacolata Concettione si farà sempre per quello, che alla refettione, e ricreatione si appartiene, transferendo ciò alla festa dell' Epifania, ò d'altro giorno, come torni più commodo.

XII. Auuertasi, & osseruisi sempre di talmente concedere le suddette ricreationi, che non si ecceda il conueniente della festa, il che deue esser parimente moderato, & regolato in ciascheduna di esse dentro i termini della religiosa pouertà.

XIII. Che però confetture, e simili pa-

ste,

ste, & acconci vsati più tosto à pompa, che ad vtilità, non mai si permetteranno, nè faranno anco frà di noi medesime, essendo ciò come alla Constitutione prima di questa seconda parte è detto, prohibito, sì come ancora il permettere, che secolare nessuno in ciò s'ingerisca, volendo, che tutto intieramente, & assolutamente dal Monastero dependa, secondo che la M. Priora quanto al particolare disporrà, e che dalla Camarlinga il tutto sia prouisto, e dalla Dispensatrice, & officiali da lei dependenti, e non mai da verun'altra accommodato e distribuito, e se nessuna contrafacesse, come che derogheria alla santa communità, sia tenuta alle pene imposte nella sopradetta prima Constitutione.

XV. Sotto le medesime predette pene non si permetta mai, che nessuna porti da se à mensa cosa veruna, nè che dimandi, ò dia ad altre alcuna particolarità, e se ad alcuna per manifesto bisogno della sanità bisognasse alcuna cosa, le sia dall' officiali deputate prouisto, e dispensato, tenendo saldo, che eccetto per questo non si facci mai

nessuna

nessuna differenza, ò disuguaglianza, etiam alla M. Priora.

XV. Oltre gl'ordini sopra descritti, ordiniamo, che acciò non resti adito nessuno à veruna transgressione di religiosa temperanza, ò à nocumento alcuno della sanità, che non sia lecito à nessuna mangiare, nè bere etiam l'acqua pura fuori dell'hore di refettione commune sopra dichiarate, senza licentia della M. Priora, sotto la pena alla medesima M. Priora arbitraria; e perche questo non riesca troppo rigoroso, e difficile, ordiniamo, che ne i trè mesi di estate Giugno, Luglio, & Agosto, siano tenute la Dispensatrice, e Canouare, far che doppò il vespro le sorelle trouino nel refettorio preparato qualche rinfresco per reficiamento, acciò che quelle, à cui bisogni alcuna cosa, possino prenderlo liberamente, e chi non vuole, non sia tenuta, così similmente ad hora opportuna, e cõueniente si potrà preparare, quando la M. Priora espressamente lo conceda, alcuna cosa di reficiamento in quelle mattine, nelle quali sia nel Monastero qualche faticoso essercitio, per quelle,

che in esso sono impiegate; con questo però, che nel refettorio solamente, e sempre con silentio, e non altrimenti ciascuna prenda quello le occorra; e per leuare l'occasione di disordini, deuino perciò l'officiali sopradette, dato il termine di mezz'hora, serrare il refettorio, e leuar via tutto quello, che fusse restato, sotto pena arbitraria alla M. Priora.

XVI. Alle Nouitie potrà la M. Priora con la Madre Maestra concedere ancora, che due volte, ò al più trè frà l'anno possino con più indulgenza reficiarsi in qualche luogo atto à maggior loro ricreatione, purche non sia appartenente all'officine di dispensa, canoua, e cucina, nelle quali sotto pena di priuatione di voce attiua, e passiua per vn'anno già mai sarà lecito concedersi à veruna, che nè sola, ne accompagnata vi mangi, ò beua, ne'quali luoghi acciò si stia lontano dal pericolo d'ogn'atto immoderato, e difettoso, e da ragionamenti superflui, inutili, ò in qual si sia modo alla perfettione religiosa disdiceuoli, e dannosi, si custodirà ciascuna, etiam officiali proprie

molto

molto diligentemente con la diuina presenza, e modestia religiosa, procurando nõ trattenersi in esse, se non per quello, che la necessità sola dell'offitio richiede.

XVII. Ciascuna con la diligentia, e puntualità, con la quale tutti gl'ordini si deuono essercitare, procuri esser nel refettorio alla beneditione, mouendosi subito che la campanella suona, entrando poi alla mensa con l'ordine, che nel Rituale nostro sarà descritto, e quelle, che ad essa beneditione per mancamento di douuta diligentia non si ritrouassero, supplischino con farla da per loro genuflesse nel mezzo del refettorio, & oltre à questo faccino la lor colpa, e penitentia, come si dirà nel §. 1. della Constitutione 26. di questa seconda parte, e di poi entrino à mensa, quando però non sia passato il tempo, che à quella si può entrare, quale sarà mentre dura la prima parte della lettione, mà chi in detto tempo non sia nel refettorio, resti per la seconda mensa, esseguendo poi la penitentia in detta 26. Constitutione ordinata.

XVIII. La lettione si farà sì nell' vna,

come nell'altra mensa di quei libri solamẽte, che dalla M. Sottopriora, con l'approuatione della M. Priora sarà ordinato, & acciò ne risulti quel frutto, e vigor di spirito, che da quella si deue procurare, si farà scompartitamente in trè parti, diuidendola con due pause di silentio, che si daranno per riposo alla lettura, & in queste potrà seguirsi l'istesso libro, ò variarsi come dalle predette Madri sarà destinato, quali saranno, che nel mercordì ogni settimana si legga qualcuna delle Constitutioni, ogni venerdì la Regola, e nel sabato alcun' ordine del nostro Rituale.

XIX. Stiano tutte sempre così lontane dal lamentarsi de' cibi, che dal parlare ancora della loro qualità, e conditura diligentemente si guardino, e nella refettione attendino di star con tal religiosità, e mortificatione, che solo auertino se à sorte mancasse cosa alcuna à chi l'è à canto per domandarlo modestamente con cenno, ò breue parola (se sia necessaria) à chi serue, mentre da se non se ne auueda, e nel resto con quieta attentione alla lettione attendino à

se

se stesse, prendendo quello, che li viene dato con la benedittione del Signore, e rendimento di gratie.

XX. Se per inauertenza delle Refettorare, e Canouare mancasse ad alcuna l'ordinaria posata del pane, e dell' acqua, e le seruitrici, e commensali non se ne accorgessero, potrà ciascuna dimãdarlo per amor di Dio da se stessa, non lasciando à imitatione della nostra Beata Madre di render con hilarità di cuore gratie al Signore del fauore, che riceue di sentire in qualche parte gl'effetti della professata pouertà.

Della ricreatione commune.

CONSTITVTIONE XX.

I. ESsendo l'allegrezza spirituale non meno conueniente à chi serue l'amabilissimo Rè del Cielo, che vtile per il vigore, che nell'opere virtuose somministra, e desiderando, che le religiose nostre non solo la possiedino, e nutrischino ciascuna nel suo cuore; mà che etiandio se la cõ-

muni.

munichino à fine di fomentarla, e mantenerla sempre nel sacro claustro.

II. Perciò come mezzo, che non poco conferisce à questo, ordiniamo, che eccetto li venerdì di tutto l'anno, e gl'altri giorni, che al silentio, e ritiramento continuo delle celle nella Constitutione 11. di questa seconda parte sono ordinati, ogni giorno doppò il pranzo si dia vn'hora di ricreatione, dalla quale nessuna manchi senza licentia, come di tutte le communità alla Constitutione 3. pur di questa seconda parte stà dichiarato.

III. Finito dunque di render le gratie, le Nouitie con la M. Maestra, e l'altre con la M. Priora andando in coppia s'inuieräno al luogo della ricreatione, quale potrà hauersi si nel giardino, come nel chiostro, ò altra stanza, oue non sia perpetuo silentio, secondo li tempi, e che la M. Maestra per le Nouitie, e la M. Priora per l'altre separatamente deputeranno, quãdo però da ambedue dette Madri non sia concesso, che vnitamente stiano, come in occasioni delle di alcuna delle feste più particolari del Monaste

ro, per far la ricreatione più cõmune, e straordinaria si potrà fare, purche non sia giorno deputato à tenere il Santissimo Sacramẽto esposto, come particolarmente sono l'vltimo Giouedì, Domenica, Lunedì, e Martedì auanti le ceneri, ne'quali giorni non si farà, nè priuatamente, nè publicamente ricreatione, fuori che la sola ordinaria, e commune.

IV. Prima che nessuna incominci à parlare dirà la M. Priora, ò maggiore, che quiui si troui, ***Adiutorium nostrum in nomine Domini***, e risposto dall'altre, ***Qui fecit Cęlum, & terram***, stimando ciascheduna, che all'hora particolarmente li venghino dette quelle parole di S. Paolo; ***Gaudete in Domino, iterũ dico gaudete, modestia vestra nota sit omnibus hominibus***; Rallegrateui nel Signore, di nuouo vi dico rallegrateui, la vostra modestia sia nota à tutti gl'huomini, occupandosi quãdo son giorni feriali nelli loro lauori, si trattenghino insieme con discorsi affabili, e piaceuoli, ò in qualche facile cõferenza, à che darà principio la M. Priora, & in sua assẽza la M. Sottopriora, ò altra magiore, ò vero

ro alcun' altra con l'ordine di chi delle ſudette preſiede, delle quali ſarà cura particolare l'attendere, che con allegrezza, concordia, e ſimplicità, caritatiuamente tutte procedano, concedendo indifferentemente à tutte di parlare riſpondendo, e ſeguitando la materia, ò conferenza incominciata, e quella finita proporne altra, conforme occorrerà, che perciò ciaſcuna procuri venir prouiſta di qualche materia dall' eſſortationi communi, ò da alcun libro, ò conſideratione raccolta, & alla predetta conuerſatione proportionata, e potranno ancora parlare l'vne con l'altre in particolare, in modo però, che non eſſendo meno di trè, nè più di cinque, ò ſei ſi poſſino, non ſolo ſentir bene trà di loro, mà da tutte l'altre ancora.

V. Ogn'vna ſi guardi da introdurre ragionamenti di coſe ſecolareſche, non ſi querelino di diſturbi, contraditioni, difficoltà, ò fatiche così ſpirituali, come corporali che ſentiſſero, non dichino parole piccanti di burla, biaſimo, ò nota di difetto di veruno; mà con la decenza, ciuiltà, e riſpetto, che in ogni lor trattare deuono

ſempre

sempre mantenere, si tenghino lontane, non solo da tutto che potesse dar principio ad alcuna, anco minima dissentione, ò esser contrario al buon'esempio, che in ogni conuersatione deuono sempre procurare di dare; mà da quello ancora, che potesse apportar disturbo, ò impedimento à quella quiete, & allegrezza, che in questa particolarmente deuono scambieuolmente cercar di cagionare; e quando auuenisse, che nel parlare, ò in qualche maniera si trascorresse, ò declinasse, douerà chi se ne accorge con buon termine proponendo, ò raccontando qualche cosa di edificatione, procurare si riduca al suo proportionato metodo la loro conuersatione, nella quale con licenza della M. Priora si potrà cantare ancora qualche hinno, ò laude spirituale, proporre qualche disfida, ò essercitio di virtù per insiememente e ricrearsi, e risuegliar lo spirito a più accendimento nell'amor diuino.

VI. Nell'interuallo de'tẽpi vacanti innãzi ò doppò cena, e ne'giorni festiui potrà la M. Priora, massime nell'estate fuori de'giorni debiti al ritiramento, e silentio, oltre il so-

pradetto concedere, secondo che lo veda conueniente, il trattenimento delle sorelle in giardino, ò in altro luogo opportuno cō santa, e commune conuersatione, rendendo con la santa obbedientia ben regolata, e meritoria ancora questa attione, nella quale come in ogni altro qual si sia tempo incongruo per questo deuonsi tutte le sorelle tener sommamente, e diligentemente guardate da ogni particolar circolo, & adunanza; e quando ci fusse chi mancasse, non si emendando alla semplice, e caritatiua correttione, che per trè volte euangelicamente se le farà, sia arbitrariamente con penitētia conforme alla colpa punita, acciò in pūto così importante, e di tanta conseguenza si renda diligente, & osseruante.

VII. Non si potrà in nessun tempo mai, nè in verun modo, sotto qual si sia titolo, etiam di ricreatione straordinaria, e spirituale permettere, che nessuna religiosa reciti ò improuiso, ò imparato, nè in alcuna maniera rappresentatione, ò altra cosa scenica, nè si faranno giuochi mai, nè danze, ò balli, sotto pena di priuatione di luogo, e

voce

voce per due anni, e alle Superiore, che lo permetteſſero ſoſpenſione dell' officio per ſei meſi.

VIII. Al ſegno per il termine, e fine della ricreatione prontamente prenderanno ſilentio, e ſi leuerãno sù per ritirarſi alla cella, ponendo ſubito fine alla ricreatione con dire: *Agimus tibi gratias &c.* e detto dalla Superiora: *Sit nomen Domini benedictum*, riſpondano tutte, *Ex hoc nunc, & vſque in ſeculum, Et benedictum ſit dulce nomen glorioſę Virginis Marię in ſecula ſeculorum. Amen.*

Dell'Infermeria, e dell'Inferme.

CONSTITVTIONE XXI.

I. L'Infermeria deue eſſere ſequeſtrata da' dormentorij, e da ogni altra ſtanza di communità ſeparata, e diſtinta, commoda alli Medici talmente, che dalla porta della clauſura, à quella arriuino ſenza paſſare per altra parte del Monaſtero.

II. In eſſa deuono hauerſi diſtinte camere, che ſiano commodamente capaci,

anco di due letti, acciò quando l'età, ò qualità del male ricercaſſe, che nell'isteſſa camera dell'inferma riposaſſe vna aſſiſtente, à fine che l'inferma reſti ben ſeruita, ſi poſſi fare, ſi auerta però di non conuertire queſta conceſſione in vſo, mà ſolo valerſene quando l'infermiera conoſce che biſogna, prendendone ſempre licentia dalla M. Priora, acciò la quiete, e ritiratezza propria delle religioſe, ſi conſerui in ogni tempo quanto ſia poſſibile.

III. Tengaſi prouiſta l'infermeria di letti, e di tutte le maſſeritie, che occorrano, e vi ſi habbi ſufficiente lineria da ſeruirſene con quella diſtintione, che alla qualità de' mali ſi conuiene caritatiuamente ciaſcuna ſorella, prouedendole in tutto, che per la buona cura le ſia neceſſario, così circa il vitto, come circa i medicamenti, e tutto dal commune dipenda ſenza ſollecitudine di veruna particolare.

IV. Quanto alli Medici, ſe ben per ògni caſo neceſſario potrà hauerne il Monaſtero deputati, e notati nella licentia due, oltre il Ceruſico, e Barbiere, di ordinario ſe ne

chiami

chiami vno solamente, riserbando la facultà del compagno à mali più graui, e ne' quali bisogni consulta, conforme la M.Priora conoscerà esser conueniente.

V. Perche ciascuna, conforme che il suo male ricerca, & il Medico ordini, resti, come ne'rimedij, così anco nel nutrimento seruita, tanto per la qualità, quanto per l'hore, & ogni altra conditione, che le bisognasse, senza che l'applicate alla communità si aggrauino, & il tutto in ogni tempo proceda con il decoro, & ordine douuto, sarà nella medesima infermeria la sua propria cucina, oue l'infermiera farà che quanto per dette si deue tutto caritatiuamente si accomodi, & acciò quelle conualescenti, alle quali per ricuperatione di forze sia giudicato bisogno di qualche ristoro possino, conforme la santa obbedientia disponga, riceuerlo, per questo vi sarà anco vn refettorio, oue prendano la loro refettione, osseruando in esso il silentio per quel tempo, che si reficiano, & oltre il benedire, e ringratiare, conforme al solito, si leggerà da vna vn pochetto in qualche libro spirituale,

ò nel

ò nel principio, ò nel fine della mensa, perche lo spirito ancora resti reficiato.

VI. Congiunto alle camere dell'infermeria, quanto più sia possibile sarà vn' oratorio, con grata corrispondente nella Chiesa, acciò quell'inferme, e conualescenti, alle quali non è permesso vscir fuori dell' infermeria, e cō questa commodità possino sentir la messa, non siano priue di tal consolatione; douendosi così dall'inferme, come dalla Superiora, & infermiere auertir molto, che la cura del corpo non faccia languido lo spirito, non tralasciando perciò quelli essercitij, che senza danno sono col male permissibili; e nella conualescenza potranno con il consiglio dell'infermiera, e licentia della M. Priora andar ripigliando gl'altri à proportione, purche in ogni tempo si vadano conseruando nella buona dispositione, e vero affetto verso le cose spirituali, e si sfugga la troppa applicatione, e tenerezza verso se stessa, pernitiosa talmente, che degenerando dal retto della carità, e buona cura, apporta nocumento, non solo all'anima, ma al corpo ancora, in che per non errare

rare in questo estremo vitioso, nè con l'altro di non tener conto del male, e sfuggire d'esser curata, ciascuna dourà detto che harà quello le occorre lasciarsi, rimessa in Dio, sinceramente gouernare dalla santa obbedientia negli ordini così del Medico, come dell'infermiera, & auuisi della Superiora, che douranno sopra tutto ciò sommamente vigilare.

VII. Quando adunque alcuna si sentirà inferma, lo faccia noto alla M.Priora, & infermiera, esseguendo con prontezza, e rassegnatione quanto da esse le viene ordinato, se il male sarà tale, che bisogni il Medico sia subito trasferita all'infermeria, non douendo esser'altroue visitate, nè dall'altre seruite, come si è dichiarato alla Constitutione 14. della prima parte, quale esattamēte deue da tutte indifferentemente essere osseruata, auertasi però, che ammalandosi alcuna nouitia, benche in riguardo del Medico, qualità del male, e rimedij che occorrino bisogni condurla all'infermeria, se le procuri in essa tutto quel ritiramento maggiore, che sia possibile; e tutta quella obbedien-

dientia, e ſommiſſione, che l'altre deuono alla M.Priora, le deuino eſſe ancora continuare alla M.Maeſtra loro; mà ſe il male, e conualeſcenza di queſta poſſa curarſi nel nouitiato ſenza pericolo, e detrimento della ſanità, e della quiete, & oſſeruanza dell'altre, ſe le conceda lo ſtare in alcuna ſtanza commoda del nouitiato, purche nel dormentorio, e celle ſi oſſerui ſempre, come ſopra è dichiarato.

VIII. Siano molto accurate l'inferme di non ſminuirſi, ò perderſi il pretioſo guadagno, che con la raſſegnatione, e patientia nell'infermità ſi poſſono cumulare. Procuri perciò ciaſcuna ſoffrire le moleſtie di eſſa, & il trauaglio, che apportano i rimedij per amor ſolamente di quel Signore, che per amor noſtro volſe prouare con l'acerba paſſione l'infermità, e dolori à noi douuti.

IX. Se alcuna coſa le mancaſſe, ſi guardino dal moſtrarſene turbate, ricordandoſi eſſere ſpoſe di quel pouero Signore, che per letto hebbe la dura croce, e fù coperto ſolo dalle ſpine, e dal ſuo proprio ſangue, per la imitatione del quale deue volentieri accettare

tare gli effetti della santa pouertà, da esse per ciò con l'amabil croce della santa religione eletta, & abbracciata.

X. Fuggano sopra tutto di lamentarsi, ò sfogarsi, etiam con causa con altre, che con l'infermiera principale, e con la M. Priora, e le nouitie con la M. Maestra, anzi il parlar con l'altre, e particolarmente con il Medico, sia sempre con ogni edificatione, siano però con le suddette sincere, e confidenti per tutto quello le occorre, e si guardino di far veruna cosa senza saputa, e consenso dell'infermiera, quale in quel tempo hanno da riconoscere per superiora, sì che non mangino, nè beuino, nè si leuino di letto, e nella conualescenza nõ eschino di camera senza la sua licentia.

XI. Nelli rimedij, che dal Medico vengono ordinati si rendano con la medesima obbedientia pronte, e facili, auertendo non farne alcuno senza l'ordine del Medico, e saputa dell'infermiera, & in questi auertino per euitare ogni estremo, & eccesso di non esser troppo fastidiose, ò importune, perche il cumularne molti, fà che s'impediscano

l'vn l'altro, e ſenza il tempo, e quiete, per ordinario non poſſano vederſi gli effetti loro, e l'aiuto, che apportano alla natura, quale tal'hora āco da ſe meglio ſi ſollieua; in sōma raſſegnate in Dio, che di tutto è ſommo autore, e che conoſce quello ci è più eſpediente, ſi laſcino liberamente gouernare, corriſpondendo con gratitudine alla carità, e diligentia, con cui ſono ſeruite, vſando ſempre verſo l'aſſiſtenti, & infermiere parole di gratitudine.

XII. Mentre nel Monaſtero ſono inferme di pericolo, ſi facci per eſſe ogni giorno, oltre le communi, da ciaſcuna ancora qualche oratione particolare; e perche il viſitarle ancora per carità, non poſſa in neſſuna maniera dar cagione di diſturbo, in vece di ſolleuamento, e ſodisfatione, oſſerui ciaſcuna di non viſitarle ſenza la licentia della M. Priora, e di queſta dato parte all'infermiera, ſi conformi quanto a' tempi in quello eſſa preſcriuerà, per li ragionamenti vadano prouiſte di quello può e conſolare, & edificare, e circa il male, e rimedij non l'interroghino di particolarità, e ſimilmente

te

te non li dimandino della ſcdisfatione, che nella ſeruitù riceuano, non li proponghino rimedij, e non li dimoſtrino, ò diano inditio di neſſun mancamento, che di veruna apprendeſſero, contenendoſi in tutto con quello ſolo, che alla commune, e fraterna carità è di gioueuole ſodisfatione, mà chi haueſſe conoſciuto difetto di neſſuna, ò le ſouueniſſe coſa alcuna, che poteſſe apportar vtilità, lo proponga, e dica ſolo alla M. Priora à fine di giouare, ſenza inueſtigarne altrimenti l'effettuatione.

XIII. Per cautela, & oſſeruanza di queſt' Ordine, non ſia chi parli piano all'inferme, ſe non ne hà licentia particolare, e chi circa detti particolari in alcun modo difettaſſe, ſia tenuta quanto prima riconoſcerſi, e dirne ſua colpa alla M. Priora, quale quando biſogni, darà per ciò quelle penitentie, che conoſcerà eſſer proportionate alla colpa, & render le ſorelle più auertite.



Dell'amministratione de' Santissimi Sacramenti all'inferme.

CONSTITVTIONE XXII.

I. LA carità, che verso tutte nel nostro Monastero si hà sempre da essercitare, deue nel tempo dell' infermità maggiormente risplendere, e specialmente circa li aiuti spirituali spiccare,& accioche qual si sia infermità con questa ordinata carità sempre si deua procurare, ordiniamo, che quando il male sia tale, che impedisca l'inferma dal venire al commune confessionario, il Padre spirituale entri dentro, mentre dura tale impedimento à confessarla,e communicarla ordinariamente vna volta la settimana,e se per occorrenza di festa,ò per deuotione l'inferma dimanda, che detta concessione le sia amplificata, se il Padre spirituale l'approua, si possa consolare.

II. Nell' accompagnare detto Padre, si osseruerà quanto nella Constitutione dell' accompagnatrici de' secolari viene ordinato,

to, tenendo la camera dell'inferma aperta, mentre egli è dentro, e le accompagnatrici ſtiano fuori lontane, sì che non ſentino, mà vedano, e ſiano parimente viſte dal detto Padre, ſotto pena di vna publica mortificatione in Capitolo à chi mancaſſe.

III. Quando il male ſia di pericolo, ò ſi veda aggrauare, non ſi aſpetti, ò riſguardi l'ordine preſcritto, mà quanto prima ſi facci confeſſare, e communicare, benche da' Medici non fuſſe giudicato tanto graue, che ciò ſia neceſſario.

IV. Il Santiſſimo Viatico ſi dia quando occorre, ancorche l'inferma proſſimamente ſi fuſſe communicata per deuotione, e per l'eſtrema vntione ſi auerta, che per quāto ſi può, ſi dia in tempo, che l'inferma ne habbia cognitione.

V. All'amminiſtratione di queſti due vltimi Sacramenti ſi dia il ſegno, che nel Rituale ſi trouerà ordinato, acciòche la communità ſi troui preſente, & in quel mētre ori per la ſorella inferma, quale auanti di communicarſi dimanderà perdono alla M. Priora, & all'altre ſorelle del mal' eſempio

pio

pio dato, e poco frutto nella ſanta Religione operato, chiedendo à tutte l'aiuto delle ſante orationi, & all'hora, ò auanti l'eſtrema vntione, pregherà la M. Priora, che per amor di Dio le ſia conceſſo l'vſo del ſant'habito, e tutto quello, che gli è di biſogno in quell'vltimo paſſaggio, pregando il Padre ſpirituale le applichi, e conceda per quell'vltimo articolo l'indulgenze al noſtro Ordine conceſſe, ò che in altra maniera poſſi conſeguire.

VI. E benche ſi deua da noi ogni giorno particolarmente pregare per l'inferme, e tener ſempre raccomandata quella, che frà di noi hà da eſſer la prima à morire, ſubito nondimeno, che ci ſarà alcuna ridotta al termine deſcritto, ſi ordinerà l'oratione continua da farſi così di giorno, come di notte auanti il Santiſſimo Sacramento nel Choro, ò nell'Oratorio della medeſima infermeria, come la Madre Priora ordinerà.

VII: All'aſſiſtenza dell'aggrauata inferma ſtiano ſempre due ſorelle almeno, e più ſe occorreſſe, ſouuenendola, e ſeruendola con

con la carità, & amore douuto in tutto ciò che le bisogna, e con suauità le vadino suggerendo alla memoria quelli ricordi spirituali, & atti virtuosi, che in tal tempo sono più opportuni; framettendo ancora nella carità estrinseca, l'intrinseca di qualche oratione, & ossecratione à Dio per la sorella loro. ilche si osseruerà ancora dall'altre, che dalla santa obbedientia otterranno di poterla visitare, auertendo non parlar di cose non necessarie, e non vtili all'inferma con tal moderatione di voce, e di parole, che da quelle possino esser ben'intese, e non le apportino fastidio.

VIII. In questo tempo dourà introdursi il Padre spirituale, conforme l'inferma desideri, e si giudichi poterle esser di aiuto, e consolatione di spirito, alla quale nel tempo opportuno egli darà la raccomandatione dell'anima, facendo che la communità à questo effetto iui conuocata le applichi aiuto d'oratione, e per quanto si può procurisi sempre, che quando l'inferma sarà in transito, il Padre spirituale le assista per darle sino all'vltimo con l'efficacia maggiore

ogni

ogni aiuto possibile, e si dia il segno nel Rituale ordinato, acciò tutte le sorelle, che possano, si muouano subito prontamente, recitando frà tanto il *Credo in Deum &c. Salue Regina &c.* e simili orationi per detta agonizzante, sino che à lei presenti siano, oue si vniscano con l'orationi, che communemente per aiuto si farà.

De' suffragij per le sorelle defunte.

CONSTITVTIONE XXIII.

I. SVbito che alcuna sorella sarà passata di questa vita, ordinerà la M. Priora, che la Sagrestana ne dia il segno, come nel Rituale nostro stà ordinato, e che prepari, & accommodi ciò che per la Chiesa, e Capitolo occorre, dando la cera, che così per le messe, come per il funerale bisogna, osseruando il solito ordine, & eguale vniformità, che per ciascheduna, come in ogni altra cosa anco in questo si deue vsare.

II. Da vna sorella, ò da due subito che la sorella sarà spirata, si darà principio al Salterio

terio di Dauid, seguitandolo, e cambiandosi se bisognasse, come la M. Sottopriora ordinerà, fino al tempo, che accommodato il corpo si porti nel Capitolo, con l'ordine, che nel detto Rituale si trouerà notato; oue condotto quanto prima le si dirà da tutte in commune vn'intiero offitio de' morti, e ciascuna da se stessa ne dirà trè altri dentro il termine di vn mese almeno, e quelle, a cui per qualche giusta causa, e impedimento fussero da permutare li detti offitij, diranno vna volta la corona del Signore, e trè rosarij; da tutte se le applicheranno le communioni, & essercitij deuoti, che dentro il detto mese si faranno, cō l'indulgentie, che per l'anime del Purgatorio possono in tal tempo conseguire.

III. A ciascheduna mentre il corpo è presente si canterà la messa dal Padre spirituale, facendo chiamare Sacerdoti sufficiēti per vn trentesimo di messe da compirsi la mattina medesima, ò nelle seguenti quāto prima, operando, che all'altar priuilegiato se ne dica quel più numero, che sia possibile, al quale l'ottauo giorno si celebre-

ranno cinque meſſe, auertendo che per dar ſuffragij à quell'anima con la carità, che ſi deue potranno, ſe nella Chieſa loro fuſſe difficile compire, come di ſopra è detto, ordinare, che in altri luoghi ad altari priuilegiati ſe li dia il compimento, & in queſta ſteſſa maniera ordineranno altretãte meſſe piane, oltre le ſopra ordinate per la Chieſa loro.

IV. Si canterà ancora la meſſa, e ſi farà il trenteſimo di meſſe nella noſtra Chieſa con li officij, ò roſarij da recitarſi da noi altre con li ſuffragij detti di ſopra al num. 2. per il noſtro Protettore, per il Vicario, per il Padre Viſitatore, per il Padre ſpirituale, e per quello, che nella famiglia de'noſtri fondatori poſſiede il iuſpatronato del noſtro Monaſtero, quando ſuccede la morte loro.

V. Per la morte de'Sommi Pontefici, e di qualſiuoglia della Famiglia de' noſtri Fõdatori, ſi canterà la meſſa, e ſi applicheranno le meſſe piane, che ne i trè giorni ſeguẽti ſi diranno, recitando le ſorelle vn' offitio de'morti in commune, e chi impedita foſſe, come ſi è detto al numero ſecondo, potrà

in

in vece dell'offitio dire vn rosario.

VI. Ogn'anno il giorno 29. di Luglio si farà l'anniuersario per la Gloriosa memoria di Papa Vrbano Ottauo con cantare vna messa, e dirne trè piane, e nel Choro si dirà vn'offitio de'morti, ò vn rosario, come sopra, auertendo, che quando detto giorno per decreto, ò ordini della santa Chiesa fosse impedito, si sodisfacci à tutto nel più prossimo giorno non impedito.

VII. Ogn'anno si faranno li trè ternarij dell'Ordine ne'tempi notati nelle rubriche delli offitij de'nostri Santi, come iui si ordina, & oltre questo doppò il giorno della solenne commemoratione de i defonti, si dirà nel Choro dalle sorelle ne i giorni seguenti li quì notati offitij.

Il primo per i nostri Protettori, e Vicarij.

Il secondo per i nostri Fondatori, e tutti di lor Famiglia.

Il terzo per i Padri Visitatori, e Confessori.

Il quarto per le sorelle nostre.

Et il quinto per i benefattori del Mona-

ſtero, per i padri, e per i parenti delle ſorelle noſtre, & altre perſone, che ſi deuono raccomandare, & in quelli iſteſſi giorni ſi farà, che il ſanto ſacrifitio della meſſa ſia applicato per l'iſteſſi, reſtando la facultà à chi fuſſe impedita per l'offitio, di commutarlo come ſopra.

VIII. Le Domeniche, e giorni di feſta di tutto l'anno, che per il precetto della Chieſa, e per l'ordine dato nella Conſtitutione 8. di queſta ſeconda parte ſi deuono guardare, eccetto i doppij maggiori, ſia ciaſcheduna tenuta dire vn notturno del Salterio di tal maniera, che dicendo dodici ſalmi per ciaſcun giorno ſino al ſalmo 109. (excluſiuè) faccino noue notturni; dal detto ſalmo 109. (incluſiuè) ripiglieranno, e diranno ſino à compito tutto il ſalmo 118. gl'altri ſalmi tutti che ſeguono ſino à compito il 150. diranno per l'vltimo notturno à ciaſcheduno de'quali notturni, tanto nel principio, quanto nel fine doppò l'oratione ſi dica il Pater noſter, e l'Aue Maria; ſe alcuna per cauſa d'impedimento giuſto, e ragioneuole non poteſſe dire detti ſalmi, ſia

come

come sopra s'è detto, tenuta dire vn rosario.

IX. Essortiamo ciascheduna, che con l'affetto, e pia carità, che come religiose siamo tenute ad hauere, procuri non passi giorno, nel quale per suffragio de'fedeli defunti, non dica almeno il vespro de' morti, ò altro più conforme alla sua pietà, e deuotione.

De'tempi, e modo di andare alle grate.

CONSTITVTIONE XXIV.

I. SE le nostre religiose apprezzeranno con la stima, che deuono la sublime grandezza della loro vocatione, e per rendersi corrispondenti, e fedelmente grate all'amantissimo sposo GIESV veramente, e con stabile risolutione aspireranno di giungere all'eminente grado di quella perfettione, à cui la nostra Regola con li proportionati mezzi ci indirizza, & inuia; non potranno non fare studio grande di godere quanto più possono la ritiratezza, e slontanamento dal secolo; onde per consequenza

za le ſpeſſe, e lunghe dimore alle grãte ſaranno da loro con tutto il cuore sfuggite, & aborrite, tanto più, che l'eſſempio della gran Madre di Dio, da cui tutto l'Ordine Carmelitano riconoſcendo il ſuo principio per ſingolar priuilegio da lei conceſſole la confeſſa, e chiama Madre ſua, nè pone in obligo di attendere à queſto molto da vero, dicendo ella di ſe, come nelle reuelationi di Santa Brigida ſtà regiſtrato; *Amara mihi erant mundana vehementer, & ego elongaui me quantum potui à colloquijs, & præſentia parentum, & amicorum*; Le coſe mondane mi erano amariſſime, e mi allontanai quãto potei dalla preſentia, e ragionamenti de' parenti, & amici. Di più l'eſſempio ancora della noſtra Beata Madre Maria Maddalena à queſto medeſimo ne induce, hauendo nella vita di lei trà le ſue molte virtù, che in grandiſſima ſtima teneua la ritiratezza del ſecolo, che la religione dona, e che però grandemente ſi rallegraua di vedere nel ſuo Monaſtero vniuerſalmente alienatione dalle grate, e commercio de'ſecolari, e che per ſe così ſommamente le aborriua, che

dice.

diceua, che quel tempo da star'al parlatorio più volentieri saria stata nel Purgatorio; e così disdiceuole stimaua all'instituto nostro, che alcuna sorella con allegrezza andasse alle grate, che diceua esser segno manifesto, che ancora non fusse intieramente diuenuta nostra, nè vera figlia della sacra Religione di Maria.

II. Hor perche questo spirito à noi con tante obbligationi douuto veramente ne' cuori si pianti, e viuo sempre si mantenga, doueranno la M. Priora, M. Maestra delle nouitie, e Madri maggiori con ogni possibil cura, essempio, e vigilanza insistere, che da ciascheduna à questo instituto da Dio chiamata, sia con vero amore abbracciata, e ritenuta la vera pratica di questa vtilissima lontananza, e ritiratezza, per la quale primieramente, & espressamente in tutto, e per tutto prohibiamo il permettere, che le nostre Religiose ammettino visite, ò vadino alle grate à parlare ad altri, che alli proprij parenti strettamente in primo, e secondo grado congiunti, cioè alli Padre, Madre, Fratelli, Sorelle, Zij, Nipoti, primi Cugini,

Co-

Cognate, e Cognati; & à questi anco con la conueniente moderatione di dodici volte l'anno, se per qualche causa vrgente, ò giusto negotio occorresse di vantaggio, sarà in arbitrio della M. Priora il dispensare; purche con la troppa frequenza non si conuerta in abuso.

III. Quando venisse alcuno fuora de' sopranominati, non si deue chiamare chi essi dimandano, mà in tali casi (quali però si deuono euitare, con far nota questa Constitutione, e prohibitione à ciascheduna, che pretenda esser religiosa in questo Monastero, & alli suoi parenti auanti di ammetterla alla proua) dourà la M. Priora col mezzo delle Rotare, ò da se stessa, se vedessi conuenirsi far la scusa debita, con notificare questa prohibitione; e perche non s'introduca sotto colore di ragioneuoli pretesti pratica ad essa contraria, mà saldamente se ne mantenghi l'osseruanza, si dichiara, che solamente à quelle, lequali siano per causa di morte, ò di gran lontananza priue delli sopradetti stretti congiunti, possa la M. Priora concedere, che essendo qualche volta

frà

frà l'anno visitate da altri, che in vece de' suddetti le habbino tenute in cura, ò perche di ciò tenghino ordine da' medesimi, possino per segno di gratitudine andare a parlargli nel modo, e tempi, che vengono ordinati, senza che s'intenda derogata, ò dispensata questa Constitutione.

IV. Parimente si dichiara non contrafare, ò derogare alla predetta Constitutione essa M. Priora, quádo per ragione del suo officio nell'occorrenze, e sermitio del Monastero parlerà à ministri di quello, alli parenti dell'altre sorelle, & ad altre persone, che come Superiora del luogo la dimandino, non douendo però trà queste dichiarate sue facultà tener comprese quelle visite, che non da qualche causa vtile, & al diuino seruitio appartenenti, mà da complimento si vedano procedere, douendo tenere e se stessa, e tutte l'altre lontane da tali perdimenti di tempo, e far'osseruare, come nella Constitutione sua propria se le ordina, che nessuna accetti negotij, trattati, ò procure di gratie, etiam trà li parenti medesimi, che al Monastero nostro non siano

appartenenti, vigilando che nessuna sotto qualche pretesto di carità non s'induca à far niente, che à quest'Ordine sia contrario, perche quando bene siano opere veramẽte tali per altri, non sono però conuenienti à noi, che con il più sommo distaccamẽto, e ritiramento, che possiamo, douemo attendere à quel diuin seruitio, per cui da S.D.M. con singular benefitio da tutto il mondo, e suoi affari fummo sequestrate.

V. Circa li Regolari si osserueranno da tutte etiam dalla M.Priora li decreti della Sacra Congregatione de' Vescoui, e Regolari, e del Sacro Concilio Tridentino; e quãdo questi fussero congiunti nel primo, ò secondo grado, conformandoci al particolar decreto, che l'anno 1623. à dì 20. Nouẽbre per espresso mandato della Santa Memoria di Papa Vrbano VIII. dalla medesima suddetta Sacra Congregatione de' Vescoui, e Regolari fù fatto, potremo (fuori dell' Auuento, e Quadragesima, e giorni di Venerdì, di Sabbato, di vigilie, e feste di precetto, con l'ordinaria assistenza dell'ascoltatrice) parlarli sino à quattro volte l'anno, come con-

concede; & espressamente nel predetto decreto si dichiara, hauendone la licentia in scritto concessa dall' Eminentissimo Protettore, sotto pena di priuatione di voce attiua, e passiua à chi contrauenisse parlando, ò permettendo, che altre parlassero in altra maniera, ò forma, che la quì sopra dichiarata.

VI. E perche la sopra inculcata, e raccomandata ritiratezza tanto à noi conueniente, ne'suoi più proprij, e debiti tempi, resti come si deue totalmente assicurata, ordiniamo che nessuna sia chiamata à grata, ò à ruota ne i giorni, e tempi quì sotto notati, & espressamente prohibiti.

Dall'vltima Domenica doppò la Pentecoste sino al giorno doppò l'Epifania.

Dalla Domenica di Sessagesima sino alla feria seconda doppò la Domenica in Albis.

Dalla Domenica quinta doppò la Pasqua di Resurrettione sino à compito l'Ottaua del Corpus Domini.

Dal dì sette Agosto sino à dì sedici di detto.

Dal dì sette di Settembre sino al dì quin-

dici del medeſimo.

Nelle feſte ferie di tutto l'anno in qualſiuoglia tempo occorrenti.

In tutti li giorni di feſta comandata; Tutte le feſte della Madonna, ancorche non comandate, che la Chieſa celebra, trà le quali ancora la Madonna della Neue alli cinque di Agoſto, e la propria ſolennità, che alli ſedici di Luglio l'Ordine noſtro celebra, ſi deuono intendere, sì come anco la propria feſta della noſtra Beata Madre Maria Maddalena, e la ſua vigilia, come ancora la vigilia della Purificatione, & ogn'altra dalla Chieſa con il digiuno comandata.

Ne i giorni di veſtimenti, profeſſione, e velatione di nouitie, ancorche fuſſero giornate non feſtiue, e di lauoro.

Nel tempo aſſegnato per li eſſercitij ſpirituali quelle ſorelle, che ad eſſe ſaranno ritirate, non deuono, come ſopra ſi è detto, eſſer chiamate à ruota, nè à grata, mà ne anco farli di eſſe veruna imbaſciata.

Oltre di ciò non deuono chiamarſi ne i tempi di ſilentio regolare, del diuino offitio nel Choro, & in quelli di Refettorio, e

quando

quando in detti tempi vengono parenti, le Rotare medesime deuono con religiosa, e caritatiua maniera far la scusa, dichiarando l'impedimento, con far'auuisata la M. Priora prontamente, mà le dimandate sorelle subito, e non prima, che interamente sarà compito l'ordine, e le medesime Rotare deuono di ogni tempo spedire dalla ruota, li seruitori, ò altri mandati da i Parenti, se però per causa giusta di qualche imbasciata, ò risposta importante da farsi, non parerà alla M. Priora di concedere, che la propria Monaca vadi à parlare da se medesima.

VII. Per tor via le cagioni di scrupoli, ò errori, si dichiara che li Eminentissimi Cardinali, li Vescoui, Prelati della Santa Romana Chiesa, e Capi d'Ordini, sì come tutti li nostri proprij Superiori di qualsiuoglia grado, che sijno, & il capo della Famiglia de' Fondatori, che possiede il iuspatronato del nostro Monastero non si intendono compresi nella suddetta legge di giorni, e di tēpi prohibiti, alla qual legge potrà la Madre Priora solamente far qualche dispensa in occorrenza di qualche caso, che lo ricono-

sca

ſca giuſto, e conueniente, conſiderandolo prima per non eſſere ſouerchiamente facile, e ſtando in dubbio, pòtrà prender conſiglio da alcuna delle Madri Diſcrete.

VIII. Da tutte per ogni tempo inuiolabilmente ſi oſſerui (ſenza che nè per anzianità, nè per verun' altro riſpetto ſe ne poſſa diſpenſar veruna) di non andar nè à ruota, ne à grata già mai, che non ne riceua prima particolar licentia, ſotto pena di priuatione di luogo, e velo nero per vn meſe, oltre la pena di graue colpa; e però ogni volta che alcuna à queſte ſia chiamata, ſi rappreſenti alla M. Priora, e dicendole oue, e da chi viene dimandata, chieda la benedittione, e licentia di parlare (e quando occorra) di aprir la grata, & alzar la tela; inuiandoſi, offeriſca quello hà da fare al Signore, ſupplicandolo genufleſſa auanti la ſanta Immagine del ſuo Diuino aiuto, e la Beatiſſima Vergine, e noſtra Beata Madre della loro protettione.

IX. Si come ſi prohibiſce il parlar'à neſſuno di fuori ſenza licentia della M. Priora, così ancora lo ſcriuere, e mandar lettere, ò

imba-

imbasciate in voce per qualsiuoglia causa, nè altresì riceuerle, sotto la sopradescritta pena non potrà farsi, se precedentemente non si sia fatto il tutto noto alla suddetta Madre, e da lei non se ne habbia hauuto la licentia, che però ogni lettera, che di fuori venga deuesi prima d'ogni altra sotto l'istessa pena à lei portare, & ella aprirla, e leggerla, e poi à chi vanno lei medesima, ò per altra con l'ordine suo la potrà dare, e similmente quelle da mandarsi deuono à lei medesima esser lasciate, quale lette che l'habbia, farà che da vna delle Scriuane alla presentia sua, ò di vna delle Madri Discrete, ò Madre Sottopriora in sua vece siano soprascritte, e sigillate, & alle Rotare per mano, non di chi scriue, mà di alcuna di dette sia per mandarsi fuori consegnata, & il sigillo commune del Monastero (che à tutto ciò che occorre deue esser sempre egualmente vsato da tutte, senza poterne permettere verun'altro, nè priuatamente, nè in commune) deue essere dalla M. Priora con sua chiaue dentro al Camarlingato, e dalle Scriuane sempre custodito.

Auer-

X. Auertino tutte, così chi porta lettere, ò viglietti da mandar fuori, come chi di fuora li riceue, che benche siano senza sigillo, non deuono esser letti, se non come sopra, se la M. Priora non l'ordina, & il medesimo sono tenute ad osseruare quelle, che deuino, conforme si è detto, sigillar le lettere.

XI. Da ciascuna si osserui di non parlare alla grata, se non presente l'ascoltatrice, & alla rota sia presente la Rotara, sotto pena di priuatione della grata per sei mesi, e di vna seuera, e graue mortificatione nel publico Capitolo à chi contrafacesse, e sotto l'istessa pena quando alcuna cosa si deua pigliare, ò mandare, non si facci mai dalla grata per minima cosa, che ella fosse, ma sempre dalla ruota, e per mano delle Rotare, quali insieme con le ascoltatrici deuono esser puntuali in osseruar ciò, che nelle Constitutioni appartenenti al loro offitio stà ordinato.

XII. Stiano tutte auertite per amor del Signore, che non meno del tempo perso, che delle parole otiose hà da prender conto

di

di non ſtar'alla grata ſuperfluamente, e però ſi oſſerui di non paſſare vn'hora, per il cui effetto deuino le Aſcoltatrici, ò Rotare con'l douuto ſegno far lor noto il termine del preſcritto tempo, e quando per neceſſità di negotio, ò altra cauſa giuſta fuſſe di biſogno qualche prolungatione, douerà la ſorella farlo noto alla M.Priora, e con la licentia di lei conformarſi.

XIII. Nelli ragionamenti ponghino cura, che ſiano vtili, e fruttuoſi con quelle conditioni, che à ſpoſe di Chriſto ſi conuiene, eſcludendo li curioſi, e ſecolareſchi, euitando quanto più poſſano ancora li vani, e ſuperflui, sfugghino, & aborriſchino altresì ogni affettatione, e cerimònia, e non parlino piano, mà intelligibilmente con ogni modeſtia, e ſemplicità, perilche non toccheranno le grate parlando, nè ſtaranno riuolte verſo di eſſe totalmente in faccia, mà per banda ſi terranno da quelle alquanto diſcoſto; e chi nelle coſe contenute in queſta Conſtitutione mancaſſe, ſia corretta, e quando biſogni conforme la qualità della colpa, e frequenza che in eſſa habbia,

anco penitentiata; circa di che si auerte la M. Priora di non esser troppo mite, & indulgente, singolarmente con quelle, che parlassero con voce troppo rimessa, sfuggendo di esser intese.

XIV. Non si permetta che li maestri, che conducessero figliuoli, benche Fratelli, ò Nipoti di Religiose, ò Educande nostre entrino nel parlatorio, e molto meno che si accosti alle grate alcuno mai, fuori delli parenti sopra descritti; onde quando in alcuna maniera occorresse, che seruitori, ò altri di qual si sia conditione, ò qualità, ancorche siano donne per qual si voglia causa, ò modo si accostassero, lodeuole, e da osseruarsi è lo stile, che le Religiose nostre, quãdo non possino altrimenti ciò euitare, si ritirino dalla parte, oue la tela resta calata, sì che la vista loro solamente alli parenti resti concessa.

XV. Non palesino chi siano le Rotare, & Ascoltatrici, & aprendo la grata si auerta, che queste non siano vedute, mà solo quelle, alle quali si appartiene l'andare all'hora alla grata, quali tenghino sempre li

veli

veli calati fino alle ciglia, il che parimente deue farsi da tutte vniuersalmente nelle prediche, ò essortationi ne' vestimenti, e velationi delle nouitie, & in somma in tutte le occasioni, che ò tutte, ò parte per veruna causa da persone di fuori, etiam proprij superiori possino esser vedute, procurando sempre di custodirsi talmēte in ogni lor procedere, che siano vtili alli prossimi con l'edificatione, e buon'essempio, e possino aiutarli con le loro orationi appresso del Signore.

Del Capitolo, e correttione delle colpe.

CONSTITVTIONE XXV.

I. DAlla M.Priora ordinariamente, ò quando fusse impedita, ò lo giudicasse espediente dalla M.Sottopriora, ò da altra delle Madri maggiori à dispositione di essa M. Priora, si terrà capitolo vna volta la settimana, come ordina la nostra Regola al cap. 11. & essendo impediti li giorni di Domenica con la parola di Dio, & essorta-

tioni debite procurarsi, come è dichiarato alla Constitutione 8. di questa seconda parte, si farà in Venerdì, osseruando, che in nessuna settimana si tralasci, eccetto in occasione di alcuna delle più principali festiuità, che più solennemente si celebrano nel Monastero, quando occorresse, che in detto giorno di Venerdì venisse, mà ciò rarissimamente, e con esser sicure, che non manchi in vece di esso la parola di Dio, come nella sopracitata Constitutione si è ordinato.

II. Dal P. Visitatore, ò per lui dal P. spirituale si terrà publico capitolo trè volte l'anno, ciascuna volta in vno delli prossimi quattro giorni deputati al ritiro, e raccoglimento nelle Constitutioni 8. & 11. di questa seconda parte descritto, da tenersi auanti la rinouatione de' santi voti, che publicamēte trà di loro si celebra; conforme è ordinato nella Constitutione 6. di questa seconda parte suddetta.

III. Nessuna, eccetto l'inferme resti da detti capitoli senza espressa licentia della M. Priora, sotto pena di stare al primo capitolo,

pitolo, che si farà prostrata alla porta, mentre le sorelle entrano, e tutto il tempo, che dura il capitolo stia genuflessa nel mezzo, con dimandar perdono nel fine di esso a tutte del suo fallo; ma la M. Priora auerta, che non deue conceder detta licẽtia, se non riconosce esserci di ciò vera, legittima, necessaria, & vrgentissima cagione.

IV. Auertino le sorelle, che in questa attione per niente altro si deue parlare, che per la ricognitione, & accusa delle proprie colpe, quale deue essere schiettamente, intelligibilmente, & humilmente fatta.

V. Nella riprensione, & auertimento, che di detti difetti, ò di alcun'altro da loro stesse non riconosciuto riceuino, non deuono scusarsi, nè incolpar nessun'altra, non dar segno veruno di risentimento, mà con quiete, e sommissione in tutto diportarsi, dimandando, & accettando la penitentia per esseguirla in contracambio dell'amore, con cui GIESV sodisfece per i nostri peccati.

VI. Consideri la M. Priora, ò chi nel Capitolo presiede il carico, che hà di auuiua-

re,

re, e corroborare gli animi delle sorelle nella stima, mantenimento, e vigore dell' intera osseruanza delle regole, e Constitutioni, risuegliandole, & eccitandole à veramente bramare la perfettione di lor medesime, e del monastero tutto; onde con la mira totalmente riuolta al puro desiderio dell'honore, e gloria diuina, libera da qual si sia affetto, passione, ò rispetto humano, senta con carità le colpe delle sue figlie, e sorelle, le corregga, & auuisi con retta sincerità, vero zelo, & amor della giustitia, e le imponga le conuenienti penitentie, risguardando sempre, che non solo siano sodisfattorie, mà opportune, & appropriate al rimedio, & emendatione, che è quello, che sopra tutto, e principalmente si deue in questa santa attione pretendere.

VII. Potrà caritatiuamente moderare, & alleggerire alcuna volta la pena douuta alla colpa commessa senza malitia la prima, la seconda, & anco la terza volta; mà à chi con volontà per malitia, per naturale male inclinato, e consuetudine habituata errasse, & à chi desse causa di transgressione ad altre

fusse di mal'essempio, ò d'impedimento all' osseruanza, e profitto commune, se le doueranno imporre con rigore, e seuerità le medesime penitentie, conforme nella 26. Constitutione seguente sarà dichiarato.

VIII. Potrà altresì differire, ò sospendere alcuna volta, che lo giudichi espediente, sì l'imporre, come l'esseguire la penitenza, alla quale deuesi sempre procurare, che preceda nella delinquente la ricognitione e dell'errore, e del merito della penitenza, acciò con la diuina gratia più volentieri, con maggior suo profitto, e buon'essempio dell' altre, l'habbi da abbracciare, & esseguire.

IX. Se mai succedesse (Iddio ne guardi) che alcuna dessi segni d'impatientia, con imporle silentio, in tal caso si differisca per all'hora la penitentia, imponendogliela di poi maggiore, conforme sia conueniente al mal'essempio, che in quella occasione hauerà dato.

X. Alle colpe leggieri deuono imporsi penitenze similmente leggieri, & alle più graui, maggiori, ma sempre salutari, alle trascurate, che troppo frequentano, e fanno

no vſo nel cadere, ancorche la colpa ſia di qualità leggieri, ſi può, e deue aggrauar la penitenza, conforme verrà dichiarato nella Conſtitutione 26.ſeguente, non eccedendo i limiti, e modo in eſſa prefiſſo, facendo intender ſempre, che neſſun mancamento deue ſtimarſi poco nella Religione, perche da detta poca ſtima naſce la traſcuraggine, e da queſta la frequenza, & ignoranza, con le quali ſi inducano le cattiue vſanze, e gli abuſi, che diſtruggano la virtù, e confondanò, e diſperdano la ſanta oſſeruanza tanto debita nella caſa, e congregatione dalle dilette ſpoſe di GIESV, e care figlie di Maria.

Dell'obbligo, che ſi hà di oſſeruare la Regola, e Conſtitutioni, e delle penitentie in generale da imporſi ne'difetti, che ſi commetteſſero.

CONSTITVTIONE XXVI.

I. QVantunque la Regola noſtra non contenga particolari precetti, che obbli-

obblighino à peccato mortale, e le nostre Constitutioni, nè à mortale, nè à veniale in se medesime astringhino, eccetto nelli santi voti, se per disprezzo, ò con scandalo manifesto, ò graue pregiuditio del monastero non sono trasgredite; deue però ciascuna hauere in somma stima essa Regola, e Constitutioni, e diligentemente con l'aiuto del timor di Dio, & efficacissima, & onnipotente forza del santo, e diuino amore. porre ogni studio di puntualmente obbedirle, & osseruarle, e che in tutto siano con intiera purità custodite, e mantenute, auualorandosi con le seguenti ragioni, e motiui.

Prima. L'obbligo, che la religiosa ha di tendere, aspirare, e procurare la propria perfettione.

Seconda. Perche la Regola, e Constitutioni contengano i mezzi proprij, anzi sono il sicuro, e proprio nostro camino da peruenirui, e perciò non possiamo senza difetto, e notabil mancamento lasciar vn bene proportionato al nostro profitto, e fine sopradetto.

E terza, la quale è ancora ragione più dilettevole, e motiuo più efficace, che in detti atti di osseruanza la religiosa è sicura di adempire la diuina volontà, e conseguentemente di dare in ciascheduno di essi (essequendoli come deue) quel gusto al Signore, che da lei in quel tempo ricerca, e di più le viene con ciò à mostrare la maggior gratitudine, e corrispondenza, che nello stato suo possa, per l'inestimabile fauore, e beneficio, che le hà conferito, eleggendola, e constituendola sposa sua, e nel tralasciarlo manca, e difetta contro à questo benigno voler Diuino, e dell'amorosa corrispondenza, che li deue.

II. Mà perche questa humana vita dal continuo combattimento de' communi nemici, e dalla propria fragilità vien resa labile, e difettosa; e perche non meno si essercita la virtù nell'humile suggettione, ricognitione, e sodisfatione delle colpe, che nella guardia, & essercitij, che si fanno per non commetterli; rimedio reparatiuo, e preseruatiuo sono le penitētie da imporsi, conforme gl'errori, e mancamenti con carita.

ritatiua equità, e discretione dalla M. Priora, quale in questo essercitio di ricognitione, e penitentie, deue tener sempre pronte, & inanimite le sorelle, perche da esso depende.

Prima, la sodisfatione della colpa nella delinquente.

Secondo, si rende cauta, & auertita, non solo essa, mà le altre ancora.

Terzo, si cagiona buon'essempio per il conto, che si vede tenere de i difetti, e transgressioni.

Quarto, si illumina, & accende l'animo di tutte vie più alla santa osseruanza, & al progresso nella virtù per l'acquisto della perfettione.

E quinto, si dà essercitio pratico all'anime sotto la sua custodia commesse delle virtù (nella vita spirituale, e religiosa tanto necessarie) della santa humiltà, e mortificatione, con altre, che con queste dette vengano annesse, & vnite, che perciò secondo S.Bonauentura, la pratica, & essercitio di dette ricognitioni, e penitentie sono il contrasegno, che la Religione persista nel suo

vigore, e si mantenga stabile nella sua propria, debita, e perfetta osseruanza; per il che quì seguitamente si descriuano le penitentie da farsi in varij gradi; auertendo però, che nel titolo, che per differentiarle se le dà, non s'intende aggrauar niente quanto à peccato di quello la materia, ò forma stessa si faccia, mà puramente differentiare la pena temporale, per render più spedite le anime all'acquisto della virtù, e beatitudine sempiterna.

Delle penitentie di leggieri colpe.

§. 1.

I. CHi al Choro fusse tarda, sì che oue si raduna mancasse all'inuocatione dello Spirito Santo, ò arriuasse doppò che è fatto il segno per incominciar l'officio, stia genuflessa nel mezzo, aspettando, che dalla M. Priora, ò da chi presieda le sia fatto il segno, all'hora baci la terra, e leuata in piedi, fatto verso l'Altare, come è solito, farà verso la sudetta maggiore inchinatione profonda, e vadi all'vltimo luogo del Choro

ro dalla parte, che le conuiene.

II. Chi venisse così tardi, che fusse nel mattutino incominciato il primo salmo, ò nella compieta detto *Conuerte nos Deus &c.* ò nell'altre hore compito il primo salmo, facendo come sopra, tenga le braccia aperte in croce mentre aspetta il segno.

III. Chi errerà nella salmodia, ò nel cãto, ò mancasse nell'inclinationi, e simili cerimonie debite, e chi alla reuerenza, e modestia douuta nell'offitio diuino mancasse, con qualche atto, riso, ò strepito inuolontario subitaneo, e così leggiero, che solo da chi li è vicino possi esser conosciuto, sodisfarà à tali errori inchinandosi profondamente nel suo medesimo luogo, toccando la terra col dito, mà quando dall' altre ancora possino esser conosciuti, vada nel mezzo, & esseguisca la penitenza descritta sopra nel num. 1. e torni al suo luogo.

IV. Chi al lauoro nõ fusse all'oratione, che nel principio di essa si fà, stia genuflessa in mezzo, sinche dalla M. Priora, ò maggiore le s'imponga la penitẽtia di vn'Aue, ò simil cosa, sodisfatto baci terra, e vadi al suo luogo

Chi

V. Chi mancasse alla benedittione della mensa, e chi negligentemente trattasse le cose della Chiesa, ò Choro, chi spargesse oglio, vino, ò simili cose, chi per sua trascuraggine deteriorasse in qualche maniera robbe della Religione, ancorche all'vso suo, ò all'offitio datole appartenessero, ponendosi nel mezzo di refettorio con mezza prostratione, aspetti, che la M. Priora, ò in sua assenza la M. Sottopriora le faccia segno, all'hora vadi à dirne forte la sua colpa, & esseguisca quello le viene imposto, nell'istessa maniera faccia chi rompe qualche cosa, portandola al collo, ò nelle mani, se sia cosa grande.

VI. Le penitentie da imporsi per questi falli sono, cinque Pater, & Aue, vn salmo, ò cosa simile arbitraria, conforme la qualità della colpa, perche quando fussero per trascuraggine, e notabil negligenza mancheuoli spesso alla beneditione, sia lecito alla M. Priora priuarle di vino per ogni volta, che mancheranno, e proportionatamente si farà con chi al rendimento delle gratie mancasse; e chi ne' predetti, ò simili errori

per

per la frequenza, negligenza, qualità, ò quantità della robba maneggiata trascuratamente meritasse penitenza maggiore, li sarà dalla M. Priora imposto di star prostrata in terra con le braccia in croce, baciar li piedi alle monache, e simili penitentie conuenienti à rendere le sorelle humili, e più accorte.

Delle penitentie mediocri, e di mezza colpa.
§. 2.

I. QVesta penitenza è douuta à chi mancasse di prontamente riconoscersi, e sodisfare nel modo descritto alli falli nel precedente §. 1. notati, e per sodisfatione di quelle transgressioni di Constitutioni, che per qualche mancamento, & inconsideratione per la propria fragilità si cómettessero, come sarebbe.

II. Il dir parole non necessarie in alcun tempo, ò luogo di silentio, ò che con la voce non tanto moderata, ò con qualche romore si impedisse la quiete, che in esso silentio è douuta, e chi alle giouani parlasse

senza

ſenza la licenza nella propria Conſtitutione ordinata.

Il dir parole di poco riſpetto alle ſorelle, ò di biaſimo di quelle, ò delle coſe loro, mancando alla reuerenza, che alla fraterna carità trà religioſe è conueniente.

IV. Il raccontar coſe vane, ò il dare, ò publicare nuoue curioſe, ò di coſe del ſecolo ſentite, ò viſte alle grate, che non ſeruono di edificatione, mà di ſuagatione, e perdimento di tempo.

V. Il dir voglio, non voglio, nominar mio la cella, libri, ò altro, anco ad vſo ſuo conſegnato, ò dimandando alcuna coſa alle officiali laſciar di chiederla per amor di Dio.

VI. Il dare, ò cagionare ſpinte, ò ſimili difetti per mancamento di debita auertenza, che nel caminare, ò nel laſciar'il paſſo, ò luogo, è conueniente, eccetto li caſi ineuitabili, e inauertenze non colpeuoli.

VII. Il mancar di andare alla confeſſione nel ſuo proprio luogo, o dal dimandare la mortificatione ciaſcuna ſettimana alla Superiora.

L'eſſer

VIII. L'esser negligente, e non andare speditamente alla cella per il ritiramento di essa, l'andar tarda, ò per qualche tempo mãcare alli essercitij di scopare, lauare, &c. o il partirsi da tali, e simili communità senza licentia, ancorche per poco tempo, e così il mancare da altre simili obbedientie già ordinate, ò che di nuouo in generale, ò in particolare secondo l'occorrenze conueniẽtemente si ordina.

IX. Il dormire all'oratione, ò ad altri essercitij spirituali, il non tenere il Breuiario mentre si recita l'offitio, ò il non guardare in esso, ò il mancare alla modestia de gli occhi, e compositione della persona, come è douuto.

X. Il mancare di notificare à chi in sua vece deua supplire à quello le tocchi pronuntiare, ò leggere nel Choro &c. quando essa impedita non possa da se esseguire, & il non preuedere, e discorrere quel tãto che deua leggere, ò cantare.

XI. L'errare, e mancare circa l'offitio impostole in alcun suo particolar debito per qualche negligentia, ò poca auertenza.

XII. Ciascuna che incorra in questi mãcamenti, ò in simili a'predetti, che per esẽpio si sono notati, acciò da essi si conosca, a'quali anco de gli altri si deua l'infrascritta sodisfatione, che per quelle colpe si pone, che non hauendo in loro qualità, ò forma di grauezza, ò mal'essempio, si chiamano mediocri, quando però non si vedesse, che fussero poco stimate, ò che si trascurasse il riconoscerle, come quì si ordina.

XIII. Deuesi, se in quel giorno non si tenesse capitolo, andare fatta la beneditione della mensa nel mezzo del refettorio, & iui sedendo in terra aspettare il segno, come al §.1. num.5. è dichiarato, e detto la sua colpa esseguir la penitenza, che le venghi imposta, quale sarà di dire alcun salmo, ò fare vna croce con la lingua in terra, ò esser priua nella mensa di alcun frutto, ò cosa simile, il dimandar perdono alle sorelle, ò simili penitentie, ò mortificationi arbitrarie alla M.Priora, come meglio giudichi, acciò alla sodisfatione congiunta sia l'emendatione, e per tale effetto potrà ancora, quã do lo conoscesse opportuno accrescer la

peni-

penitentia, come sarebbe il far reiterare in altro giorno la ricognitione del difetto cõmesso, con tener la disciplina nelle mani, ò altro à suo arbitrio.

XIV. A chi da se non si accusasse, come sopra, dourà la M. Priora farne fare la denuntia dalla lettora in questa maniera: Sor N. è tenuta alla penitentia mediocre, ò di mezza colpa, per hauer mancato, &c. à che la sorella nominata è tenuta di andare in mezzo humilmente, & esseguire come sopra al num. 13. precedente si è detto.

Delle penitenze per la graue colpa detta ancora maggiore.

§. 3.

I. QVelle, che nelli precedenti mancamenti facessero vso, e non si approntasero delle penitentie à quelle assegnate, ò che in essi hauessero cagionato vniuersalmente, ò à molte male esempio, ò li hauessero commessi con circostanza, che le rendesse colpeuoli maggiormente, sieno tenute alla sottoscritta penitentia, nel-

la quale incorre ancora chi commettesse li seguenti falli

II. Chi senza la debita licentia lasciasse d'interuenire, ò partisse da alcuna delle douute communità, del choro, messa conuentuale, oratione, refettorio, lauoro, e finalmente da qualsiuoglia obbedientia, & ordine commune.

III. Chi mancasse di osseruare notabilmente il silentio, che nella Regola da detta compieta fino à detta prima è comandato.

IV. Chi senza carico di offitio, ò particolare obbedientia della Superiora riprendesse veruna sorella, ò rinfacciasse difetti, penitentie, ò cose simili, chi mettesse, ò chiamasse alcuna con sopranomi, ò dicesse parole d'ingiuria, ò per altro indecenti à religiose.

V. Chi occultamente, ò palesemente andasse inuestigando, ò manifestasse chi hà notificato alcun mancamento alla Superiora, e chi mormorasse, ò manifestasse i difetti di alcuna all'altre.

VI. Chi con mal termine rifiutasse, ò sfuggisse che alcuna le dimandasse perdo-

no, ò non li corrispondesse con la debita humiltà, o desse manifesti segni di tenere sdegno, auersione, o disunione di douuta carità verso di alcuna.

VII. Chi cambiasse, prestasse, o desse cose all'offitio, o ad'vso suo applicate, e concesse, o pigliasse, o per qualche tempo ritenesse cose assegnate ad offitij di altre, o alla communità, o ad altre sorelle senza le debite licenze, e saputa di quelle officiali, o altre à chi si appartengano.

VIII. Chi andasse alla cella di qualche sorella, o entrasse nelle officine senza le debite licentie.

IX. Di tutti li predetti mancamenti, e simili, e specialmente delli notati nelle Constitutioni à questo §. si deue dir la sua colpa, e riceuerne la correttione nel Capitolo.

X. La penitenza da imporsi, è il mangiare in terra, o vero nell'vltimo luogo, ò il digiuno di pane, & acqua, o il silentio di vn giorno, o altra mortificatione straordinaria simile alle predette, e più, conforme all'errore stato commesso.

XI. A quelle, che non da ſe, mà da altre ſiano accuſate, oltre alla denuntia da farſi, come è detto nel precedente ſecondo §. la penitenza ſi dupplicherà, o vero ſi commuterà in altra più adequata all'errore, ad arbitrio della M. Priora.

XII. E però da auertirſi particolarmente nel preſente §. e ſeguenti, che la denuntia, e penitenze non ſi deuono in errori occulti, mà ſolo ne' manifeſti; però quando alcuna vede errori di altre, deue ſtare auertita di non referirlo, ſe non à chi è in luogo di correggere, & emendare, ſotto queſta medeſima pena.

XIII. La M. Priora poi altresì procurerà con correttione ſecreta l'emendatione; il che fatto due volte, ſe non ſi emenda, verrà alle penitenze deſcritte, quali darà più toſto minori, che eguali alli errori, il merito de' quali ſtara auertita di mai trapaſsare, così nelle deſcritte, come e molto più nelle arbitrarie.

Della

Della penitenza straordinaria, e di più graue colpa.
§. 4.

I. INcorre in questa penitenza chi della passata si abusasse, come è dettó nel precedente 3.§. e chi con le nouitie, o educande senza le douute licenze parlasse, o facesse altro, che nelle Constitutioni à questa penitenza sia notato.

II. Chi sconueneuolmente, e con pertinacia rifiutasse qualche offitio, o lecita obbedientia impostale, o il concorrere, & andare ad ordine commune chiamataui.

III. Chi ponesse impedimento alla porta della cella, sì che liberamente non si potesse aprire, e chi occultasse nella cella, o fuori di essa alcuna cosa, perche non le fusse leuata, o pertinacemente, e violentemente resistesse darla, o mostrarla quando le venisse dalla Superiora domandata.

IV. Chi di suo capriccio disfacesse, agumentasse, o permutasse le cose, che alli offitij, anco assegnatili sono state deputate, o

che

che per ſe in tal maniera alcuna coſa di quelle ſi appropriaſſe.

V. Chi entraſse in cella di ſorelle ſenza le debite licentie, chi con parole, cenni, o ſimili maniere deſse ſegno, o ſoſpetto di ſingolare familiarità, o domeſtichezza, nelle Conſtitutioni in più luoghi replicate, vietate, e prohibite; e chi in diſparte in luoghi occulti fuſſero trouate à perder tempo, & à trattenerſi in parlare ritiratamente.

VI. Chi cagionaſse diſsentione, o ſeminaſse zizania, publicaſse i difetti occulti, o di più tempo ſeguiti già corretti, & emendati di altre ſorelle, o mormoraſse de' ſuperiori, o con mal termine contradiceſse à qualche giuſto, e buon'ordine à beneficio del monaſtero, e manteniměto della buona oſseruanza giudicato opportuno, o manifeſtamente diceſse non volerlo eſseguire, eſsendo ſtato approuato, & accettato.

VII. Chi paleſaſse i trattati del capitolo da douerſi tener ſegreti, o curioſamente ricercaſse, & inueſtigaſse di ſapere o di queſti, o di quelli, che ſolo trà le maggiori ſi trattano, mentre non ſe li appartenga.

Chi

VIII. Chi nella correttione fatta à se stessa, o ad altri ardisse di contradire, e scusare superbamente quei difetti, o in tal'atto, e tempo accusassi, o ricordassi difetto alcuno di qual si sia altra.

IX. Chi alle grate parlasse piano, sì che non potesse esser'intesa dalla Ascoltatrice, ò dalle medesime grate, o dalle ruote desse, o prendesse cosa alcuna senza licentia, oltre la penitentia particolare descritta nel num. 11. della Constitutione 24. di questa seconda parte, sia tenuta ancora alle descritte, e contenute in questo presente §. 4. come sotto si diranno.

X. Ciascuna, che in qualsiuoglia de' sopradetti errori incorresse, accusandosi da se stessa riceuerà la graue correttione che merita, & vna disciplina nel publico capitolo, terrà tutto vn giorno, o più, secondo la qualità della colpa silentio, stando ritirata nella celletta assegnatali dalla M. Priora, nè alcuna ardisca andare à lei, o parlarli senza licentia, e chi contrafacesse incorra nella medesima penitentia, per la quale l'istesso giorno starà la penitentiata à mangiare in

terra nel refettorio pane, & acqua solamente, e chi hauesse nel suo fallo scandalezzata alcuna, anderà al tempo di ciascuna communità alla porta doue tutte passano, & iui starà genuflessa tenendo la corda al collo, e dimandando perdono à ciascheduna.

XI. Chi da se non si accusasse, le si dupplicherà, e triplicherà la penitentia nel capitolo, e le altre parte di essa si agumenteranno ad arbitrio della M. Priora, quale potrà arbitrariamente ancora alleggerire con clemenza la penitenza à chi humilmente riconosca il suo fallo, quando però non sia già altre volte cascata, e non habbia abusato li rimedij apportatili, perche à queste deue anzi accrescersi, aggiungendoui alcun' atto di straordinaria mortificatione, & a quelle, che cagionassero disunione, e discordia, inuentando, o referendo parole dall'vna all'altra, se li farà tenere lo scapulare delle mormoratrici, o altro segno per le troppo loquaci, inconsiderate, e temerarie nel parlare.

Della

Della sospensione, ò priuatione dell'offitio. §. 5.

I. DI questa penitentia non douuta ordinariamente, se non in quelle colpe, che le Constitutioni l'assegnano, non à veramente pena, se non quando ella cada sopra le offitiali capitolarmente elette, però per l'altre, quali sono, e deuono esser sẽpre ancora senza causa di colpa veruna amouibili ad ogni volontà della M. Priora, conforme che nella Constitutione 7. della prima parte al num. 6. è ordinato, mai sarà ciò per penitentia, se non quando la M. Priora espressamente dichiari, e publichi in pien capitolo, che tal mutatione, ò priuatione ella fà, & applica à questo effetto; perciò quando alcuna di queste non capaci di tal penitentia caschino in errori, che la meritino, le si deue commutare in altra, o delle seguenti, o come meglio si giudicherà.

Della priuatione di velo nero.
§. 6.

1. LA priuatione del velo nero douuta quando le Constitutioni ciò asse. gnino, & in quei delitti particolarmente, che sono contenuti, & accennati di sopra nel §.4. al num.5. se prima corretta, e penitentiata la delinquente con le precedenti pene non si emendasse; mà perche vogliamo, che così questa, come tutte l'altre resti arbitraria, dichiariamo, che essa ancora (particolarmente quando deua seruire più tosto à sodisfatione, che à correttione, & emenda) possi ess , o commutata, o alleggerita, e per ciò fare potrà la M. Priora dispensare, che non sempre, & in ogni luogo, mà che in alcun tempo, o luogo particolare ciò si dimostri, come sarebbe, se per vn mese tal pena se li douessi l'ordinarle, che solo nel refettorio, o per tante volte, o tanti giorni mangiando nell'vltimo luogo, o vero in terra stesse in quel tempo senza detto velo.

Della

Della priuatione di luogo.
§.7.

I. QVesta penitentia deue esser praticata da chi la riceua con esser tenuta, e mettersi sempre l'vltima in ogni luogo, & etiam sotto le non professe, se venendo dispensata non le sia dalla M. Priora dichiarato altrimenti.

Della priuatione di voce.
§.8.

I. CHi in questa pena, secondo che nelle Constitutioni viene assegnato, o per altri falli di quella meriteuoli, incorresse, deue essere del tutto priua di ogni atto capitolare, e per ciò non participare, nè conuenire nel tempo, che quella duri in nessuno di detti atti, mà esserne esclusa, come le non professe, e come tale non può esser'eletta, nè eleggere, & è specialmente douuta à perpetua inhabilità à chi in qual si voglia modo per se stessa, o per altri ricor-

corresse ad alcuno Ecclesiastico, o secolare di qual si voglia conditione, che fusse, per riceuere da quelli fauore, o raccomandatione, per esser con tali mezzi promossa ad offitij, etiam che l'interpositione douessi effettuarsi, & esseguirsi appresso alli medesimi, e proprij nostri superiori.

Della pena di grauissima colpa.
§.9.

I. QVesta pena, la quale è di carcere, è da imporsi differentemente più, o meno rigorosa, temporanea, o perpetua, secondo che alle colpe, e qualità di esse sia conueniente, sì per la sodisfatione, come per l'emendatione, che di quelle deue pretendersi, & à tali fini da imporsi con il prudente giuditio de i superiori, conforme si ritroui ordinato nelle Constitutioni, e ne i falli, che di tal pena si conoschino meriteuoli; de'quali quì appresso se ne noteranno alcuni.

II. Chi alle grate, o dentro, o fuori del monastero manifestasse difetti, o fatti segre-

ti della casa, a'qual si voglia persona di fuori di qualunque stato, o conditione elle fussero, sia tenuta à questa pena, e perche con tal colpa si diminuisce, e pone à risico il buon nome debito mantenersi intatto, e del monastero, e di ciascuna religiosa; sì che eccetto che con il Visitatore deputato dal nostro superiore, con altri già mai conuenga di tali cose parlare per essere contro la legge della santa carità, è da auertire, che chi facesse in contrario, incorrerebbe in colpa così stimata da'Sommi Pontefici, che nelle ben'ordinate religioni hanno dichiarato, che quando tal difetto venghi commesso, sia trà i casi riseruati riposto; il che dà cognitione quanto ogni colpa deua stimarsi, ancorche le Constitutioni nostre dichiarino per se medesime non le aggrauare, non volendo, nè potendo con tal loro dichiaratione diminuire, o togliere à verun'errore quello, che e dalla diuina legge, e dalle dichiarationi de'sacri Canoni, Cōcilij, e Decreti de'Sōmi Pontefici (quali douiamo sempre reuerentemente rispettare) viene intorno ad essi dichiarato, e determinato.

Chi

III. Chi ardisse impedire,o ritardare per qualunque modo la correttione, e punitione delle colpe, o difendendo con arroganza, superbia, e pertinacia se stessa, o altra, o che in occulto, o palese con lettere, imbasciate,o parole ricorresse à persone Ecclesiastiche, o secolari, à chi non tocca il correggere, deue questa pena sostenere; e tutte si ricordino,e temino l'escommunicatione, che contro chi impedisse là riforma de' nostri Conuenti, ò per qualunque modo si sia desse impedimento a'nostri superiori, è stata fulminata da Papa Calisto Terzo, e più modernamente da Pio Secondo,e Paolo pur Secondo, con dichiaratione, che sino à che la delinquente non sia con la douuta resipiscenza, e ricognitione ritornata in se, non possi (eccetto in articolo di morte) esser'assoluta, fuori che dal Sommo Pontefice.

IV. Chi referendo parole dall'vna all'altra seminasse discordia frà le sorelle, disturbando, e distruggendo con l'insidie della disunione la santa pace, e carità, deue conuinta di tale errore sostener questa pena, e re-

e restar priua di velo nero, luogo, e voce arbitrariamente.

V. E chi infamasse alcuna deue, oltre il sostenere la pena conueniente all'eccesso, di cui ella hauesse infamato altra, esser' ancora con questa pena punita, e quando l'infamia fusse contro li superiori, o ridondante nel monastero, deue non esser liberata, se non ad instanza di tutto il capitolo, con la licenza dell'Eminentissimo Protettore, ad arbitrio del quale si sarà anco più rigorose nella punitione, quando detta infamia fusse data fuori del monastero, e quando alcuna di queste fusse come sopra liberata, deue ad arbitrio di sua Eminenza restarle sempre qualche penitenza, in segno di quanto aborrite deuino esser le infamatrici, e seminatrici di zizania, cagione di diuisione, e disunione trà le religiose.

VI. Con la predetta pena deue rigorosamente punirsi chi in occulto, ò palese si leuasse contro la M. Priora, maggiori, e superiori, e chi contro di quelli incitasse le sorelle; e perche non è maggior danno nella sacra religione, e monastero, che quello

della scissura della santa carità, e douuta dependenza, e sommissione alle superiore, deuono non solo queste, mà quelle che le assentissero, e cooperassero, non manifestando subito à chi deuono questi falli esser come le predette punite, e restarle sempre qualche penitenza', che denoti quanto detestabili siano tali errori.

VII. Chi con brutti gesti, con parole, cenni, ò segni di disprezzo derisoriamente sbeffeggiasse alcuna, e chi dicesse parole, o con la mano, o altro qual si sia modo facesse atto significante minaccia contro di alcuna, sostenga con la publica disciplina, che deue esserle data in publico capitolo la pena di più graue colpa più giorni, o meno, conforme più, o meno graue sia la colpa, e circonstanze di essa, mà se tali parole, o atti fussero contro le superiore, dourà l'incorsa in tale eccesso, oltre la publica disciplina da esserle data come sopra è detto, sostener la pena della carcere formale per vn mese.

VIII. Chi battesse alcuna, oltre la censura di escommunicatione fulminata nel Canone,

none, *Si quis suadente &c.*, in cui conforme la qualità del delitto s'incorre, deue con la pena di publica disciplina, e di più graue colpa, e con le altre priuationi ne' paragrafi à detta pena seguenti descritte, esser con la carcere similmente, & in ceppi punita, più, o meno lungamente, e rigorosamente cõforme richiede la qualità, circonstanze, & enormità della colpa, da riconoscersi dalla M.Priora, e MM.Discrete, con il P. Visitatore. Et in caso che la percossa graue fusse, o enorme, quantunque al Romano Pontefice riseruata l'assolutione di tal censura, come da Innocentio Secondo nel Concilio Lateranense al capitolo 15. fù determinato, nondimeno per il benefitio dell' assolutione non da altri si ricorrerà, che all' Ordinario nostro superiore, in virtù dell' indulto à noi concesso da Innocentio Terzo, registrato nel Capitolo *De Monialibus de sentent.excom.*

IX. Chi lubrica, e troppo sciolta di lingua raccontasse, o cantasse canzone, e cose profane, e mondane, dicesse parole irreuerenti contro à Dio, o contro a'Santi, o pure

indecenti, brutte, e disdiceuoli, e da aborrirsi trà le Religiose, se auertita, e penitentiata prima con altre precedenti, e conuenienti pene non si emendasse, sia con questa grauissima arbitrariamente punita, conforme meriti la colpa.

X. Incorre finalmente in questa pena grauissima chi si rendesse ribelle, ò contumace, e chi alla sua disubbidienza aggiungendo con gesti irreuerenti, e dispregieuoli, parole superbe, & arroganti disprezzasse i comandamenti della M. Priora, o altri superiori, o commettessi altri eccessi di tal pena meriteuoli, e particolarmente chi con la continuatione è recidiue circa gli errori notati al num. 5. del §. 4. fusse dannosa, o di scandalo all'altre, o probabilmente di ciò sospetta, e sopra tutto chi commettendo le colpe recusasse di far le penitenze, o di quelle non si approfittasse con la conueniente e debita emendatione.



De

De gl'atti di proprietà, e della sua pena. §. 10.

I. CHi contro la nostra regola, & ordini delle nostre Constitutioni occultamente tenendo, dimandando, donando, o con altri atti contrarij alla perfetta, & osseruante communità nelle medesime Constitutioni nostre prohibiti, fusse conuinta proprietaria, con la sopradetta pena della carcere, & in ceppi sia arbitrariamente, conforme la qualità, e grauità della colpa punita, & assoluta da tal pena, facci la penitentia di più graue colpa tanti giorni, quanti alle circonstanze del delitto si conosca conuenire, e resti priua di voce, luogo, e velo nero per sempre, auertendo che se alcuna senza ricognitione di tal colpa, e risegnatione della proprietà impenitente si morisse, deue conforme à gli ordini delli antichi sacri Canoni essere con la proprietà sua sepelità in sterquilinio fuori del sacrato: Laonde acciòche la cognitione di quelli atti, che violano tal santo voto renda

da ciascuna più cauta, e diligente in guardarsi in tutto da quelli, quì si noteranno.

Primo violano il santo voto di pouertà, e chiamar si deuono proprietarie quelle, che in particolare cercassero, dimandassero, o prendessero prestito di danaro in moneta, o altra cosa non spettante al commune del monastero senza licenza de' superiori, e consenso del Capitolo Conuentuale; quando per i nostri ordini sia douuto, facendone obligatione personale, ouero contratto, o riceuuta in qual si voglia maniera; E perche deuesi tener lontano ogni disturbo della quiete debita alla religiosa ritiratezza, e sopra tutto dallo scandolo, che apprender si potessi dal maneggio di cose temporali, e dall' erogatione anco sacra, essortiamo, che per euitar tutto ciò, & il pericolo, che in tali attioni si corre di fare qualche atto dispositiuo cõtrario al voto fatto della santa pouertà, o che da altri ciò con mal'essempio si apprenda, voglino tutte sempre guardarsi quanto le sia possibile dal dimandare, o riceuere dette erogationi, massime da farsi à propria elettione, e beneplacito, e particolar-

colarmente guardar si deuono dal prendere essecutione alcuna di vltime volontà.

Secondo. Incorrono in atto proprietario quelle, le quali qualunque cosa in qual si voglia modo acquistata, o donata fraudolentemente nascondessero alla Madre Priora, e che al comandamento della restitutione, o applicatione ordinata, subitamente non obbedissero.

Terzo. Incorrono similmente in nota di proprietà, quelle, le quali commutassero, e conuertissero le cose del monastero, e della communità, o ad vso di altre assegnate in proprio vso, ouero le dessero, o applicassero ad altri senza licenza della Superiora.

Quarto. Quelle, le quali nascondessero le chiaui di qualche officina, à fin che la Superiora non vedesse, pigliasse, o disponesse di qualche cosa, e pigliandolo, e disponendolo se ne turbassero, o mormorassero.

Quinto. Quelle, le quali fussero così affettionate à qualche cosa, che determinatamente deliberassero, quando che dalla

mede-

medesima Madre Priora le fusse ricercata di non consegnarla, e quando le fusse tolta, e leuata, non subito immediatamente acconsentissero, & obbedissero.

Sesto. Quelle, le quali appresso di lor medesime in qual si sia modo riponessero superfluamente alcuna delle cose applicateli, non volendo, e recusando porle in vso, o nelli officij communi, per riseruarsele, e conseruarsele, acciòche in altro tempo non le manchino.

Settimo. Finalmente non solo incorre in atto di manifesta proprietà, chiunque ardisce trasferire il dominio di cose immobili, o pur mobili, pretiose, sacre, e profane spettanti a'nostri monasterij; mà ancora nelle pene, e censure fulminate *Contra alienantes*, nella Estrauagante Paolina, che incomincia, *Ambitiosę cupiditati &c.* emanata il primo di Marzo l'Anno quarto del suo Pontificato, e del Signore 1468. Per il che noi essortiamo, e preghiamo ciascuna à vigilare per tener lontani sempre, non solo li prescritti enormi errori, mà qualunque altro, che ombreggiar potesse il perfetto, e

pre-

preclaro lustro della santa virtù della Pouertà, à fine che nel suo decoro mantenuta, stabile, e fermo resti sempre il fondamento, che con quella da GIESV è stato posto nella vita Euangelica, e Religiosa.

Del modo di procedere nell'imporre le predette pene.

§. 11.

I. PErche bramiamo, che il monastero per ogni tempo stia sempre con santa pace riguardato da ogni scandalo, oltre il ricordare alla Madre Priora, che procuri sempre, e più particolarmente quando le bisognasse esseguire alcuna delle punitioni, e correttioni più graui non procedere con le sorelle turbate da qualche passione, e non ben disposte, mà con la conueniente dilatione dia tempo, che possi la medesima colpeuole con la debita ricognitione di se stessa, e del suo errore riceuer la penitenza con tale humiltà, che à lei sia medicina curatiua, e sanatiua, & all'altre

preseruatiua, di buon'essempio, & edificatione; ordiniamo, che non essendo persona alcuna, che non possi alcuna volta eccedere, o mancare, che se mai paresse, che in qualche maniera la Madre Priora eccedesse, non à qual si voglia, mà solo ad alcuna delle Madri Discrete sia lecito con il debito rispetto pregarla à sospendere, e differire, e se altra ardisse in altra forma ingerirsi, incorra nella pena di priuatione di luogo, e voce, conforme (quanto al tempo) che si conoscerà conuenire à tal colpa; E la Madre Priora si contenti non esseguire, nè meno dispensare, commutare, e mitigare le pene, che per le colpe notate al §.4. sono assegnate, senza il consiglio delle predette Madri Discrete, & approuatione di due di esse almeno.

II. Le altre pene nelli paragrafi al predetto seguenti, nè l'esseguirà, nè le commutera, mitigherà, assoluerà, o dispenserà senza il parere, e consenso del P.Visitatore, o dell'Eminentissimo Protettore, o Prelato suo Vicario; quando alla qualità del delitto, o colpa ciò conuenisse.

Dell'

Dell' incorrigibilità, e sua punitione.
§. 12.

I. ESsendo che frà tutti i mali non ci sia nè il maggiore, nè il peggiore, che quello dell'incorrigibilità, douratsi con la diuina gratia guardar ciascuna da baratro così miserabile; mà se mai (che Dio nol permetta) auuenisse, che alcuna si dimostrasse inemendabile, & incorreggibile, non si dourà nondimeno hauer per tale, se prima con la proua non se n'habbia certa, e sicura euidenza, e questa già mai si supporrà, se non doppò la penitenza di vn' anno continuo di carcere, con il digiuno in pane, & acqua di vn giorno, ò due la settimana, & vna disciplina in publico, e sette salmi penitentiali nel commune refettorio, parimente vna volta la settimana, con aggiunta di tutti quelli aiuti, che più opportuni, & efficaci per suo rimedio saranno giudicati; e quando doppò questo con tutto ciò ella se ne resti senza resipiscenza, e ricognitione; all' hora di poi che dalla Ma-

dre Priora, e Madri Discrete se ne sarà fatta con maturo consiglio, e seria consideratione diligente essame, e che saranno di parere, che ella deua dichiararsi incorrigibile, potrassi con il consenso delle suddette Madri hauersi, e tenersi per incorsa nella predetta colpa d'incorrigibilità, e come tale sequestrata da tutte tenersi riserrata, con tutte le priuationi ne' precedenti paragrafi descritte, con quel termine solo, che le conceda la diuina gratia, con il dono dell' humile ricognitione, e pentimento, e vera, e sincera volontà di emendatione, il che si hà da procurare dalla Madre Priora con ogni aiuto, e mezzo opportuno, e da tutte con la santa oratione si deue instantemente dalla Maestà Diuina implorare.

II. Quando poi alcuna da questa penitenza con le predette conuenienti necessarie, e buone dispositioni si renda capace di esser liberata, douerà prima di esser' ammessa alla communità, dimandar perdono vno, ò più giorni con l'altre penitenze nel § 4 dichiarate, ouero far'altre mortificationi, ò essercitij di penitenza, humiltà, e som-

sommissione particolare per quel tempo, & in quel modo, che dall' obbedienza le venghi ordinato, essendo ciò da giudicarsi, & arbitrarsi prudentemente da' nostri Superiori, con il vero zelo dell'honor diuino, e santa osseruanza, e con la vera, & ardente carità della salute, e perfettione dell'anime nostre, la quale ci conceda la somma, & infinita bontà del nostro Trino, & vno Dio Amen.



PARTE TERZA DELLE CONSTITVTIONI

Dell' offitio della Madre Priora.

CONSTITVTIONE I.

I. QVELLA, che sarà eletta per Madre Priora deue molto ben considerare l'importanza, e peso, che in se tiene l'offitio statole imposto, e procurar di conoscere quanto pretioso, e caro sia à Dio quel sacro collegio di serue, e spose sue alla di lei cura raccomandato, à fine che lo inuigili con ogni diligentia, lo custodisca nella santa osseruanza, e promuoua nel vero spirito, e nella brama di vera perfettione, con lo studio, e prattica di solide virtù.

II. Sì come nel nome ella viene chiamata e Priora, e Madre, così in effetto ella deue procurare rendersi alle sue figliuole veramente tale, e percio di tutte le virtù, che

in ciascheduna deue desiderare, procuri à se medesima il più sublime grado; onde obbedendo à quella sentenza del Signore citata dalla nostra Regola; *Qui maior est in vobis fiat sicut minor,& qui precessor est sicut ministrator*; Chi frà voi è il maggiore facciasi come il minore, e chi precede sia come vostro seruo. Deue esser' humile, disprezzatrice di se stessa, e spropriata di ogni affetto per veramẽte diuenire innamorata di GIESV Christo; sollecita, e zelante dell' honore, e gloria di S.D.M. ripiena altresì di carità verso tutte, e non ammettendo, nè vsando partialità veruna, mà con vgualità, e prudenza sia il suo procedere con tutte di maniera però, che ciascheduna resti aiutata, e souuenuta secondo li proprij bisogni, sì spirituali, come temporali, e che tutte possino pienamente confidare in lei, à lei ricorrere, & ogni lor bisogno sinceramenre, come vere figlie à vera, e propria madre manifestare.

III. Terrà custodita, e guardata d'ogni tempo diligentissimamente la clausura, parlatorio, e grate, facendo che si osseruino

con

con ogni rigore li ordini, che nelle Constitutioni così communi, come particolari â questo appartenenti sono dati, e deputando sempre nelli offitij, che à questa spettano Monache, che per l'età, virtù, e grauità loro sijno di edificatione, & essemplarità, ricordandoli perciò spesso gli oblighi loro, e visitandoli tal'hora mentre in detto offitio stanno impiegate, correggendo, emendando, e penitentiando le negligenze, trascuraggini, ò inconsiderationi, nelle quali incorressero.

IV. E perche il sacro Monastero deue qual'habitatione di Angeli terrestri, e spose celesti di GIESV sempre risplendere. Procuri che in esso si conserui sempre la pace, vnione, e carità fraterna, da Christo specialmente nell'vltimo sermone con tanto affetto lasciata raccomandata, oue disse; *Mandatum nouum dò vobis, vt diligatis inuicē, sicut dilexi vos. In hoc cognoscent omnes quia discipuli mei estis, si dilectionem habueritis ad inuicem*; Vi dò vn nuouo comandamento, & è, che vi amiate l'vn l'altro, come io hò amato voi, perche in questo conosceranno

tutti, che voi siete miei discepoli, se vi amerete l'vno l'altro. Tenga spesso ricordato alle sorelle l'obligo, e suauità di questo precetto Diuino, l'honore, e gusto, che osseruandolo si dà alla Diuina Maestà, e l'vtilità, profitto, e merito incomparabile, che nell'anime proprie ne resulta, non comporti, ò lasci mai germogliare familiarità, e strettezza singolare frà veruna causa d'infiniti danni, e distruttione di quella vera vnione, e carità, che frà le religiose si conuiene, facci che nelle communi conferenze, essercitij, e ricreationi si tratti, e parli di cose spirituali, e delle virtù allo stato loro spettanti, tutte tenga impiegate, conforme l'habilità, e diligentemente le guardi dall' otio, da perdimenti di tempo, vaniloquio, e curiosità, dando per tali difetti le conuenienti penitenze.

V. Grandissimamente stimi l'osseruanza del santo silentio, facendolo osseruare, come nella Regola nostra al capitolo 16. e nella Constitutione 12. della seconda parte vien'ordinato, non sia facile, mà scarsa, e riseruata grandemente in dispensarlo, non s'indu.

s'inducendo in ciò per ogni causa, mà solo per le veramente necessarie, e spesso ricordi questo esser mezzo efficace, perche l'anima troui Dio, e con quello si vnisca, procurando tener ciascuna à questa virtù molto affettionata.

VI. Le sia à cuore la perfetta communità, e perche questa non da vn solo, mà da tutti li nostri communi nemici vien combattuta, sia vigilantissima, acciò con l'aiuto del Signore mai riceua sotto qual si voglia pretesto minima offesa, ò danno, perche se niente crollasse questa nella santa religione, verria anco à mancare il vigore, e decoro di ogn'altra osseruanza, e virtù.

VII. Terrà in vn libro registrati gl'inuentarij di tutti i mobili di ciaschedun' offitio, e nel rinouare le prouisioni di essi auuertirà, che nella quantità non si trapassi il bisogno, e che nella qualità non si ecceda la religiosa semplicità, virtù propria delle spose di GIESV, e che mantenuta rende salda, e ferma la santa osseruanza, e conserua quiete, e pace di cuore in ciascheduna.

VIII. Attenda, che la Camarlinga, e mini-

ministri del Monastero esattamente custodischino, e mantenghino l'entrate, e beni del Monastero, come nella prima parte alla Constitutione 12. è detto, e che ciascuna dell' officiali serua l'altre sorelle con ogni carità, e prontezza in quello, che per l'officio impostole deue, osseruando bene la dependenza, e sommissione verso di essa debita, ma di tal maniera sodisfacendo, che ella non si habbi da grauare per tale occupatione, mà spedita possi attendere, come è tenuta al fine, e carico proprio del suo officio, che intieramente risguarda alla perfettione di tutto il Monastero, e di ciascuna particolare, quale da lei deue essere bramata, e procurata con singolare studio, come la sua propria, essercitando tutte nella puntualità della regolare osseruanza, nell'annegatione della propria volontà, nella spropriatione, mortificatione, santa humiltà, & in ogni virtù.

IX. Non permetta, che da nessuna si riceuano negotij, ò cause di fuori, per douerli trattare, ò raccomandare, ancorche fussero di loro congiunti, e con simili andasse-

dassero trattati, nè essa s'ingerisca, ò ammetta, nè riceua tali cure, nel che s'intende prohibito parimente il pigliare, e dare per nessuno suppliche, ò memoriali per raccomandatione di cause, ò prouisione di benefitij, e gratie, & ogni simile trattato; mà in tutto astenendosi da ogni traffico humano attendino tutte alla totale lontananza dal mondo, & à sequestrarne il più che possino li cuori loro, per maggiormente esser vtili a'loro prossimi con le loro orationi, conforme al proprio debito loro.

X. Quando le viene dimandata qualche licenza, deue intender sempre la cagione, auertendola, e considerandola bene, per negarla, ò concederla, come più conuenga, & auerta, che quando tali dimande ricercano, ò inducano derogationi di Constitutioni, ò ordini communi, non deue darle, se non ne'casi sommamente necessarij; & ami di esser più tosto in ciò reputata rigorosa, che facile, perche dalla facilità di tali concessioni, e dispense ne auuiene bene spesso l'incorrerer delle Religioni, quasi insensibilmente nell'inosseruanza, e relassatione;

tione; onde se bene potrà concedere, che quando ella sia impedita, la M.Sottopriora, ò altra 1.in vece di quella diano le licenze occor ati nel Monastero, osseruando come sopra. L'autorità però di andare alla ruota, ò grata, dar licentia all'altre di andarui, riceuere, ò mandar lettere, nè altro appartenente a clausura, parlatorio, ò pouertà, come è detto nel num.7.della Constitutione 3.della seconda parte, nõ douerà mai dalla M.Priora communicarsi ad altra, se non r°'casi di grauissima infermità, ò di ritiramento per li esercitij spirituali,& all'hora sarà in arbitrio suo il commetterlo alla M.Sottopriora, ò ad altra Madre, come conosca più conueniente.

XI. Sia diligentissima, e con somma vigilantia attenda, che e da se stessa, e da tutte l'altre, si dia sempre, come è debito il primo luogo alle cose spirituali, alla santa oratione, all'officio diuino nel Choro, e frequenza de'Santissimi Sacramenti, e che à tutto si vada con la stima, affetto, preparatione, raccoglimento, e reuerentia debita, & acciò nessuna si habbi da trascurare in questi,

come

come che sono i più importanti, procuri, che le cariche, & officij del Monastero, siano distribuiti, e ripartiti talmente, che niuna per sodisfarli habbia da mancare nelli predetti ordini, e tutte l'occupationi esteriori, si dispongano in modo, che compitamente si possi sodisfare alli communi silentij, e ritiramenti ne'tempi debiti.

XII. Tenga gran conto di ritirarsi per se stessa ogn'anno per fare gli essercitij spirituali, e faccia, che l'altre per ciò esseguiscano, come stà descritto nella Constitutione 8. della seconda parte, quale sarà sia letta da ciascuna frequentemente, e con ogni affetto e diligentia pratticata, & osseruata.

XIII. Stia auertita sì come è importantissimo, che si riconoschino gli errori, e mancamenti che si commettano, e che si pratichino le ricognitioni, e faccino le penitenze nella 26. Constitutione della seconda parte assegnate, e che tali atti siano essercitati, ò sia per emenda, e correttione, ò per prattica di mortificatione sempre con stima, prontezza, e vero sentimento d'humiltà.

XIV. Scolpisca nel cuor suo, & ricordi spesso all'altre quella veracissima sentenza; *Qui spernit modica, paulatim decidet*, Chi sprezza le cose piccole à poco à poco cascherà nelle grandi, riducendosi à memoria, che al sommo giudice douerà render conto della sua amministratione, e sì come non sarà lasciato senza gran premio nessun bene in quella operato; così de gli acquisti per sua negligentia mancati douerà con la corrispondenza della pena alla sua Diuina Giustitia sodisfare.

XV. Per maggiormente dunque attendere, che sempre si vada di bene in meglio, e procurarsene dal Signore vero lume, e gratia prenderà (oltre l'essame da farsi ogni mese, come nel num. 10. della Constitutione 8. nella seconda parte è ordinato) mez'hora almeno in ciascuna settimana, nella quale leggendo qualche parte di questa sua Constitutione, considèri in che cosa manchi, & oue li bisogni migliorare, di più per quanto le sia possibile, sia diligente, che nō passi giorno, nel quale con tempo certo, e determinato non dia con la lettione, e consi-

ſideratione riuiſta ad vn punto almeno delle noſtre Conſtitutioni accuratamente conſiderando, come ſia oſſeruato, & in ciaſcuna di queſte rifleſſioni vada conſiderando ancora li rimedij per li mancamenti, che trouerà, e li mezzi gioueuoli per nutrire la puntualità nell'oſſeruanza, e vero affetto in tutte alla perfettione, prendendo anco parere, e conſiglio per tutto ciò che le occorra, e per ſe ſteſsa vagliaſi dell'aiuto, che nella Conſtitutione 4 in queſta terza parte ſtà dichiarato.

XVI. Faccia inuiolabilmente le due cōgregationi ordinate nella Conſtitutione delle MM.Diſcrete, auuiſandone circa due giorni auanti le Madri, che vi doueranno interuenire, acciò tutte con lei ſi ritrouino per quello, che biſogna diſpoſte, e preparate.

XVII. Oltre le ſopradette congregationi, ſempre che alla M.Priora occorrerà coſa importante, dubbia, ò di conſideratione, potrà valerſi del conſiglio di parte, ò di tutte le ſuddette Madri, congregandole ſe le biſogna, e ſecondo la qualità della cauſa ri.

chiede, sentendo il lor parere, ponendo però sempre il principal suo appoggio nel riccorso a Dio, che perciò tanto nelle cause ordinarie, e familiari, come nelle straordinarie si valerà dell'orationi sue, e delle sorelle tutte; e secondariamente delle congregationi, e consiglio per eleggere il meglio, e più espediente; che perciò si guarderà non esser lei la prima à dir la sua opinione, ò dimostrar la sua inclinatione, mà proposto, e sentito le risposte dell'altre, potrà dire quanto à lei occorre, prendendo anco il tempo, quando bisognasse per la determinatione, quale sarà conforme il parere delle più trà di loro, & in caso di parità, potra esseguire la parte, che più ella stima conueniente.

XVIII. Se bene ad ogni tempo, & occorrenza hà da esser pronta à sentir le sue figlie, e souuenirle di consiglio, & opere, secondo che bisogni, habbi ciascun giorno, nondimeno tempo deputato per questo, acciò ciascuna di esse possa per l'agumento di virtù, e profitto suo con lei conferire, e tenga conto, che nessuna manchi di dimadare,

dare, e fare le mortificationi, come nella 15. Constitutione della seconda parte stà espresso; & essa parimente alcune volte frà l'anno (potendo) si esserciti in officij bassi, come seruire à mensa, lauar'i piatti, e simili, concorrendo ancora, mentre che ne habbi le forze, e da legitime occupationi del suo offitio non sia impedita nelli esercitij humili, e faticosi, che nel commune si fanno, e ciò non solo per sodisfare all' obligo commune à tutte, mediante lo stato, e professione loro, nè per solo suo proprio profitto, e merito; mà anco per l'esempio, con cui deue alle sue figlie suddite precedere, e principalmenre per la vigilanza, e sollecitudine, che à lei si appartiene per debito del suo offitio di assisterle, e ritrouarsi puntualissima (sempre che da vrgente necessità, ò da inhabilità non li è vietato) a tutte le communità, & ordini della Religione.

XIX. Quando ci siano inferme le visiterà almeno vna volta la settimana, e più spesso secondo la qualità del male, quale quando fusse niente pericoloso, vi anderà

vna,

vna, e più volte il giorno, come bisogni, vigilando, che in tutto siano ben seruite circa i rimedij, che occorrano, e con ogni carità dall'Infermiere, e che venghino consolate per quanto più ella può, & a' tempi debiti siano fortificate da' Santissimi Sacramenti, come nella seconda parte alla 22. Constitutione stà ordinato.

XX. Vna volta il mese almeno farà la visita alle celle, e sempre in quel tempo, che lei vorrà per vedere come le sorelle in esse si diportano, come le tengano, e se di quelle si vagliano per loro proprio pròfitto, come deuono per mezzo della santa oratione, e lettione spirituale, & almeno vna volta l'anno anderà accompagnata dalla Madre Sottopriora, ò da due Discrete, à riueder quello si ritroua nelle celle, come anco in tutte le officine, e se troua alcuna cosa superflua, ò non conforme à gli ordini nostri, ò à gl'inuentarij già stabiliti la leuerà; douerà parimente di quando in quando visitar da se, ò per mezzo di alcune Madri, le suddette officine ne'tempi, che le officiali vi si occupano, e quando le ritrouassi negli-

gligenti, trascurate, con poca cura de' loro officij, per questi, e simili difetti farà l'ammonitioni opportune, & occorrendo ne imporrà le penitenze, che secondo la qualità delle colpe siano conuenienti, e profitteuoli.

XXI. Alle celle delle nouitie, e delle giouani di classe di giouanato anderà con la propria lor Madre Maestra, e queste visite con le suddette Madri douerà fare frà l'anno in varij tempi à suo beneplacito, e senza l'interuento di quella, che vien visitata.

XXII. Hauerà anco pensiero di visitare due, ò trè volte l'anno, e più se bisognasse, e fusse espediente (douendo con prudenza, e consiglio far più, ò meno, secondo si stimi, e conosca più espediente per il lor profitto) le nouitie, e come Madre che ella è di tutte, e che di ciascheduna deue hauere a cuore il progresso nelle sante virtù, e perfettione, sentire se le occorre alcuna cosa con essortarle, & inanimarle al progresso nel diuin seruitio, & all' acquisto del vero amore di GIESV, e della santa Religione.

XXIII. Finalmente ogni suo pensiero, &

occu-

occupatione sia l'attendere, e vigilare l'osseruanza della santa Regola, e di ciascuna Constitutione, tanto alle Monache, quanto alle Nòuitie, ò Educande appartenenti, procurando che ciascuna cō prontezza, & allegrezza di spirito si applichi, & attenda molto da vero alla virtù, aiutandole essa qual Samaritano Euangelico, con l'oglio della santa carità compassione, e cordiale affetto in Christo, e con il vino del vero Euangelico zelo della riprensione, e penitentie, conforme richiederà il bisogno, acciò tutte, & essa insieme corrispondendo alla Diuina volontà, che altro non è, che la nostra santificatione, meritino di potere in questa vita dar gusto à quel Signore, che così infinitamēte ci ama, per goderlo poi vnitamente in tutta l'eternità.

Dell'offitio della Madre Sottopriora.

CONSTITVTIONE II.

I. LA M. Sottopriora deue esser monaca di tale età, habilità, e forze, che possi

possi sodisfare all'offitio, che se l'impone, conforme alli carichi infrascritti.

II. Habbia sopra tutto tale spirito, e bontà, che possi esser di buon' esempio a tutte l'altre, dalle quali douerà esser sempre rispettata, e riuerita, & in assenza della Madre Priora in sua vece, come quella obbedita.

III. Principal suo carico sarà la diligẽza, e cura, che tutti li essercitij, e communità del monastero vadano ben'ordinate; onde sarà vigilantissima in fare, che per ciascuna si suoni puntualmente col modo, e distributione, che nel Rituale nostro stà dichiarato, senza che si habbi ad aspettare già mai veruna, nè dimandarne altra licenza.

IV. A tutte le dette communità douerà essa di continuo ritrouarsi, e tener conto particolare, che nessuna da quelle manchi senza licenza, e far che in esse ciascuna esseguisca quel tanto che le tocca, guardi, che le sorelle non vadano vagando, mà che ciascuna attenda all'offitio suo, e che in tutto si osserui ogn' ordine, e che il santo silentio ne' tempi, e luoghi debiti stret-

tamente venghi osseruato.

V. Sopra tutto hauerà cura singolarissima, che quello che spetta al choro, e culto diuino vada sodisfato, & esseguito compitamente, conforme le rubriche del Breuiario Romano, ordini delle nostre Constitutioni, e cerimonie notate nel nostro Rituale, e che in tutto si osserui la debita vnione, compositione, e modestia: Sarà con le Choriste vnita, & accurata, che la voce del canto, e salmodia vada in buon tuono, distinto, e pausito, come nella settima Constitutione della seconda parte, e Rituale nostro si esprime.

VI. Emendi etiam presente la M. Priora gli errori, che recitando l'offitio diuino, o leggendo si commettessero; perciò douerà esser perita, & intelligente di tutte le predette cose, e doue non stesse à bastanza sicura, procurerà di essere instrutta; farà, che ciascuna settimana si ritroui notato nella tauoletta distintamente l'ordine dell' offitio, che ciascun giorno si hà da recitare, e la terrà appesa al luogo deputato per commodità del choro.

Ha-

VII. Hauerà cura ſimilmente di ordinare con la choriſta l'eddomadaria, cantore, verſicularie, lettore di lettioni, e del martirologio nelle maggiori ſolennità; & in ciaſcuna ſettimana ſegnerà nella tauoletta ordinaria li predetti offitij, diſtribuendoli per giro, come meglio li parerà, per eſſercitio e merito di ciaſcheduna, e lette in publico refettorio ſi appendano à ſuo luogo, acciò ciaſcuna antiueda quello, che le tocca, e puntualmente eſſeguiſca quanto li viene impoſto, nell' iſteſſo modo ogn' otto giorni ordinerà diſtintamente le lettore e ſeruitrici di prima, e ſeconda menſa, le lettore, e miniſtre della tonſura, quali nell'inuerno ſi rinoueranno ogni meſe, e nell'eſtate ogni trè ſettimane, pubblicandole, e ponendole come ſopra è detto.

VIII. Anderà antiuedendo tutti gl'eſſercitij, & occupationi ſtraordinarie, che nel monaſtero trà l'anno occorrono, douendo eſſa tener cura di quello, che appartiene alla pulitia della caſa, così per le bucate e lauanda di tonacelle lane, come per lo ſcoparla, e ſimili, ordinandoli, e diſtribuendoli di

maniera, che ſenza diſturbo alcuno del choro, ò oratione e tempi di ſilentio, e ritiramento, e ſenza impedire, ò ritardare l'ordinaria diſtributione della communità venghino à compirſi tutti ne'tempi, che che per li eſſercitij manuali reſtano deſtinati.

IX. Di queſte diſtributioni darà conto alla M. Priora ſempre prima di ordinarle, auertendo di procedere in eſſe, & in ogni altro affare con dependenza, e conformità al voler di lei; e ſe bene in ſua aſſenza correggerà lì mancamenti, & errori, che negli ordini,& attioni del monaſtero ſi commetteſſero, ſarà nondimeno, che reſti ſempre auuiſata di quello, che più ſi manca, acciò con tal notitia poſſi eſſa emendare à pieno, come occorre, & in ciò deue la M. Sottopriora eſſer puntuale, e ſtimare ogni coſa, acciò per la troppa indulgentia, e negligentia, che ſi vſaſſe non inſaluatichiſca il campo ſacro della ſanta religione, e ſi diminuiſca il frutto di vera perfettione, che ſi deue produrre, e render'al Signore.

X. Sarà tale il riſpetto, che in ogni tempo

po

po porterà alla M.Priora, che à tutte l'altre sia essemplare; e se mai il nemico volendo seminare qualche zizania procurasse solleuare qualche diffidenza, querele,ò lamenti, procuri ella, che chi è in causa conosca l'errore, si che non si fomenti, e si sparga in ver un'altra, mà con la santa humiltà, e soggettione sia subito da ciascuna sradicata, e lei dia sempre aiuto alle buone ordinationi, e santi voleri di essa M.Priora.

XI. Ogni sera doppò la compieta sonato l'vltimo per il ritiramento alle celle sarà tenuta sotto pena di sospensione per quindici giorni dell'officio, come è detto nella prima parte alla Constitutione 14.num.1. far la visita à ciascheduna, con dar l'acqua santa; e visto che tutte le sorelle sono ritirate, serrerà li dormentorij, la chiaue de' quali darà subito alla M. Priora, e frà mezz'hora doppò l'vltimo sopradetto farà il segno a mezzo li dormentorij, che le sorelle spengano i lumi, e si ponghino al riposo, e talmente osserui ciò, che quando per qualche necessaria, e giusta causa non potesse da se puntualmente adempirlo, deua con licen-

tia

tia della M. Priora (e non altrimenti) imporlo ad alcun'altra Madre; similmente quando in alcun tempo riceua da essa M. Priora commissione di visitar celle, ò ofici. ne, sarà diligente nell'essecutione, notando quello troui di trascuraggine, pigritia, ò di altro mancamento, auuisando conforme conuiene con ogni semplicità, e fedeltà, acciò venghi emendato.

XII. Quando con le Discrete dourà interuenire a sentire, ò dar parere circa la Religione, ò che verrà dalla M. Priora nelle congregationi, ò fuora interrogata de' mancamenti della casa, parli con ogni sincerità, osseruando esattamente quanto circa di questo è detto nella Constitutione delle MM. Discrete; e perche quando ci fusse bisogno presentaneamente di rimediare a qualche difetto, ella deue notificarlo anco non interrogata; faccia vna volta la settimana per vn quarto d'hora in circa reflessione a quello, che più si manca per prouederui, come a lei di sopra si è imposto.

XIII. Sia diligente, non solo in ordinare quando sarà esposto il Santissimo Sacramẽto,

to,

to, ò che ci ſarà oratione continuata l'hora, in cui ciaſcuna ſorella dourà aſſiſtere, ma di più vada riuedendo, che ſi eſſeguiſca, e che per ciò non ſi tralaſci il ſegno ſolito del campanello.

XIV. Se nell'eſſecutioni di queſti ordini incorreſſi in alcuna colpa, ò negligentia, ſia ſollecita nella debita ricognitione; e quando il difetto ſuo fuſſe noto ſodisfaccia à quello con publica ricognitione.

Dell'offitio delle Madri Diſcrete.

CONSTITVTIONE III.

I. LE trè Madri Diſcrete deuono eſſere conſigliere della M. Priora nelle coſe importanti e graui, e ne'dubbij, che circa il gouerno del monaſtero ſeguiſſero, oltre li particolari tutti, che nelle Conſtitutioni partitamente à ſuoi luoghi ſtà dichiarato ſi deuino con loro conſultare; però deuono procurare di eſſer molto zelanti del diuino honore, e dell' oſſernanza regolare, prudenti, illuminate, e di buon ſentimen-

to circa la perfettione, e viuere virtuoso, desiderose grandemente del bene commune della concordia, e pace di tutte le sorelle, e sempre che alcuna cosa commune venghi loro conferita, deuono procurare di capir bene le proposte, e poi rispondere breuemente con quiete e semplicità, senza timori, ò rispetti humani quello che in Dio per la gloria di Sua Diuina Maestà, & vtile del monastero giudicano più espediente, e se li bisognasse tempo lo domandino, consultando il tutto sempre col Signore, supplicandolo doni il suo celeste lume, acciò si determini, & esseguisca quello, che è di maggior profitto del monastero.

II. Quando vedessero, che circa la santa osseruanza, e buoni ordini fusse mancamento, ò pericolo [illegible]no, saranno tenute di farne subito auuisata la M. Priora, non aspettando di esserne da lei interrogate, quando la causa ciò richieda.

III. Due volte l'anno, conforme l'auuiso, che la M. Priora è tenuta darli, douono congregarsi con l'istessa M. Priora, e M. Sottopriora a trattar del bene del monastero,

spen-

ſpendendo ciaſcuna volta li giorni, che biſognano, l'vna di dette congregationi deue farſi in frà l'ottaua dell' Aſſuntione della Madonna, & in queſta deue trattarſi dell'oſſeruanza, eſſaminando frà di loro ſe alcuna delle Conſtitutioni patiſce, che però douerà interuenirci ancora la M. Maeſtra delle nouitie, & altre, che ſi giudicaſſe eſpediente. Nell altra ſi tratterà dello ſtato temporale del monaſtero, de'ſuoi beni, entrate, conti, e miniſtri; a queſta, quale ſi farà la prima ſettimana di Quareſima interuerrà la Camarlinga, chiamandoui ancora per quello ſpetta a i loro officij la Sagreſtana, e quelle offitiali, che ſi conoſcerà occorrere, leggendo ſempre al principio di dette congregationi il numero preſente, e tutti li ſeguenti per oſſeruarli eſattamente.

IV. In ciaſcheduna di dette congregationi ſi eſsamini, & inueſtighi diligentemente le cagioni de' mancamenti, che conoſceranno ò ſpirituali, ò temporali che ſiano, e ſeriamente con accuratezza procurino ritrouare li rimedij conuenienti, & opportuni, ordinando e facendo eſseguire

quanto viene ſtabilito, etiam la remotione e ſoſpenſione di officiali, ſe occorreſſe, gouernandoſi in tutto con la mira, che deuono alla conſeruatione del vigore, e decoro della regolare oſſeruanza, ſecondo ricerca la vera perfettione euangelica, acciò ne riſulti la gloria del Signore; e perche queſto mezzo ſia ben praticato, e rieſca con il frutto, che da eſſo ſi pretende, ſi guardi ciaſcuna di dimoſtrar già mai con ſignificatione alcuna poco apprezzamento del detto, ò opinione di neſſuna dell'altre preſenti, ò aſſenti che fuſſero, ma procedano con tale carità e riſpetto, che ogn'vna ſchiettamente, e confidentemente poſsi trattare, riſpõdere, proporre, e conſigliare, a fine di a quello ſolo appigliarſi, che ſi ſtimerà il meglio, ſenza che neſſuna ſi prẽda, ò dimoſtri noia veruna, ſe li pareſſe, che non fuſſe ben ſentita, ammeſſa, & approuata l'oppinione ſua propria, dalla quale (con tutto che per la fedele ſincerità, che deuono hauere habbino a dire quanto in Domino la buona ragione ſuggeriſce loro) deuono però ſtar totalmente diſaffettionate, e ſtaccate, e

doppò

doppò che di questa maniera humilmente e spassionatamente haueranno proceduto, faccino le determinationi, che occorreranno, conforme a quello, che la maggior parte frà di loro giudica, & approua per il meglio; & in caso di parità, quella parte, alla quale la M. Priora adherirà sia seguita, e si habbi per stabilito.

V. Non parlino con altre fuori delle congregationi di quello, che in esse si è trattato, ne mai palesino, ò diano inditio del parere, ò consiglio così proprio, come di nessun'altra esseguito, ò nò che egli sia, ò prospero, ò sinistro successo, che egli habbia, sotto pena di priuatione di voce attiua, e passiua a chi facesse in contrario; ma stabilito, e determinato come sopra, si habbi talmente per concluso, e determinato da tutte, che non si possa comprendere varietà di consiglio, e giuditio tra di loro, e tale, quale si sia l'euēto, si attribuisca solo a quel Signore, che con modi a noi incogniti esseguisce gl'impenetrabili, e diuini suoi decreti.

Dell'Assistente della Madre Priora, e suo officio.

CONSTITVTIONE IV.

I. ESsendo ciascuno viatore sottoposto al fallire, nè potendosi assicurare veruno di poter da se solo con la sua propria vista riconoscere in se medesimo tutti li errori, che commetta,& essendo pur la cognitione di quelli necessarijssima per il proprio profitto, nel diuino seruitio, & buon'esempio de'nostri prossimi.

II. La M. Priora eleggerà ad arbitrio suo vna delle sorelle, che habbia la cura di auuisarla de i falli, che ella commettesse,& a questa senza parlarne con nessuna dell'altre si indrizzeranno tutte le sorelle per fare, che da lei si diano li auuisi opportuni alla superiora, acciòche quella, che deue aiutare, e corregger l'altre, non resti lei sola priua del bene di esser'aiutata, & auuisata.

III. A quest'effetto publicherà in pieno Capitolo quella, che si hauerà eletta per tale

suo

ſuo aiuto, eſsortando per amor di noſtro Signore tutte le ſorelle, e ſopra tutte quella, che hauerà eletta di farli ſinceramente, e fedelmente con ogni confidenza queſto officio di carità.

IV. Deue però queſta ſorella talmente eſercitare queſta ſua carica, che per quella non tralaſci niente l'honore, riſpetto, & obbedientia douuta da lei, come da ogn'altra alla ſuperiora, anzi procurerà in queſto ancora di ſeruire di eſempio a tutte le ſorelle, e perciò nel conferire che queſte faccino con lei di quello, che per queſto effetto occorreſſe loro, deue non dimoſtrar marauiglia, nè incredulità, nè adherenza, ò diſſentimento da eſſe, mà con pace, e tranquillità, ſemplicemente e caritatiuamente ſentirle, ſinche interamente ſiano ſodisfatte, e poi con poche e generali parole ſpedirſi.

V. Auanti di eſſeguir l'auuiſo, l'eſamini innanzi a Dio, conſultando quello le occorre, auertendo di non importunar l'animo della ſuperiora con troppo frequenti, & inutili auuiſi, come ſarebbe, ſe per falli leggieri, tranſitorij, e che non portano alcuna

con-

conſeguenza veniſſe ogni tratto a ſuggerirli nuoui auuertimenti.

VI. Mai ſignificherà alla ſuperiora quelle ſorelle; che l'hauranno pregata d'auuiſarla, nè meno dirà alle ſorelle, nè a perſona veruna quel tanto che hauerà detto alla ſuperiora, nè quello che la ſuperiora gli hauerà riſpoſto, anzi quando occorreſſi, che la ſuperiora in coſa di conſeguenza ſi rendeſſe renitente, potrà, e dourà ſolo conferirne con il Padre ſpirituale, il quale così diſcreta, e prudentemente in queſto ſegreto ſi diporti, che prouedendoſi, e rimediandoſi conforme che biſogni, la predetta ſorella non poſſa eſſerne contriſtata.

Della Madre Maeſtra delle Nouitie.

CONSTITVTIONE V.

I. TRà tutti li offitij della ſanta Religione non ce n'è alcuno (doppò quello della M.Priora) di più importanza, e di peſo maggiore, che queſto della M. Maeſtra delle nouitie, eſſendo ella tenuta

ad

ad instruirle, & esercitarle nella virtù, talmente che dalla buona forma nel loro principio appresi, e dal saldo fondamento da esse nella regolare osseruanza stabilito, ne venghino in progresso a render' a Dio, & alla santa Religione quei copiosi frutti di perfettione, per cui & esse dalla Diuina clemenza sono state a sì degna vocatione chiamate, e le medesime Religioni con tanti santi ordini per Diuina inspiratione instituite.

II. L'eletta dunque a tale offitio deue esser molto applicata alla perfettione, & allo spirito, illuminata, humile, mortificata, ritirata, caritatiua, dedita alla santa oratione, esatta nell'osseruanza, e finalmente di ogni religiosa virtù così ornata, che possi e con l'esempio, e con le parole esser'aiuto, guida, & indrizzo a quelle, che nouellamente si dedicano al seruitio Diuino.

III. Riconosca essa questa carica per opera così propria della mano Diuina, che ogni suo studio sia il renderseli instrumēto cooperante, collocando totalmente ogni sua confidenza in esso Diuino artefice, a cui ella

hà

hà da procurare con il di lui Diuino aiuto diuenir più conforme e simile, che ella potrà, stimando a se propria, & in particolare dette quelle parole, *Estote perfecti sicut & pater vester cęlestis perfectus est*; Siate perfetti come il padre vostro celeste è perfetto; E per arriuare a sì alto fine con maggior facilità, habbia per protettrice la nostra Beata Madre Maria Maddalena, procurando d'imitare l'insigni essempij di vigilanza, e sollecitudine pastorale, che nella di lei vita ci ritrouiamo descritti.

IV. Sarà così indefessa nella cura commessale, che in altro già mai si occupi, nè applichi, che da questo possa diuertirla, non che impedirla, ò renderla rimessa, che però si fa libera, & esente totalmente da ogni altro officio, e peso, volendo che appresso di quelle (quali ella terrà sempre ritirate come nella propria lor Constitutione stà ordinato) ella continuamente assista, vigilandole, e custodendole in ogni luogo, sì che quando ancora alcuna di esse dourà andar' alla ruota, ò grata, habbino sempre assistente la propria superiora, conforme si di-

dichiara nella medeſima Conſtitutione delle nouitie, & in quella delle Aſcoltatrici, e ciò talmente ſi oſſerui, che quando per neceſſaria & vrgente cauſa, ò impedimento le conuenga per qualche tempo, ò in parte deſiſtere, faccia che la Sottomaeſtra ſupplisca, & in ſuo luogo aſſiſtendo vigili, e ciò perche eſſendo le nouitie ineſperte, le poſſino meglio introdurre nella forma, e qualità di procedere, e trattare con ciaſcuno religioſamente, e quando per queſto effetto fuſſe neceſſario, che eſſa, ò la Sottomaeſtra in compagnia di alcuna nouitia fuſſe viſta da quelli di fuori, ò li parlaſſe, chieda licentia di ciò alla M. Priora, preſente l'iſteſſa nouitia, che accompagna; mà quando non biſogni, laſci di farlo, e ſtiaſi ritiratamente, come è detto nel numero 15. alla Conſtitutione 24. della ſeconda parte.

V. Affatichiſi con ogni diligentia, che non paſsi giorno alcuno, in cui ella attualmente non ſi adopri per il profitto delle ſue figlie, procurando che elle ſi ſpoglino dell'huomo vecchio, sì che poſsino regenerare a GIESV, di eſſo con le virtù ſante ri-

 ueſtirſi,

uestirsi, & adornarsi, essendo a questo fine solo indrizzato il tempo del nouitiato, che se le concede, e la cura, & assistenza continua, che sopra di esse a lei viene quì ordinata, onde dourà con tal zelo, & industria pastorale applicarsi in questo, sì che non tralasci con ogni mezzo a se possibile di procurar sempre di più illuminarle, accenderle, & essercitarle nel seruitio Diuino.

VI. Le instruirà perticolarmente nel modo di meditare, e cauar frutto della santa oratione: per il che potrà alcuna volta con saputa della M. Priora nell'oratione della sera, se le parerà che occorra, e le sarà approuato, non andar nel choro con l'altre, ma con le nouitie nel proprio loro oratorio, dandole i punti per la mattina, insegnarle il modo di meditarli, e praticarli con frutto, le terrà essercitate nella lettione de' libri spirituali, de' quali procurerà nel nouitiato quelli, che sono più conformi per il loro profitto le ammonirà circa la regolare osseruanza, insegnandole ciò che a questa si appartiene, dimostrandoli sempre la dignità dello stato religioso, e de' santi voti, eccitan-

tandole alla stima, e deuota frequenza de' Santissimi Sacramenti, & all'acquisto, e vera prattica di ogni santa virtù.

VII. E perche in questo ella non habbi mai da mancare, non solo farà loro vna volta la settimana la commune esortatione ordinata nella Constitutione delle medesime nouitie, mà farà, che in priuato ancora vna volta similmente in ogni settimana ciascuna se le rappresenti, e così nell' vna, come nell'altra, accesa ella di quell'ardente brama, che dell'honor Diuino, e della perfettione loro deue in lei esser'ardente, con carità veramente materna le auuiserà, & insegnerà quanto conosce occorrerle, dandole loro animo di proceder'e ricorrer sempre da lei con ogni confidenza.

VIII. Oltre di ciò osserui, che si tenghì gran conto delle conferenze, e che semplicemente in essa si proponga, risponda, e dimandi così dell'oratione, come dell' essercitio, e pratica delle vere virtù, & essa con tali discorsi le mantenga, e procuri, che si assuefaccino a tener sempre sbanditi li ragionamenti vani, inutili, curiosi, e che san-

tamente s'ingegnino ne'tempi delli essercitij, e conuersationi communi, di hauer sempre tali ragionamenti, quali conuengano a religiose, che altro non bramino, che di dar sommo gusto al loro sposo GIESV.

IX. Vigilerà, che i tempi di ricreatione ancora si passino religiosamẽte, acciò quello, che discretamente si concede per sollevamento dello spirito, non sia da alcuna abusato, e ne succeda in sua vece il raffreddamento; per il che starà auuertita, che sotto tal colore niuna troppo si diffonda, nè s'introduca niente, che habbia del leggieri, facendo che in ogni tempo, e luogo si osserui la Constitutione 17. della seconda parte.

X. Non douerà concedere da se sola ricreationi straordinarie alle nouitie, nè parimente dispensarle nel parlare alle monache, se non per qualche breuissima risposta alla presenza sua; mà quando in qualche tempo le paressero opportune tali concessioni, e dispense, proponendolo alla M. Priora con il parere, e licentia sua si gouernerà; non intendendo però, che nè meno

la

la M.Priora deua conceder, se non per poche volte trà l'anno tali straordinarie concessioni.

XI. Non si douerà mai permettere, che le nouitie habbino offitij, nè concederle in aiuto di veruna offitiale, volendo che nel tempo del nouitiato siano libere, perche molto da douero, e totalmẽte si applichino alla perfettione euangelica, che si ricerca, e professa nella santa Religione; Si dichiara però, che con l'approuatione della M. Priora potrà essa M. Maestra per lor maggior sanità, & assuefarle ad affaticar volentieri, e con amore per la loro santa Madre Religione, impiegarle in alcun'esercitio humile, non distrattiuo, che possa farsi senza l'interuento, dependenza, ò compagnia di nessun' altra monaca, mà solo con la sopraintendenza, & aiuto della Sottomaestra, e suo, quali porranno studio particolare di tenerle sempre guardate dall'otio, e con carità insegnandole, le anderanno habilitando per l'occorrenze del monastero.

XII. Attenderà in ogni attione di essere di edificatione alle sue suddite, procurando

rando anche, che la Sottomaestra dia loro buon'esempio, perciò liberamente l'auuiserà di quanto le occorra; mà però douerà guardarsi di fare, ò dir mai cosa nè assente, nè presente lei, che possa diminuirle il rispetto, che dalle nouitie se li hà da portare; onde se mai trà di loro succedesse difficultà alcuna si guarderanno dal darne mai nessuna, ancorche minima significatione, ricorrendo per quello le occorre alla M. Priora, conseruandosi sempre con scambieuole vnione, vera pace, e dilettione.

XIII. Douerà tener conto de difetti, che le nouitie commettano, dandogliene lume, & insegnandole riceuerne l'auuiso senza scusa, ò repliche, & a farne da per loro ricognitione con le colpe priuate, ò publiche, secondo che a' mancamenti si conuiene, con esseguirne le penitentie prontamente. Le anderà essercitando nell'annegatione delle proprie volontà, pareri, & appetiti, assuefacendole ad obbedire semplicemente anco in cose contrarie, alla spropriatione de'loro affetti, & a soggettarsi le proprie passioni, inducendole suauemente alla stima,

ma,

ma, e brama di queste vittorie per diuenir veramente possessore delle sante virtù.

XIV. Farà la visita delle celle, & altarini delle nouitie, non solo con la M.Priora, mà da se stessa potrà andarui a riuederle ad ogni tempo, & ogni sera prima di andare a riposare, anderà a darle l'acqua santa, e similmente ne'tempi di ritiramento in dette celle le visiterà, & osseruerà come in esse si diportano, e come vtilmente, e con profitto in esse si trattengono.

XV. Non passi settimana alcuna, nella quale ella vna volta almeno per mezz'hora leggendo questa, ò altra Constitutione appartenente alle nouitie, ò a se stessa, non facci riflessione al debito, che tiene, & al conto, che douerà rendere a Dio, se per sua colpa non si faranno le piante consegnateli fruttifere, quanto nella dignità della vocatione si ricerca, perciò non lasci di consigliarsi, e consultare quello le occorre, ricordeuole della minaccia; *Ve homini soli*; Guai a chi è solo.

XVI. Sopra tutto habbia ricorso à quel Signore, di cui sicura è quell'ampia, e liberale

rale promessa; *Omnis enim qui petit accipit, & qui querit inuenit, & pulsanti aperietur*; Ogn'vno che dimanda riceue, e chi cerca ritroua, & a chi picchia gli è aperto, procurandosi con la santa oratione la gratia, lume, & ardor di carità, che per tanto offitio si richiede.

XVII. Ponderera la M. Maestra, che essendo vna di quelle, che principalmente deue considerare li suggetti, che si propongono alla Religione, deue andar sempre, così per la monacatione, come per la professione di essi, con la mira, e pretensione riuolta, non in altro, che nell'honor diuino, e bene commune, secondo stà dichiarato nelle Constitutioni 4. della prima parte, e seconda della seconda parte; E quando alcuna cosa in prò, ò contra le occorra con hauerla prima raccomandata, e presentata a Dio, e ponderate le ragioni, e cause, che la muouono, le proporrà nella forma conueniente, come si è in dette Constitutioni significato, e con ogni quiete, acciò non paia pretenda tirar altri nel suo parere; mà semplicemente, come chi propone per

la maggior gloria di Dio, in cui ſenz'altra ſollecitudine tiene totalmente rimeſſo, e riſegnato tutto il ſucceſſo.

Della Sottomaeſtra delle Nouitie.

CONSTITVTIONE VI.

I. SArà ſempre aſſegnata dalla M. Priora alla M. Maeſtra delle nouitie vna compagna monaca profeſſa, che le ſerua d'aiuto nel miniſterio, e cura delle nouitie; quale douerà eſſer prudente, docile, di coſtumi graui, amatora della virtù, e perfettione, ſtudioſa, e feruente nella ſanta oſſeruanza, & in ſomma eſemplare in ogni attione.

II. Douerà eſſer per quello che tocca a queſto ſuo offitio ſoggetta, e dependente dall'iſteſſa M. Maeſtra, cō la quale ſtarà ſempre vnita, dandole tutto l'aiuto, che potrà; per il che ſarà libera dall'occupatione di altri offitij, come ſi è detto nella Conſtitutione ſettima della prima parte, volendo che poſſi con quiete attendere, & eſſer di conti-

guarderà dal prender mai difesa, ò scusa per alcuna, che dalla M.Maestra, con colpa, ò senza fusse ripresa, e se pur le paresse con tal fine dir qualche cosa, lo farà fuori dell' atto di riprensione, & assenti le nouitie, con le quali non communicherà mai tali sentimenti.

VII. Non lascierà di auuisare lei medesima ancora le nouitie con mansuetudine, e carità, eccitandole sempre alla puntuale e sollecita osseruanza di tutti gli ordini, senza niun perdimento di tempo, andandole lei stessa auanti col suo esempio; per il che farà studio particolare di molto ben sapere quanto da essa, e dalle nouitie ancora si deue circa le Constitutioni, & ordini del nouitiato osseruare.

VIII. Con le nouitie tutte si porterà egualmente, e sempre con discreta, e sociabil grauità, procurando che esse pure stiano continuamente con indifferente, vicendeuole, e santa vnione trà di loro, nella conuersatione delle quali starà prouista, e vigilante per introdurre ragionamenti virtuosi, e spirituali, per tener così in se, come in loro

ro ancora ſuegliato in ogni attione quel feruore, e ſpirito, che è debito alle ſpoſe, & ſerue del Signore.

Di quello, che deuono oſſeruare le Nouitie.

CONSTITVTIONE VII.

I. QVelle, che dal ſommo Dio ſono ſtate con sì particolar fauore chiamate allo ſtato della ſanta religione, e che già depoſte le veſti ſecolareſche, ſi ſono riueſtite dell'habito religioſo, deuono con ſommo ſtudio, e particolare affetto procurare di tenere in grandiſſima ſtima il tempo del loro nouitiato, e l'opportuna commodità, & occaſione, che dalla ſanta madre religione li viene ſomminiſtrata per bene imparare à praticare con li ſanti eſercitij, non ſolamente gl'atti eſterni, mà gl'interni ancora dell'euangeliche virtù, acciò fondate bene le radici in queſto ſanto campo, ne riportino il condegno frutto, diuentando vere, e perfette ſpoſe di GIESV.

II. Si procurino dalle nouitie viui, & accesi desiderij della santa perfettione, studiando, & attendo diligentemente nella puntuale osseruanza del nostro instituto, singolarmente di tutto quello, che così in questa lor propria Constitutione, come in altre più particolarmente quì chiamate troueranno notato.

III. Siano diligentissime nell' apparecchio de' santissimi sacramenti, andandoui sempre con la maggior reuerenza e brama, che potranno, non mancando mai di rappresentarsi al Padre spirituale due volte la settimana ne' giorni, e tempi loro assegnati, dal cui parere con ogni obbedienza, e rassegnatione prenderanno indrizzo nella frequenza della santissima communione, & esercitij spirituali a loro pertinenti, con l'obbedienza ancora della M. Maestra.

IV. Habbino per singolare aiuto, e rimedio da riportar vittoria di ogni lor propria passione, e superare ogni inganno del commune nemico, il scoprire, e conferire con ogni confidēza, e schiettezza d'animo ogni difficoltà, grauezza, e tentatione, che

nella vita ſpirituale ritrouaſſero, e dell'iſteſſa ſi vaglino per imparare a ben procedere nella ſanta oratione, eſſami di conſciēza, & in tutti li ſpirituali eſſercitij, circa li quali ſi raccomanda loro la frequente lettione, e buona oſſeruanza delle Conſtitutioni.

V. Al Choro ſaranno diligentiſſime, procurando interuenirui ſempre le prime, e perciò ſubito che ſentiranno di quello il ſegno, congregate inſieme anderanno con ogni ſollecitudine a coppia a radunarſi nel luogo conſueto, & entrate nel Choro, al ſegno della M. Priora, vi aſſiſteranno con ogni maggiore raccoglimento, modeſtia, e mortificatione, che le ſia poſſibile, intente con ogni deuotione ad honorar l'altiſſimo Signore così nella ſanta oratione, come nella ſalmodia, e canto, imparando ad vnir bene le voci, & eſſeguir tutte le cerimonie, come nella Conſtitutione 7. della ſeconda parte, e nel noſtro Rituale vien'ordinato.

VI. Saranno puntualiſſime nell'oſſeruāza del ſanto ſilentio, tanto ſtrettamente nella Regola noſtra comandato, per il che in ogni luogo, e tempo debito l'oſſerueran-

no, come nella Constitutione 12. della seconda parte, e loro particolari ordini, e santa obbedienza della lor M. Maestra viene ordinato. accompagnandolo con santo ritiramento, per imparare a conuersar con l'amante sposo GIESV, come instruiuasi, & insegnaua la nostra Beata Madre; la cui dottrina, & essempij di santità siano loro molto a cuore di esseguire, & immitare.

VII. Nella vera mortificatione, annegatione della propria volontà, e parere, con sommissione de' proprij giuditij, siano vigilantissime, stimando sempre la santa obbedienza sopra ogn'altro, ancorche santo essercitio, che non venissi con questa conformato, e si assuefaccino adempirla perfettamente, risguardando Dio nella Superiora, che comanda.

VIII. Procedano non meno con la M. Maestra, che con la M. Priora, con ogni humiltà, e rispetto, dando così all' vna, come all'altra di vostra Reuerenza sempre nel parlarle, nè mai si oda dalle bocche loro, voglio, ò non voglio, nè vsino scuse, repliche, ò importune instãze per indurre la M. Mae

stra

ſtra à condeſcendere alla loro volontà, oſſeruando quanto vien detto nella Conſtitutione 3. della ſeconda parte.

IX. Non mangino, nè beuino fuori di paſto ſenza particolare, & eſpreſſa licenza della M. Maeſtra, ò della Sottomaeſtra in aſſenza di detta, e con ogni filiale confidenza ad eſſa diranno quello li biſogni, dimandando il tutto ſempre per l'amor di Dio.

X. Quando li verrà leuata, ò cambiata coſa alcuna ringratijno il Signore dell' occaſione, che viene loro conceſſa d'imparare a praticare la ſpropriatione, e procurino per loro ſteſſe ſpogliarſi d'ogni terreno affetto, praticando bene la Conſtitutione 5. della ſeconda parte.

XI. Si prohibiſce alle nouitie lo ſcriuer lettere, ſe però non fuſſi dalla M. Priora, e M. Maeſtra delle nouitie diſpenſata alcuna, e ciò ſi veda non s'introduca in vſo, ma ſolo reſti per indulgenza di chi haueſſi i ſuoi aſſai lontano.

XII. Sempre che alla ruota, ò grata doueſſero andare, s'inginocchieranno alla M. Maeſtra, e da eſſa riceuuta la benedittione,

e licenza, da lei, ò dalla Sottomaeſtra per ſuo ordine accompagnate prenderanno la benedittione dalla M. Priora, oſſeruando puntualmente quanto nella Conſtitutione 24. della ſeconda parte ſtà ordinato, ricordandoſi quanto contrario allo ſpirito religioſo ſia il trattare, e conuerſare nel parlatorio, e quanto aborrito deua eſſere da chi profeſsi eſſer vera figlia della Beata Maria Maddalena Madre noſtra, la quale per ſe le fuggiua, e diceua non eſſere vera figlia, e monaca dell'habitacolo ſantiſsimo di Maria puriſsima chi volentieri ſi accoſtaua alle grate a parlar con ſecolari.

XIII. Fuggano come veleno il parlar del ſecolo, ricordar mai curioſità viſte, ò ſentite da loro, nè auanti prendeſſero l'habito, ò di quello, che alle grate non potendolo sfuggire veniſſero a ſentire; ſimilmente ſi guardino dal parlar de'fatti d'altri, e dalla curioſità anco nel monaſtero medeſimo, e chi caſcaſſe in tali errori facci la penitenza.

XIV. Si compiaccino nell'hore, che frà di loro (con licenza della M. Maeſtra) poſſano parlare, che i loro ragionamenti ſiano

di

di Dio, di esempij de'Santi, e di simili cose di edificatione, e ciò con vero affetto, e semplicità, per accendersi maggiormente nell' amor vero del loro Signore, e Sposo.

XV. Nõ parlino mai a nessuna monaca, ò altri fuori della classe del nouitiato, nè queste parlino a nessuna nouitia, sotto pena di più graue colpa à chi cõtrafacesse senza licẽza della M. Maestra, quale deue osseruare di non concedere ciò, se non nelle occorrenze, e nella forma, e modo, che nella sua propria Constitutione se li dichiara, e stando presente essa, ouero la Sottomaestra con suo ordine in vece sua.

XVI. Non ardisca mai monaca por piede dentro al nouitiato, nè le nouitie entrino nella sala di lauoro, dormentorij, oratorij, officine, nè altro qual si sia luogo deputato ò al commune, ò al particolare interuento delle monache, sotto la pena sopradetta dupplicata, eccetto che nel choro, capitolo, e refettorio nel tempo della communità, ma stiano di continuo ritirate nel loro nouitiato, e quando per qualche causa giusta, e necessaria sia loro ordinato, ò dato

licenza che vadino fuori di esso, non vadino mai vna sola, mà sempre in coppia, con gli occhi bassi, con mortificatione, e compositione religiosa, non parlando per il monastero, ò facendo cenni, ò gesti con l'altra, non guardando, ò ponendo gli occhi in cosa alcuna, il che pure esseguiranno, quando anderanno, ò partiranno dalle sopradette cõmunità, douendo esser sempre le prime, che ad ogni segno si muouano, doue non fusse dato altro particolare ordine in contrario.

XVII. Incontrandosi con le monache daranno loro sempre il passo con inchinare humilmente la testa verso di esse, alla M. Priora, e M. Maestra si inginocchieranno, dicendo, benedicite, e sempre che occorra parlarle staranno inginocchioni, se da esse non le sarà comandato in contrario, auertendo ne'luoghi publici del monastero frà di loro di non sedere, se la M. Maestra, e Sottomaestra non sono prima posate, e nelle communità publiche aspetteranno che tutte le monache siedino.

XVIII. Nel parlare, & in ogni lor procedere siano graui, modeste, e circonspet-

te, le minori particolarmente rispettino le maggiori, e tutte si trattino con la reuerenza debita à spose del Signore, dandosi di vostra carità, e stando sempre con vguale; e scambieuole vnione frà di loro, legghino spesso le Constitutioni 16. e 17. della seconda parte, e procurino esser' esatte in osseruarle.

XIX. Lauorando secondo sarà ordinato in commune, faranno à suo tempo li debiti essercitij di silentio, lettione spirituale, recitar salmi, cantar laude, e tutto conforme i loro proprij ordini, e dispositione della M. Maestra.

XX. Si assuefaranno sopra tutto all'essercitio santo di varij atti di orationi iaculatorie, frequentandole almeno nel principio e fine di ogni attione, nelle quali procureranno attuarsi spesso alla diuina presenza, conseruando l'vso di ricordarlo, & vna habbia questo carico particolare.

XXI. Nelle ricreationi così ordinarie doppò il pranzo, come straordinarie, che alcuna volta la M. Priora, e M. Maestra li concedessero, stiano lontane da risi immoderati,

derati, e da ogni dissolutione, mà allegramente nel Signore, tenghino gran conto delle conferenze a suoi tempi, & in quelle procedino con semplicità, & schiettezza, bramose come ape industriose di riportarne sempre qualche frutto particolare, lascino che la prima a proporre sia la M. Maestra, & esse rispondino conforme le interrogationi, nè mai rompino l'incominciato ragionamento; e se alcuna volesse proporre altro, ne prenda licenza, e senza essa si astenga.

XXII. Ogn'otto giorni almeno per ogni tempo dimandino vna mortificatione alla M. Maestra, siano pronte a riconoscersi, & humiliarsi sempre, che haueranno tali occasioni, onde auuisate in qualsiuoglia tempo de' loro difetti s'inginocchino, mostrando pentimento, diano segno d'emendatione, pratticando diligentemente la Constitutione 15. della seconda parte.

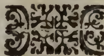
XXIII. Ogni mattina compite le funtioni communi del choro si aduneranno nel loro Oratorio, e dette le orationi solite, riceueranno la benedittione dalla M. Maestra,

ſtra, alla quale chi hauerà da accuſarſi di alcun difetto particolare lo ſarà, come quì ſotto è notato, volendo con tutto ciò che vna volta la ſettimana ordinariamente ne giorni più opportuni (che però non doueranno eſſere quelli di commun capitolo, ò li aſſegnati alle loro confeſſioni) ſi congreghino al tempo deputato nel loro oratorio; e fatta in principio l'oratione ordinata, vna di loro leggerà delle Conſtitutioni, ò del Rituale noſtro quella parte, che parerà alla M.Maeſtra, quale doppò la lettione auuiſerà le nouitie, conforme conoſcerà il biſogno, eſortando breuemente, e terminando ella ciò, genufleſſe le nouitie, baciato terra diranno la colpa in generale, e quelle, che ſi trouaſſero incorſe in qualche difetto particolare, ò negligenza, ò che ſi fuſſero traſcurate nelle ſopra notate oſſeruanze, ò non fuſſero totalmente ſtate pronte, e puntuali nell'obbedire gli ordini, auuiſi, e Conſtitutioni noſtre, haueſſero cagionati ragionamenti inutili, parlato, ò fatto alcun ſtrepito ne'luoghi, e tempi di ſilentio, ò data in alcuna maniera diſturbo nella conuerſatio-

ne,

ne, ò fatto altri ſimili difetti nel parlare, ò operare, vadano auanti la M.Maeſtra, e dichino con humiltà la colpa, aſpettandone, e dimandandone la penitenza, & eſſendole impoſta, con prontezza l'eſſeguiranno, delli difetti del choro, e refettorio, a'quali è aſſegnata la penitenza, l'eſseguiranno ſubito, conforme alli ordini communi.

XXIV. La M.Maeſtra, e Sottomaeſtra auuertino di non laſciare ſi traſcurino le nouitie nel ſopradetto eſercitio, penitentiando con più rigore chi non ſi accuſaſse, ò chi faceſſe vſo in alcun'errore, ò mancaſse per colpa maggiore d'inconſideratione, e fragilità, acciò ſi auuezzino diligenti nel ſeruitio diuino, e ſempre accendendoſi maggiormente in feruore, ſi rendino puri, e ſantificati tempij con la gratia del Signore, oue egli poſsa di continouo, come in ſue delitie habitare.



Della

Della Madre Maestra delle Giouani.

CONSTITVTIONE VIII.

I. QVando ci siano nouitie, che terminino il nouitiato, come è detto nel numero 8. della seconda Constitutione nella seconda parte, dourà la M. Priora deputare vna nel carico di madre Maestra delle giouani, al cui effetto potrà valersi di qual si voglia monaca, che per età, bontà, essemplarità, e prudenza sarà giudicata habile per detto offitio, pur che non habbia altri tali offitij, che la impediſchino di pienamente sodisfare nella cura, e custodia vigilante, che deue hauere di quelle giouani, che à lei si commettono, potendo etiandio, quando si giudicasse necessario, ò opportuno valersi per ciò della madre Sottopriora.

II. Douerà la deputata à questo carico hauere principal mira, che ciascuna di dette mantenga, & agumenti in se lo spirito, deuotione, e feruore, che si suppone habbi-

no acquistato nel nouitiato; onde se bene dourà tenerle suegliate, e pronte agli esercitij, & opere esteriori; sì che con ogni esatta diligenza compischino quanto per aiuto del monastero deuono in quelli offitij, a' quali la santa obbedienza le anderà assegnando, auertirà, che esseguischino il tutto con sì buon'ordine, che non se le habbi da raffreddare, ò diminuire, mà sempre accrescere la stima della virtù, e santa perfettione, e che perciò sempre agli esercitij spirituali, al choro, alla santa oratione diano i tempi douuti, & il primo luogo; insegnandole essa appresso ad assuefarsi ad operare in maniera, che sappino ritrouare Dio nelle attioni esteriori ancora, e che al maggior gusto di esso tengano sempre anhelanti i loro cuori.

III. Siale quanto più le sia possibile cõtinuamente presente, e ne' luoghi pubblici del monastero veda le siano assegnati luoghi oue essa possa con la vicina assistenza sua custodirle.

IV. Le vigili con ogni carità, prouedendole dalle offitiali quanto li bisogna, non

lasci

lasci che seguino il proprio volere , e giuditio, mà che in tutto dependano sempre dal parere di chi le gouerna , e che in tutto si regolino con la santa obbedienza, veda che nelli offitij ad esse assegnati si diportino verso le officiali maggiori cõ ogni sommissione, e con tal dependenza da lei , che ella sappi sempre doue, in che, e con chi elle stiano occupate .

V. Attenda che pronte , e puntuali con ogni sollecitudine comparischino a tutte le communità , e che in quelle esseguiscano quanto deuono , stia accuratamente auertita per ben conoscere li mancamenti loro, auuisandole, & ammonendole conforme il loro bisogno con materna carità .

VI. Tenga gran conto , che elle si esercitino nell'humiliatione, mortificatione, e penitenze ordinarie della santa religione, e che elle siano diligentissime nell' osseruanza, tanto della loro propria, quanto di ogn' altra Constitutione ad esse pertinente .

VII. Studij con ogni maniera a se possibile di tenerle inanimite per il loro spirituale profitto, e che intorno a ciò elle siano

ſingolarmente applicate, & induſtrioſe, tenendo riuolto a queſto non pur l'eſſortationi priuate, e communi, che dourà ne' proprij tempi, e ſecondo l'occorrenze fare; mà procurando ancora, che ogni ſuo procedere, e trattare a queſto ſempre ſtia indrizzato, e ſe mai alcuna di eſſe veniſſe a intiepidire nel diuin ſeruitio, e commune oſſeruanza, procurerà con adoprare li opportuni rimedij riſuegliarla, imponendo ancora quando biſogni quelle penitenze, che nelle Conſtitutioni ſono ordinate, e che le ſarà dalla madre Priora approuato.

VIII. Non laſci di fare, e circa ſe medeſima, e circa le giouani a ſe commeſſe ogni quindici giorni per mezz'hora almeno rifleſſione particolare di come ſi diportano, correggendo, & emendando in ſe quello, in cui mancaſſe, con dirne la ſua colpa alla M.Priora, & in eſſe, conforme ſopra è detto, gouernandoſi in tutto (per non errare) con conſiglio, materna carità, e zelo da GIESV Chriſto inſegnatoci, per caminare, e corriſpondere tutte alla loro ſublime vocatione, e riportarne finalmente la corona di per-

settione e gloria, che il celeste rimunerato-re tiene riserbata per premio delli suoi fede-li operarij.

Delle Giouani, che escono dal nouitiato.

CONSTITVTIONE IX.

I. ESsendo di somma importanza, che le Religiose nō solo siano instrut-te, & apprendano la monastica disciplina, mà che con la prattica, & essercitio la riten-ghino, e si assuefaccino in essa, fino a for-mare in loro vn' habito vero di viuer vir-tuoso; & acciò nel nostro monastero non manchi ogni aiuto per tale acquisto; ordi-niamo, che quando la madre Priora, e ma-dri Discrete approueranno, che escano dal nouitiato quelle, che haueranno compito il tempo determinato nella seconda Con-stitutione della seconda parte, per coltiuar-le maggiormente, e stabilirle nella prattica di humil soggettione religiosa, deuino per trè anni, ò per quel tempo, che a ciascuna bisogni, conforme sarà dalle superiore sud-

dette

dette giudicato ſtar ſotto l'obbedienza della madre, che per maeſtra nella claſſe del giouanato ſarà deputata.

II. Douranno interuenire come tutte l'altre monache ad ogni ordine,& eſercitio commune, mettendoſi ſempre alli luoghi, che dalla ſanta obbedienza le ſaranno ſtati aſſegnati; parimente ſi eſerciteranno in aiuto delli offitij del monaſtero, conforme dalla madre Priora, e madre Maeſtra ſaranno deputate, procurando con ogni diligenza, e ſollecitudine ſodisfare puntualmente per amor del Signore,e con ogni accortezza a quanto deuono, e perche ſiano in ciò più ſpedite, non ſaranno tenute ad andare in coppia per il monaſtero, mà potranno anco andar ſole doue li proprij loro carichi ricercano;prendendo però ſempre la licenza dalla madre Maeſtra,dandole conto delle loro occupationi, sì che non ſtiano in luogo alcuno, nè faccino attione, che non ſia dal merito della ſanta obbedienza di eſſa lor ſuperiora particolarmẽte accompagnata; alle officiali maggiori portino ogni riuerenza, e riſpetto, eſſeguendo quanto da

quelle le sarà ordinato, e nelle difficoltà, che haueranno, ricorrano alla madre Maestra, e proposto il tutto con quiete, e rassegnatione; con il consiglio, & ordine di lei si gouernino.

III. Oltre all'osseruare, come a tutte nella Constitutione quinta della seconda parte è ordinato, di non entrare in altre officine, che in quelle, oue per offitio sono deputate; auertino non trattenersi anco in queste, se non quanto le sole necessità richiedano, e quando quello, che in esse occorre sia tale, che possa sodisfarsi ne'tempi, e luoghi di lauoro commune, & ordinarij, lo faccino, hauendo in stima sempre le cõmunità, e non esentandosi mai da quelle per quanto potranno. Nelli tempi, che la Religione conceda liberi, e che dalli offitij non siano tenute a essercitij particolari, si ritireranno alle celle, auertendo sempre con molta accuratezza, che ogni tempo sia impiegato da loro vtilmente, sì che non diano luogo mai all'otiosità.

IV. Nell'infermeria non anderanno, se non per visitar l'inferme, e non a lor volõtà,

mà

mà con prenderne ſpeciale licenza ciaſcuna volta dalla madre Maeſtra, quale la concederà quando le parrà, a tempo determinato a tutte vnite, ſe ſi può, accompagnandole essa medeſima per quanto ſia poſſibile.

V. Ogn'otto giorni vna volta almeno ſia tenuta ciaſcheduna rappreſentarſi alla madre Maeſtra, e dimandarle la mortificatione, e ſempre che incorreſſero in qualche mancamento, ò tranſgreſſione circa a quello, che ad eſſe ſi appartiene vadano pronte, e con humiltà a dirne la lor colpa, e riceuerne, & eſſeguirne la penitenza.

VI. Dal giorno che eſcano dal nouitiato non entreranno in luogo neſſuno di quello, nè parleranno alle nouitie, ſe non fuſſe loro per qualche giuſta diſpenſa conceſſo alcuna volta, tal licenza dalla madre Priora, e da ambedue le madri Maeſtre.

VII. Oſſerueranno parimente di non trattar con le officiali compagne, ſe non di quel tanto, che circa li offitij medeſimi occorre, e con le altre ſolo ne' luoghi, e tempi di lauoro, ò conferenze communi, potranno con la modeſtia, e riſpetto à loro par-

particolarmente debito parlare di quanto facci bisogno, & all'edificatione, che deuono procurare di sempre apportare si appartenga; palesemente però, & in modo, che dalla madre Maestra, e dall'altre possino sempre essere intese, attendendo fuori del sopradetto, di conseruare ritiratezza tale, che nè in publico, nè in priuato parlino con veruna dell'altre, senza la particolar licenza della madre Maestra, sotto pena di mezza colpa, guardandosi dal prender mai in conto alcuno veruna libertà, mà apprezzando, & amando l'osseruanza puntuale, e la santa soggettione si esercitino in essa, praticandola insieme con la reuerenza, e rispetto verso la madre Priora, e madre Maestra, come alle nouitie nella propria lor Constitutione è dichiarato.

VIII. Da ciascuna diligentemente si osserui, che non passi giorno alcuno, nel quale da se stessa non legghi qualche particella almeno di quelle Constitutioni, che a loro appartengano, ogni settimana vna volta si legghi questa lor propria, & ogni quindici giorni congregate insieme leggeranno

di alcuna delle sopradette quella parte, che la madre Maestra le assegnerà, esseguendo in ciò come nel numero 23. della Constitutione delle nouitie si è ordinato.

IX. E perche la base, e fondamento della vita spirituale consiste nella propria annegatione, humiltà, e mortificatione, la pratica vera di queste abbraccino, & esseguischino per rendersi vere seguaci di GIESV Sposo loro, & esser vere, e grate figlie alla santa madre Religione, che tali mezzi le concede, bramosa solo della lor perfettione.

Della Camarlinga, e Compagne Scriuane.

CONSTITVTIONE X.

I. LA Camarlinga hauerà per offitio particolare la cura dell'entrate, e beni temporali del monastero, del prouedere, e spendere, quanto ordinaria, e straordinariamente occorra, dependendo però sempre dalla madre Priora, & ad essa, & alle madri Discrete ancora renderà conto, e referirà

ferirà quello, che al gouerno temporale si appartiene, conforme nella Constitutione 12. della prima parte viene ordinato.

II. Ogni bimestre speso che hauerà il danaro, che per le spese ordinarie li fù consegnato, ne darà parte alla M. Priora, e quando oltre le dette occorresse sodisfare altri debiti, ò conti più straordinarij, per questi, e per le spese del futuro bimestre da essa, con l'interuento delle Madri Discrete riceuerà il danaro, che bisogna, lasciandone nota al quaderno, che per tale effetto sotto le trè chiaui è custodito.

III. Non differisca il riuedere i cõti dell' artisti, e manifattori, se non per sei mesi al più in quelli solamente, che per la loro qualità non si possono saldare, e protamente sodisfare, & alla fine di ciascun mese riuedendo le riscossioni, li cõnti, spese, & essecutioni fatte, vada registrando tutto a suo luogo ne' libri che conuiene.

IV. Con tutte sia caritatiua, & eguale, prouedendo, anzi peruedendo i bisogni del monastero, e di ciascuna, somministrando ò lei medesima oue li tocchi per officio ò cõ

la prouiſione, che all'altre offitiali communi deue puntualmente fare; sì che non habbi neſſuna per ſua cauſa a patir di niente; auerta però anche in queſto, che sì come l'ordinarie, e ſolite potrà farle, e darle a chi conuiene; le ſtraordinarie però, nè grandi, nè piccole non le farà, ſe prima non habbi da ſe ſteſſa preſo l'ordine dalla M. Priora, con la quale ſtarà auertita di non condeſcēdere a ſodisfattione humana; mà che le ſpeſe ſiano ſempre per cauſe giuſte, & vtili; e ſe mai le pareſſe, che la medeſima M. Priora nelli ordini, che deſſe, mancaſſe circa queſto, non laſci di ſignificarglielo con humiltà, proponendoli quello, che per meglio le ſouuiene, con acquietarſi, e rimetterſi poi nel parere di lei come migliore.

V. Le ſpeſe ſtraordinarie di conſideratione, come anco le ordinarie più groſſe di pāni, vino, oglio, grano, e tali ſimili prouiſioni occorrenti, le farà ſempre con la ſaputa, e conſenſo prima della Madre Priora, e Diſcrete, auertendo di farle in quei tempi, che ciò rieſca con maggior'vtilità del monaſtero, e ſopra tutto di ogni poſſibile bontà, per

la conſeruatione della ſanità, il che auertirà in ogni altro, che al vitto giornalmente occorra, prouedendo pienamente quanto biſogna, così per le ſane, come per l'inferme, a queſte come dall'infermiera ſente occorrere, & all'altre, ſecondo che la diſpenſatrice domanderà, regolandoſi conforme all'ordine, che nella Conſtitutione di eſſa diſpenſatrice ſtà dichiarato; & a queſt'ordine non ſi farà mai aggiunta, o veruna innouatione, che prima non ſe ne habbi ſpecial commiſſione, & eſpreſſa licenza della Madre Priora.

VI. Nella Diſpenſa, Cucina, Canoua, e Cantina hauerà facoltà di entrare quando occorra per l'occorrenti prouiſioni, e ſe in eſſe officine conoſce mancamento circa la cuſtodia, e pulitia, con cui diligentemente deuono eſſer mantenute, lo notificherà alla Madre Priora, acciò poſſi rimediare come biſogna.

VII. Eſſa darà al fattore ogn'otto, ò al più ogni quindici giorni il danaro per le ſpeſe quotidianamente occorrenti, ordinandoli, di giorno in giorno quel che hà da

pro-

prouedere, & ogni settimana, ò ogni quindici giorni almeno li salderà il conto, raggiustandolo nel danaro, cõforme bisogna; e perche non si deue nel parlatorio contrattare, e comprare da i bottegari, si seruirà in tutte l'occorrenze, e per le prouisioni (quali è bene più tosto fare in somma, che a minuto) di esso fattore, ò ministri soliti del monastero sperimentati, idonei, e non di altre varie, & aliene persone, & il danaro, che per queste occorra sarà da lei dato distintamente.

VIII. Quando parlerà alla grata con agenti, e ministri del monastero, osseruerà, che il telaro sia serrato, e se non vi interuenisse la Madre Priora, vi sia sempre l'ascoltatrice presente, come nel numero 11. della Constitutione 24. della seconda parte stà ordinato: mà se con fattori, ò simili parla (che potendo lo farà alla ruota) basterà l'assistenza ordinaria della Rotara, come per l'altre è ordinato, auertendo sempre di spedire il tutto con quella più breuità, che con la distinta espressiua, che le sarà necessaria le sia possibile, e procuri anch'essa coopera-

re

re quanto può di non perdere il santo ritiramento, che in distinti tempi frà l'anno nella Religione circa le grate è ordinato; per il che farà noto tal'ordine alli medesimi agenti, e ministri, ricordandoglielo a suoi tempi, acciò potendo far di meno non molestino in quelli; & essa (quando senza pregiuditio potrà farsi) antiueda, ò posponga quelle cose, che in tali tempi possano dar molestia; osserui parimente di non dar mai fuori cosa alcuna da se stessa, ancorche minima; Suggerisca bene alla Madre Priora il far'elemosina, quando ce n'è la commodità, sì come è dichiarato nella Constitutione duodecima della prima parte, quale con questa presente, e con quelle della clausura leggerà spesso per esattamente osseruare tutto ciò, che a lei si appartiene.

IX. Hauerà vna stanza da noi chiamata scrittoio destinata a questo suo offitio, & in essa terrà li libri de i conti del monastero, per la scrittura, de'quali se li darà l'aiuto di vna, ò due compagne, che chiamiamo Scriuane, quali dichiariamo, che insieme con la Camarlinga deuono, quanto alle lettere, ò vi-

ò viglietti osseruare il numero 9. che nella Constitutione 24. della seconda parte parla di questo, non solo quando le scriuessero per loro stesse, ò per altre; mà ancora per quelle, che li occorressero per seruitio del monastero appartenenti al loro offitio, sotto la pena iui assegnata.

X. Tenghino inuentariato in vn libro tutti li beni, che il monastero possiede, ò siano in censi terreni, ò in luoghi di monti, ò sotto qual si sia titolo, ò modo inuestiti; & appresso vi sia la nota de i tempi da essigerne li frutti, & interessi, il modo di tenerli, e spese, che per il loro mantenimento occorrino, & ogni altra conditione, che circa a quello si douesse osseruare, vigilando la Camarlinga per la buona cura, e puntuale essecutione di tutto.

XI. Tutto il danaro, che ò per riscossione douuta, o per elemosina peruēga al monastero si consegnerà alla M. Priora, conforme nella Constitutione duodecima della prima parte, e nella quinta della seconda parte è ordinato, regiltrandolo à suo luogo e libro, sì come parimente si farà dell'esito, e spe-

e spese con sì diligente, e buon conto, che ogni anno ne sia facile il bilancio, & il darne conto alla Madre Priora, e Madri Discrete nella Congregatione, che nella prima settimana di quaresima si deue fare.

XII. Li mandati, e polize delle riscossioni, ò per li pagamenti, che a'banchi, ò luoghi di deposito si commettano, potranno farsi da dette Scriuane; ma douranno esser firmate dalla Madre Priora, e da detta Camarlinga; parimente nelle riceuute auuertirà essa Camarlinga di farle, quando occorra firmare dalla Madre Priora, e sotto di esse fare la sua propria firma.

XIII. E perche nel monastero si hauerà vna stanza, detta la communità vniuersale, oue saranno tutte le masseritie, che in grossa somma prouiste conuien tenere, per di lì dispensarle alli offitij, quando bisogna; saranno diligenti nella custodia di detta stãza, e robbe, notando sempre nelle tauolette iui tenute, la qualità, e quantità di robba, che in detta cõmunità entra con il suo giorno, & anno, e quando, & à quali offitij poi

ſi diſpenſa, nel che deuono ſempre hauer licenza eſpreſſa, e particolare della madre Priora.

XIV. Similmente potrà, ò la medeſima Camarlinga, ò vna delle compagne (ſecondo che la madre Priora ordinerà) ſopra intendere al gallinaro, non ſolo prouedendo, e ſomminiſtrando ne'tempi opportuni tutto quello, che per mantenimento, e buona cuſtodia di eſſo biſogna; mà operando, che da quello reſtino ſempre principalmente ben ſeruite l'inferme.

XV. Siano affettionate de gli ordini della ſanta Religione, facendo sì le Scriuane, come la Camarlinga ancora ogni sforzo e diligenza di conuenire a tutti; mà ſingolarmente ponghino ogni ſtudio, che il Choro, e Refettorio, non le ſia dall' offitio impedito, procurando ritrouarſi anch'eſſe per tempo con la communità, e quando pur qualche vrgenza veramente le aſtringeſſe, dimandino licenza alla madre Priora, e ſe la diſpenſa fuſſe di biſogno per qualche tempo, ne faccino conſapeuole la madre Sotto. priora ancora.

XVI. Al lauoro commune non siano tenute, se non quando siano disoccupate dall'offitio, douendo ne' tempi a quello assegnati impiegarsi nel ragguagliare i libri, e scriuere tutto quello, che per detto offitio li bisogni.

XVII. Auertino di custodirsi molto diligentemente, per non raffreddarsi con la moltiplicità delle cose esteriori nello studio della perfettione, col quale deuono accompagnare tutte le loro attioni, procurando humiltà, carità, e di dar buon'esempio a tutti, così dentro, come fuori, e quando alcuna di loro in qualche cosa mancasse, se ne riconosca humilmente, & accetti la penitenza, quale deue essere conforme le colpe.

Della Sagrestana, e sue Compagne.

CONSTITVTIONE XI.

I. QVella che sarà deputata Sagrestana deue sopraintendere alla Chiesa esteriore, al Choro, Confessionario, Communicatorio, e Capitolo, ordinando, & ope-

rando opportunamente, ciò che intorno a detti luoghi conuiene, acciò ciaſcuno ſtia disposto, & accommodato, come per il Diuino culto, e ſpirituali attioni da eſercitarſi in eſsi ſi conuiene.

II. Perche con ordine, e cõmodità maggiore ſiano tutte le coſe, che a' luoghi ſudetti appartengano cuſtodite, e conſeruate, ſi haueranno due ſagreſtie, l'vna delle quali ſarà fuori della clauſura alla Chieſa eſteriore contigua, nella quale decentemente ſi mantengano quelle coſe ordinarie, che con l'approuatione della M. Priora ſaranno per vſo quotidiano in eſſa deputate.

III. Per il ſeruitio, che in detta Chieſa, e Sagreſtia biſognerà, ſi terrà vn Cherico, al quale le predette coſe ſaranno conſegnate, facendone due inuentarij, l'vno de' quali per l'vſo della robba ſi laſcerà nella Sagreſtia medeſima, e l'altro ſottoſcritto dall' iſteſſo Chierico, e dalla Sagreſtana appreſſo di lei ſi conſeruerà.

IV. L'altra ſagreſtia ſarà dentro nel monaſtero, nella quale con diſtintione di feriali, feſtiui, ſolenni, e ſolenniſsimi conſeruueran.

ueranno vniuersalmente tutti li parati, ornamenti, e supellettili appartenenti così alla Chiesa esteriore, come al Choro, & altri luoghi à questo offitio spettanti, al seruitio de' quali si deputeranno trè Compagne, che vnite, e dependenti dalla Sagrestana, faccino tutto ciò, che alle predette cose, e luoghi si conuiene, procurando cō la prattica del vero amore verso Dio, carità con li prossimi, vicendeuole dilettione, e rispetto dell'vna con l'altra, & altre virtù religiose, di auanzarsi molto più nell' ornamento de' proprij cuori, Tempij viui del sommo Dio, di quello che possino essequire nelle cose esteriori, che deuono seruire al tempio materiale, nelle quali vseranno la maggior diligenza, che sia lor possibile, guardandosi, che nessuna cosa vadi a male, ò venghi per mancamēto loro deteriorata.

V. Nello scopare, & accommodare il Choro, ò altri luoghi di silentio si custodischino circa l'osseruāza di esso, come stà dichiarato nella duodecima Constitutione della seconda parte.

VI. Tenghino trà di loro ordinati, e scom-

ſcompartiti gli eſſercitij, sì che ogn'vna ſappia quello che in ciaſcuna ſettimana alternatamente deua fare, acciò con quiete, & ordinatamente tutto ſempre camini, e poſſino non mancare ne' tempi debiti a gli ordini della communità, de' quali talmente procureranno l'intera oſſeruanza, che non ſolo non li laſcino ſenza licenza (quale ſolo ne' caſi neceſſarij ſi hà da domandare) mà nel tempo, e luogo di lauoro commune vnite fra l'altre, faccino quelli eſercitij e lauori, che per queſt'offitio li ſarà poſſibile di fare, per il quale la prima Sagreſtana dourà metter'all'ordine le coſe nuoue, che ſi haueranno da lauorare, e rappreſentandole alla Diſtribuitrice del commun lauoro con il conſenſo di lei prenderſene per ſe, e per le compagne quella parte, che eſſe poſſono ſupplire, & il reſtante dall'iſteſſa Diſtribuitrice ſia all'altre ſorelle ſcompartito.

VII. Vigilerà eſſa Sagreſtana di eſſer con le dette compagne circa a queſto carico diligente, e puntuale, attendendo, che il Santiſſimo Sacramento ſtia con ogni debito honore, che le ſue lāpade, così dal Cherico

nelle

nella Chiesa, come nel Choro da lor medesime si tenghino nette, e giorno, e notte si mantenghino accese, procurãdo che l'oglio che dalla Dispensatrice per quest' effetto ogni settimana le si darà sia di qualità; che mantenga il lume bene.

VIII. Alle messe, & all' offitio diuino terranno quei lumi, che nel Rituale nostro distintamente viene ordinato, e sotto pena di seuera, & arbitraria punitione da imporsi dalla Madre Priora, saranno diligentissime di sonar le campane sempre ne' tempi, e modo debiti, osseruando compitamente tutto ciò, che appartenente a questo offitio in detto Rituale stà dichiarato.

IX. Faccia che 'il Cherico ogni settimana vna volta, e più se bisognasse, scopi la Chiesa, e Sagrestia, che secondo l'offitio e feste correnti, varij li paliotti a gli Altari, quali farà, che siano sempre (e particolarmente nelle solennità) con il conueniente decoro ornati, che li tenga netti dalla poluere, e però coperti, quando in essi non si celebra; faccia, che ne' gran freddi si habbia del fuoco nella Sagrestia, e che in essa dal

Che-

Cherico medesimo si tenghino preparati distintamente li sciugamani, e li parati, conforme per ciascun Sacerdote da esse li sarãno ogni mattina consegnati, facendo che doppò che le messe saranno celebrate le restituisca con le chiaue ogn'altra cosa, che come sopra le haueranno dato.

X. Inuigilino sopra tutto con la stima, e reuerēza, che si deue all' Altissimo Signore, che ciascuna cosa, e più d'ogn' altra li sacri Calici, Corporali, e Purificatori siano cō ogni esquisita nettezza, e somma pulitia sempre mantenuti, riuedendo spesso tutte le cose, mutando ne'debiti tempi, e sempre che bisogni tutto quello che occorre; tenghino preparato quanto si deue per la benedittione dell' acqua santa, quale nel sabbato, ò pur nella Domenica ogni settimana deue farsi auanti la messa Conuentuale; le ampolline, vaso di purificatione, e simili cose siano ogni giorno da quella, a chi tocca pulite, & accommodate, osseruando, che il vino, che per il sacrosanto sagrifitio giornalmente si dà, sia sempre perfetto.

XI. A nessun'altra, fuori che alla prima

Sa-

Sagrestana, & a quella compagna, che per settimana terrà conto della Chiesa sia permesso l'accostarsi alla ruota in essa Chiesa corrispondente, sotto pena di più graue colpa, e queste istesse non ci vadino, se non per quello, che per tale offitio è necessario con poche parole, e con il Chierico solamẽte con grauità, breuità, voce moderata, e ben distinta, di quello all'offitio loro si appartienẽ parlandoui, e sempre con la presentia di quella, che tiene il carico di ascoltare, ò altra, che per essa con l'obbedienza supplisca.

XII. Se per detta ruota volessi parlare altri, che il Chierico, non lo permettino, e se le fussero date imbasciate da fare, così di fuori, come di dentro, non le prendino, nè asseguischino sotto la medesima pena del numero precedente; e se le venisse offerto alcuna cosa, ancorche con titolo di limosine, perche si facesse oratione, ò per la medesima Chiesa, & etiam per far dir messe, non le piglino esse, e chi contrafacesse incorra nella pena registrata nel numero quinto della quinta Constitutione nella seconda

 parte;

parte; mà le inuijno alla ruota commune, con fare intendere, che in detto luogo, e dalla Madre Priora e Camarlinga, e non da altre officiali si può riceuere a nome del monasterio, e che in detta forma, e non altrimenti, secondo l'instituto nostro è ben dato, e riceuuto.

XIII. Sia pensiero singolarmente della Sagrestana maggiore di diligentemente accommodare le Hostie, e particole, preparandole di tal maniera, che così nella pisside, come nell' ostensorio ogn'otto giorni sia rinouato il Santissimo Sacramento.

XIV. Prouedà ogn'anno frà la Pasqua di Resurrettione, e quella della Pentecoste l'oglio santo, da conseruarsi al lato destro dell'Altar maggiore.

XV. Nel tempo della confessione faccia auuisate le sorelle con il solito segno, & attenda, che si osserui l'ordinee quãt stà ordinato nella Constitut. 9. della seconda parte.

XVI. La biancheria, parati, e qualsiuoglia cosa, che bisognasse rinouare si deue sempre notificare alla Madre Priora, e con l'ordine, e prouisione, che ella darà operare;

re: Alla Camarlinga si dimãderanno quelle cose, che alla giornata nell'officio bisognano quali quãdo siano di qualche cõsideratione nõ si faranno, se nõ vi preceda prima la licẽtia della Madre Priora, senza la quale non si farà mai cosa alcuna straordinaria, ben che si giudicasse necessaria, prohibendo espressamente alla Sagrestana sotto pena, e nota di proprietaria, come nel numero quinto della Constitutione quinta nella seconda parte è detto, non solo il fare, mà l'apparire nella spesa in veruna maniera, volendo che conforme stà ordinato in detta Constitutione inuiolabilmente si osserui sempre, che il disporre, e prouedere ancora non si faccia mai da lei medesima; mà dependendentemente conforme è detto, sempre si proceda, acciò il viuer commune debito, e proprio del nostro instituto, in tutte le cose risplenda, e come si conuiene sia sempre effettiuamente praticato, custodito, e mantenuto.

XVII. Dalla Camarlinga con l'ordine sudetto della Madre Priora douerà la Sagrestana riceuere ogn'anno la cera, che biso-

gna, ſecondo la nota, che all'inuẽtario della Sagreſtia ſi terrà vnito, e del cerume, che nel conſumo di eſſa reſterà, faccino li ſtoppini, che così per la Sagreſtia, come per l'altre officiali, e per tutte le ſorelle occorrono, conſegnandoli tutti alla Madre Priora, quale conforme al biſogno li diſtribuirà.

XVIII. Se mai perſona alcuna per ſua carita, ò deuotione dimandaſſe di far qualche coſa per ſeruitio della noſtra Chieſa, e Sagreſtia, notificato il tutto alla Madre Priora ſi potrà con la licenza di lei pròporre quello, che ſia più neceſſario, e di maggior vtilità. Lampade, candelieri, ò vaſi d'argento, nè dal monaſtero ſi faranno, nè da altre perſone ſi dimanderanno mai, ſotto pena di priuatione di offitio a chi lo permetterà & a chi opera, ò coopera, dimandando, ò procurando, di priuatione di luogo, e velo nero per vn'anno, e pena di graue colpa, oltre l'oſſeruanza di ſubito leuarſi quello ſia contrario, e mutarlo in altro, conforme ſi può, ſecondo il noſtro Ordine tenere, & adoperare. Le reliquie non ſolo ſi concede, mà ſi eſorta, che ſiano ornate, e tenu-

te con il maggior decoro che sia possibile.

XIX. Per rimuouer da quest'offitio ogni inconueniente che potesse cagionare pregiuditio, ò disturbo alla quiete della vita religiosa, si deuono guardare da gli estremi, fuggendo così la scarsezza, come la troppa moltiplicità, & abbondanza, contenendosi nella decenza, e decoro ecclesiastico, che a i termini di religiose ritirate, conforme al proprio instituto si conuiene, attendendo, che tanto il numero, quanto la qualità non sia eccedente, per il che li parati sacerdotali, che si manterranno potrãno esser di trè, ò al più di quattro sorte, cioè di feriali con guarnitioni, e frange di sola seta senz'oro, ò argento, douendo esser semplici; di festiui, solenni, e solennissimi, conforme dichiara il nome loro, quali non multiplicheranno, mà in ogni colore conserueranno conforme si è stabilito, rinouando quello sia di bisogno, quando la pulitia, e conuenienza lo richiede.

XX. L'inuentario della Sagrestia dalla Madre Priora in vn libro sotto le trè chiaui si terrà custodito, e di esso dalla Sagrestana si ten-

ſi tenga vna copia, quale ſempre ne farà il riſcontro, così nel riceuere, come nel raſſegnare l'offitio, al fine del quale darà la nota di tutto quello, che ò ſi ſarà lograto, ò ſarà fatto di nuouo, il che in detto libro ſarà regiſtrato, mà ſenza nome di neſſuna religioſa, prohibendo ciò eſpreſſamente, eſſẽdo debito, che cõforme ſi profeſſa, ſi dimoſtri, che da tutte ſempre ſemplicemente ſi opera come figlie della ſanta obbedienza, sì come la ſanta pouertà da noi con voto promeſſa, e l'oſſeruanza della perfetta vita commune nella Regola, e Conſtitutioni noſtre comandata ricercano, conſeruandoſi aliene ſempre da ogni difettoſa, e vana emulatione, per non peruertire nel proprio, & humano quell'honore, che al culto Diuino ſolo ſi deue indrizzare, tenendo conto diligentiſſimo, e guardandoſi da tutto quello, che in alcuna maniera in ciò contrariaſſe.

XXI. E perche l'opra, & eſercitio nelle cõſe eſteriori rieſca a ciaſcheduna d'aiuto ancora per la perfettione, ſtudino di auanzarſi nella vera prattica della caritatiua concordia,

dia, & vnione trà di loro, per il mantenimento della quale si ammoniscono sì le minori, come la maggiore, che etiam in quello le occorrerà douersi auertire, si guardino dall'vsar mai modi piccanti, ò riprensiui, mà in ogni occorrenza procedano tutte con vicendeuole rispetto, e reuerenza, se purè per qualche mancamento, che succedesse, ò alcuna difficoltà, che trà di loro auuenisse paresse occorrer' altro, ricorrino alla Madre Priora, di cui sola è il peso di correggere, & emendare anco con penitenze, conforme la qualità delle colpe tutte quelle, che difettassero.

Delle Portinare, e Ruotare.

CONSTITVTIONE XII.

I. LA custodia della ruota, grate, e porta insieme contigue, non si deue consegnare a meno di quattro monache, quali a vicenda due per volta sempre a quella assistino, facendo e pigliando l'imbasciate, che per di fuori occorrono.

De-

II. Deuono eſſere di coſtumi graui, & eſemplari, e di tale età, che almeno paſſino 30 anni, e quando almeno due di loro ſiano più anziane, ſarà più conueniente, purche in eſſe concorrino l'altre qualità di forze, vdito, e viſta, come ſono neceſſarie a queſto offitio.

III. Se la porta dello ſcarico riuſciſſe molto difficile alla cura delle quattro ſudette, ſi douerà dalla Madre Priora per tale occorrenza aggiungere altre due, con le medeſime qualità, che poſsino compitamente ſupplire quel tempo, che dura tal biſogno, sì che reſtando vacanti ciaſcuna la ſua ſettimana, venghino a frequentare in quella l'oſſeruanza de gli ordini della communità, cambiandoſi nel tempo del refettorio, acciò che l'aſsiſtenti per ſettimana poſsino ritrouarſi alla ſeconda menſa, & in ogn' altra occorrenza caritatiuamente ſi ſouuenghino; onde alla detta cuſtodia non mai reſti vna ſola, eccettuato per le funtioni concernenti il medeſimo miniſtero, ò di aſſoluta neceſsità da adempirſi breuemente per retta via, mà ſempre ſiano due, e ciò ſia indi-

indiſpenſabile ancorà alla Madre Priora, ſotto pena arbitraria all' Eminétiſsimo Protettore, ſecondo la ſua colpa, ſe in ciò ella derogaſſe, & a chi reſtaſſe ſola, ò laſciaſſe la compagna, di vn digiuno in pane, & acqua, ſtando a mangiare in terra nel commune refettorio, di poi che nel capitolo, ò doppò la beneditione della menſa ne hauerà detto la ſua colpa; nè mai ammettino, ò richiedino in vece di alcuna di loro veruna dell'altre a tale offitio non deputate, ſe dalla Madre Ptiora non fuſſe ordinato, ò approuato, ſotto pena di priuatione dell' offitio, e di più graue colpa a qualunque, che in ciò in qualſiuoglia maniera contrafaceſſe.

IV. A ciaſcuna delle predette porte ſia vna campanella, che da chi viene di fuori poſsi eſſer ſonata, e le predette aſsiſtenti prõtamente riſpondano.

V. Habbino ſe ancora vn'altra campanella, con la quale chiamino il Fattore quádo fà di biſogno, e con il ſegno differente, che li daranno, faccino che egli intenda da quale delle due porte ſia chiamato, e da quella riſpondendo poſsi con pron.ezza

essequire quanto occore.

VI. Ciascuna di dette Portinare assistenti per settimana tenghi la chiaue della ruota, & vna delle due, che per la porta si haueranno, non lasciando ad altre, che alle compagne nel tempo, che restano a supplire per loro, sotto la pena di più graue colpa, e priuatione dell'offitio, come sopra al numero terzo è notato.

VII. Legghino le Constitutioni della clausura, grate, e ruote, e con puntualità esseguischino tutto quello, che circa questo offitio vi è ordinato, e di più osseruino di custodirsi in tal maniera, quando occorre aprir la porta, che per quanto si può non siano vedute da chi stà di fuori; mà quando per douer prender, ò dar qualche robba non possino far di meno di non comparire, faccino che non vna sola, mà tutte a dua si vedino presenti, tenendo li veli, come alla Constitutione vigesima quarta della seconda parte è ordinato.

VIII. Habbino diligente cura, che non si parli su la porta, mà che dalla ruota luogo proprio per questo si diano li auuisi, che occor-

occorrono, auertendo ancora, che quando alcuno artista, ò operario deua venir dentro, sia prima che elle aprino la porta informato da chi ciò deue fare, di quello che habbia da esseguire; onde e venghino prouisti di quel tanto, che per l'opere loro sia necessario, e dentro non se le hahbia da parlare, se non di quello solamente, che auertirli di fuori non si sia potuto; e se bene per qualche cosa difficile a intendersi dalla ruota, potranno come alla Constitutione nona nnmero quarto della prima parte è detto valersi della grata; guardinsi con tutto ciò di non farsi tal facoltà troppo familiare, mà l'vsino solo per le cose, che di quella habbino necessità, e sempre con il telaro serrato, douendo quando fusse necessario di aprirlo riceuerne prima l'espressa licenza dalla Madre Priora, e tanto a questa, quanto anco alla ruota procurino breuità, e la speditione possibile, sì per loro stesse, come per l'altre ancora, e che il parlare sia quieto, & intelligibile, e che in tutto si dia buona edificatione; onde nella propria stanza, oue detta ruota e grata corrispondano non si

fermino a trattare, ò discorrere nè trà di loro, nè con verun'altra mai, mà speditesi da quello, che con le persone di fuori occorre, si ritirino all' altra stanza per il loro offitio deputata, oue auertino, che quelle sorelle, che vẽghino a far loro qualche ambasciata, esseguita che l'habbino, nõ si trattenghino, mà se ne partino.

IX. Non referischino mai nel monastero à veruna li auuisi e nuoue, che di fuori sentono, guardandosi esse ancora da interrogare, etiam il fattore, ò altri proprij ministri del monastero di quelle cose, che a noi non appartengano.

X. Delle lettere, che venghino, ò si deuino mandare, non ne diano notitia (etiam dimandate) a verun'altra, che alla Madre Priora, se da lei espressamente non le viene ciò ordinato, e l'istesso osseruino d'ogni poliza, viglietto, ò libro, che di fuori anco non sigillati fussero dati, non leggendone mai, nè anco esse altro, che la soprascritta, e quãto prima presentando tutto alla Madre Priora, e chi senza detto ordine curiosamẽte leggesse, referisse, ò domandasse, sia nel prossi-

prossimo capitolo corretta, e con publica penitenza, che le sarà imposta sodisfacci alla sua colpa.

XI. Stiano auertite di non chiamar veruna a ruota, ò grata ne' tempi alla Constitutione vigesima quarta della seconda parte prohibiti; mà se notificato che habbino l'impedimento vedessero, che con qualche causa fusse fatto instanza, lo significhino alla Madre Priora, con esseguir poi quello, che ella ordinerà.

XII. Mon douendosi chiamar le monache, se non alli proprij parenti, come è dichiarato nella predetta vigesima quarta Constitutione, deuano intender sempre chi sia la persona, che le dimanda, facendone consapeuole prima d'ogn'altra la Madre Priora, e mentre che esso dà la licenza, si sonerà il segno dell'Ascoltatrice, & a questa diano la chiaue del parlatorio di dentro, si come a quelli che dimandano, daranno quella per il parlatorio di fuori, stando auertite di farsele rendere quando partano.

XIII. Se succedesse cosa alcuna, che se le douesse rimedio per piccola che fusse, ne

diano

diano auuiso con prestezza, e fedeltà alla Madre Priora, senza parlarne ad altre, non diano occasione, che nel parlatorio si fermino persone sconosciute, ò poueri, per il che rispondino subito che è sonato, e li licenzino, douendosi osseruare circa le limosine, quanto nella Coustitutione duodecima al numero 11. della prima parte stà ordinato.

XIV. Nell'hora del commune ritiramēto alle celle, nella quale per esser' a mezzo giorno non sogliono occorrere negotij, tēgasi serrata la porta, che riesce in strada, e mentre ciò per giust'impedimento non si potesse effettuare, lieuino almeno (per rispetto del silentio) le facoltà di sonare da quei di fuori la campanella, & esse pure stiano ritirate, e con silentio; e se pure occorresse, che si douesse fare qualche necessaria ambasciata alla Camarlinga, ò simili, non suonino campanelli, mà con licentia della Madre Priora vadino con quiete alla cella medesima, facendo, come è detto alla Constitutione duodecima della seconda parte.

XV. Del silentio regolare si procuri per

quanto

quanto possono ogni osseruanza, e però si adoprino di essere spedite al tempo della sera, che questo incomincia, vsando diligēza, che al fattore, ò altri simili siano precedentemente stati dati gli ordini per la mattina seguente, acciò che sino à fatta la santissima Communione, e strettamēte almeno sino a detta Prima possino stare in quel silentio, che la Regola nostra comanda, nō parlando, se non per qualche causa molto vrgente, & il solo necessario.

XVI. Deuono con tutto ciò quando sia l'hora debita, che il fattore deue aprire la porta di fuori prender dalla Madre Priora le chiaui, & ambedue dar principio alla custodia, che loro appartiene; mà nel tempo della Messa Conuentuale, alla quale insieme con la santissima Communione deuono, conforme è detto nella Constitutione decima della seconda parte assistere insieme con la communità, faccino come è detto in questa sopra nel numero 14. il che parimente faranno mentre si ascoltano l'esortationi, acciò in così sante attioni non si riceua disturbo veruno, osseruando inuio-

uiolabilmente, che sì in detti tempi, come in ogn'altro, che per qual si sia occasione bisogni, che desistino dalla custodia predetta, lascino e porte, e grate, e ruote, e finalmente il tutto ben serrato. E la M. Priora, che sopra l'osseruanza puntuale di quanto si è detto deue vigilare, non lasci di correggere, e penitentiare, conforme alle colpe chi in essa osseruanza mançasse, e difettasse.

Delle Ascoltatrici.

CONSTITVTIONE XIII.

I. LE Ascoltatrici deuono assistere sẽpre à tutte quelle, che sarãno chiamate alla grata, sì monache professe, come nouitie, e fanciulle di educatione, benche queste deuino hauer presente la lor Madre Maestra, ò Madre Custode ancora, e finalmente a tutte senza eccettione di veruna, etiam alla Madre Priora, quando però parli con qual si sia, eccettuati l'Eminentissimo Protettore, suo Vicario, e Visitatore.

II. Non doueranno esser Rotare, ò hauer

uer carichi tali, che l'impediſchino il ſodiſ-
fare compitamente a queſto loro offitio, quale è di ſentire e vedere quanto ſi dice e fà da ciaſcuna mentre ſtà alla grata; onde deuono procurare di eſſer molto eſemplari, graui, e ſopra tutto affettionate alla ſanta oſſeruanza.

III. Quando ſentono ſonare il lor ſegno vadano prontamente ſubito alla Madre Priora, dalla quale riceueranno le chiaui della grata, che occorrono, e nel parlatorio aſpettino quella, che è chiamata alla grata, non douendo neſſuna (conforme nel numero vndecimo alla Conſtitutione vigeſima quarta parte ſeconda ſi dichiara) parlare ſenza la preſenza dell'Aſcoltatrice, quale ſubito che la ſudetta chiamata arriui, e non prima, douerà aprir la grata, nè mai dal parlatorio partirſi, ſin tanto che non ſia affatto ſpedito, ò che non viene altra in detto luogo à ſuccederle.

IV. Auertino di non fare veruno ſtrepito, e che nè lor medeſime, nè verun'altra ſtia iui à parlare, che per ciò non vi dourà entrare che le dette offitiali, e l'altre ſola-

mente, quando deuono andare alla grata; sotto pena arbitraria.

V. Non deuono le Ascoltatrici fare ambasciata veruna, nè andare a domandar licentie, mà se ciò bisogni, le medesime, che alla grata si ritrouano, con buon termine si partano per detti effetti, e quando queste per qualche giusto rispetto non potessero ciò essequire da lor medesime, si faccia per mezzo di vna delle Rotare iui vicine.

VI. Perche il tempo di stare alla grata dichiarato alla Cōstitutione vigesima quarta non si trapassi, deuono esser puntuali in auuisar le sorelle del prescritto termine, ò de i segni di quell'ordine e communità, da i quali non habbin licenza di restare, sotto pena di mezza colpa, quando in ciò mancasse.

VII. Ogni volta che le grate rimanghino libere haueranno cura, che il parlatorio di fuori da chi parte si lasci serrato, & esse chiuderanno le grate, rendendo le chiaui alla Madre Priora, con darle conto di quello sia seguito: la chiaue del parlatorio di dētro la renderanno alle portinare, e non parleran-

leranno nè con quelle, nè con verun'altra di cosa alcuna, che habbino vdita, douendo trà l'altre conditioni loro hauere perfettamente questa della segretezza.

VIII. Se vedessero che alcuna commettesse mancamento veruno, parlasse equiuoco, piano, spezzato, curiosamente, ò simili difetti (quali diligentemente deuono notare, sì per aiuto della perfettione di ciascuna, come per la buona edificatione, che del monastero si deue dare) senza parlarne giamai con altre, etiam per auuisare, solo alla M. Priora fedelissimamēte referiranno quāto bisogni, e quando da lei sia giudicato, che diano qualche auertimēto a chi hauesse errato, lo faccino col modo, e termine, che à carità fraterna sia douuto, e quelle Ascoltatrici, che mancassero circa li sudetti ordini, se ne riconoschino, e dalla M. Priora con correttione e penitenza, conforme la qualità della colpa, siano ammonite, e quando non segue la debita emendatione siano priuate dell'offitio.

Dell'Accompagnatrici de' Secolari.

CONSTITVTIONE XIV.

I. LI ſecolari di qualſiuoglia qualità, che conforme l'occorrenze con la facoltà, che di quattro in quattro meſi concederà l'Eminentiſſimo Protettore, douranno eſſer'ammeſsi nella clauſura, ſi deuono ſempre da duē Madri accompagnare, che per ciò hauerà penſiero la Madre Priora d'imporre queſto carico a chi conoſcerà eſſer più conueniente, procurando di deputar tali monache, che ſiano e per età, e per conditioni di coſtumi graui, e per altre habilità da potere à pieno ſodisfare all'offitio, che ſe l'impone; & eſſa douerà ſempre eſſer preſente, & accompagnare con vna di dette deputate il Padre ſpirituale, e li Medici, e ſempre qual ſi ſia altro, doue la preſenza ſua occorra, e quando fuſſe impedita, douerà altra nominata da lei, ò la Madre Sottopriora ſupplire in vece ſua, e tal deputatione potrà, e dourà far ſempre con ogni altro, à cui

à cui la ſua preſenza propria non ſia così douuta, e neceſſaria.

II. Siano queſte diligenti ſempre che ſentano il ſegno, che le chiama di prontamente muouerſi, & arriuate alla porta, ferminſi alquanto lontane da quella, per non eſſer vedute, aſpettando nel prefiſſo luogo l'ingreſſo di chi deuono accompagnare.

III. Introdotti anderanno auanti ſonando il campanello in ogni luogo, oue deuono paſſare. Quando per qualche eſſercitio, ò lauoro deuono i manifattori, ò qualſiuoglia operario trattenerſi per qualche tēpo in qualſiſia luogo, ſe li darà vn campanello, perche poſsino quando finiſcono, o le occorre altro darne ſegno con ſonarlo, & eſſe (eccettuato al giardino, che douerà quando vi ſono i ſecolari ſtar ſempre ſerrato) fuori di quella ſtanza, ò almeno ſe queſto non è poſsibile, slontanate da quelli alquanto aſſiſtino con la debita cuſtodia tutto il tempo che biſogna, e ſiano sì in queſto, come nell'accompagnarli non mai meno di due. Se il luogo, oue queſti operano fuſſe luogo di paſſo, ſi ponga tal ſegno, che le ſorelle re-

ſtino

ſtino, mediante quello di ciò auuiſate, e ſe fuſſe neceſſario, che di quiui elle paſſaſſero, deuono l'Accompagnatrici far che li ſecolari per quel poco di tempo ſi ritirino.

IV. Et acciò ſenza verun diſturbo, mà con quiete, & ordine ſi poſsi in tutto procedere, oſſeruino, quando l'opera di detti continoui per lungo tempo, di cambiarſi trà loro, acciò che a gli ordini communi poſsino, come è debito ſodisfare, ſenza mancare in niente dal quì ſopra ordinato, dichiarando, che eccetto la Camarlinga, quale per proprio carico douerà aſsiſtere nelle prouiſioni, ò altro, che all'officio ſuo ſia appartenente, non dourà neſſuna dell'altre non deputate intrometterſi a queſt'officio, ſotto pena di più graue colpa, e priuation di luogo per vn meſe, ſe per qualche cauſa giuſta, ò di biſogno nō le viene dalla M. Priora comandato, quale oſſeruerà di non ſeruirſi in ciò delle Portinare, ſe nō quando già fuſſero del tutto sbrigate dalla porta, e ſe alcuna mancaſſe, ò vſaſſe negligenza ne'ſudetti ordini, ſia ſecondo l'errore commeſſo penitentiata.

Dell'

Dell'offitio dell'Infermiere.

CONSTITVTIONE XV.

I. NElla distributione delli officij, che di tempo in tempo frà le nostre religiose dalla Madre Priora si farà, daraßi sempre ad vna, che sia graue, caritatiua, & esemplare il carico d'Infermiera, con il quale habbi la cura dell' inferme, conualescenti, vecchie, inhabili, e mal sane; di niuna delle quali però prenderà cura da se stessa, mà secondo l'ordine, che dalla M. Priora riceuerà.

II. Alla sudetta si assegneranno due altre religiose, che sue compagne in tale ministero talmente da lei dipendino, che circa di quello non faccino cosa, che da essa non sia ordinata, ò saputa, & approuata.

III. A tutte queste (quando sia di bisogno, & espediente potrà aggiungersi ancora vna sorella aiutante, che impiegandosi nella cucina, & essercitij di scopare, lauare, e simili, dia aiuto, conforme occorre, e che

la

la maggiore Infermiera gli ordinerà; auertendo sempre però, che in quelli affari, che nelle camere, & intorno le proprie persone dell'infe[illegible] si appartengano, non deue essere intromessa mai, se non in caso di molta necessità, e con la particolar licenza della Madre Priora.

IV. Ciascheduna attenda al proprio suo ministero diligentemente, e con somma carità, come si deue a quel Signore, che si compiacque dire; *Quod vni ex minimis meis fecistis mihi fecistis*; Quello che voi faceste ad vno de' miei minimi, lo faceste a me stesso; e consideri, che la mercede non all'opera, mà all'affetto hauerà corrispondenza, assicurandoci egli medesimo, che il solo dare ancora vn bicchier d'acqua, riceuerà il guiderdone, che si merita dal soggetto in riguardo di cui ciò si fece.

V. Siano le sorelle predette fatte esenti da qualsiuoglia altro carico, che ne i bisogni di questo ministero potessero darli impedimento, e quando la qualità del male, ò il numero dell'inferme ricerchi tal seruitù, ò assistenza, che ne bisogni perciò restar

da

da gli ordini del Choro, e communità, carico dell'Infermiera maggiore sarà il dimandarne dalla Madre Priora licenza, così per se stessa, come per le compagne, quali vseranno detta licenza, ò tutte, ò parte, secondo che detta infermiera precisamente disporrà, e per quel tẽpo solamente che essa medesima conoscerà esser necessario; la qual deue nõ solo procurare per quello che a ciascuna distintamente appartiene, che quanto bisogna al seruitio, e buona cura dell'inferme vada con ogni esquisita diligenza, e carità; mà deue star'auertita ancora, che le troppo fatiche, ò vigilie souerchie non cagionino a se, ò alle compagne dãno, ò nocumento, e però prontamente accetterà dalla Madre Priora l'aiuto di altre sempre che le bisognerà.

VI. Se il male fusse contagioso, attenda, che quanto l'inferma adopra, tutto resti separato, acciò non facci nocumento all'altre, e tanto per l'altre assistenti, quanto per se, osserui le diligenze, che per preseruatiuo sono ordinate.

VII. Nell'infermeria sarà (per quello, che

ſpetta al ſeruitio, e conſolationè conueniẽte dell'inferme) diſpenſato il ſilentio; quali s'ingegnerà l'infermiera, che ſtiano quiete, e che in quello ſi può ſiano ne' tempi opportuni trattenute, e con allegrezza ſpirituale religioſamente conſolate, non ſolo cõ quello, che dal Medico vien'ordinato, ma con qualche verdura, e lettione di libro deuoto atto per queſto, venghino tal' hora ſantamente ricreate, e che l'ordinarie viſite delle ſorelle ſiano a queſto indrizzate, vigilando però, che in eſſo ſi oſſerui quanto nella Conſtitutione dell'infermeria nella parte ſeconda ſtà ordinato, guardando diligentemente, che nel voler compiacere l'inferme, tanto da eſſa, quanto dall'altre non ſi facci coſa, che poſſa apportarle alcuno ſpirituale, ò corporale pregiuditio nocumento.

VIII. Con patienza, e carità ſopporti li trauagli, e ſuperi le difficoltà, che tal volta nel ſeruitio dell' inferme ſogliono ſuccededere, e veda, che l'altre deputate faccino l'iſteſſo, e che tutte l'inferme ſiano ſeruite, e prouiſte con egualità; onde per quello, che

dalla

dalla compleßione, e dal male di ciascuna si ricerchi, così l'vltima inferiore, come la maggiore, e superiore, compitamente habbia quello, che per rimedio le conuiene, & in questa osseruanza sia l'infermiera considerata, vsando perciò molta prudenza, & ogni discretione, participando (per non errare) quanto le occorre cō la Madre Priora, quale anco da se dourà sopra di ciò star molto auertita, e con ogni cura sempre vigilare.

IX. Acciò che l'inferme trouino disposto ciò che al loro seruitio venghi a bisognare, tenga inuentariate le masseritie, che nella infermeria sono assegnate, e con le compagne sue scomparta così la cura di esse, come l'altre fatiche, & essercitij; sì che con ordine, e quiete vnitamente il tutto resti custodito.

X. Nelle camere tenghino cura di far le diligenze debite per mantenerui sempre l'aria ben purgata, e che i letti, e tutto ciò, che a quelle si appartiene, stia con la semplicità, che alla pouertà religiosa conuiene mantenuto, e con decoro, e pulitia acco-

modato, tutti li mobili, e comeſtibili, che nell'infermeria biſogneranno; douendoſi dall'infermiera medeſima, dalle officiali ſopra quelli deputate prouedere, con la licenza generale, che dalla Madre Priora per le coſe ordinarie le ſia conceſſa; mà ſe oltre a queſte biſognaſſe ancora qualche altra coſa più ſtraordinaria, all'hora lo farà noto alla Madre Priora, e ſecondo l'ordine particolare, che da lei riceuerà, puntualmente eſſeguiſca.

XI. Subito che l'Infermiera ſaprà, che alcuna ſia inferma lo notifichi alla Madre Priora, prendendo l'ordine di quello, che debba fare, e particolarmente ſe occorra chiamar'il Medico, ſenza la cui licenza mai non ſi chiamerà; circa di che deueſi procedere cō vna ragioneuole, e diſcreta circonſpettione per non eſſere sì facili, che per ogni poca coſa lo introduchino, nè sì difficili, che aſpettino, che il male ſia troppo aggrauato.

XII. Eſſa medeſima ſtia preſente ſempre in ciaſcuna viſita, che all'inferme il Medico fà, dando la relatione, e prendendo l'ordi-

ne, che occorre, scriuendosi quello, che alla memoria fusse difficile per fuggire il pericolo, che nel difetto di quella si hà di errare, guardandosi però di non parlare di tali ordini con verun'altra, che con la Madre Priora, e con la Spetiala per quello appartiene a'medicamenti, & a quelle sole offitiali, che faccia di bisogno per quello, che dalli offitij loro le occorre, sì come da tutte, fuori che con la Madre Priora deue guardarsi di parlare delle particolari qualità dell' inferme, e mali loro.

XIII. Di ciascheduna inferma auerta, e tenga conto, e memoria del giorno, in cui si ammalo, & à che hora la febbre lasci, ò ripigli, non solo per farne la relatione sudetta; mà ancora perche così il cibo, come li Medicamenti siano dati ad hore conuenienti, e nel tempo opportuno, & vsi ogni auertenza, che si osseruino debitamente le regole del Medico, senza variare, ò tralasciare cosa alcuna da quello ordinata, con il quale si guarderanno ancora dall'essere importune.

XIV. Nella preparatione, così di rimedij,

dij, come de'cibi, essa stessa potendo interuerrà in tal modo, che ella sappia, che esattamente si osseruino gli ordini dal Medico riceuuti, e che ciascuna cosa sia di buona qualità, e bene accommodata; e quando da se non potessi assistere a ciascheduna inferma nel tempo di prendere i medicamenti, ò del cibarsi, si valerà delle compagne, ordinando, e riuedendo quello, che per tutte occorre, quanto più ella potrà, & assistendo da se alle più bisognose sempre con la maggior vigilanza, e più diligente cura, che le sia possibile.

XV. Non lasci, che le conualescenti si leuino di letto, nè eschino di camera sin tanto che il Medico non ne darà licenza, e faccia che nel tempo, che stanno nell'infermeria (il che sarà quel tanto, che la Madre Priora ordinerà) osseruino ne' cibi, e nell' altre cose la regola dal Medico lasciatale.

XVI. L'infermiera medesima tenga ricordata la confessione, e santissima communione per vna volta la settimana nell' ordinarie infermità; e quando si accorgerà, che il male sia pericoloso, ò che si vada ag-

gra-

grauando (circa di che ſtarà molto auertita) lo notificherà ſubito alla Madre Priora, acciò li ſantiſſimi Sacramenti ſi diano auāti, che il conoſcimento manchi, e che quelle riceuino merito maggiore, e più copioſamente ſiano con quei celeſti aiuti auualorate e conſolate, ricordando che per eſſe ſiano fatte l'orationi, come è ordinato nella Conſtitutione vigeſima ſeconda della ſeconda parte.

XVII. Eſſa medeſima facci, che quando alcuna ſarà ſpirata il cadauero ſia conforme al ſolito accommodato, e nell'oratorio con i lumi decentemente lo tenga, ſino che la Madre Priora ordini, che ſia leuato, facendo che quell'anima ſia da qualcheduna iui preſente con offitij, & orationi frà tanto ſuffragata.



Della

Della Speciala.

CONSTITVTIONE XVI.

I. ACciò le nostre sorelle nelle loro infermità siano per quello ancora, che alla qualità, e bontà de' medicamenti spetta con ogni possibile esquisitezza seruite, si hauerà nel monastero l'officina della spetieria con le sue necessarie commodità.

II. Di questa si darà il carico ad vna monaca, che hauerà cura di rinouare, e prouedere a suo tempo quella qualità, e quantità di sciroppi, acque stillate, e simili cose medicinali, che per seruitio del monastero si giudicano opportune, secondo che conforme l'ordinationi del Medico si conoscerà esser di bisogno.

III. Guardisi molto, conforme la sentenza di S. Paolo; *Non plus sapere, quam oportet sapere*; Non vogliate saper più, che sia di necessità sapere, di non voler fare più di quello, che realmente bisogni oprare:

re: onde contentandosi semplicemente di quelle cose più vsuali e communi, che ordinariamēte occorrano dell'altre più straordinarie, che non così frequentemente bisognano, ò che ancorche bisognassero, sono di più brigosa manifattura, e di più singolar qualità; da altre spetierie, di luoghi sicuri, ne potranno prouedere all' occorrenza, e mantener nel monastero quella quantità, che per sei mesi, ò per vn'anno al più, con l'esperienza si giudichi, che possa bisognare, non caricandosi mai di troppa quātità, massime di quelli, che annualmente si deuono rinouare, acciò non si pregiudichi alla buona lor qualità, e si conseruino con la diligenza, che secondo l'arte per il douuto mantenimento ella richiede.

IV. Procuri con l'accortezza; e diligenza, che li sia posibile vsare di dimandare quello, che li viene a bisognare così per tēpo, che si posa euitare il tener la ruota aperta tutti quei tempi, che conforme le nostre Constitutioni deuesi tener serrata, & a quella per quanto si può in dette hore non trattare.

V. Dalla manifattura di confetture, e paste si guardino, cóforme alla prohibitione, che espressa si ritroua nella seconda parte al numero quarto delle Constitutioni 18. e 19. astenendosi in tutto, e per tutto da tutto ciò, che non solo habbi niente dal cótrario alla da noi professata semplicità; mà che venghi ad apportare (senza la necessaria vtilità) distrattione, ò occupatione, che impedisca il concorrere a gli ordini del Choro principalmente, e dell'altre communità; circa la quale nè essa, nè altra chorista assegnatale per compagna di offitio deuono ricercare, ò valersi di dispensa, nè la Madre Priora deue concederla se non è vera, e certa necessità: Che però acciò anco questa quanto sia possibile si venghi ad euitare, ordiniamo più tosto, che quando si possa, e si veda bisognare, se li conceda vna, ò due sorelle aiutanti, che esseguendo quanto la maggiore offitiala ordinerà li diano l'aiuto, che per tale effetto occorrerà.

VI. Sempre che il Medico entrerà nel monastero, al segno, che di ciò ella sentirà, essa maggiore, ò sua compagna, quando da

se nõ potesi, vada al debito suo luogo nell' infermeria, & al tempo che egli deua scriuere le sue ordinationi (per il cui effetto ella hà da fare, che troui sẽpre preparato cõ il calamaro quanto occorre) si facci presente, e si legga il tutto, facendosi ben dichiarare prima che egli parta tutti li dubbij, e difficoltà, che nel descritto, ò detto in voce venisse a ritrouare; notandosi da se ancora se alcuna cosa pericolosa alla memoria non descritta le restasse, acciò senza risico di errare possa il tutto con la debita puntualità adempire, guardandosi di parlare con altre mai, che con la Madre Priora, ò infermiera, di tali ordini, ò di niente, che intorno a quelli le occorressi, custodendosi perciò nella sua officina li descritti ordini senza lasciarli vedere all'altre.

VII. Aggiustati poi diligentemente li ordinati rimedij; all'infermiera maggiore li consegnerà; non intromettendosi altrimenti circa le inferme nè con fatti, ne con parole, se la Madre Priora altro in particolare per qualche occorrenza non li ordinerà, gouernandosi, e moderandosi in tutto

ciò che incontri circa quello, che deue esseguire con l'humile conformità nell' obbedire, e con la diligente carità nell'operare.

Della Dispensatrice.

CONSTITVTIONE XVII.

I. L'officina della Dispensa deue esser vicina alla cucina, e commoda quanto sia possibile alla porta dello scarico, acciò senza disturbo della quiete, & ritiramento del monastero vi si possano cõdurre le prouisioni, che alla custodia di detta si appartengano.

II. A questo offitio sarà deputata vna Monaca con vna compagna, ambedue choriste, alle quali si assegnerà vna aiutante da impiegarsi nell'essercitio e diligenze, che bisognano per la custodia di tutte le robbe, che a tale offitio vanno consegnate, douendosi in esso conseruare sale, oglio, cascio, e simili prouisioni da mãtenersi, e distribuirsi poi conforme occorre.

III. Siano le sudette diligenti in tener puli-

pulita, e netta l'officina, ponendo molta cura, & auertenza, che nessuna cosa vadi a male, spesso riuedendole tutte, e facendo spedir prima quelle, che possono meno mãtenersi, e quando le prouisioni hauute si auuicinano al fine, sarà cura della Dispensatrice fare auuisata la Camarlinga, e Madre Priora, perche a tempo possino fare le prouisioni nuoue.

IV. Le cose mangiatiui, che per carità fussero mandate tanto in particolare, quanto in commune, di poi che la Madre Priora l'hauerà vedute si porteranno alla Dispensatrice, quale ò le riserberà se sono da mantenersi per vnirle con altre bastanti a tutta la communità, ouero le distribuirà prontamente, secondo l'ordine, che riceua dalla Madre Priora, guardandosi sempre dalle singolarità, per compiacer nessuna humanamente; mà secondo il bisogno, e vero ordine della santa carità in tutto si gouerni.

V. In vna tauoletta, che starà appesa nella cucina terrà segnato tutto quello, che in ciascun giorno della settimana si deua

pre-

preparare dalle cucinare, così per il pranzo, come per la cena, & alla Camarlinga giornalmente domandi tutto a tempo debito, quanto le fà bisogno per aggiustamento delle pietanze, circa le quali quando occorresse insolita variatione, ne darà parte alla Madre Priora, esseguendo con il parere, e consenso di lei quello che sia opportuno; auertendo però sempre di andarsi regolando talmente conforme all' ordine nella Constitutione decima nona della seconda parte descritto, che pienamente si osserui.

VI. Essa dispensatrice con la vicẽda della sua compagna attenda, che le due aiutãti, e monaca, che in ciascuna settimana saranno deputate cucinare, faccino compitamẽte quello, che li tocca, che tenghino il tutto pulitamente, e con l'istessa diligenza accommodino le viuande, la conditura delle quali saranno ben fatta, facile, e commune, come nella decima nona Cõstitutione della seconda parte è detto.

VII. Douranno ritrouarsi ò essa, ò la sua compagna allo spartimento delle portioni, facendo, che le tauolette siano accommodate,

date, e portate in refettorio, senza ricognitione alcuna di particolarità, mà tutte siano con l'istessa quantità eguali, come alla sopradetta Constitutione è stabilito.

VIII. Sopra ogni altra cosa deue la dispensatrice porre studio particolarissimo di rendersi patiente, e grandemente caritatiua vniuersalmente verso tutte, procurando, che le vecchie, e deboli, & ogni bisognosa possino, quando occorra con l'indrizzo, e consenso della Madre Priora hauere la permutatione di alcun cibo, come di herba, in luogo di pasta, frutta, in luogo di cascio, insalata cotta, in vece della cruda, e simili indulgenze, facili à chi procede con carità e ordine; auertendo nondimeno di non sottoporsi in ciò al gusto, mà alla necessità, e bisogno, quali ella con diligenza procurerà intendere dalle Superiori per potere in tutto ciò che alla giornata succedesse proueder ciascuna competentemente; e perche se le faciliti ciò alla memoria, terrà nella dispensa, e cucina notati in vna tauoletta tutti li nomi delle sorelle, quali sempre andrà rileggendo auanti che dia l'ordine preciso alle

cuci.

cucinare, dalle quali farà sia tenuto conto di qualsiuoglia cosa, anco di auanzo, acciò quello ancora, che al monastero, e superfluo non si guasti; mà in limosina vadi impiegato senza spregamento di robba, e detrimento della santa pouertà, auertendo che le carità non si deuono esseguire, se non con la licenza, e conforme l'ordine, che la Madre Priora conceda, sì quanto alla robba, come ancora quanto alle persone, ò luoghi, a cui si distribuiscano.

IX. L'inuentarij della biancheria, pile, piatti, & ogni masseritia appartenente così alla dispensa, come alla cucina saranno appresso della Dispensatrice, e sua compagna, & ogni settimana si faranno render conto, così dalla monaca, come dall'aiutanti state deputate alla cucina di tutto quello, che riceuerono in consegna, per mutare, e dar bianco quello che bisogni, leuando, e rimettendo circa li piatti, & altro simile, come occorra, con dar di poi a' debiti tempi ragguaglio alla Camarlinga di quello, che manchi, acciò quando bisogna si rinuouino, con licenza della Madre Priora

ra le debite prouisioni.

X. Sia accurata, e diligente, che la sorella aiutante data a quest'offitio faccia ne' debiti tempi quelli essercitij, che ad essa sono pertinēti, e che ogni settimana nel giorno determinato dispensi l'oglio, che alle officiali particolari occorre per li lumi, ò altro, in cui si deua adoperare.

XI. Procurino così la Dispensatrice, come la compagna di conseruarsi affettionate a gli ordini communi, procurando di prontamente ritrouarsi a ciascuno di essi, quanto più potranno, mà singolarmente da gli essercitij spirituali, e del choro procurino nō mancare, preuedendo, & ordinando ne gli altri tempi tutto ciò che possa occorrere e bisognare, e quando vedino, che pur sia necessaria l'assistenza loro, sì che non possino qualche volta far di meno di non restare alcuna di loro da qualcheduno de' sudetti ordini, lo conferischino con la Madre Priora, acciò quando ella approui giusta, e debita tal causa, e necessità posino farlo con la benedittione di Dio, e della santa obbedienza, conforme la quale si douranno con ras-

ſegnatione regolare, quando altrimenti ella li ordinaſſi.

XII. Stiano ambedue concordemente in carità vnite, riſpettandoſi nel trattare, e procedere l'vna con l'altra, e diano in tutto buon'eſempio alle ſorelle ſotto di loro deputate, caritatiuamente auertẽdole di quello, che ne'loro eſſercitij venghi ad occorrere, acciò nell'eſteriore fatiga, e diligenza mantenghino i lor cuori in Dio, e nel deſiderio di perfettamente ſeruirlo ſempre inuogliati, & acceſi li conſeruino.

Delle Canouare.

CONSTITVTIONE XVIII.

I. PEr la conſeruatione, e buona cura del vino, del pane, della farina, & ancora del grano, quando occorreſſe, che di queſto ſi doueſſe conſeruare nel monaſtero, ſi deputerà vna monaca, quale quando occorre, che il fattore, ò altri ſecolari entrino nel monaſtero per accommodare le botte, portar vino, ò altro di ſeruitio per

la

la canoua, dourà insieme con la Camarlinga, & vna Accompagnatrice de'secolari trouarsi presente (quando bisogni) per vedere che esseguischino quanto deuono, osseruãdo però nell'ordinare quello, che occorra, conforme è descritto nella Constitutione ottaua della prima parte.

II. Se le assegnerà vna compagna chorista, & vna aiutante, con le quali dourà attendere, che le cantine, & officine tutte stiano sempre pulite, le botte ben cerchiate, a suo tempo riuiste, e lauate, & in somma, tutto ciò che a queste grascie appartiene ben custodito, riuedendole spesso per conoscere, e rimediare, se alcuna cosa patisse, notificando alla Madre Priora, e Camarlinga li bisogni, che succedono, acciò a' tempi opportuni tutto si proueda.

III. Quando si deua dar grano per macinare, ò a i fornari per il pane, si pesi, o misuri, conforme che bisogni, e lo notino nel libretto, che per questo effetto doueranno tenere, sì come nell'istesso, ò altro faccino nota di tutta la robba, che in consegna a detta officina viene, notando di tutta l'in-

greſſo, & eſſito, nel modo douuto, & auertendo, che non le vada a male niente.

IV. Habbino cura, che il pane ſia di buona e ſana qualità; ſempre che lo riceuano, lo peſino, e notino come ſopra, procurando che il monaſtero ſia ſeruito bene e fedelmente, tenghino conto che ciaſcuna volta ſia ripoſto pulitamente, & auanti il pranzo e cena, faccino la diſtributione alle poſate delle ſorelle, e finite le menſe, riuedano li auanzi, eſitandoli come conuiene; e ſimilmente delle poſate del vino ne faccino aceto, per darne la prouiſione di poi alla Diſpenſatrice; tenghino ordinato ancora tutto quello, che circa le paſte per vitto delle ſorelle venghi ad occorrere, & a detta Diſpenſatrice al ſuo tempo le conſegnino.

V. Siano molto diligenti, che il vino, che hà da ſeruire per le meſſe ſia ſempre di perfetta qualità, & ogni mattina ſenza che la Sagreſtana l'habbi da domandare, lo pōghino al luogo ſuo, acciò con ogni quiete, e ſilentio poſſi ciaſcuna ſodisfare al ſuo debito: E perche in queſta officina non deue neſſuna fuori del neceſſario trattenerui ſi, e

par-

parlare, procurino di ſpedirſi con ogni breuità dalli eſſercitij, chè in quella deuono operare, e di recitare mẽtre che li fanno qualche deuotione, conforme che loro piacerà.

Delle Refettorare.

CONSTITVTIONE XIX.

I. LA Refettorara inſieme con le compagne, & aiuti, che dall'obbedienza li ſaranno aſſegnati, hauerà buona cura della pulitia del refettorio, e de' mobili tutti, che ad eſſo ſi appartengano, mutando à i tempi conuenienti le ſaluiette, bandinelle, e li zinali per le ſeruitrici delle menſe.

II. Accommodino le tauole, e le poſate, conforme ſi deue nelle ſue hore debite, puliſchino doppò le menſe le forcine, coltelli, e tutto, che in eſſe viene adoperato; e nel tempo che il refettorio rimane libero, laſcino le fineſtre aperte per l'eſſalo, e mutatione di aria, che biſogna.

III. Procedano trà di loro con ogni mãſuetudine, e carità, ſcompartendoſi tutti

queſti

questi essercitij, sì che ogn' vna sappia il carico proprio, che in ciascuna settimana le viene a toccare, dandosi aiuto, e conuenendo vnitamente nello scopare, ò altro, oue bisogni.

IV. Tenghino conto che il refettorio, come è detto alla Constitutione decima nona della seconda parte, stia fuori de' tempi alla refettione assegnati serrato sempre; sì che esse sole, e la Canouara, e Dispensatrice per quello, che necessariamente deuono accommodarui, e nel tempo opportuno, perciò vi possino entrare, osseruando di non parlarui, che il solo necessario piano, e breue, acciò il silentio perpetuo vi si osserui, conforme ordinano le Constitutioni decima seconda, e decima nona della secõda parte, si guardino dal fare strepito ancora nel tẽpo della seconda mensa, etiam ne' luoghi vicini, acciò in essa, come nella prima possino le sorelle godere la lettione spirituale con la quiete, che a religiose è douuto.

Delle

Delle Vestiarie.

CONSTITVTIONE XX.

I. HAbbiasi nel monastero luoghi distinti, e proportionati alla custodia de gli habiti lani, e velature line, che bisognano alle sorelle, così professe, come nouitie.

II. A ciascuna di dette Vestiarie sia deputata vna monaca, con vna, ò due compagne per ogni officio.

III. Habbino pensiero, specialmente la Vestiaria lana di riuedere, & accommodare nel verno tutto ciò, che nell'estate à venire bisognerà a ciascuna sorella; e nell' estate riuedino, & accommodino quello, che per il verno occorre, auertendo con la carità douuta di rinouar gli habiti nella stagione più fredda, e nella calda diano li più vsati, e leggieri.

IV. Siano diligentissime, che a nessuna sorella manchi cosa alcuna, & oltre il dar con ogni carita quello, che dalle medesime

le

le venisse per loro bisogno dimandato, procurino, per quanto possano, di antiuedere da se stesse, e preuenirle in tutto ciò, che alla giornata occorra.

V. Vsino tal diligenza nel loro offitio, che a' tempi debiti possino prontamente somministrare alle sorelle tutto quello, che conuiene la Vestiaria lana nel variare delle stagioni, e la Vestiaria lina in dar la velatura, li sciugatori, e ciascuna cosa nel prefisso termine, che andrà mutata, tenendo conto, che le sorelle altresì siano puntuali in rendere, & a suo luogo rimettere quello, che và lasciato per pulirlo, imbiancarlo, & accommodato riporlo, come deuono, ricordandolo caritatiuamente, e con humiltà a quelle, che da ciò mancassero, e quando vedessero, che frequentemente questo si trascurasse, lo notifichino alla M.Priora, acciò resti emendato.

VI Nelli essercitij di sciacquare li panni, far le bucate, sbattere gli habiti lani, ò fiorinarli, per tenerli guardati dalle tarme, conuenghino insieme dette Vestiarie, dandosi aiuto l'vne all'altre, con quelle sorelle

di

di più, che la Madre Priora, ſe biſogni ordinerà.

VII. In ciaſcuno di eſſi offitij ſia il ſuo inuentario diſtinto, e conforme che con l'vſo ſi và conſumando la robba, procurino il nuouo ſupplimento di eſſa, dimandãdola a tempi debiti, notando il calo, e la rinouatione, che per quello ſegue, perche ogni trè anni ſi poſſa riſcontrare.

VIII. Siano dette officiali intente, non ſolo a diſtribuire, come ſopra è detto, mà à mantenere tutto ciò, che al proprio offitio loro ſi appartiene, tenendo li armadij puliti, netti, e ben difeſi dalla poluere, e da tutto quello, che puol nuocere a detti habiti, per il che diligentemente li riuedino, ricucendoli, e raccommodandoli pulitamente, come occorre.

XI. Non ſieno niente meno diligenti in far che ſi conſerui ſempre in eſſi lo ſplendore della pouertà, e ſemplicità religioſa, come nella Conſtitutione decima quinta della prima parte è ordinato, non ſolo quãto alla loro qualità, e numero; mà quanto alle piegature ancora, guardandoſi da ogni

industria, ò artifitio, e non vſando coſe di odori vani, mà ſolo quello, che alla conſeruatione de panni, & alla buona ſanità ſia conueniente, e profitteuole, ſotto la pena al numero 11. della predetta decima quinta Conſtitutione regiſtrata.

X. Ricordinſi, che non ſi hanno da ammetter ſegni di particolarità ne gli habiti; eccetto che a gl'imbuſti di panno lino, zinali, calzette, e tonacelle di lana, ponendo a gli altri le polize de'Santi delle celle, con li quali parimente diſtribuiranno le velature; non però vſino dette polize alla lineria ne gli armadij, mà ſolo nella diſtributione, non douendoſi queſte riponer' in eſſi con altra diſtintione, che di grandi, mezzani, e piccoli, e più e meno graui, per poter nel diſtribuirli vſar la carità, conforme che alla compleſſione, & a tempi ſia douuta, ſe però non ci è cauſa di qualcuna così poco ſana, che acciò non apporti nocumento all' altre ſia neceſſario altrimenti, perche in tal neceſſaria cagione la diſtintione ſarà e di luogo, tenendole riposte ſeparatamente, e di ſegno diſtinto, acciò non ſi venghi à cā-

biare, ò mescolare con gli altri della communità, & ancora nelle bucate, quando la mala sanità sia tale, che questo ancora facci di bisogno.

XI. Dalla Madre Priora deuono procurare panno, filo, e quanto le occorre, sì per racconciare, come per rinouare quello, che sia bisogno, per il che la vestiaria lana farà ogn'anno, ò ogni sei mesi, quando occorresse nota di quello bisogna rinouare, e datala alla Madre Priora, alla sua dispositione stia rimessa, e dipendente, come parimente farà la Vestiaria lina, riuedendo, e riscontrando con l'inuentarij ad ogni bucata il tutto, & vna volta l'anno, ò ogni sei mesi dia la nota, come è detto alla Madre Priora.

XII. Nella stanza del lauoro commune cuciranno, & accommoderanno ciò che le sia possibile, non trattenendosi nelle officine particolari, se non il solo necessario, così per riporre, come anco per misurare, tagliare, & imbastire quello solamente, che in detto luogo non si possa ben compire, senza impedire la quiete, & ordine commune.

XIII. Quello che di nuouo si farà taglia-

to, & aggiustato, che sia lo notifichino alla Distribuitrice del lauoro, e quando occorra, che per loro aiuto ella distribuisca cosa veruna alle sorelle, riuedano quello che si fà, acciò il tutto venghi fatto, e terminato nella forma, che conuiene.

Della Distribuitrice del lauoro.

CONSTITVTIONE XXI.

I. ACciò nel nostro monastero sia qualunque cosa e con perfettione, e con merito maggiore mediante il buon'ordine, e dependenza dalla santa obbedienza esercitata, ordiniamo che la Madre Priora dia ad vna monaca il carico, & offitio di distribuire i lauori da farsi dalle nostre religiose, conforme che nella Constitutione 18. della seconda parte stà ordinato.

II. Per ben procedere in questa distributione doueranno le Vestiarie de gli habiti così di lana, come quella delle velature di lino, la Sagrestana, & ogni offitiala, à cui ciò occorra imbastire, & ordinare li lauori all'offitio consegnatole spettanti, & alla

Distri-

Distribuitrice portarli con il filo, e tutto, che per detti lauori occorre, rappresentandoli quali siano quelli, de quali habbino bisogno, che prima siano finiti.

III. Deue adunque detta distribuitrice far che il lauoro stia sempre in tal maniera disposto, & esserne lei dall' officiali talmente in tempo prouista, che non le manchi mai in che impiegar ciascuna; e la distributione deue sempre farla primieramente di quelle cose, che prima, e più necessariamẽte possino bisognare, sì che senza astringere veruna con modo, ò termine di patto, cō la sola sollecitudine, che nel tempo di lauorare ciascuna si deue virtuosamente essercitare, resti ogni cosa a suo debito tempo cōpita; nè si habbia da nessuna per causa di queste cose esteriori a mancare da gl altri ordini, ò da trascurarli mai.

IV. Tenga per ciò conto, che ciascuna senza perdimento di tempo con la conueniente diligenza operi bene quello, che hà frà mano, riuedendolo essa medesima, e mostrandolo alle officiale, quando per detto fine le sia di bisogno.

Hauerà

V. Hauerà similmente riguardo nella distributione, che ella farà alla possibilità, & habilità di ciascuna, osseruando di andare essa medesima auanti l'hora del lauoro a mettere a ordine nel luogo a ciascheduna assegnato il suo lauoro, e quanto per quello facci di bisogno; e parimente finito, che ciascuno di essi sia lei stessa lo renda prontamente, con l'auanzo di tutto il filo, ò altro per conto di quello riceuto, a chi glie lo consegnò.

VI. Circa gli esercitij da frametter si nell'opere manuali di silentio, salm... a, orationi iaculatorie, suegliamento, e ricordo per la diuina presenza, santa lettione, e ragionamenti di Dio, secondo l'ordine nel Rituale assegnato, sia vigilante, che si esseguischino, adoperandouisi essa in aiuto della Madre Sottopriora, ricordandoglieli reuerentemente quando ella si troua presente, e supplendo per lei, quando fusse assente, come nella Constitutione decima ottaua della seconda parte stà ordinato, acciò discretamente a suoi tempi si esseguischino.

VII. Tenga cõto di chi mancasse, ò partisse

tisse dal lauoro senza le debite licēze di chi sturbasse, & impedisse gli esercitij spirituali sopradetti, ò commettessi simili mancamenti, per poterne dare caritatiuo, & amoreuole auuiso a chi erra: ouero (quando ciò fusse con mal'esempio, o con qualche frequenza commesso) alla Madre Priora, acciò per abuso non si radichino i difetti, & errori; nè s'introduchino in vsanza, mà si vadino leuando, e sradicando con la santa ammonitione, quando germogliano, e si cnoseruino li buoni ordini con la diuina gratia

Delle Dormitorare, e Lucernare.

CONSTITVTIONE XXII.

I. QVelle ò quella, che dalla santa obbediēza li sarà assegnato quest'offitio siano diligenti di vedere ogni giorno, se al luogo destinato trouano lucerne, che habbino bisogno di veruna cosa, e trouandole le accommodino.

II. Il sabbato, che vniuersalmente saranno

ranno quiui riportate le riuedranno, e puliranno tutte, prouedendole di lucignoli, raccommodando li ſpegnitori, e con auertire di mantenerle ſempre tutte egualmente ſenza veruna differenza, le laſcino iui tutte bene accommodate, procurando impiegarſi in ciò ſempre con carità.

III. Cuſtodiſchino i lanternoni, che ſaranno ne'dormentorij per il lume, che nella notte vi ſi hà da mantenere, auertendo, che l'oglio, e bambace ſia di qualità, che ſi conſerui acceſo, & eſſe pōghino la diligēza, che per la parte loro ſi deue, perche ſi mantenghi bene, e con il meno conſumo d'oglio, che ſi potrà, il quale ogni ſettimana dalla Diſpenſatrice li ſarà dato, ponendo eſſe a queſto effetto il vaſo nel douuto luogo, in quel giorno medeſimo per ciò ſtabilito.

IV. Oſſeruino di ſerrare, & aprire le fineſtre de'dormentorij la ſera, e la mattina al debito tempo, e ſenza ſtrepito: tenganli prouiſti di acqua à ſufficienza, & il giorno deputato a ſcopare faccino, che quanto occorre per ciò ſia diſpoſto, e preparato, auertendo, che tutto con l'ordine, che conuiene

ne si conserui, sì che nessuna per lor mancamento habbi da mancare alla quiete, e silentio, che in tal luogo perpetuamente si deue osseruare.

Delle Cuciniere.

CONSTITVTIONE XXIII.

I. Ciascuna deputata al ministerio della cucina deue vsare con ogni carità la possibile diligenza, acciò le viuande riescano con la douuta pulitia, ben cotte, & aggiustate nel condimento per aiutarsi in ciò, e per accrescimento di deuotione e merito a lor medesime, potranno esercitarsi in qualche pia consideratione, che l'eccitti ad amore verso Iddio, e verso il prossimo, come è il considerare in ciascuna delle sorelle GIESV Christo, di cui non solo sono membri, come è ogni fedele; ma spose a lui consagrate, e delle quali il corruttibile ancora, che col cibo si alimenta, e mantiene, si spera douerà essere per la diuina pietà glorificato col medesimo GIESV nel Cielo.

II. Nella pulitia di tutte le cose siano diligentissime; e tengano distintamente l'auanzo di ciascheduna mensa, risegnandolo sempre alla Dispensatrice; e tutto secondo l'ordine di essa puntualmente esseguiscano.

III. Procurino che non vadi à male cosa veruna, & operino con tale accuratezza, chè niente si consumi per superfluità, come legne, carbone, oglio, & ogni altra cosa.

IV. Tenghino buon conto de' piatti, scodelle, pile, e d'ogn'altra masseritia di terra, ò d'altra qualità che elle siano, maneggiandole discretamente, lauandole con diligenza, & accuratamente, e con buon' ordine, ponendo a suo debito luogo ciascuna di esse.

V. Nel mettere a fuoco, vedano sia la sufficiente quantità, che possa a tutte seruire, con la misura, e giusta distributione, che secondo l'ordine della Constitutione decima nona della seconda parte egualmẽte si deue scompartire, sì che non si habbia da eccedere per il troppo, nè a scarseggiare per il meno.

All'

VI. All'hora conueniente, e con hauer ſempre preſente vna delle Diſpenſatrici, taglino, & aggiuſtino le parti, e ſimilmente nel douuto tempo accommodino cō buon' ordine appreſſo la fineſtra di doue ſi hanno da porgere a chi ſerue le tauolette, ſopra le quali ſi hanno da mandare le ſcodelle, e pietanze; quali mineſtreranno in tempo così aggiuſtato, che prontamente ſubito doppò fatta la benedittione poſſino metterſi nel refettorio calde, come conuiene, ſenza che ſi habbino da aſpettare.

VII. Non diſtribuiſchino coſa neſſuna, nè in quantità, nè in qualità differentemēte l'vna dall'altra, ſe non è per cauſa d'indiſpoſitione ciò ordinato dalla Madre Priora, e queſto ſi oſſerui inuiolabilmente così nella ſeconda, come nella prima menſa, ancorche ci fuſſe la ſcuſa, e titolo, del comodo, che ſi haueſſe di quello, che reſtato fuſſe da detta prima.

VIII. Della biancheria, ò ſiano zinali, ò altro tenghino buon conto; e nel domandare, ò riceuer la pulita, raſſegnino ſempre l'vſata.

IX. Per quanto possono osseruino di nõ permettere, e molto meno di dar cagione, che nessuna entri nella cucina, che in essa non sia officiale, per ciò prontamente rispõdino, quando è sonato il campanello, & essequischino esse medesime, se le sia possibile, quel tanto che vien dimandato.

X. Osseruino la Constitutione decima nona della seconda parte, che prohibisce & il mangiare, & il trattenersi a ragionare in tali officine; e nelli esercitij loro procurino per aiuto del loro spirito, e fuga del vaniloquio, e di altre parole difettose, di andar dicendo il santissimo Rosario, ò simili deuotioni, e quando dalla cucina partano la lascino sempre serrata a chiaue.

Della Giardiniera.

CONSTITVTIONE XXIV.

I. LA principale sopraintendente del Giardino sarà la Camarlinga, perciòche a lei spetta la cura de i beni del monastero, de i quali ancora questo è parte.

Sarà

II. Sarà dunque accurata, che sia colti uato, seminato, e custodito anco nelle piante, & alberi ne' tempi, e forma, che qualsiuoglia cosa richieda.

III. Non introdurrà però mai in esso operario alcuno, nè tramuterà la forma di esso giardino, ò le piante grandi di quello, nè farà spesa alcuna notabile senza la licenza, & ordine della Madre Priora, quale in cose graui, e straordinarie, e di qualche importanza, procurerà ancora il consiglio, e consenso delle Madri Discrete.

IV. Li operarij, che come sopra bisogneranno per detto giardino, vedasi, che conforme è dichiarato nella Constitutione ottaua della prima parte numero 6. venghino vnitamente in quel più numero che si può, acciò non restino le monache, e le educande con soggettione, & impedite di non potersi godere la lecita, e conueniente ricreatione di esso.

V. Procurisi in ogni maniera di occupare il terreno di quello quanto più si può in quelle qualità d'herbaggi, ò piante fruttifere, che più sicure sono alla bontà dell'aria, e sfug-

sfugganſi quelle, che ſiano ſoſpette di deteriorarla.

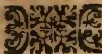
VI. Ancorche ſi deua cercare di ritrarne qualche frutto, & vtilità, ſi preferiſca nondimeno talmente il ſopradetto riguardo per l'aria, e il godimento, e ricreatione delle monache nel medeſimo giardino; che vi ſi ſeminino, e piantino anzi quelle coſe, che rendino meno vtilità temporale, purche ricerchino manco l'opera de'ſecolari, che l'altre più fruttuoſe; vaghe, ò nuoue, mà di maggior ſoggettione per hauer biſogno di più aſſiduo lauoro, e preſentia de'ſopradetti operarij.

VII. Conforme è detto nella Conſtitutione quinta della ſeconda parte al num. 17. neſſuna deue cogliere alcuna coſa ſenza licenza, però la Camarlinga, che per ſe ſteſſa può farlo, così de'fiori & herbe, come de' frutti ancora; prenderà licenza a i debiti tēpi di conceder tal facoltà alle offitiali come d ſpenſatrici, cuciniere, &c. & a queſte la darà con limite di non eccedere la quantità, che per ciaſcuna volta fà di biſogno, e che a lei rendino conto almeno vna volta

la

la settimana di quello , che hanno preso .

VIII. Perche in cosa alcuna non s'introduca atto veruno , che tenga minima ombra di particolarità, ancorche piccolissima sembrasse; si procederà nell'istessa maniera sopradetta , ancora circa la cura , mantenimento, e frutto delle spalliere di agrumi , ò altro, che ne'cortili, ò vasi, ò qualsisia parte di terreno dẽtro del monastero ancora fuori del giardino si habbia; e bẽche per l'inaffiare, e pulir dall'herbe , vi si deuino esercitare tutte quelle, che la Madre Priora a detta Camarlinga assegnerà, deuono però così queste, come ogn'altra non seminare cosa alcuna senza ordine, ò consenso di detta Camarlinga , e circa il cogliere osseruino , come sopra per tutte è ordinato .



Dell'officio della Tonsura.

CONSTITVTIONE XXV.

I. OGni mese nell'inuerno, & ogni trè settimane nell'estate almeno si deue fare per tutte in commune la tonsura, e da questo ordine non hà da mancare nessuna, si potrà bene far più spesso con licenza della Madre Priora, quando alcuna di ciò habbi bisogno.

II. Della Madre Sottopriora sarà il carico, & il pensiero (partecipato che ella habbia con la Madre Priora, e stabilito, quando quest'attione si deua fare) di porre nel giorno precedente nel luogo solito il segno di essa, acciò senza dir'altro, ciascuna vi concorra.

III. Le due Monache dalla Madre Priora deputate à questo officio troueranno, e disporranno nella stanza a questo assegnata li zinali, sciugatori, & ogni altra cosa, che a questo ministero bisogni, acciò il tutto in buon'ordine si ritroui preparato.

Nel

IV. Nel tempo che si fà la tonsura, costume delle ben'ordinate Religioni è, il nó parlare, che del necessario, e pianamente, molto più il tenerne lontani risi, ò atto alcuno di burla, che possa cagionare nessuna leggerezza; e per tener l'animo applicato ad atti virtuosi, & in affetti verso Iddio (come dalla nostra Beata Madre si faceuano molto infiammati, specialmente del santo martirio per la fede) è bene il farui la lettione di Vite di alcun Santo, ò di altra spiritual materia atta ad eccitare simili santi affetti, sì come ancora è buono, e lodeuole l'vso di recitarui salmi, hinni, il santissimo rosario, e tali diuotioni, quali nel lauoro si recitano, ò altri simili, come ordini, ò si contenti la maggiore, che iui presiede.

V. Finita quest'attione, deuono l'officiali pulire ciascuna cosa, e riporre quelle, che non habbino bisogno di bucata, dispo- nendo queste, per tal'effetto al debito luogo, douendo attender molto alla pulitezza di ciascheduna, e parimente tener con diligente cura molto buon conto delle forbici, dimandando alla Camarlinga, che le facci

raccommodare, e forbire il taglio, quando bisogni, acciò con ogni facilità si osserui il leuar sempre ciascuna volta li capelli sino alla radice, come nella Constitutione decimaquinta della prima parte è detto, senza mãcare, ò variar mai quest'ordine in alcun tempo, nè con veruna per nessuna scusa, ò verun pretesto già mai.

VI. Apparecchieranno le predette officiale cinque, ò sei volte l'anno, con licenza della Madre Priora al debito luogo, e stanza remota tutto ciò che per lauare, & asciugar la testa bisogni, e se bene à questo non si astringe nessuna, come all' ordine della tonsura; si esortano però tutte quelle, che non si ritrouano per la sanità con impedimento giusto, che le scusi, che non voglino mancare almeno vna, ò due volte l'anno di esseguirlo. E se ci fusse a chi più spesso (che come sopra è prescritto) ciò bisognasse, e fusse gioueuole, potrà con licenza della Madre Priora notificarlo alle sudette officiali, quali prontamente doueranno e accomodare, e seruire, come si è detto, auertendo sempre alla ritiratezza, silentio, e grauità

tà da osseruarsi niente meno in quest'attione, che in quella della consura precedentemente si è dichiarato.

VII. Nessuna, eccetto le predette officiali, e chi tenga ordine, ò licenza dalla Madre Priora douerà interuenirci, nè hauer'ardire di entrar'in detta stanza, se non per il predetto esercitio, se a questo solo, e non ad altro commune sarà deputata.

Della Custode, e Sottocustode. dell'Educande.

CONSTITVTIONE XXVI.

I. DOuendosi nell'educatione delle figliuole dalla gloriosa memoria di Vrbano VIII. nel breue dell'erettione di questo monastero concessa, e nella Constitutione seconda della prima parte ordinata, adoprare la maggior vigilanza, che ci sia possibile, a fine, che in esse succeda quel profitto, che ad ampliatione del seruitio, e gloria diuina dal predetto pijssimo nostro Erettore si è pretesa; Ordiniamo che sem-

pre che ci sian Educande, ancorche non fuſ-ſe, che vna ſola ſi deua ad ogni modo dalla Madre Priora deputar due monache, che per la bontà, e per la grauità di coſtumi,& altre conditioni loro a queſto officio ſi reputino idonee, & habili; alle quali quando il numero dell'Educande paſſi il numero di otto, ò di noue al più, ſe le aggiunga vn'altra compagna delle medeſime qualità, e ſufficienza, acciò, ſi come è debito ſi oſſerui compitamente la conditione, che Sua Santità nel predetto breue pone, quale è, che l'educande ſi riceuino, *Solę abſque vllo famulatu*, cioè ſenza perſona neſſuna per lor ſeruitio, e perciò da noi venghino ſeruite come conuiene.

II. La principal cura, che tutte queſte deuono hauere, hà da eſſere di vn buono,& ottimo eſempio, che di ogni virtù hanno da procurare, che da ogni lor procedere in eſſe educande deriui, eſſendo queſto il più neceſſario, & efficace mezzo, che poſſino vſare nella coltura di queſte ſurgenti piante, perciò ſtiano frà di loro ſempre vnite con ſanta pace, con la debita ſubordina-

tione

tione delle minori alla maggiore, rispet. tandosi vicendeuolmente ciascheduna, cõferendo, e superando frà di loro, e con il ricorso (quando bisogni) alla Madre Priora, le difficoltà, che hauessero; acciò non mai possino l'Educande dalle parole, che trà di esse sentissero, ò da procedere, che vedessero argomentare altro, che somma concordia, e dilettione religiosa.

III. Studino, e consultino con Dio nella santa oratione, con il progresso di loro medesime nelle virtù, e perfetta osseruanza religiosa, il modo ancora di bene indrizzare le a loro consegnate figliuole.

IV. Con ogni diligenza, e materna carità, come à fine, e scopo di tutta l'educatione, tenghino ogni loro instruttione, essortatione, & operatione indrizzate alli due principali, e debiti fini, cioè d'impedire, e togliere il male, & inserire il vero bene, cioè il santo timore, & amore diuino, e la vera deuotione nell'anime loro.

T. Trattino, e conuersino per ciò con tale discreta prudenza, e caritatiua affabilità con quelle, sì che rendendosele confidenti,

ti, possino, intendendo da esse quanto le bisogni, e seruirle, come occorre, & acquistarsi la cognitione de i loro genij, & inclinationi, per esserle del douuto aiuto alla buona educatione, sbarbicando, e recidendo li rami infruttiferi, li quali quantunquè inserti in oliua pingue, e fruttifera, ad ogni modo per il loro naturale guasto, e corrotto nella tenera & inesperta puerile età non ripromettano che frutti seluaggi, e d' oleastro.

VI. Le assistino adunque sempre cō sollecita vigilanza, non lasciandole mai, nè di giorno, nè di notte fuori della vista di vna di loro almeno, che per ciò le dichiariamo dispensate da gli ordini communi di tal maniera, che solo al refettorio con la vicenda di prima, e seconda mensa, siano tenute interuenire, e se potessero esseguir ciò ancor nel Choro, purche sia senza pregiuditio di detta assistenza, lo faccino con simile vicēda di settimana, ò di giorni, come meglio si ritrouano, e l'istesso osseruino nelli proprij, e particolari ritiramenti, & esercitij spirituali.

L'ap-

VII. L'appartamento loro deue ſtar ſerrato a chiaue, e queſta dall'aſſiſtente cuſtode tenerſi guardata di notte ſotto il capezzale.

VIII. Al parlatorio vna di loro ſempre l'accompagni, e così vicina le aſſiſta, che poſſa vedere quanto vi ſi fà, & vdire quanto vi ſi dice.

IX. Non le laſcino andar vagando per il monaſtero, e particolarmente nelli dormentorij, refettorio, ſala di lauoro, & officine, ò ſimili luoghi ritirati, non permettino che mai entrino, ò paſſino, ſe non ſe n'habbia eſpreſſa licenza dalla Madre Priora; & in quello le ſia neceſſario, ſempre vna di eſſe vada in loro compagnia, facendole oſſeruare il ſilentio a tempi, e luoghi dalle religioſe douuto, e quanto nelle proprie regole ſe le deſcriue.

X. Siano vigilantiſſime, che il ritiramēto e ſilentio trà l'educāde, e monache ſi oſſerui con ogni eſattezza, e puntualità, sì che ſenza licenza, e conſenſo della M. Priora, e della M. Cuſtode, mai non ſi parlino, e quando con dette licenze ciò ſegue, ſtia preſente vna di

loro,

loro, sì che oda, e veda tutto (se espressamente non si concedesse altrimenti) il che non deue esser permesso, che di rado, con qualche graue religiosa, e per casi molto conuenienti.

XI. Stiano auertite, che non entri, ò serpeggi trà di loro niente di mondana vanità, per ciò quanto portano, quanto hanno, quanto venisse lor mandato, e quanto ad esse occorre mandar fuori, sia diligentemente riuisto, & ogni nuoua vsanza, libro, scritta, e finalmente niente, che in maniera nessuna si vedesse a questo punto contraria sia subito leuata.

XII. Non le si comporti mai amicitie, familiarità, ò confidenze singolari con veruna, etiam trà di loro educande; e le tenghino così lontane da ogni principio, segno, parola, ò inditio di questo, che subito sia esterminato, sradicato, e sbandito con li conuenienti rimedij, e stiano sempre contro questa inclinatione, tanto diligentemente oculate, che non possa mai prender piede in alcuna per nessuna causa; e se mai succedesse di riconoscere in qualcheduna

diffi-

difficoltà all'emendatione di tali, ò ſimili mancamenti; lieuiſi totalmente, licentiandole quanto prima, acciò non ſi partecipi in verun'altra il danno.

XIII. Non piglino da eſſe mai coſa alcuna, nè anco vna crocetta, medaglia,ò piccola imagine in carta,nè li permettano mai il dare nè anco alle altre monache coſa veruna, nè delle loro proprie, nè di altre, che per tale effetto voleſſero dimandare, e queſto iſteſſo faranno oſſeruare tra di loro,di tal maniera però, che ſolo li concedino il darſi qualche coſa di poco momento, che ad alcuna poteſse occorrere, e ciò per non prohibirli attione di vrbanità,e conueniente corteſia ſemplicemente; mà non mai cõ modo, ò à titolo di regalo, nè altrimenti.

XIV. Non le comandino mai coſa, che reſulti in ſeruitio di loro proprio, nè li conſentino impiegarſi in ciò, ancorche ſe le offeriſsero, & eſibiſsero.

XV. Arminſi di patienza, humiltà, e manſuetudine, sì che non ſi riſentino, ò moſtrino diſguſtate mai per mancamento che quelle commettino nel riſpetto verſo

di loro; mà faccino conto, e dimostrino stima delle transgressioni de gli ordini, come se del predetto non si accorgessero, e quando alcuna in qualsiuoglia modo errasse verso veruna di loro, l'ammonitione che conuenga non se le farà dall'offesa, che deue in ciò dimostrarsi, e rendersi quanto più può imperturbabile; mà dalla compagna, e questa ancora l'esseguisca, e si porti di maniera in ciò, che la figliola possi restar capace; che non per interesse loro, mà per l'vtil suo viene auuisata; e però ogni sodisfattione, che conuenisse non se li ordini, mà semplicemente per modo di consiglio se le proponga, & essorti.

XVI. Ponghino studio singolare di andarle assuefacendo a gli atti virtuosi, e di alleuarle modeste, reuerenti, docili, obbediẽti, graui, e rispettose, non solo alle religiose superiori, mà a tutte, e trà di loro ancora, facendo che trattino l'vna con l'altra vicendeuolmente con ogni creanza, senza gare, e contese.

XVII. Vna volta la settimana almeno parli la Madre Custode a ciascheduna, esortan-

tandole, & inanimandole cõ materno amore alla virtù.

XVIII. Due volte la settimana faccia a tutte vnitamẽte esortatione circa qualche virtù, ò emenda di alcuno di quei difetti, ne'quali più incorressero.

XIX. Insistino, e procurino indrizzarle nella deuotione, & affettionarle a gli atti di pietà, e religione; a questo effetto conferischino con il Padre spirituale il modo, e qualità di esercitij da darle in pratica, acciò dependenti dall'obbedienza sua non eccedino, nè manchino in quanto deuono, nè le confondino con la varietà, ò multiplicità nella direttione delle cose spirituali, che a lui spetta, & a loro solo conuiene secondare, promuouere, & aiutare.

XX. Non solo le assistino mentre recitano l'offitio della Beatissima Vergine, e fanno l'oratione, e spirituali esercitij nelle proprie loro regole descritti, facendoli compire con puntualità ne' tempi destinati a questo, e con il modo che si deue per honorare Iddio; mà esse ancora se le vnischino, essegunedo con esattezza, deuotio-

ne, e grauità quelli medesimi esercitij per tenerle in freno più dolcemente, e per più efficacemente con l'opera insegnarli.

XXI. Li faccino imparare la dottrina christiana a mente, procurando sia da loro bene intesa, e pratticata, conforme che alla capacità dell'età, e conditione loro si appartiene.

XXII. De i santissimi Sacramenti parlino con somma reuerenza, a fine che di essi concepischino la stima, e brama, che le è douuta, e che a quelli vadino sempre con desiderio, e preparatione.

XXIII. Per risuegliarle, & eccitarle maggiormente, e con più lor gusto, e sodisfatione nella deuotione, potranno con il consiglio, che già si è detto ne i giorni precedenti alla santissima communione, e feste di maggior solennità, e de' Santi loro auuocati proporli, & insegnarli qualche modo da prepararsi, aggiungẽdoci taluolta qualche disfida trà di loro, ò assegnando qualche parte del bene, che si fà in premio alla più diligente, ò cose simili, che conforme l'età più le alletti, e le sia più diletteuole.

Soa-

XXIV. Soauemente le incalchino, e per quanto è in loro procurino, che tutte apprendino, che il punto essentiale, e veramente importãte a ciascheduna, e dal quale depende ogni vero bene, e felice tranquillità sì nella temporale, come nell'eterna vita; consiste dal conoscere, & adempire la diuina volontà, e che per ciò il lume, & aiuto per questo, e quello, che instantemente deuono bramarsi; e se bene potranno, anzi douranno non lasciare di parlare opportunamente dell'eminente stato religioso, con la distintione da quel del secolo, che veramente tiene, e che à concepire la stima, che della sublime sua dignità si conuiene sia più habile; faccino sempre ciò con tale lontananza da ogni affettatione, e con così verace alienatione da pretensione d'indurre per nessuna sorte di humani affetti, e rispetti (quali eglino fussero) alcuna mai ad eleggere più vno stato, che l'altro, ò più vna religione, che vn'altra, che possino, e deuino conoscere non essere sinceramente in noi altro fine, se non che in loro si formi vna perfetta vita christiana, e che rettamen-

te

te diano in tutto gusto a Dio benedetto.

XXV. A tutte quelle poi, che applicassero, & inclinassero allo stato religioso, diano l'aiuto a loro possibile, perche intendino bene, quali deuono essere i motiui per ciò la grandezza del fauore, che riceue chi a tale stato viene chiamata, & eletta da S.D.M. la corrispondenza che merita, & il fine, che pretēder deue chi in tal stato risolue a Dio dedicarsi, l'esatta osseruanza de' santi voti, che conforme all' instituto proprio ciascuna religiosa deue. Ciò più particolarmente, e con maggiore studio esseguischino cō qualsiuoglia, che habbia volontà di restar frà di noi, mostrandoli sinceramente la stretta osseruanza, la prattica della mortificatione, e della propria annegatione, alle quali si deue attendere, e le altre difficoltà, che la natura corrotta nel viuere religiosa, e virtuosamente incontra; e non lascino di fare ancora proua della qualità, e saldezza della loro volontà, esercitandole soauemēte in qualche atto di dette virtù, negandoli qualche lor desiderio, e contradicendo in altre maniere li loro proprij voleri, giudi-

tio,

tio, e naturale inclinatione; dimostrandoli insieme la sicurezza, e vera pace, che riceue e gode chi per il camino delle vere, e sode virtù si applica alla sequela di GIESV Christo con il gran premio, che hà da conseguirè in tutta l'eternità.

XXVI. Siano diligentissime, che tutte attendino, & imparino a legger bene, così il latino, come il volgare, a cucire, e lauorare; oltre a questo le s'insegni scriuere, e far di conti; & a chi desideri imparare a sonare, se le potrà (contentandosi la Madre Priora) insegnare, auertendo però, che a ciascuna cosa si dia il suo ordinato tempo, e che il primo luogo doppò gli esercitij di deuotione trà questi humani sia del più vtile, e necessario, e li altri si faccino accessoriamente.

XXVII. Quando per insegnare li sudetti esercitij bisognasse l'aiuto di qualche altra monaca, deue dalla Madre Priora essere assegnata, con che non si preteriscano le hore e giorni, che se li prescriuono, e che di altro non parlino, che di quello occorre, circa l'opera che s'insegna, e che vna delle

Custodi vi stia sempre presente.

XXVIII. Tengasi grandissima cura della loro pulitia, spesso riuedino le loro casse, letti, altarini, e quanto hanno; e delle teste loro (se bene hanno da tenersi lontane da ogni vanità) tenghino cura diligentissima, lauandole a tempo debito, se non hanno vso, ò ordine contrario per loro sanità, e le accommodino ogn'otto giorni vna volta per il meno, e più spesso ancora quelle, che ciò le bisognasse, tenendo ancor per questo scompartiti i giorni, e l'hora; sì che a tutte possino compitamente supplire.

XXIX. Le auuezzino a tenere diligente, e buona cura delle cose loro, a raccommodarsi, e ricucirsi le vesti, & ogni cosa di lor proprio vso quando bisogna; a piegarle, e riporle a' proprij luoghi, a tenersi drizzati i letti, e bene accommodato le casse, & altarini; ad aiutar'a pulire le loro stâze, serrare, & aprir fenestre quando conuiene, e simili essercitij da risuegliarle, tenerle occupate, & esserli vtili, quanto allo spirito, contro l'otio e pigritia, e quanto al corpo per la sanità & attitudine, che si acquistano

no mediante tali attioni.

XXX. Non le si conceda il dimandar fuori, se non quanto concerne alli loro proprij bisogni, & vtilità, & a qualche giusta e conueniente sodisfatione, non permettendoli però il dimandar cose mangiatiue, con farli conoscere, che ciò non è conueniente alla modestia e conditione loro, procurando, che dalla Madre Priora, alla quale faranno noto quello, che loro giustamente desiderino siano a quel segno, che conuiene per loro ricreatione, sodisfatte.

XXXI. De i loro denari, e mancie faccino, che ciascuna tenga buona nota e conto nel suo libretto, e non lascino, che li spendino in cose, che non sieno di loro vtilità, ò di conueniente sodisfatione, e si procuri, che ne dimandino licenza da i loro, e che nell'istesso libretto notino la spesa somma, & in che, nè mai da nessuna se li mostri brama, che impieghino il lor denaro altrimenti, che come è detto; e quando se le conceda il fare spesa per il loro oratorio, ò in altro simile, si veda che sia in cose, che possino portarsele quando se ne vanno.

XXXII. Circa le correttioni, riprensioni, ò penitenze, che alcune volte venghino a bisognare, osseruino di non esseguir ciò nell'atto de i difetti, & errori, mà ad animo posato e quieto così in lor medesime, come nelle figliuole ancora.

XXXIII. Potranno, e douranno nondimeno quando alcuna trasportata da viuacità, ò mal'habito cagionasse contese, ò disturbasse, & impedisse li buoni ordini, ò ricreationi douute trà le compagne, se al dolce auuiso non desistesse, priuarla della conuersatione, non per modo di penitenza, mà per impedire il disturbo e difetto, dandole l'elettione, ò di desistere dal mal procedere, ò del ritirarsi, con farla effettiuamẽte separar dall'altre se non desiste; le penitenze poi, che per questi, ò altri simili errori le siano douute, si trasporteranno al luogo, e tempo conueniente, come si è detto, facendo che quando l'errore è publico a tutte, ò a parte delle compagne, publica conformemente sia a quelle ancora la sodisfatione, nella quale procurino s'imprima nell'animo delle figliuole aborrimento e fuga

fuga dell'errore, mostrando la sconueneuolezza e bruttezza di esso, al quale opponendo il prezzo, bellezza, e premio della virtù, procurino, che a questa si affetionino.

XXXIV. Osseruino di notare giorno per giorno, senza preterirne veruno, in vn libretto, che a posta per questo hanno da tenere, i mancamenti e difetti, ne'quali ciascuna incorra; & il rincontro della correttione, ò penitenza data, il che le hà da seruire, sì perche non vadi in obliuione l'auuiso, & aiuto a ciascuna douuto, come ancora per rinçontrare l'emenda, & accrescere il rimedio e penitenza, quando si vedesse non bastare la prima più leggiera, e sì ancora per il conto, che ogni sei mesi deue la Madre Custode sommariamente dare della qualità loro alla Madre Priora, ad effetto di consultare il modo migliore, e più proportionato a ciascheduna per l'emendatione, e miglioramento di costumi, e progresso nella virtù. E perche douendosi ogni sei mesi reiterare per ogn'vna nuoua accettatione, si veda se tenga impedimento da non esser proposta al Capitolo, & ancora per potere

(sì come ordina la Conſtitutione quarta della prima parte) diportarſi con quelle, che dimandaſſero eſſer noſtre religioſe, con la prudenza che conuiene, conforme le proprie qualità e conditioni, che ciaſcun ſoggetto tiene richiedino, acciò Iddio reſti ſempre in tutto ſeruito, & honorato.

Della Direttrice dell'Educande aiutanti.

CONSTITVTIONE XXVII.

I. DOuendo queſto Monaſtero tenere conforme che è ordinato nella Conſtitutione terza della prima parte, il numero iui preſcritto di educande aiutanti, mantenute circa il vitto e veſtito caritatiuamente; e volendo, che le fatighe & eſercitij baſſi, che da loro per aiuto noſtro riceueremo, ſia per loro vtilità e profitto ricompenſata con altra carità ſpirituale: Carico della Madre Priora è il procurare, che elle ſiano come da vere religioſe, e fedeli ſpoſe di GIESV ſi conuiene vigilate, e nella pietà chri-

christiana, e deuotione bene indrizzate, e nelle virtù morali, & humane ancora, che allo stato loro sono conuenienti, & vtili instrutte, & ammaestrate.

II. Per ciò deue assegnare la cura di esse ad vna, che totalmente da lei dependente le attenda tanto caritatiuamente, e particolarmente, quanto & il sudetto buono indrizzo loro, & il seruitio, che al Monastero dal loro impiego ne hà da resultare, richiedano.

III. Non passi settimana, in cui essa Direttrice non riueda, ò intenda se li bisogni cosa alcuna, e questo consentire ciascuna in particolare, porgendole, e procurandole quanto allo spirituale occorre caritatiuamente ogni possibile aiuto, e conueniente consolatione; e circa il temporale col prouederle (con la debita licenza della Madre Priora) dalle ordinate communi offitiali tutto ciò, che loro occorre, sì che non habbino da patire, e nel dimandare non si serua mai di loro, mà lo esseguisca sempre da se stessa.

IV. Ponga ogni diligenza, e sia il suo prin-

principale ſcopo, che elle ſi educhino con il ſanto timor di Dio, e con la deuotione alla conditione e qualità loro conueniente.

V. Le faccia imparare a mente la dottrina christiana, e ne' giorni di feſta, ò in altri tempi, come più ſia commodo glie la facci communemente ſpartita trà di loro recitare, sì che non paſſi ſettimana, in cui vna volta tutte vnitamente intieramente non la repetino.

VI. Le inſegni far l'eſſame della conſcienza, facendo che prima di andare a letto la faccino ogni ſera; oſſerui parimente, che auanti la confeſſione, e ſantiſſima communione ſi preparino, procurando che apprendino l'importanza di queſti ſantiſsimi ſacramenti, e conoſchino la gratia grande, che in eſsi ſi riceue.

VII. Le hà da inſtruire ancora circa il modo di recitar deuotamente il ſantiſsimo roſario, & altre orationi, vedendo però, che di eſſe non ſi carichino ſuperfluamente, acciò non manchino ne gli eſercitij allo ſtato loro ſpettanti; mà ſi auuezzino diligenti, ſue-

suegliate, e pronte al fatigare, non solo per il seruitio, che al nostro monastero attualmente presentemente da questo ne risulti, quanto e molto più, acciòche in quello stato, oue Dio resti da loro più seruito, elle siano ancora per l'habito buono, & assuefatione presa, a tutto benissimo disposte.

VIII. Quelle, alle quali il Padre spirituale approui, faranno mezz'hora di oratione mentale, & a queste deue la Direttrice dare aiuto leggendo, ò facendo leggere in alcun libro, come detto Padre ordini, la meditatione, e metodo da pratticare in essa, insegnandole, & aiutandole quanto ella potrà.

IX. Non li permetterà alcuna vanità, facendole osseruare esattamente la semplicità circa le persone loro, che si è ordinata, penitentiando con qualche diminutione di cibo, ò di alcun digiuno, ò altra maniera più conueniente quelle, che a questo contrafacessero, ò in altri difetti incorressero, non douendo lasciare, che in verun modo elle prendino nessun' habito cattiuo, procurandole di ogni sinistra inclinatione la destruttione con il suo contrario, come sarebbe

rebbe il farle veſtire anco più abiette del ſolito, per mortificarle la paſsione di vanità, & indurle all' affetto della modeſtia e ſemplicità, talmente che l'habbino, come deuono ad apprezzar ſommamente.

X. Douendo con l'impiego loro ſeruire al monaſtero in officij baſsi, come lauar pãni, far le bucate, e la cucina, ſcopare, & altro tutto, che li ſarà giornalmente ordinato interuerrãno per aiuto ancora nelli officij medeſimi delle monache, adoprãdoſi in quello, che ſia di fatiga, ſecondo che la Direttrice (con le licenze, ò ordini generalmente, ò particolarmente dalla Madre Priora riceuuti, ò approuati) le anderà commettendo.

XI. Nel tempo, che hauendo ſodisfatto a queſti eſercitij e ſeruitij le auanzerà, deue inſegnarle, ò farli inſegnare da chi la Madre Priora ſi contenti, di cucire, lauorare, e leggere ancora, quando ne habbino deſiderio e capacità.

XII. Lo ſcriuere non ſi permetta, ne s'inſegni loro, ſe non quando ſia certa, che elle ſi faccino monache.

Le

XIII. Le visiti spesso, e potendo le assista ancora, ò aiutandole, ò facendo altro ne i medesimi loro esercitij, procurando, che ò con lettione interrotta e breue di qualche libro spirituale, ò con il rosario, ò altre deuotioni simili, ò con il raccontare qualche esempio stiano lontane da' ragionamenti vani & otiosi, e con le monache tutte osseruino la ritiratezza nel parlare a i tēpi, e modo douuto, come si è descritto nella Constitutione terza della prima parte.

Fine della terza Parte delle Constitutioni dell'humilissime ancille del Diuino Verbo Incarnato, e della purissisima sua gran Madre, e Nostra Signora Gloriosissima Vergine Maria, e della nostra Beata Madre Maria Maddalena.

†

PARTE QVARTA
DELLE CONSTITVTIONI

Dell'autorità dell'Eminentissimo Protettore.

CONSTITVTIONE I.

I. NTENTA, e bramosa la pastoral cura della santa Sede Apostolica, che li scelti e diletti campi del Signore, cioè le sacre Religioni, e Monasterij si mantenghino sempre verdeggianti e floride nel vigore della perfetta osseruanza della regolare disciplina nelli proprij instituti ordinata, acciòche dalla zizania di abusi e relassationi stiano sempre riguardate, & a fine che della semenza delli euangelici consigli da esse riceuuta e professata, diano alla Maestà Diuina (con edificatione, aiuto e decoro della Santa Chiesa) il sincero, purificato e corrispondẽte frutto, che de-

deuono trà le molte gratie, che per tale effetto le comparte, con singolar sollecitudine prouede, che da vigilante e diligente custodia siano guardate e munite. Con questi paterni sentimenti hà determinato, che il nostro Monastero habbia la particolar custodia di proprio Protettore, nella cui piena autorità goda stabile sostegno, fida difesa, e mantenimento perpetuo tutta la santa osseruanza in quello instituita: Per il che vigilandola esattamente in ogni sua parte, hauerà mira principalmente, che l'esatta e perfetta communità vnita con la religiosa semplicità (conforme alla regola, e propria del nostro instituto) come fondamento di tutta essa senza patir mai detrimento (con la puntual pratica di quanto circa di lei si è nelle nostre Constitutioni descritto) illeso si conserui; & insieme fauorirà di vigilare con pari diligenza la clausura santa, come secondo cardine della medesima osseruanza, quale come da siepe, che dal mondano commercio tenga slontanato lo a lui consegnato religioso campo procurerà si conserui quanto più si può il

ritiramento dalle grate, senza frattura de gli ordini, che per questo custodirne si sono (per renderci conforme al proprio ordine, regola, & instituto, che riconosce per madre e tutrice sue la Purissima Vergine, e Beata Maria Maddalena) stabiliti, e descritti nelle medesime Constitutioni; per li quali fini si douerà da noi inuiolabilmente osseruare quanto quì seguentemente viene notato.

II. Oltre il non pòter mai far rottura nel muro di clausura (etiam per resarcimento) senza licenza in scritto di S.Eminenza, come è detto alla Constitutione ottaua della prima parte, non si potrà, ne dourà deliberare, ò metter mano a fabrica nuoua, nè far spese notabili di cose insolite, e straordinarie senza la medesima approuatione e licenza.

III. Farà vna volta l'anno, accompagnato dal Vicario, e Visitatore la visita locale dentro al Monastero, osseruando sempre, che la clausura, nè da quei di fuori, nè per mancamento di alcuna debita, e conueniente diligenza dalla parte nostra riceua, ò pati-

patisca detrimento veruno, e quando S. Eminenza per giusti impedimenti non potesse da se esseguirla, deue commetterla alli predetti, che vnitamente la faccino.

IV. Da Sua Eminenza si dourà dimandare, e riceuer parere, approuatione, e licenza per le compre, ò vendite di beni stabili, e rinuestimenti di danari in qualsiuoglia modo appartenenti al Monastero, circa di che si osseruerà sempre pienamente l'Estrauagante di Paolo Secondo, *Ambitiosæ cupiditati, De reb. Eccles. non alienan.* facendo sempre, che la licenza della Sede Apostolica preceda il consenso del Capitolo nostro.

V. Senza licenza di Sua Eminenza non si incomincerà lite, nõ si farà, nè permettera rinuntia nessuna, e quando accadesse heredità, lassite, &c. delle quali si è parlato nel numero quarto della duodecima Constitutione della prima parte, si darà notitia di tutto a Sua Eminenza per deliberare intorno a tali cose con la douuta prudenza, e circospettione a prò del Monastero, e riceuere aiuto dal consiglio di Sua Eminenza,

go-

gouernandosi con la sua approuatione.

VI. Non si potrà, nè dourà dar'intentione sicura di accettar nessuna all'educatione, che non se ne sia dato notitia prima à Sua Eminenza, e sentita la sua approuatione. Prima di ammetterla deue precedere il capitolo delle vocali, che l'accettino, come è detto al numero terzo della seconda Constitutione nella prima parte, & essere essaminata da i nostri Vicario, ò Visitatore per ordine di Sua Eminenza, dalla quale data in scritto la licenza, si dourà nell'ammettersi osseruare tutte le debite conditioni di quella, e l'istessa licenza deue hauersi, e puntualmente osseruarsi, quando alcuna di detta educatione deua vscire dal Monastero.

VII. Prima di ammetter nessuna dall'educatione alla proua, come è dichiarato nella Constitutione quarta della prima parte douersi fare con chi dimanda di esser nostra religiosa douerà dal Vicario, ò Visitatore con l'ordine di Sua Eminenza alla grata, stando essa dentro il Monastero, libera, e sola essere esaminata, e poi fatto che sia il deposi.

posito effettiuo della dote, ò data almeno equiualente, e libera sicurtà di essa (e non prima) con la licenza solita in scritto proposta a capitolo esseguire l'accettatione, conforme che alla Constitutione quinta della prima parte è ordinato.

VIII. Non si darà l'habito religioso a nessuna, che non sia prima, come di sopra si è detto, da' medesimi nostri superiori di nuouo esaminata, e con l'ottenuta licenza di Sua Eminenza accettata nel capitolo per il sant'Habito sopradetto, come al numero secondo dell' istessa quinta Constitutione della prima parte stà dichiarato. L'istesso si osseruerà con ciascuna, che deua professare, osseruando puntualmente la Constitutione seconda della seconda parte; e quando in alcuna per qual si sia causa si richieda dilatione, se ne dourà similmente dar parte a Sua Eminenza: E se mai succeda, che alcuna non possa, voglia, ò non deua professare, dourà similmente a Sua Eminenza notificarsi, & hauersi in scritto la licẽza per metterla fuori, & osseruarla, come dell'educãde si è nel numero quarto di sopra dichiarato.

Potrà

IX. Potrà la Madre Priora, e Monaſtero proporre a Sua Eminenza, ma non eleggere, nè ſtabilire ſenza hauer prima la certezza, che Sua Eminenza approui Medici, Ceruſico, Barbiere, Procuratore, Eſattore, Fattore, Architetto, Capo maſtri, Muratore, e Falegname; nè meno potrà introdurre nè queſti, nè altro qual ſi ſia manifattore, ò operario ſenza licenza in ſcritto di Sua Eminenza, auertendo, che il ruolo di tali licenze ſi deue ogni quattro meſi rinouare.

X. Non ſolo non deuono procurare da i parenti con neſſun mezzo, ò ſegno Medici, Barbiere, ò Ceruſico particolare; mà nell' offerte, che quelli faceſſero moſtrar come vere, e zelanti religioſe, che ſono contente de gli ordinarij, e ſtabiliti nel Monaſtero, quali ſi procurerà ſiano tali, che ogn' vna ſe ne deua contentare, ſe pure in ogni modo ne faceſſero inſtanza, procurino preuenire con l'informatione loro la ſupplica, che a Suа Eminenza quelli voleſſero fare, per euitare chi biſognaſſe, e non largheggiare molto indulgentemente in queſte

con-

concessioni, quali fuori di vera, e molto si. cura necessità non douerebbono ammettere, apportando ordinariamente più confusione, che nessuna vtilità.

XI. Non solo il Confessore ordinario si douerà da Sua Eminenza con le debite qualità eleggere, e deputare, mà il Cappellano ancora non si stabilirà, se da Sua Eminenza prima con la sua licenza non sia approuato, e l'istesso si farà del Cherico, quale deue auertirsi sia di buon'indole, e costumi, e non prendersi, nè ritenersi quando arriuasse all' età di quindici anni.

XII. Non si chiamerà a dir messa nessun Sacerdote secolare, ò regolare che sia, che non si habbi l'approuatione di Sua Eminēza, quale per li casi straordinarij si douerà hauere in qualche maniera generale, per nō essere importune, ò infastidire Sua Eminenza, e per non errare; perciò quando i parenti, ò altri per loro deuotione venissero a celebrare, se ne deue (ancorche si habbia cognitione di loro) dar parte, & àuuiso a Sua Eminenza, e conforme approui gouernarsi, con auertire vnitamente di non mol-

tiplicar le meſſe, mà ſodisfarſi delle loro ordinarie, mantenendo la Chieſa loro in libertà e ritiratezza; perciò quando alcuna haueſſe deſiderio di ſentir meſſa, ò ſermone di qualcheduno, lo potrà rappreſentare alla Madre Priora, & a quella ſenza altre ſollecitudini, ò interceſsioni laſciare operare.

XIII. Il ruolo di quelli, che di ordinario ſi chiamano dal Padre ſpirituale a ſermoneggiare, ſi participerà a Sua Eminenza, quale potrà ſottoſcriuere, ſecondo che approuerà.

XIV. Per procedere con ogni puntuale cautela e vigilanza circa la ritiratezza (noſtra propria delle grate) la Madre Priora farà vn ruolo di tutti li congiunti, a' quali ſecondo che permettano le noſtre Conſtitutioni, poſsiamo (con il determinato numero di dodici volte l'anno, da non eccederſi) parlare, e queſto ſi rinouerà ad ogni nuoua elettione di Priora, e da Sua Eminenza ſottoſcritto ſi conſeruerà; e perche detta Superiora habbia da guardarſi con il douuto riſeruo dalla facilità delle diſpenſe egualmente con tutte, circa quelli parenti più lontani,

e dalle

e dalle Constitutioni esclusi, douerà osseruare di non darla senza l'approuatione e licenza dell'Eminentissimo Protettore, se non fusse per accidente di persona così graue, alla quale non fusse conueniente il differire, ò farla ritornare, e questo non conceda, che per accidente estremo, come è detto, e per vna sol volta potendo, e douendo, quando per legittime e conuenienti cagioni fusse di bisogno reiterare tal dispensa, farne nota in scritto, e da Sua Eminenza esserne concessa la licenza con la rarità, che sia possibile, ò che almeno non si estenda, che alle sole trè, ò al più quattro volte l'anno, e quanto a i regolari si osseruerà cōforme stà prescritto nel numero quinto della vigesima quarta Constitutione della seconda parte.

XV. Tutte le licenze, & approuationi doueranno dalla Madre Priora procurarsi, l'ordinarie e sicuramente occorrenti ne'tēpi debiti, e determinati, le straordinarie, secondo le occorrenze, e sempre diretta a Sua Eminenza sarà la supplica di esse, se non dichiarasse (contribuendo ad alcuno

de'ſeguenti ſuoi miniſtri, e noſtri ſuperiori da Sua Eminenza dependenti) che in alcune coſe, qualcheduno di eſsi haueſsi tal facoltà, a i quali tutti con tale reuerenza, ſommiſsione, & obbedienza corriſponderanno tutte, che neſſuna s'induca a procurare, nè a permettere, che in qualſiuoglia cauſa, biſogno, ò ſodisfatione loro ſi habbia da interporre (fuori de'proprij eletti miniſtri, quali appreſſo cõ la qualità del proprio lor carico ſi dichiareranno) neſſun mezzo, nè ſecolare, nè eccleſiaſtico, ò regolare, etiam della propria famiglia, ancorche intimo, & intrinſeco per altro qual ſi ſia grado, carica, ò qualità ſua all'iſteſſo Eminentiſsimo Protettore in qualſiuoglia maniera fuſſe, ò per qual ſi ſia riſpetto di giuſtitia, ò di gratia; mà conſeruino reciproca confidenza, e ſegreto in qualſiuoglia cauſa, e negotio, e chi contrafaceſſe preualendoſi, ò ricorrendo ad altri, ſarà conforme alla colpa penitentiata.



Del

Del Vicario, sue qualità, & autorità.

CONSTITVTIONE II.

I. ALl'Eminẽtissima dignità del Protettore (che nõ può non essere da corrispondenti occupationi aggrauata) conuienne, che non meno per decoro, che per consulta, & aiuto habbia vn Prelato per suo Vicario, quale habbia tanta autorità, quanta si compiaccia il Protettore di communicarli, e perche questo hà da essere suffraganeo di Sua Eminenza, e mediatore trà quella, & il Monastero, sì che per altri, nè con altri non si communichi, ò partecipi mai negotio, causa, ò gratia alcuna, che ò in generale, ò in particolare dall' Eminentissimo Protettore si desideri; sarà bene per la sodisfatione commune, che sia libero, & essente da ogn' ombra, che possa dar verun sospetto, che ò interesse, ò rispetti, ò altro lo rendino rimesso, ò non tanto indifferente, quanto è necessario per la diuina gloria, & vti-

& vtile del monaſtero, che tutta la communità ſe lo perſuada.

II. Però ſarà eletta da Sua Eminenza perſona, che nel Monaſtero non habbia parentela, ò attenenza veruna humana, e che parimente dalli affari della famiglia e caſa dell' Eminenza ſua ſia eſente, procurando con altretanta premura, che l'età, la grauità, la bontà, l'intelligenza, zelo e ſpirito circa la vita regolare, e ſanta oſſeruanza congiunte con il credito, fama, & opinione publica lo rendino non meno venerabile al Monaſtero, che all' Eminenza ſua tanto confidente, per il talento e virtù in eſſo riconoſciuta, quanto la grauiſſima importāza del carico, peſo e reggimento di religione e Monaſtero oſſeruante ricercano; onde come da operario, mediatore, e dependente di Sua Eminenza ne ſperi quell'honore, che dall'amminiſtratione ſua hà da pretendere, le venghi a riſultare.

III. Queſto deue, conforme è detto nella Conſtitutione quinta della prima parte, aſſiſter di preſenza, e riceuere li voci e balle del terzo partito, che in capitolo dalle

vocali

vocali si deue fare per l'accettatione delle Nouitie al sant'Habito; il che deue esserle sempre per ciò dalla Madre Priora vn giorno, ò due auanti notificato; e quando nell'essame di dette Nouitie, ò di Educande, ò in altro, che douesse per esserli dall' Eminentissimo Protettore commesso, ò in vece del Padre Visitatore, ò in sua compagnia adoperarsi, esseguirà compitamente, conforme a gli ordini del Sacro Concilio di Trento, e delle nostre presenti Constitutioni.

IV. Deue come sua particolar cura con paterno amore vigilare lo stato temporale del Monastero in quello che superi il ministero delle medesime monache, come ordinano queste nostre Constitutioni, deuono da loro stesse esseguire, singolarmente procurando, che l'entrate del Monastero senza detrimento si conseruino, li beni stabili si mantenghino con il possibile & vtile miglioramento, e che si euiti, per quanto si può, ogni diminutione, prouedendo con la consideratione, e buoni consigli di tutti li opportuni mezzi, e modi migliori, che per preuenire, e ben riparare tali casi si possino

ſino religioſamente, e prudentemente vſare, aiutando con l'opera ſua nella forma che biſogni, parlando egli medeſimo per le dette occorrenze, per le liti, o coſe ſimili alli Auuocati, e perſone di autorità, che fuſſe neceſsario, acciò le ragioni, e cauſe del Monaſtero non reſtino aggrauate, mà ſiano con il ſuo patrocinio bene inteſe, e con la retta giuſtitia benignamente protette e ſpedite.

V. Aiuti ancora con la ſua diligenza e vigilanza, che li miniſtri & agenti del Monaſtero ſiano idonei ciaſcheduno per il miniſterio ſuo, e che ſenza traſcurarſi niẽte cõ tutto il debito riſpetto al Monaſtero, fedelmente nelle attioni loro ſi diportino, facendo egli medeſimo con ciaſcheduno di eſsi quelle ammonitioni, che fuſsero di biſogno, acciò il Diuino ſeruitio ſia da tutti con il debito modo eſercitato.



Del

Del Padre Visitatore, e sua carica, e del modo di diportarci noi con quello.

CONSTITVTIONE III.

I. COn le medesime conditioni, che circa il Vicario si sono esplicate, sarà dall' Eminentissimo Protettore eletto il Visitatore, quale nelle qualità debba essere al detto Vicario tanto eguale, che in nessuna (eccetto in quella di Prelato) non le sia inferiore.

II. Habbiasi sicurezza, che intenda e gusti della santa osseruanza, che sia dotto, sperimentato, e riconosciuto di talento, così discreto, e zelante circa il modo di gouernare, che pienamente possa confidarsi, che al Monastero deua, secondo che venghi a bisognare esser'ottimo direttore, in riguardo delle quali conditioni si potrà per più accertare in esse elegere regolare.

III. Deue sì questo, come li precedenti esser così serio e taciturno di tutto ciò, che circa il Monastero occorra, che trattando

come ſacro tutto ciò, che in qualſiuoglia maniera, e per qualſiuoglia parte ſappino, e conoſchino appartenerſi al Monaſtero, che non parlandone anco trà di loro, ſe non tanto, quanto per vtile del medeſimo Monaſtero ſia neceſſario ſempre nel ſecreto del ſilentio lo conſeruino, & il medeſimo ſtrettamente faccino dalle monache oſſeruare.

IV. Carico del Viſitatore è lo ſcrutinio, che dell'inclinatione delle vocali auanti la elettione della Madre Priora deue eſſeguire nel tempo debito, e nella forma, che nella prima parte al numero nono della Conſtitutione ſeſta vien dichiarato; e ſempre che per cauſa ancora di morte, ò altro il predetto officio vacaſſe, egli con il ſudetto ſcrutinio la nuoua elettione precederà.

V. Riceuerà ancora li voti per l'officiali dalle vocali elegibili, e li publicherà, conforme è deſcritto nella Conſtitutione ſettima di detta prima parte.

VI. Trè volte l'anno almeno terrà capitolo, cioè ne' meſi di Settembre, di Gennaro, e doppò le feſte della Pentecoſte, tenendo ſaldo di farlo ſempre nel più proportionato,

nato, & opportuno giorno, che si habbia trà i quattro giorni, che assegnati si sono per preparatione alla rinouatione de' santi voti da farsi, come nella parte seconda alla sesta Constitutione è ordinato: E se oltre alli sudetti alcuno straordinario ne bisognasse, l'esseguirà; & acciò nelle predette essecutioni non si manchi mai, si dichiara, che quando il Padre Visitatore da giuste cagioni fusse impedito, possa (eccetto nello scrutinio nel numero quarto sopra descritto, e nella visita personale, che nel seguente appresso si descriuerà) far supplire al Padre spirituale.

VII. Vna volta l'anno farà la visita generale personale, che ad esso singolarmente, come il titolo suo dichiara spetta, la quale se ben può, e deue far sempre, che l'ordine dell'Eminentissimo Protettore, ò verun'accidente ciò ricerchi, ordinariamente per quanto possa l'esseguirà nelli giorni, che doppò l'ottaua dell'Assunta precedono la Natiuità della Madonna; & in questa se li deue dalla Madre Priora, e Camarlinga dare con il bilancio sommaria, fedele, e since-

ra notitia delle ſpeſe dell'anno antecedente, cioè ſpeſe communi, & ordinarie aſceſe a tanto, creſciute,ò diminuite per le tali cauſe. Tanto

Speſe ſtraordinarie, cioè fabriche, compre, &c.

Stabile, & entrata agumentato, ouer diminuito per le tali cauſe: Et il tutto potrà poi (volendo) incontrare con il conto, che ne i libri ſtà regiſtrato, e ſaldarſi, & intenda ſe le Madri, ò altri miniſtri mancano, ò eccedano circa l'Economia, e ſempre vigili, che non ſi prenda, nè laſci, ò rinuntij ingiuſtamente, e pericoloſamente; mà che ſi proceda in ciò con la cautela e ſicurezza debita a religioſe profeſſore, & oſſeruanti della ſanta pouertà, e perfetta communità, cõforme nella prima parte alla Conſtitutione duodecima ſi è dichiarato, e di che è detto ancora nella Conſtitutione dell'Eminentiſſimo Protettore.

VIII. Mà perche la cura principale, e che a ſuo proprio carico ſi hà ſingolarmente da prendere il Padre Viſitatore, è il mantenimento della perfetta oſſeruanza delle noſtre

ſtre Regole e Conſtitutioni, e che non s'introduchino mutationi, abuſi, e rilaſſationi, ſe le deue ciaſcheduna preſentare alla grata del capitolo, e fedelmente con ogni ſincerità ſpogliata da ogni paſſione d'odio, ò d'amore verſo veruna creatura, manifeſtarle non ſolo li mancamenti, tranſgreſsioni, rilaſſationi, pregiuditij, ò altri detrimenti quali ſi ſiano, che contro l'oſſeruanza di ciaſcuna Conſtitutione riconoſceſſe; ma deue ingenuamente dirli ancora le cagioni, che di eſſi riconoſce à fine, che leuandoſi le macchie di tali colpe e difetti, ſalda e ſtabile ſi venghi a mantenere la bellezza e decoro della noſtra Religione, mediante il nuouo feruore e vigor di ſpirito, che a rinouatione dell'oſſeruanza perfetta, per honore e gloria di Dio ſi hà da queſte viſite procurare.

IX. Auerta ciaſcheduna, acciò l'inimico dragone, che ſempre aſpira, & attende, in che modo diuorare il parto del frutto dalle buone opere naſcente, non riporti il ſuo preteſo intento, diſturbando, ò impedendo, che dal detto di ſopra, mediante la

diui-

diuina gratia con li conuenienti rimedij,& aiuti da queste visite deue risultare di non parlare, nè conferire con veruna dell' altre quello, che essa vogli dire, quello che a lei sia stato dimandato, ò risposto, nè meno da chi pensi sia stato detto manifestato, ò cose simili, che saria errore meriteuole, conforme a se stesso di graue penitenza; mà ciascuna senz'altro rimirare, ò pretendere, che il prò & vtile dell'osseruanza, il profitto suo proprio, e di ciascuna attenda per il diuino honore a cooperare, e corrispondere a questa attione con la semplice e reale schiettezza, che si è detto di sopra, e con la sola circonspettione, che in tutte le cose la buona conscienza richiede.

X. Oltre la sudetta visita generale, vna volta il mese procurerà d'intendere dalla Madre Priora se le occorre cosa alcuna, benche senza questo termine deua, occorrendo qualità di negotio, ò causa, che ciò richieda sentire, etiamdio quando sarà richiesto, così la Madre Priora, come ancora due, ò tre altre, che trà tutte nel Monastero per essere delle state Priore, ò delle più anziane

siano

ſianò le Madri più graui, ſperimentate, e maggiorméte venerabili & eſemplari, e più aſſiſtenti alla Madre Priora, e queſto potrà effettuarſi, ò da ſolo ciaſcuna da per ſe, ò vnitamente trà di loro inſieme accompagnate, conforme ſarà più conueniente per il negotio è giudicato meglio per il diuino ſeruitio, in ordine al quale deueſi in tutto tal facoltà dirigere & eſercitare.

XI. Vigili, che conſerui la carità, & vnione trà tutte, mà ſpecialmente verſo la Superiora con il riſpetto e riuerenza debita, e procuri, che tutte, mà particolarmente la Madre Sottopriora, le Madri Diſcrete, l'Aſſiſtente, e la Madre Maeſtra la riueriſchino, e che in neſſuna maniera ſi dimoſtrino aliene, ò repugnanti à quella, e che mai diano animo a veruna contraria, nè cõ parole, nè con ſegni, e riprenda tale errore, ſe mai lo trouaſſe, e ſia diligente, che ſi oſſerui, come ſi deue il numero quarto della Conſtitutione terza della ſeconda parte, eſſaminando ſpecialmente, come ciaſcuna in eſſo ſi diporti, dando opportuno rimedio quando ſi erraſſe.

Deue

XII. Deue parimente il Padre Visitatore, ouero il Padre spirituale riuedere i libri nuoui, che venissero al Monastero, & ogni tre anni riuedrà l'inuentario di tutta la libreria.

XIII. Non ad altri, che a questo Padre Visitatore, ò al Vicario, come è dichiarato nella prima Constitutione di questa quarta parte si deue commettere, e confidare l'essame delle figliole, così da ammettersi nell' educatione, come nella proua, e sopra tutto al santo habito, e professione in che deue esser vigilante, che non solo li suggetti si piglino, conforme la mente di Papa Vrbano Ottauo; mà che le monache per affetti, ò passioni non s'induchino a trascurare i requisiti dello spirito, docilità, capacità, vocatione stabile, e simili da ricercarsi prima, che se li conceda la proua, e più precisamẽte il sant'habito, ò che si ammettino alla professione; per aiuto di questo ricerchi due volte l'anno almeno, oltre la visita annua commune, la Madre Maestra delle nouitie, la Madre Custode dell'educande, e la Direttrice dell'aiutanti, tenendole applicate e vi-

e vigilanti circa l'indrizzo, e costumi delle loro suddite.

XIV. E perche si come senz'anima il corpo e manca dal viuere, e si corrompe, e si disforma, perdendo la sua perfettissima forma, così senza lo spirito, e viuo affetto alla virtù e studio nel proprio profitto è impossibile, che vigorosa si conserui, e non inlanguidisca, e resti atterrata la santa osseruanza, accoppierà con il predetto di sopra l'offitio ancora di Direttore delle cose spirituali, vigilando, che come è ordinato nella Constitutione ottaua della seconda parte ciascun'anno nel suo debito tempo, cioe immediatamente doppò la festa dell'Esaltatione della Santa Croce si faccino da ciascheduna li santi essercitij spirituali, quali vniformemente, e senza differenza di veruna non mai da altri, che ò dal Padre spirituale, ò da esso P. Visitatore, come più espediente si conosca à tutte si daranno, e che nella forma medesima, come di sopra è detto da esso, ò dal Padre spirituale si dia commodità vna volta il mese à ciascheduna nel giorno di ritiro, che a tutte (con-

forme è ordinato nella medesima sudetta Constitutione si concede, di render conto e conferire quello, che circa l'oratione, ò altro, che appartenente al proprio progresso, & auanzamento nello spirito bisogni, e sia conueniente, circa la cui prattica si ricorda, che si deue essere confidenti, sincere, e rassegnate, osseruando in questo ancora la grauità, e riguardo, che nel numero settimo della nona Constitutione della seconda parte è descritto.

Del Padre spirituale.

CONSTITVTIONE IV.

I. PEr il buon reggimento, & progresso nella vita spirituale dell'anime nostre, e nostro Monasterio con l'efficaci brame di perfettione, che a corrispondenza della inestimabil gratia della religiosa vocatione, e continua conseruatione della santa osseruanza, si deuono con ogni aiuto e studio cercare di ritenere, & auuiuare in noi. Deuesi in ogni tempo hauere per tutte

te

te vnitamente vn ſolo Padre ſpirituale, quale dall'Eminentiſſimo Protettore, à carico di cui tal'elettione ſpetta, à tanto miniſterio ſarà deputato: Che però ſtimando e riconoſcendo queſta ſcelta, e deputatione (come ella veramente è) la più importante di qualſiuoglia altra riſolutione, ò prouedimento, che al noſtro Monaſtero poſſa occorrere, ſi prega Sua Eminenza a compiacerſi di hauere per bene impiegata ogni diligentiſſima conſideratione, ſollecitudine, & informatione, per ſcegliere e deputar ſempre perſona, non ſolo di vita irreprehēſibile, profeſſore di ſacra Teologia morale, verſato nella ſacra Scrittura, e ne'Santi Padri, prudente, diſcreto, graue, diſoccupato da cure, ò carichi (etiam che ſpirituali fuſſero) che l'attendere compitamente quanto ſia biſogno à queſto noſtro lo poſſino impedire; mà che tenga ancora talenti, ſpirito, e forze quanto in chi riceua tal carica ſi deue ricercare; sì che conoſcendo, & apprezzando la regolare oſſeruanza ſia atto à promuouere in eſſa le anime con la vera prattica delle ſante virtù nella vita ſpiritua-

le, & all'acquisto della santa perfettione.

II. Due volte la settimana dourà ascoltare nella cōfessione ciascuna monaca sì professe, come nouitie; e le sorelle aiutanti, e l'educande vna, tenendo per ciò scompartiti li giorni che bisognano, acciò con ordine e quiete in tanto sagramento sempre si proceda.

III. Conforme è detto alla Constitutione ottaua della seconda parte, deue ogn'anno immediatamente doppò l'Esaltatione di Santa Croce dar li Essercitij Spirituali; e se tenesse per ciò impedimento, dourà il Padre Visitatore, e non da altri, come s'è detto nella precedente Constitutione, esser'essequito, sì come ancora deue effettuarsi nella conferenza di vna volta il mese a ciascuna occorrente nel giorno di ritiro, & essame circa l'osseruanza delle Regole, e Constitutioni, che nella medesima ottaua Constitutione sopra detta è ordinato.

IV. Particolarissimo suo carico è il vigilare, che li Santissimi Sagramenti si frequētino con vera deuotione, e che con la somma stima di essi si accresca sempre il desiderio;

rio; per il che conforme al sacro Concilio di Trento, quale hà dichiarato, che desiderarebbe, che ad ogni messa si communicasse alcuno, farà che ogni mattina ci sia chi riceua questo Pane de gli Angeli, amministrandolo egli medesimo nella messa conuentuale, in conformità di quanto è descritto nella Constitutione decima della parte seconda.

V. Procurino tutte le sorelle, risguardandolo quel ministro, e vice Dio, che è dispensatore dell'immensi tesori della infinita pietà e misericordia diuina, guida e conduttiere loro al Regno de' Beati, di diportarsi verso di lui cō vera, sincera, e candida confidenza sagramentale, vnita sēpre cō l'humile reuerenza, sommissione, & obbedienza, che per il bene dell'anime loro le si appartiene; non per altro titolo lo chiamino, che di nostro Padre spirituale, douendo egli come figlie dilette di Dio al suo vnico figlio sposate custodirle, e sempre in humil sommissione con le superiore nella conseruatione della perfetta communità, & in carità e dilettione dell' vne con l'altre

man-

mantenerle con ritiramento dal mondo, e distaccamento da ogni cosa creata.

VI. Acciò possa con ogni maggior carità e libertà di spirito accuratamente attendere à così graue, & importante ministerio, vogliamo, conforme a quel detto di Nostro Signore nel sacro Euangelio, *Dignus est operarius mercede sua*, che il Monastero habbi, e tenga distintamente assegnato in stabile sicuro quell'entrata, che per retributione, e prouisione se li deue, e tanto distintamente dall'altre entrate e spese communi si conserui, che già mai possi nè il capitale, nè i frutti suoi per detto effetto stabiliti e deputati venir frà quelle compresa, ò in nessun'altra cosa esser' in verun tempo mai impiegata; e perche quest'ordine habbia da hauer sempre la sua essecutione, & esser con intera osseruanza mantenuto; onde deua ciascuna Superiora, & il Monastero tutto con la sudetta sua fermezza restar d'ogni tempo circa tal pensiero da ogni cura e sollecitudine sgrauato, vogliamo, che nè anco con il consenso del medesimo Padre spirituale, nè di tutto il Capitolo se li

li possa contrafare.

VII. Sempre che occorrerà nuoua elettione di Padre spirituale, si ristringhino le sorelle con Dio, multiplicando con molto spirito e feruore l'oratione, offerendo tutti li esercitij spirituali, che si fanno a questo fine di ottener dal Signore, che le inuij e proueda di tal Padre, che con il zelo e carità sua le habbi con il diuino aiuto a promuouer sempre con vera sodezza, cultura di spirito, e vere forme religiose nel sicuro camino della santa perfettione.

Del Confessore straordinario, e di quello si deue circa di questo osseruare.

CONSTITVTIONE V.

I. LA sollecitudine, che i Sommi Pontefici, & i Prelati di Santa Chiesa hanno, che le sacre vergini in sacra clausura riserrate felicemente peruēghino alle nozze celesti, alle quali con special modo sono inuitate, acciò non manchi loro aiuto alcuno, che per promuouerle, e sospingerle à questo

questo importantissimo termine le possa opportunamente bisognare, hà nel Sacro Concilio di Trento con buona e santa cautela decretato, che alcune volte frà l'anno si dia il Confessore straordinario.

II. Conforme a quest' ordine si riceuerà ordinariamente nel nostro Monastero, quãdo anco di ciò non si presenti, ò aggiunga altra insolita cagione tre volte l'anno, osseruando inuiolabilmente di non prender mai che vn solo per ciascuna volta, e sempre vniuersalmente per tutte, senza nessuna particolarità mai; mà con variarlo però sempre, ò di tal maniera almeno, che nel corso di tre anni non si chiami veruno più di vna sola volta; con auertir'ancora, che non tenga negotij, che gli habbino a cagionar' interrompimento nè la mattina, nè il giorno del tempo a tal confessione determinato, dipoi che sia dichiarato per Confessore straordinario; mà che possa, incominciandolo, seguitamente esseguirlo.

III. Carico del Padre spirituale sarà il ricordarlo, e dimandarlo ne'tempi opportuni (indeterminati però) all'Eminentissimo Pro-

Protettore, e di Sua Eminenza l'assegnarlo a suo beneplacito, tale, quale le sia noto esser perciò espediente.

IV. Perche si operi in questa attione cõforme al fine, che da'sudetti prelati, e sacro Concilio vnica e santamente in essa si pretende, deuesi per ogni parte prudentemente procedere con li termini proprij, & adequati da conseguirlo, fuggendo, e schiuando tutti gl'altri, che e lo diuersificano, e tal volta (il che piaccia al Signore non segua mai) lo impediscano, e peruertano: In ordine a che esortiamo e preghiamo le sorelle nostre, che si compiaccino regolarsi con osseruanza delli seguenti auuisi nel modo debito, vtile, conueniente, graue, e lodeuole.

V. Deuono tutte sapere, e ricordarsi, che questa occasione & attione è vnicamente concessa, ordinata, & indrizzata per il discarico, che a veruna occorrer potesse di quello, che si oppone & impedisce lo stato quieto, e retta illuminatione della conscienza; e perciò ciascuna deue, per quello, che al predetto vtile del proprio foro interno ap-

partiene preualersene, con slontanamento e fuga di tutto ciò, che ad altro ministro appartenēte a suo proprio tempo e luogo può e deuesi conuenientemente, debitamente, e giustamente, come si è detto alla Constitutione terza di questa quarta parte praticare; mà in questa attione ancora cō il pretesto di buoni fini, non può (senza molta imperfettione, e sneruamento dello spirito, pace e gaudio, che con la Diuina gratia ciascuna deue pretendere di accrescersi) esser commesso, oltre al mancare, che si sarebbe con non poco risico del proprio bene, e profitto all'edificatione, che nella semplice accusa de' proprij difetti e colpe da ogn'altra aggiunta spogliata, con gusto di Dio, e merito suo si douerebbe apportare.

VI. Oltre di ciò tenendo saldo, & esattamente praticādo quanto nelli numeri quarto, e seguenti della Constitutione nona parte seconda è descritto, si guardi accuratamente ciascheduna come da veleno perniciosissimo della santa carità, & in questa attione dannosissimo, dall'osseruare, dimādare, e referire il tempo, che veruna stia

nel

nel Confessionario, e per preseruarsi da ciò, e torne ogn'ombra, nó si accostino, nè trattenghino intorno al Confessionario e luogo, che alla preparatione di tal sagramento è destinato, se non quel solo tempo, che aspettando per la sua confessione le è necessario; alla quale ogn'vna (quando dalla Sagrestana sarà nel debito luogo suo chiamata) deue andare così bene per prima disposta e preparata, che conforme al buono e lodeuole vso, & al fine dell' ordine sudetto si conuiene, resti in vna sola volta sodisfatta, senza che le occorra altrimenti ritornare, acciò con il buono e retto termine corrispondendo al santo fine di tutte le buone e sante attioni, e santamente preualendosi delli aiuti e mezzi, che có tanta abbondanza ci sono concessi, meritiamo (per le pijssime intercessioni della purissima Madre di Dio, della nostra Beata Madre Maria Maddalena, e della gloriosa Vergine, e Martire Santa Caterina, nella cui festiuità frà l'ottaua della presentatione al Tempio di essa Immaculata Vergine Maria fù dato cópimento e fine a queste Constitutioni) di osser-

uarle così perfettamente, che ritrouando misericordia nel così tremendo, come giustissimo giuditio di Dio, possiamo cõseguire quel sommo e vero bene, che alli amanti veri di S.D.M. è riseruato, e donato per li meriti di GIESV Christo Nostro Saluatore, al quale con il Padre e Spirito Santo sia dato gloria, honore e rendimẽto di gratie da tutte le creature, hora, e sempre in tutta l'eternità.

Amen.

Fine della quarta Parte, e di tutte le Constitutioni dell'humilissime ancille del Diuino Verbo Incarnato, e della purissima sua gran Madre, e Nostra Signora Gloriosissima Vergine Maria, e della nostra Beata Madre Maria Mad'alena.

†

C A,

CAROLVS BARBERINVS
S.R.E. DIAC. CARD. S. CAESARII

Monasterij Sanctissimæ Incarnationis Verbi Diuini de Vrbe apud Sanctam Sedem Apostolicam

PROTECTOR.



IE XXIX. Septembris MDCLVII. Constitutiones prædictas, & præinsertas Apostolica facultate cõcessa, compositas, factas, & ordinatas per R. Admodũ Innocentiam de Barberinis alta, intelligibilique voce in pleno Capitulo antecedẽter ad eorum impressionem ad sonum campanulæ, vt moris est congregato corã R. Maria Gratia de Barberinis moderna Priorissa, Theresia de Rasponibus Subpriorissa, Catharina Electa de Lentijs, Maria Minima Anguillaria, & Anna Geltruda Contrera prædicti monasterij Discretis, cæterisque monialibus, respectiuè vocalibus, de verbo ad verbum, per organum vocis Venerabilium

lium Mariæ Archangelæ de Vrſinis,& Mariæ de Falconerijs eiuſdem ordinis, & inſtituti expreſsè profeſſarum, legi, & publicari fecimus; poſtquam quidem Conſtitutionum publicationem,& lecturam omnes & ſingulæ moniales præfati monaſterij,quę in prædicto Capitulo præſentes fuerunt,nemine excepta, tam nominibus proprijs,quã futurarum,Conſtitutionibus, ordinationibus, ſiue etiam ſtatutis tamquam legitimè, iuſtè, & ſanctè factis, & ordinatis, ſine contradictione aliqua, non coactæ, neque circumuentæ,ſed ſpontè, ac liberè acquieuerunt, & in eiſdem,& eorum ſingulis in omnibus, & per omnia conſenſerunt, clamando vnanimiter, & dicendo, Conſentimus in eiſdem in omnibus, & per omnia, ita vt ſecundum Conſtitutiones prædictas velimus ſemper ſtare, viuere, & mori, ſic conſentimus iterum, ſic ſpondemus omnes, atque iuramus, ita demum ſubſcribimus; memoria autem Matris Innocentiæ monaſterij huius Fundatricis in benedictionẽ ſit. Amen. Amen.

Ita

Ita est.

Ego Soror Maria Gratia à Sanctissimo Sacramento accepto, & promitto obseruantiam manu propria.

Ego Soror Theresia à Matre Dei, accepto & promitto obseruantiā manu propria.

Ego Soror Catharina Electa à Sancto Ioseph, accepto & promitto obseruantiam manu propria.

Ego Soror Maria Magdalena à Iesu, accepto & promitto obseruantiā manu propria.

Ego Soror Angela Catharina à Iesu Maria, accepto & promitto obseruantiam manu propria.

Ego Soror Maria Minima à Beata Maria Magdalena, accepto & promitto obseruantiam manu propria.

Ego Soror Anna Geltrudis à Sanctissima Incarnatione, accepto & promitto obseruantiam manu propria.

Ego Soror Maria Cecilia à Sancto Vrbano, accepto & promitto obseruantiam manu propria.

Ego Soror Maria Angela à Saluatore, accepto & promitto obseruantiam manu pp.

Ego

Ego Soror Maria Catharina de Corde Iesu, accepto & promitto obseruantiam manu propria.
Ego Soror Magdalena Felix à Iesu crucifixo, accepto & promitto obseruantiam manu propria.
Ego Soror Maria Archangela à Sanctissimo Sacramento, accepto & promitto obseruantiam manu propria.
Ego Soror maria Francisca à Cruce, acceptò & promitto obseruantiā manu propria.
Ego Soror Maria Deodata à Plagis Iesu, accepto & promitto obseruantiā manu pp.
Ego Soror Maria de Puero Iesu, accepto & promitto obseruantiam manu propria.
Ego Soror Maria Ancilla de Verbo Diuino, accepto & promitto obseruantiam manu propria.
Ego Soror Maria Agnes à Spiritu Sancto, accepto & promitto obseruantiam manu propria.
Ego Soror Maria Theresia de Sanctissima Trinitate, accepto & promitto obseruantiam manu propria.
Ego Soror Anna Maria de Iesu, accepto & pro-

promitto obſeruantiam manu propria.
Ego Soror Maria Cæleſtis de Sanctiſſima Aſſumptione, accepto & promitto obſeruantiam manu propria.
Ego Soror Maria Victoria de Latere Ieſu Chriſti, accepto & promitto obſeruantiam manu propria.
Ego Soror Paula Maria de Sancto Præſepio, accepto & promitto obſeruantiam manu propria.
Ego Soror Maria Felix de Triumphatore Ieſu, accepto & promitto obſeruantiam manu propria.
Ego Soror Anna Geltrudis à Sanctiſſima Incarnatione, accepto & promitto obſeruantiam di commiſſione di Sor Angela Felice di Santa Brigida impotente manu propria.
Ego Soror Maria Catharina de Corde Ieſu, accepto & promitto obſeruantiam, di cõmiſſione di Sor Obbedientia di Sant' Ignatio impotente manu propria.
Io Sor Maria Benedetta di San Michele Arcangelo, accetto e prometto l'oſſeruanza mano propria.

Ego Soror Maria Archangela à Sanctiſſimo Sacramento, accepto & promitto obſeruantiam, di commiſſione di Sor Eliſabetta di Sãt'Alberto impotẽte manu pp.
Io Sor Maria Coſtanza della Paſſione di Gieſù, accetto e prometto l'oſſeruanza mano propria.
Io Sor Cammilla Antonia dell'Aſſonta, accetto e prometto l'oſſeruanza mano pp.
Io Sor Maria Pacifica delle cinque Piaghe del Redentore, accetto e prometto l'oſſeruanza mano propria.
Ego Soror Innocentia humilis de Sanctiſſima Incarnatione, accepto & promitto obſeruantiam manu propria.
E da me Sor Maria Deodata al preſente Camarlinga del predetto Venerabile Monaſtero dell'Incarnatione del Verbo Diuino, e per ragione dell'offitio del Camarlingato ſolita e conſueta di riportare a'libri, di regiſtrare ordini, e di ſtipulare tutte e ſingole ſcritture, dar conſenſi di permute, compre e vendite, e di qualunque altro contratto, ò inſtrumento canonicamente ſtipulato, con l'interuento della R. Madre Priora, e
delle

delle Madri Discrete, come di tutte l'altre, che hanno voce nel nostro Capitolo, si fa indubbia fede, non solo di essere stata presente al capitolar consenso spontaneamente prestato dalle retroscritte monache, per la pubblicatione, ed accettatione delle nostre sante Constitutioni nel modo e forma di sopra espressa; mà di hauer vedute oculatamente tutte e singole monache sopranominate, non eccettuandone veruna, in espressione della loro volontà sottoscriuere di propria mano, dare il consenso, accettare, e promettere l'esatta osseruanza delle sopra scritte Constitutioni; in fede di che facendone ogni maggior testimonianza, anco per mezzo del proprio giuramento, si asserisce tutto esser vero, e per maggior legalità, e giustificatione si è posto il solito sigillo del nostro Monastero impresso alla presenza delle Reuerende Madri Discrete, che saranno sottoscritte in questo foglio, e si è stipulata la presente ad perpetuam rei memoriam. Questo di xiv. Ottobre 1657.

Così è

Io Sor Caterina Eletta di San Giuseppe prima Discreta mano propria.

Io Sor Maria Minima della Beata Maria Maddalena seconda Discreta mano pp.

Io Sor Anna Geltrude della Santissima Incarnatione terza Discreta mano prooria.

Locò ✝ Sigilli Monasterij.

Io Sor Maria Deodata delle Piaghe di Giesù Camarlinga mano propria.

NOS

NOS CAROLVS BARBERINVS
S.R.E. DIAC. CARD. S.CAESARII

Monasterij Sanctissimæ Incarnationis Verbi Diuini de Vrbe apud Sanctam Sedem Apostolicam
PROTECTOR.



CVM vigore litterarũ Apostolicarũ fel.rec. VRBANI PAPÆ VIII. in forma Breuis incipien. Verbi Diuini, quod caro factum est,&c.sub Annulo Piscatoris,& sub Dat.Romæ apud Sanctam Mariam Maiorem prima Augusti millesimo sexcentesimo trigesimo nono Pontif. Anno decimo sexto plenam habeamus facultatem examinandi, corrigendi, approbandi, vel etiam reprobandi Statuta, Ordinationes, Capitula, & Constitutiones pro spirituali, ac temporali regimine Monasterij, & Monialium Sanctissimæ Incarnationis VERBI DIVINI Ordinis Sanctæ MARIÆ de Monte Carmelo, labore, atque studio R.M.Innocentiæ Barberinæ prędicti mona-

monasterij Fundatricis compositas, elaboratas, atque in ordinem digestas; earumdẽ Constitutionum seriem lectioni, examini, atque iudicio probatorum virorum demãdauimus. Cum igitur horum fide digno testimonio Nobis cognitum, compertumque sit, illas præfato monasterio, ipsisque monialibus quàm maximè vtiles, & in dies benedicente Domino profuturas; Sacrisue Canonibus, Constitutionibus Apostolicis, Decretis sacri Concilij Tridentini, & Regularibus eiusdem Ordinis antiquioribus Institutis nullatenus aduersari: sed valde consentaneas esse, & apprimè accommodatas. Nos Auctoritate Apostolica, qua fungimur, easdem Constitutiones, Capitula, Ordinationes, & Statuta ad perpetuam Virginei Carmeli laudem, atque decorem sic elucubrata, disposita, & ab Religiosis Viris lecta, recognita, prudenterque examinata Præsentium tenore confirmamus, & approbamus, illaque ab omnibus in dicto monasterio monialibus inuiolabiliter nunc, & deinceps custodiri, & obseruari mandamus,

In

In quorum fidem pręſentes manu noſtra ſubſignatas per Secretarium noſtrum maioris ſigilli appenſione communiri iuſſimus hac die vigeſima ſecunda Decembris Anno Dominicæ Incarnationis milleſimo ſexcenteſimo quinquageſimo ſeptimo.

C.Barberinus S.R.E.Cardinalis Diac. S.Cæſarij Protector.

Loco † Sigilli.

Io.Baptiſta Verus à Secretis.

T E-

TESTIMONIVM IMPRESSIONIS
recognitarum Constitutionum.

COllatione facta cum originali manuscripto nihil additum, nihilque diminutum fuisse inuenimus. In quorum fidem datum apud SS. Duodecim Apostolos Die xix. Martij MDCLVIII.

Fr. Bernardinus Eretinus Visitator.

INDICE GENERALE

Della Regola del Sacro Ordine della Beatissima Vergine del Monte Carmelo,

E delle Constitutioni del Monastero della Santissima Incarnatione del Verbo Diuino.

TAVOLA DELLE CONSTITVTIONI

PRIMA PARTE.

Delle

SECONDA PARTE.

Quarto,

TERZA PARTE.

Delle

QVARTA PARTE.

FINE DELLA TAVOLA della Regola; e Constitutioni.

INDICE

DELLE COSE PIV NOTABILI
che si contengono nelle presenti Constitutioni distribuita per Alfabeto.

A

nel

C

E

Fabri-

F

G

Habiti

H

I

L

M

Mae-

Obbe-

O

Offi-

P

cura-

Q

Que-

R

Ri-

San-

S

Scrit-

à gli

V

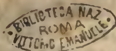
Zelo

Z

F I N I S.

Ad laudem Dei, Beatissimæque Virginis MARIAE de Monte Carmeli, nostræ Sacræ Religionis, & huius Monasterij Mater & Patrona.

NVLLO EXEMPLARI APVD TYPOGRAPHVM RELICTO.



Distributione degli ordini, che quotidianamente secondo l'Horologio oltramontano si osseruano nel Monastero della Santiss. Incarnatione del Verbo Diuino.

NELL' INVERNO.

Ordini	hore	quarti
Suegliare a	4	
Mattutino a	4	2
Oratione a	5	2
Prima, e Terza a	7	
Messa Conuentuale a	7	2
In detta Messa si farà la Santissima Communione, e doppò quella si d[illegible]no Sesta e Nona, eccetto le [illegible]te di precetto, nelle quali deuono dirsi a hore 9. quarti 2. se non si fussero dette precedentemente a detta Messa, come deue farsi ne' giorni e tempi, che le Rubriche del Messale Romano l'ordinano.		
Lauoro a	8	3

Essa.

Ordini	hore	quarti
Eſame a	10	
Refettione a	10	1
Ricreatione a	11	
Ritiramento a	12	
Lauoro a	12	2
Veſpro a	2	
Lauoro a	2	2
Oratione a	5	
Refettione a	5	3
Eſame a	6	3
Compieta a	7	
Ritiramento alle celle a	7	2
Ripoſo a	8	

NELL' ESTATE.

Ordini	hore	quarti
Suegliare a	3	2
Mattutino a	4	
Oratione a	5	
Prima e Terza a	6	2
Meſſa Conuentuale à	7	

In detta Meſſa ſi farà la San-

tiſſi.

Ordini	hore	quarti
tiſsimà Communione; & doppò quella ſi diranno Seſta e Nona, eccetto le Feſte di precetto, nelle quali deuono dirſi a hore 9. quarti 2 ſe non ſi fuſſero dette precedentemente a detta Meſſa, come deue farſi ne' giorni e tempi, che le Rubriche del Meſſale Romano l'ordinano.		
Lauoro a	8	2
Eſame a	10	
Refettione a	10	1
Ricreatione a	11	
Ritiramento a	12	
Lauoro a	1	
Veſpro a	2	
Lauoro a	2	2
Orazione a	5	2
Refettione a	6	1
Eſame a	7	1
Compieta a	7	2
Ritiramento alle Celle à	8	
Ripoſo a	8	2

Circa

Circa la Refettione ne'giorni di Digiuno di precetto deue la mattina farsi non prima di hore 11. e vn quarto.

Nel calare e crescere de'giorni, si deue crescere e calare la differenza, che dall'Estate nell'Inuerno si ritroua vn quarto per volta, conforme l'ordine descritto in tauoletta, che si deue tenere attaccata nel Dormentorio.

Gli errori della Stampa così si correggbino.

Errori			Correttioni.
Pag. 17.lin.13.	Patriacha	Leggasi	Patriarcha
45	21.proua		proua qual deue farsi almeno ne spatio di trè mesi; il che
47.	16.sia buon		sia di buon'
49.	22.offaruanza		osseruanza
53.	14.III.		II.
70.	1.vecanza		vacanza
196.	2.IX.		VIII.
202.	3.spirito		spatio
203.	20.niuna trascuri		niuna si trascuri
209.	12.instanza		interrogatione
211.	8.esso fusso fusse		esso fusse
216.	16.importanza		impotenza
232.	7.ineffabile		infallibile
243.	9.onde il		onde in
243.	23.non accrespino		nō si accrespino
247.	15.buone		buona
258.	18.XV.		XIV.
259.	21.medasima		medesima
264.	24.occasione delle di		occasione di
309.	6.Prima		Primo
320.	7.replicate		replicatamente
325.	6.non a		non è
339.	5.nella		alla
354.	8.ò pouertà		è pouertà
361.	21.sentire		sentirà
370.	23.douano		deuano
387.	2.di mortificarle		di notificarle
394.	6.instruiuasi		instruiua
427.	21.facesse		faccia
428	20.ordinee quane		ordine e quāto
439.	18.esso		essa
432.	18.pregiuditio nocumento		pregiuditio ò nocumento
460.	12.ne altra		ne l'altra
481.	12.cnoseruino		conseruino
495.	22.T.		V.
514.	24.sia certa		si sia certe



